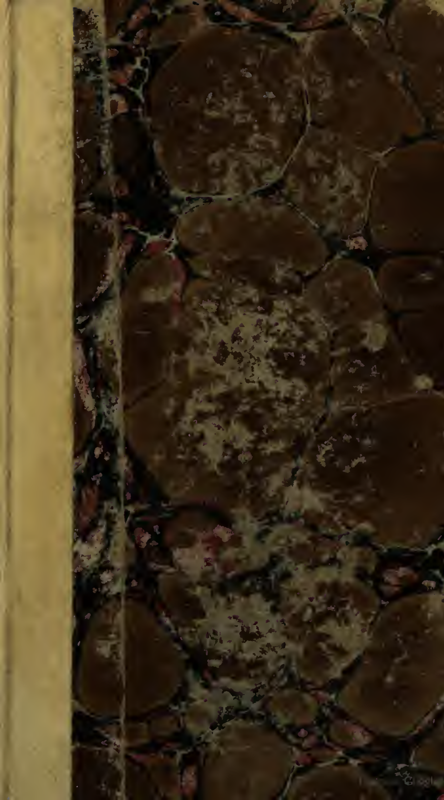








RISTAURAZIONE

DELLA

SCIENZA POLITICA

OVVERO

TEORIA DELLO STATO NATURALE SOCIALE

OPPOSTA ALLA SUPPOSIZIONE DI UNO STATO CIVILE FATTIZIO

DI CARLO LUDOVICO

DE HALLER

ANTICO MEMBRO DEL CONSIGLIO SOVRANO E CONSIGLIO SECRETO DI BERNA, FONDATORE ONORARIO DELLA SOCIETA' REALE DELLE BUONE LETTERE, ecc.

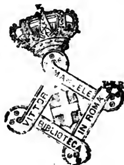
Concordia res parvæ crescunt.

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

DALL' ORIGINALE TEDESCO.

VOL. VII. — PARTE I.





FULIGNO
PER IL TOMASSINI
1829.

DISCORSO PRELIMINARE

Scritto a Parigi li 26 Aprile 1825.

I miei Lettori si meraviglieranno con ragione, che questo settimo volume il quale propriamente pone fine a tutta l'opera, comparisca nel medesimo tempo del 5. destinato ad abbracciare la teoria degli stati ecclesiastici, e a trattare sopra tutto dei mezzi onde consolidarli. -- Mi sia però prima di tutto permesso di addurre la ragione di una simile condotta per discolparmi il meglio possibile. -- Allorquando posi l'ultima mano al 6. volume, mi trovai così stracco e spossato d' animo e di corpo nel riflettere alle conseguenze che dovevano risultare alla pubblicazione di detto volume, che trovai una specie di ricreazione nell' interrompere la continuazione di detto volume e nell' occuparmi d' altri oggetti a me più noti o facili, i quali, per conseguenza richiedevano meno sforzi e meno ricerche. Così, per assaggiare qualche riposo, senza però perdere inutilmente il mio tempo, cominciai a travagliare alla seconda Parte che tratta delle repubbliche, perchè trovai pronto nella mia memoria tutti i materiali proprii all' opera.

Ne aveva già fatto più della metà, quando mi risolvei di terminar questo 7. volume che forma propriamente un tutto da se, e di darlo alle stampe prima del 6. volume per non lasciar, a cagione dell' incertezza della durata dei pochi giorni che mi restano, ambedue i volumi incompleti. Oltracciò io sentiva quanto deboli erano ancora le mie cognizioni sopra gli stati ecclesiastici, ma io trovai nelle mie ore oziose l' occasione di aumentarle, di arricchirle, e pur anche di rettificarle in certi punti, e così sono pervenuto ad offrire una cosa migliore di quella, che altrimenti non avrei potuto effettuare. Finalmente mi sembrò egualmente importante, sì per l' interesse scientifico, che per l' utilità generale, che il volume sopra le repubbliche e sopra altre comunità fosse subito conosciuto, perchè esso solo completa tutta la scienza politica. Senza il medesimo l' opera sarebbe certamente imperfetta e mutilata, mentre al contrario, quantunque la morte m' impedisca di terminare la teoria degli stati ecclesiastici, ciò che ne ho scritto forma un tutto completo perchè non vi manca propriamente per terminarlo che il capitolo della prudenza nel conservare tali riunioni religiose.

Quanto a questo volume che tratta delle repubbliche, l' indice delle materie solo ne farà conoscere la ricchezza e dimostrerà quanti errori predominanti dovevansi combattere. I miei dotti lettori vedranno che ho sviluppato colla medesima evidenza che regna nei volumi precedenti, le verità fondamentali delle repubbliche, e scorgeranno facilmente che io conosco le re-

pubbliche non solamente dai libri (ciò che poco gioverebbe) ma coi proprii occhi, giacchè difficilmente si può parlare delle medesime se uno non vi è nato, educato, e non le ha osservate almeno durante un mezzo secolo. Prima di tutto si darà una giusta definizione delle repubbliche in generale ; ciò che fin adesso non si è trovato in alcun libro politico, quindi noi dimostreremo che tutte le repubbliche non sono altro che certe comunità indipendenti; e con questa semplice dimostrazione, che rende assolutamente inutili l' espressioni improprie di Aristocrazia e di Democrazia, vedremo che tutto il rimanente può benissimo applicarsi alle medesime (cap. 1). Nel secondo capitolo noi parleremo del principio secreto della loro esistenza, e proveremo con molti esempj, che la loro esistenza proviene sempre da un potere maggiore, esistente già prima, oppure che questa esistenza viene cagionata dal concorso naturale, ma però raro, di forze e di bisogni eguali. Nel 3. e 4. capit. osserveremo l' importante ed istruttiva verità che lo scopo proprio delle repubbliche non consiste affatto nel mantenimento delle leggi fra i concittadini, ma nell' acquisto di altri comuni vantaggi, e che la loro indipendenza, simile a quella dei Signori privati, non si innalza che a poco a poco, o per un favore straniero, o per le sue proprie forze, o per circostanze felici. Quando si é sviluppata la natura e la vera origine delle repubbliche, restano a trattare i rapporti fra i membri e quelli di tutta la comunità verso altri uomini impiegati mediante certi contratti, o che abitano sul

territorio. Lo sviluppo dei primi costituisce propriamente il così detto diritto di società, ma che dovrebbe chiamarsi *jus publicum* ossia *jus sodalitiorum*. I diritti ed i doveri che derivano da questo ultimo sono i medesimi di quelli che abbiamo trattati parlando del diritto dei principi nel secondo volume di questa opera. Ma fin adesso abbiamo confuso e mischiato insieme sì nella teoria che nella pratica i rapporti i più differenti fra di loro. La parola società è stata impiegata in sensi assai differenti, ora per una vera comunità, ora pella semplice riunione di abitazioni, ora per legami di famiglia o altri simili; e siccome non si badava alla natura delle cose, ma si parlava sempre di un così detto *stato*, produzione dell' immaginazione, così le signorie e le comunità, i contratti di società e quelli di soccorso non dovranno esser differenti fra di essi, ma essere trattati secondo le medesime regole. Quindi si è solito ancora di trasportare i principii repubblicani nelle monarchie, ed i monarchici nelle repubbliche, come ancora di trasformare i regni in comunità, e certe vere comunità in mezzi regni, mentre nei primi i servi e sudditi, vengono elevati a Signori senza autorità; nei secondi i veri Signori vengono rabbassati a servi, e nel medesimo momento ove i re si lasciano rappresentare e trattare come semplici presidenti, i presidenti dal loro canto vogliono essere trattati come piccoli re, di modo che in ambidue i casi si offende la giustizia; giacchè i progressi vantati della ragione consistono realmente in ciò: di essere e di fare dapertutto e sempre il contrario di ciò che si

dovrebbe essere e fare secondo la sana ragione? Si era ancora perduta tutta l' idea del diritto delle comunità, e mai i principii repubblicani sono stati così miserabilmente sconosciuti e violati che appunto nei giorni d' oggi, ove si è tentato d' introdurre delle repubbliche in tutto il mondo, riguardandole come le sole che fossero giuste e ragionevoli. Ora voleansi obbligare gli uomini ad entrare in certe corporazioni che non desideravano formare; ora queste corporazioni dovettero essere forzate di sostentare tutti gli altri uomini che trovavansi nel loro distretto, e di dividere con tutti i loro diritti e le loro possessioni. Col nome di libertà tutt' i così detti liberi cittadini furono fatti servi; essi non potevano nè rinunciare al loro diritto di cittadini nè abbandonare la società; aggiungete a questo che si accordò ancora alla pluralità dei voti un potere illimitato sopra tutt' i diritti privati. Così le repubbliche dichiarate sovrane vennero caricate di pesanti catene, e venne loro negato il diritto di cangiare o d' abolire alcuna di quelle leggi che l'ambizione di coloro che le aveano promulgate, aveano dichiarate immutabili. Si avevano le idee le più assurde sopra i rapporti de' magistrati, come ancora sopra i loro più essenziali regolamenti. Si riguardavano le proprietà delle repubbliche come un bene comune, sopra il quale i cittadini viventi e gli amministratori non sono che i governatori ed i fedecommissarii, come una proprietà privata riservata ad essi, e per conseguenza che potevano dividersi; e secondo l' opinione dei nuovi legislatori tutt' i vantaggi dovevano essere

eguali fra i cittadini, ed ineguali tutte le imposizioni, facendole ricadere sopra i più ricchi come se l'esser proprietario fosse un delitto, e per conseguenza degno di castigo. Ma noi distingueremo i differenti rapporti sociali, trattando ognuno secondo la sua natura per marciare colla libertà e non colla forza e coll'ingiustizia. Noi proveremo quindi colla ragione e confermeremo colla esperienza di tutt'i tempi che nessuno può essere forzato ad entrare in una società, che nessuno vi si può intromettere contra la volontà de' membri di detta società nè si ha il diritto di esiger che ne formi un membro, come neppure quello di abbandonare detta società; che solamente nelle comunità il supremo potere riposa nell' unione dei suoi membri, che la maggiorità stessa non regna se non perché, col suo diritto di suffragio essa forma nel medesimo tempo la parte la più potente, non avendo a decider che sopra gli affari generali, e mai sopra i diritti privati; proveremo ancora che tutti gli statuti e leggi possono essere cangiate, quando questo cangiamento accade secondo le giuste forme; che i magistrati non sono solamente servitori, ma ancora i garanti della repubblica; che il bene generale non può essere diviso senza l'approvazione di tutt' i membri, che le imposizioni accidentali non debbono ricadere che sopra i cittadini, dividendole, non già secondo il rapporto del loro avere, ma secondo il rapporto della parte che prendono alla repubblica, e per conseguenza debbono secondo la regola essere eguali per tutti (cap. V -- XII).

Dopo lo sviluppo del diritto naturale di società, sieguono immediatamente i capitoli dell' organizzazione o della costituzione delle repubbliche, vale a dire il diritto positivo di società, il quale propriamente serve a mantenere il più che possibile questo diritto naturale, di assicurarne la pratica mediante certe forme determinate e di mettere un argine agli abusi. Spero di aver posto oggi in una nuova luce questo soggetto così importante, e di aver distrutto molti errori. Benchè abbiamo veduto comparire da circa 35 anni tante migliaja di costituzioni stravaganti, cosicchè potrebbesi cogli esemplari stampati o colle sole cartacce coprire il globo intero; pure nè questi autori nè gli scrittori politici stessi hanno avuto una giusta idea di ciò che appartiene o non appartiene ad una tale costituzione. Per istabilirla, essi presero ciò che loro sembrò importante o ciò che credevano comprendere, e trascurarono tutto il rimanente, e spesso ancora le cose le più essenziali. Eppure assai semplici divengono le idee, se uno si persuade dapprima che le costituzioni non possono aver luogo che nelle repubbliche o comunità, giacchè solamente queste devono essere formate o organizzate mediante certi statuti artificiali, senza i quali non possono affatto esistere, e ch' esse non consistono che in quelle leggi ed usanze che radunano la massa sparsa del popolo in una unione collettiva; ma che tutti gli oggetti che sono fuori della sfera della libera società, che dipendono dalla loro libera volontà, e che possono cambiare in ogni caso, oppure abolirsi senza che la persona che regna

collettivamente esista perciò meno, o resti disorganizzata, non possono affatto appartenere alla loro costituzione, come per esempio si è solito di contare fra le sue parti costituzionali o proprie all' organizzazione del suo corpo, le possessioni, le azioni, ed i rapporti di diritto esteriori di un individuo. — Colle condizioni di poter ammettere ed escludere da questa società qualunque individuo, col presidente e segretario, colle forme che si praticano nelle riunioni e deliberazioni, finalmente collo stabilimento di un collegio più ristretto di magistrati si verrebbe a formare una piccola e semplice comunità; e gli oggetti che i nostri politici rivoluzionarj hanno trattati così semplicemente, e che hanno riguardati come semplici regolamenti di polizia, vengono spiegati con particolar attenzione nel 13. capitolo. Ma se la comunità è così numerosa che i di lei cittadini dispersi sopra una grande sfera non possono tutti essere radunati, la cosa diventa ancor più difficoltosa ed imbrogliata; deve, sotto qual nome siasi, formarsi un maggior consiglio, che nel fondo non è che una società ristretta, di modo che la società dei cittadini propriamente detta non esiste più che in apparenza, non è organizzata in alcuna corporazione, e non vi rimane che la sorgente dalla quale vengono tratti i membri del consiglio. Ma siccome non si può affatto supporre, che una libera comunità abbia mai ceduto ad una tal privazione de' suoi diritti, così proveremo l' importante verità che le così dette Aristocrazie sono state originariamente formate ed ordinate sempre di alto in basso, da una antece-

dente forza superiore, e che la loro esistenza ed i loro diritti non riposano sopra un potere accordato dalla comunità, nè sopra una usurpazione contro la medesima, perchè la prima è appena immaginabile, e la seconda assai difficile a mettersi in esecuzione. La primitiva formazione di simili consigli è abbastanza volontaria e dipende dalla volontà del suo fondatore, ma l'organizzazione interna della medesima richiede i medesimi oggetti, che generalmente appartengono all'organizzazione di ogni comunità, aggiungendovi soltanto alcune regole di prudenza per ritenere i suoi incaricati, il più ch'è possibile, nei giusti limiti dei diritti loro conceduti. Finalmente in tutte le repubbliche e comunità vi è bisogno ancora di un collegio più ristretto, di cui la composizione, la formazione, l'organizzazione ed il parziale supplimento siano sempre determinati, di cui le funzioni non consistono nell'eseguire le leggi, ma piuttosto nell'attendere agli affari giornalieri meno importanti, e nel deliberare sopra i più importanti, affinchè i diritti rispettivi dell'adunanza principale e degli altri magistrati ordinarii non possano affatto essere divisi, secondo la loro natura legislativa, ma bensì secondo l'importanza materiale degli oggetti. Quindi, a dispetto degli errori dominanti, abbiamo provato la grande verità che sovrane le comunità ed i magistrati che la dirigono, ossia, come s'è solito di dire, il piccolo e grande consiglio, non sono due differenti corporazioni (come quelli che darebbero ad una repubblica la forma di un Cerbero a due teste) ma porzioni del medesi-

mo tutto: che il piccolo consiglio non consiste che in *una camera alta* dell' intera comunità e de' suoi magistrati, per conseguenza rappresenta questa corporazione in forma di scala, avendo ancora perciò i medesimi presidenti, la medesima cancelleria, il medesimo luogo di radunanza.

Non si troverà superfluo che noi abbiamo consacrato un intero capitolo sopra il dominio che han le repubbliche e sopra i suoi sudditi, se si considera quanto importante, esteso sia questo rapporto, e quanto assurde ne sono le idee nei tempi nostri. Benchè una società di mercadanti regni nelle Indie Orientali sopra 60 millioni di uomini; benchè ogni città di un regno, di una provincia, ogni comune di villaggio, ogni corporazione sopra la terra possegga un più grande o più piccolo territorio, ed eserciti ancora i suoi diritti convenzionali sopra uomini che non sono loro cittadini, benchè le liberali università della Germania, che riguardano come ingiusto tal dominio, sieno esse stesse ricche corporazioni, che hanno i loro servitori, i loro sudditi demaniali e territoriali, che non prendono posto nel consiglio accademico, ciò malgrado si trovano non solamente alcuni uomini che spiccano per la dottrina, ma ancora monarchi coi loro ministri e certi uomini di stato che stimarono, fosse contro al diritto ed alla natura che alcune comunità della Svizzera e dell' Italia possedessero simili beni e simili diritti, e vollero in nome dell' eguaglianza contestare agli uomini liberi ed indipendenti un diritto che godono tutti gli individui e tut-

te le comunità private della terra. In tal guisa era abbagliato ed ingannato il mondo contro le così dette caste e privilegj, contro l'oligarchia, e l'aristocrazia ereditaria ecc., che giunse anche a diventar l'istrumento servile di una setta filosofica. Ma noi proveremo che quella differenza fra i cittadini ed i sudditi o semplici abitanti è giusta, e fondata sopra la natura delle cose; per conseguenza generale, necessaria, ed indistruttibile, non potendo essere chiamata nè privilegio, nè Aristocrazia ereditaria; e molto meno ancora Oligarchia o dominio domestico: quindi, una corporazione ricca, potente ed indipendente verso i suoi servitori e sudditi, rappresenta un principe collettivo, ed ha per questa ultima qualità i medesimi diritti ad esercitare ed i medesimi doveri ad adempire, come i Signori isolati (cap. XVI). Le modificazioni che derivano dal dominio collettivo o repubblicano sono a dir vero rimarchevoli, ma rendono il governo delle repubbliche difficile ed imbrogliato. Alcune di queste sono accompagnate da vantaggi, altre da disvantaggi; e siccome abbiamo esposto fedelmente i primi, così ancora non abbiamo celati i secondi. Se da una parte, nelle repubbliche il tutto è costante, e se gli affari vengono trattati dai membri con disinteresse e con poca spesa, non bisogna negare che da un altro canto esse hanno sempre da lottare contra la fragilità della loro interna costituzione, e nel medesimo tempo contro il loro proprio corpo collettivo, e che il loro dominio non è mai piacevole ai più riguardevoli sudditi, perchè eccita l' invidia, ed apre una carriera all'ambizio-

ne. Questi due inconvenienti esistono nella natura delle cose, e non vi è alcun rimedio: e l' ultimo soltanto può essere mitigato colla recezione periodica nella libera comunità. Nel 18. capitolo dimostreremo dettagliatamente, come tutte le repubbliche si sono distrutte o per la perdita del loro potere ed indipendenza, o per la rottura e discioglimento della società regnante; quante difficoltà esse hanno da combattere sotto il primo riguardo, e come i germi più pericolosi della loro distruzione, come la discordia degli spiriti, l' abbattimento dello spirito generale, l' estrema diminuzione come la troppo grande aumentazione della società, gli statuti difettosi, la prepotenza di alcuni cittadini, ec. esistono nel loro seno e devono presto o tardi accelerare la loro rovina.

La Macrobiotica delle repubbliche ha similmente il doppio rappórto di concepire in un colpo d' occhio questi inconvenienti per poter impedire ambidue questi perigli. Il primo principio di ogni prudenza politica consiste per le repubbliche nel sostenere, come capi, l' intera forza sopra la quale il dominio riposa: e nel conservare, come comunità, lo spirito di unione e di egnaglianza di diritto fra i cittadini nella più perfetta integrità che sarà possibile. Nel primo riguardo si raccomandano in generale le medesime massime concernenti i principi, di modo però che molte debbono essere modificate secondo la natura di una persona collettiva, oppure essere totalmente abolite. Quì, per esempio, non sarà affatto questione dell' ordine di successione, di un modo di vivere adatto al

rango, ecc.; quella viene rimpiazzata con una savia elezione, e lo splendor esteriore di una repubblica riposa particolarmente sópra le proprietà e virtù de' loro membri. In tempo di guerra le corporazioni non possono prendere il comando, devono quindi per lo più aver ricorso alle dittature, benchè sia difficile di ovviare ai pericoli che vi sono attaccati. Le discussioni coi sudditi sono ancora più pericolose alle repubbliche che ai Signori isolati, e per disarmare l'invidia alla quale sono esposti i dominj collettivi più di ogni altro, è necessario che abbiano un reggimento giusto e moderato. Tutto ciò verrà sviluppato nel 19. capitolo. Il problema di conservare la concordia fra i cittadini regnanti come ancora la vita e la salute delle libere comunità stesse è assai più difficile da sciogliere. Le possessioni territoriali in comune sono per questo un agente essenziale per formare un legame durevole e visibile, perchè offrono ancora un mezzo necessario per poter compensare con onore e vantaggi i pesi de' cittadini. (Cap. XX.). Di più i principii repubblicani debbono sempre esser parte ravvivati mediante certi statuti positivi, parte insinuati negli spiriti di tutt'i cittadini mediante differenti usanze. In quanto alle prime, vale a dire alle leggi di costituzione, non vi è più questione delle loro parti costituenti, ma soltanto della loro maggiore o minore perfezione: quindi ci applicheremo semplicemente ai punti i più essenziali che non dipendono che dalla libera volontà della comunità, ma nei quali si può spesso mancare di prudenza. Così per esempio

la ricezione nella società regnante deve essere in vero difficile , ed appunto perciò onorevole, ma non già impossibile; non prodigalizzata, nè troppo scarsamente accordata; quindi dimostreremo nel capitolo 21 la giusta misura che bisogna tenere , benchè non si possa determinare il numero giusto delle teste, nè si debba in simili ricezioni legarsi troppo le mani con condizioni arbitrarie ed illusorie , dovendo generalmente aver riguardo ai servizii prestati o da prestarsi alla repubblica. Riguardo all' organizzazione di un consiglio abbiamo esposto quattro o cinque regole generali , benchè molte siano in contraddizione perfetta coi principj dominanti ; la prima , che subito che tutt' i cittadini possono essere radunati, un tale consiglio è non solamente utile ma ancora pernicioso : la seconda, che il numero de' suoi membri non può essere calcolato secondo un certo rapporto colla popolazione o colla riunione di tutti i cittadini , ma deve nelle grandi come nelle piccole repubbliche consistere in tanti membri, per quanto si stima comodo e giusto di radunarne ; la terza , che per l' elezione ad un tal consiglio non si debba pretendere veruna altra condizione fuori di quella del possesso del pieno diritto di cittadinanza al quale solo è concesso il suffragio ; siccome però si potrebbe in una libera società aggiudicare quella elezione a certe famiglie , così troviamo quì l' occasione favorevole per distinguere il patriziato *naturale* che nasce da se in tutte le repubbliche, da quello *arbitrario o legale* , dimostrando che il primo non solamente non offende alcuno, ma ch' è più

tosto giusto ed utile; che quello orna ed assicura le repubbliche, e che questo al contrario ne accelera la rovina. In quarto luogo dimostreremo ancora l'importante verità che fin adesso non si è voluto mai riconoscere, vale a dire il supplimento di un simile consiglio di alto in basso, cioè per questo consiglio istesso o per un collegio elettivo nominato da esso, è nel fondo molto più giusto e fedele allo stretto principio repubblicano, e per conseguenza produce anche migliori risultati che il supplimento di basso in alto mediante le così dette elezioni popolari, perchè queste ultime non vengono mai intraprese dalla massa generale, ma piuttosto in nome della medesima da qualche frazione della stessa, che non ha verun diritto naturale a questa elezione, e non può affatto rappresentare la comunità in questo affare. 5. Finalmente dimostreremo ancora che un supplimento periodico di un certo numero di membri è infinitamente più vantaggioso per calmare gli spiriti, e contribuisce assai più al contentamento generale, che il supplimento individuale, ove ogni membro deve subito essere rimpiazzato alla sua morte o alla sua dimissione.

Dopo ciò che abbiamo enunciato nel 15. capitolo ci è restato poco ad aggiungere sopra il collegio dirigente supremo. Al contrario abbiamo creduto dovere consacrare un' attenzione particolare alle forme elettive e deliberative, come quelle che hanno una grande influenza sopra il buono o cattivo andamento delle repubbliche. Queste intanto non sono state per lo più

toccate che superficialmente dai nostri giureconsulti, oppure totalmente passate sotto silenzio. E' vero, che ci vuol molta prudenza per discernere quali elezioni devono essere intraprese dalla sovrana comunità soltanto, o dal supremo consiglio di una repubblica, e quali al contrario possono essere abbandonate ad altri magistrati. Senza dubbio si potrebbe dire allora che quello che viene stimato il più degno deve essere scelto dalla pluralità dei voti. Ma se si riflette a tutto ciò che questo richiede; quanto questo affare è difficile in una riunione, ove gli eligenti sono nello stesso tempo gli eletti, ove l'odio e la rivalità animano gli uni contro gli altri; quanto vengono esclusi dal diritto di suffragio e di elezione, per certe forme e leggi difettose, quante volte la parte minore, sotto l'apparenza della maggioranza ha riportata la vittoria, quanto nojose del resto sono simili operazioni, e quanto di rado il risultato corrisponde all'aspettativa generale? Queste difficoltà non devono veramente essere di poco valore, perchè quasi tutte le antiche e moderne repubbliche si sono ingannate precisamente sopra le più importanti elezioni avendo ricorso alle sottigliezze le più stravaganti ed alla fine per una specie di disperazione si sono abbandonate alla cieca sorte. Abbiamo rappresentati questi difetti e questi traviamenti secondo la natura e l'esperienza, abbiamo esposto schiettamente il problema di un perfetto metodo di elezione, e crediamo di averlo sciolto con semplicità e con un modo soddisfacente alla fine del 23. capitolo, senza garentire però che le

passioni degli uomini non possano anche rendere di nuovo questa operazione illusoria.

Le forme deliberative, per dire il vero, rassomigliano molto alle forme elettive, e qualche volta non sono propriamente altro che una elezione con diverse opinioni. La loro perfezione consiste egualmente in ciò, che verun membro presente non sia escluso dal suo diritto consultivo e di suffragio, e che ogni risoluzione sia sempre il prodotto della pluralità assoluta di tutti i votanti. Ma quì la soluzione del tema è infinitamente più difficile, giacchè i pensieri e le opinioni non sono così visibilmente separate come le persone fisiche, non sono sempre ordinate tutte di fronte, ma ancora subordinate; ognuno cerca di raccomandare apertamente il suo candidato con ragioni di apparenza; finalmente molte persone possono essere dimenticate o non presentate al suffragio, o ancora riunite insieme. La regola stessa può spesso essere evitata o violata mediante una quantità di artificii di fazioni; e se gli amici delle radunanze popolari sapessero quanto è difficile di scoprire la propria volontà della pluralità sopra qualsivoglia oggetto, quanto spesso una risoluzione della parte minore passa per quella della maggiore, senza che si possa legalmente rimediarvi, essi sarebbero più riservati ne' loro giudizii contro le repubbliche e non si maraviglierebbero più sopra i frequenti sbagli di esse. Quante cose non si debbono esaminare; dapprima nella convocazione che deve potere legalmente aver luogo anche senza i presidenti; in seguito nelle proposizioni straordinarie ed inopinate che

devono essere limitate senza impedire l' andamento degli affari ; nell' esame preliminare e nei rapporti commissionali stessi ove i relatori per amor proprio cercano spesso di opporre la loro volontà alla volontà della pluralità? Quante cose non abbisognano di nuovo per una giusta deliberazione e decisione ? un tribunale numeroso, nel quale però si deve osservare una giusta misura; spesse volte la disparità delle persone immediatamente interessate , una interruzione speciale del suffragio , ma che non deve essere limitata che nei casi privati i più evidenti : in seguito la libera enunciazione di tutte le opinioni , come ancora la confutazione degli errori , senza però continuare la discussione sino all' infinito; infine l' esatta determinazione, analisi ed ordine naturale delle questioni a decidersi : operazione per la quale abbiamo dato alcune regole: e nel medesimo tempo abbiamo dimostrato con molti esempj quanto è difficile detta operazione , perchè oltre una volontà imparziale , essa richiede ancora un alto grado di logica abituale , che certamente non si trova in ogni presidente. — Siccome in fine non vi è niente di sì pericoloso nelle repubbliche quanto le frequenti dissensioni di competenze fra il così detto grande e piccolo consiglio, cioè fra la comunità dei cittadini o i loro magistrati, ed il collegio dirigente ; così spiegheremo nel 25. capitolo l' origine di queste dissensioni , quanto é facile d' impedirle, quali oggetti devonsi ragionevolmente presentare al supremo potere, e come finalmente nei casi dubbii la regola decisiva consiste in ciò: Che i supremi magistrati

di cui il grande consiglio ne forma sempre la testa ed una parte integrante, possono riserbarsi, o in seguito ammettere ciò che giudicano esser buono. — Nel 26. capitolo, daremo le vere regole sopra la fedele amministrazione delle somme pubbliche; punto che contribuisce tanto alla stabilità delle repubbliche, ed al quale si dovrebbe principalmente badare nelle leggi di costituzione ed altre; ma al giorno di oggi ove non si ha altro in testa che la così detta separazione di forze, questo punto è stato quasi interamente negletto.

Le regole materiali di diritto e gli statuti positivi non sono però sufficienti per la conservazione di una repubblica. Vi abbisognano ancora certe virtù private, certe istituzioni e discipline, ed anche certe differenti costituzioni ed usanze, le quali, a dire il vero non sono la base delle repubbliche, ma però un appoggio per le medesime, il quale è indispensabile, per la loro placida durata. Così nel capitolo 27 si parlerà delle schiette virtù repubblicane. Dal quadro che ne faremo, vedremo quanto poco il nostro secolo è adattato alle repubbliche, mentre sono appunto queste qualità e questi sentimenti necessarii che sono spariti. Quanto è rara presso i magistrati quella vera popolarità che sacrifica se stessa per la salute della repubblica invisibile? Quanto al contrario è frequente la falsa la quale per proprio interesse non lusinga che le fazioni dominanti o le passioni della moltitudine smarrita? Quanto più raro è ancora presso i cittadini quel vero rispetto ed amore pei loro magistrati che rendono a questi la loro

carica piacevole e non penosa; come potrebbero esistere, dappoichè si stabilisce per regola nella teoria un sistema di discordia e di diffidenza reciproca, e si vuol unire gli uomini insieme coll'odio e colla inimicizia, in vece che ciascuno dovrebbe prender parte alla situazione dell'altro, e l'uno invigilar dovrebbe ed aver cura dell'altro? Ove trovasi più quella frugalità che solo rende libero ed indipendente, quell'onorevole modo di vivere dei cittadini, i quali contenti di una mediocre fortuna, non invidiano una felicità più grande, non sono adescati da una cupidità straniera, ed aspirano alle cariche meno con spese e pompa che con virtù e con privazioni? Come ognuno cerca ogni giorno d'evitare ogni travaglio straordinario che non venga tosto ricompensato coll'oro o coll'argento? Quanto duro sembra quasi a tutti di privarsi della più piccola comodità per adempire ai loro doveri di cittadino, mentre il travaglio e le conoscenze in ogni genere sono così indispensabili ai repubblicani tanto pel progredimento degli affari della comunità che per allontanare la pericolosa gelosia; e non si son forse distrutti quasi tutti gli stabilimenti ove s'ispiravano e si avvezzavano insensibilmente i giovani a queste qualità ed a questi sentimenti? Quindi è poi che in vece di prendere dell'amore per le antiche leggi o costumi, si disprezzano le tradizioni e gl'istituti dei nostri padri, o non si ritiene dalle medesime mai il loro bene primitivo, ma solamente gli abusi che ne nacquero in appresso; e mentre si parla tanto di patriottismo, il vero spirito di unione, quello zelo vi-

vo ed attivo per l'interesse della comunità, quel sacrifizio di se stesso, quella parte fervida che si prende all' utilità o ai danni comuni, sono quasi interamente spariti; spesso anche tutto questo viene deriso, beffato, e trattato di fanatismo. Non si conosce nè la teoria nè la sostanza propria di questo patriottismo (perchè se ne giudicherebbe altrimente) nè i suoi naturali limiti, e si dimentica ch' esso non può senza dubbio degenerare in un egoismo senza freno, ma che deve essere subordinato parte alle leggi eterne della giustizia e dell' umanità, parte deve essere guidato da una profonda conoscenza delle cose e da una vera prudenza, e che a questa sola condizione, si vedrà prosperare e fruttificare una repubblica.

Le ordinanze, i costumi e le usanze politiche di cui noi parliamo nel 28 capitolo, sono gli appoggi tanto dello spirito repubblicano che delle virtù repubblicane, e sono un mezzo necessario per conservare sempre viva l' idea della concordia e dell' eguaglianza di diritto. Si vedrà da questo quanto è difficile di sostenere per molto tempo, ed a quante limitazioni di privata libertà si deve sottomettere in una repubblica. Qui per dire il vero, si avrebbe da desiderare l' avanzamento dello stato medio, ed una divisione giusta delle ricchezze, ma questo non si può fare senza offendere la giustizia, essendo d' altronde sempre accompagnato d' altri disvantaggi. Priva la classe dei travagliatori di una folla di sorgenti alimentarie, diventa appunto per questo la creatrice della povertà, ed i mezzi stessi, mediante i quali si cerca a por-

tarvi rimedio, rendono ordinariamente il male peggiore. — Le corporazioni subordinate ma interiormente libere sono per così dire la nobiltà delle repubbliche e devono essere particolarmente favorite e mantenute ne' loro diritti, parte come loro amici naturali, parte come una scuola di virtù repubblicane. Ma non si è che troppo deviato da questo principio nei tempi moderni, ove tutto deve essere uniforme, ed ove non si vuol più soffrire alcun diritto privato superiore. Finalmente ci occuperemo dei veicoli dei sensi, delle immagini e cerimonie, dei costumi e delle usanze convenzionali che erano in uso in tutte le repubbliche, e che formano per così dire un culto repubblicano che richiama tutt'i cittadini al legame reciproco e che gli avvezza all' adempimento dei doveri sociali, ma che è senza dubbio ancora accompagnato da difficoltà e da incommodi, quindi è stato nei giorni nostri quasi dapertutto negletto.

Nelle osservazioni finali sopra le repubbliche noi abbiamo, come nelle monarchie, gettato un breve colpo d' occhio sopra la verità istorica della teoria sviluppata in questo volume; abbiamo ancora rappresentati i vantaggi e i disvantaggi delle repubbliche, senza odio nè amore, ma semplicemente secondo la natura e l'esperienza, e li abbiamo redatti in un solo quadro completo, dal quale però non si può affatto tirar la conseguenza, che simili rapporti di società siano dapertutto da introdursi o dappertutto da rigettarsi; qualche volta la legge della giustizia conferma tanto le monarchie quanto la

libera comunità, benchè le prime siano molto più naturali, più numerose e più durevoli. Finalmente nel 30. capitolo noi terminiamo l'intera Opera col provare in poche parole la perfezione della materia che abbiamo trattata e col ridurla in una ristretta ricapitolazione sopra i suoi semplici principii fondamentali, per cavar dai medesimi alcuni risultati piacevoli per ciascun uomo, e per esporre in fine in tutto il suo lume la sua utilità morale come ancora il suo giovamento pratico. Quindi dimostreremo particolarmente, come la natura sotto mille differenti forme, ma secondo una sola e dolce legge di ajuto reciproco, ha elevato l' albero della vita sociale, ha legato insieme gli uomini solamente con un contraccambio di beneficii, e dalla più semplice famiglia sino ai più grandi potentati, e sin anche alle riunioni ecclesiastiche che devono continuamente annunciare, inculcare ed interpretare la legge divina, essa ha liberalmente compensato ogni bisogno dell' uomo mediante un poter di già innanzi esistente. Da ciò ne risulta che questo ordine delle cose non può essere l'opera degli uomini, e che la rappresentazione che ne abbiamo fatta non è tirata dalla semplice esperienza, e meno ancora dal medio evo, ma bensì dalla eterna natura delle cose stesse, ed è perciò che viene confermata dalla storia di tutt' i tempi e di tutt' i paesi. Chi potrebbe infine negare l'utilità di questa scienza quando uno si convince quì, che essa assottiglia gli occhi dell' ingegno, avanza i lumi in un campo più vasto, e scopre per così dire i segreti della natura, spande una luce

risplendente sopra tutta la storia, e solleva in un certo modo il cielo dell'avvenire, come essa del resto addolcisce gli spiriti degli uomini e distrugge le radici di quell'empio malcontento che deriva da un falso modo di vedere le cose; riconcilia quindi il diritto politico naturale e positivo, la ragione e l'esperienza, la regola ed i fatti, e ristabilisce la pace fra i letterati stessi come ancora fra loro ed i suoi politici? E in effetto quale scienza può essere più pratica e più utile di quella che svela l'origine di tutt'i nuovi errori, che dimostra i veri difetti sotto i quali gemono i principi ed i popoli e che mette nelle mani i mezzi facili e semplici per sradicarli e per ristabilirli in una perfetta salute, che ci insegna in fine a unire ed a fortificare amichevolmente anche i rapporti sociali subordinati, che insegna agli uomini di tutte le classi e di tutti gli stati la legge di una condotta giusta che è la regola di ogni vera prudenza, e che lungi di opprimere il loro pendìo verso l'onore e il potere superiore, lo guida e lo contenta piuttosto aprendogli una sfera la più magnifica. Questo ultimo punto merita particolarmente di essere ponderato a giorni nostri. Si è solito di attribuire le rivoluzioni attuali ad una smisurata ambizione degli uomini, e si sentono spesso ancora le laguanze, che nessuno sia contento del suo stato, ma che ognuno voglia elevarsi sopra la sua condizione. Non vogliamo cercare, se questa inclinazione sia così generale o eccessiva come si pretende, e se non si abbia voluto prendere l'effetto per la causa. Ove tutto sta in confu-

sione, ove vi è una moltitudine di persone che si urtano, ed ove fuori dei primi posti non ve ne sta quasi alcuno di onorevole e di sicuro nel quale si possa vivere placidamente, ivi ognuno cerca di occupare il primo posto per non restare l' ultimo. Ma per una contraddizione stravagante, non si sono mai così ignorati, disprezzati, ed anche impediti i mezzi naturali e giusti d' innalzarsi, quanto a giorni nostri, ove però i talenti e le capacità dovrebbero condurre alle dignità le più eminenti. É vero che si parla generalmente di acquisto e di godimento, ma quello viene reso difficile per mille modi, questo guastato dall' inquietudine; e la conservazione del bene acquistato è divenuta affatto impossibile secondo le leggi nostre. Lo stato rassomiglia ad una scala ove ciascuno cerca a salirvi in mezzo all' odio ed agli affanni e a giugnere all' ultimo scalino, dal quale viene, per mancanza di proprie forze, subito dopo precipitato dai suoi amici o nemici. Intanto quel pendìo per un potere e per una libertà maggiore si è trovato in ogni tempo nello spirito umano, e siamo lungi di volerlo condannare molto meno ancora di volerlo opprimere. Quello è lo sperone necessario per le nobili e grandi azioni, e tutta la nostra opera non ha fatto altro che raccomandare tutto ciò che elevasi sopra il comune. Ogni famiglia divenuta celebre è stata un tempo sconosciuta ed è sortita da una piccola cuna e mentre le une ricadono nella oscurità, le altre s' inalzano insensibilmente secondo le leggi della natura. Ma questo periodo in se nobile per inalzarsi, deve esser rego-

lato e guidato secondo l'ordine eterno delle cose. Quindi noi abbiamo messo alla fine di quest' Opera un giusto parallelo fra la prudenza politica dei principi, e la vera prudenza della vita di ogni altro uomo, per dimostrare in poche, ma importanti parole, alla gioventù adulta, che i medesimi principii che servono alla conservazione ed alla consolidazione dei troni, sono ancora i soli per innalzarsi alle dignità ed all' onore in tutte le altre situazioni e rapporti, per conservare l' antica considerazione, per acquistarne una nuova, e per propagarla di generazione in generazione, che nel piccolo, come nel grande si tratta sempre del possesso e dell' impiego utile della reale superiorità, di modo che non si regna finalmente sopra gli uomini, che nel medesimo tempo che vengono in certo modo serviti, vale a dire che senza ricevere ordini da essi, siano sostenuti e soccorsi colle forze proprie, rendendosi indispensabile ad essi, e contentando non già i loro capricci ma i loro bisogni essenziali. --- Possano queste parole penetrare profondamente nello spirito dei miei lettori, prendervi radice e portare dei frutti! Si possa da questa opera completa dei nostri rapporti e doveri sociali conoscere l' ordine ammirabile della Divinità, e quindi gettare i semi della giustizia e della pace fra gli uomini: così avrò adempito al mio scopo, e le mie fatiche saranno largamente ricompensate!



RISTAURAZIONE
DELLA
SCIENZA POLITICA
OVVERO
TEORIA DELLO STATO NATURALE SOCIALE.

PARTE II.

DELLE REPUBBLICHE OSSIA DELLE LIBERE COMUNITA'.

CAPITOLO I.

IDEA E DEFINIZIONE DELLE REPUBBLICHE.

I. Connessione di questa seconda parte coi sei volumi precedenti.
II. Le repubbliche non sono altro che certe comunità indipendenti, e certe corporazioni ricche, potenti, e non soggette ad alcuno.
III. Pruova di questa definizione tirata dalla natura della cosa e dall'esperienza generale.

Abbiamo fin adesso trattato la prima

parte della scienza politica, cioè la teoria dei liberi Signori individuali o con altri termini dei Principati e delle Monarchie. Secondo la natura differente del potere sopra il quale il loro dominio è primitivamente fondato, essi si dividono in patrimoniali, militari ed ecclesiastici. Abbiamo dimostrato colla continua testimonianza di tutta la storia e di tutti gli uomini di gusto non depravato, la loro natura, la loro origine, ed i loro diritti e rapporti; abbiamo fatto vedere il passaggio necessario di questi ultimi, in un dominio patrimoniale, sviluppate le modificazioni provenute da questa riunione di una doppia proprietà, spiegato le cause della ruina degli stati, e finalmente stabilito da questo le sole vere regole della prudenza politica, mediante le quali si può impedire o ritardare quella ruina, ed aumentare la vita e lo splendore alle monarchie ereditarie e territoriali, alle militari, ed alle spirituali.

Ora ci resta a parlare delle repubbliche o delle libere comunità che sono state sempre confuse colle monarchie, e così termineremo tutta la scienza politica, di cui le idee sono state esposte al principio di questa Opera. Abbiamo dimostrato nell' introduzione generale che non è il dominio sopra gli altri uomini, ma soltanto la perfetta libertà e l'indipendenza del regnante che distinguono gli stati dagli

altri rapporti sociali; e siccome non può esservi che degli individui indipendenti o delle corporazioni indipendenti, dei corpi fisici o così detti morali cioè collettivi, così tutti gli stati debbono essere o Monarchie o Repubbliche. Così per esempio, un uomo libero può, mediante una forza relativa maggiore, cioè mediante la sua superiorità in proprietà territoriali, in valore, in talenti, o essere indipendente, o innalzarsi all' indipendenza; lo stesso è ancora possibile ad una società, o corporazione, o alleanza di più uomini insieme, fra i quali nessuno dipende dall' altro, nessuno è soggetto, ma che riuniscono le loro forze per qualche scopo comune e formano perciò una comunità, o vi si trovano messi per certe circostanze o disposizioni straniere. Quando simili comunità sono assolutamente libere e non riconoscono sopra di esse verun superiore umano, esse vengono nominate nel linguaggio politico, *Repubbliche*.

Ogni società, ogni corporazione è senza dubbio in piccolo una specie di Repubblica, vale a dire secondo il senso etimologico del vocabolo *res publica* per distinguerla da *res privata*, la quale non appartiene più a molti, ma ad un solo. Vedesi in tutto il mondo una quantità di comunità, di comuni, di città, di villaggi, di società di artigiani, di corpi, di mestieri, di ordini spirituali e tempo-

rali, di società di commercio, di letterati, di congregazione, ec. In ciascuna di queste vi esiste una riunione d' individui tutti eguali, con eguali diritti e con eguali pesi; tutti hanno uno stato comune, beni ed entrate comuni, leggi e statuti comuni, uno scopo comune. Come persone collettive, esse esercitano parte sopra i loro membri, parte sopra altre persone che abitano sopra il loro territorio, dipendenti da essi o che si sono impegnati a servirli mediante certi contratti, un dominio più o meno limitato, e spesso ancora abbastanza grande. Ma quando essi stessi sono divenuti liberi da ogni dipendenza o servitù per un potere considerevole e per certi rapporti felici, vengono contati nel rango degli Stati liberi e stabili, e vengono chiamate Repubbliche (1). Quindi questi ultimi, non so-

(1) Gli antichi si esprimevano molto più giustamente dei moderni. I nostri antenati Svizzeri non si diedero il nome di repubbliche e non sapevano affatto cosa fosse Aristocrazia o Democrazia, ma essi si chiamavano, *liberi stati o paesi*, vale a dire *comuni di città liberi* ciò che denotava esattamente la natura della cosa. Quei vocaboli latini e greci non vennero presso di noi che con certi libri forestieri, non hanno mai penetrato nello stile di cancelleria e non hanno servito che a dare delle idee troppo false, le quali hanno avuto delle conseguenze molto più estese ed infelici che si potrebbe credere. L' espressione repubblica non venne introdotta che verso la seconda metà dell' infelice 18. secolo da alcune città della Svizzera *soltanto riguardo allo straniero*, aggiungendovi sempre la parola *città*, per designare così che la città stessa era indipendente, e per conseguenza si distingueva dalle altre ordi-

ho altro che *libere società*, *comunità indipendenti*, ed in quanto essi sostengono la loro indipendenza come i principi, con possessioni e con un poter sufficiente, possono essere chiamati *Comunità ricche, potenti, e non soggette* ad alcuno (*sodalitià nemini obnoxia*) poichè l' unico carattere che le distingue da altre simili società private, è sempre l' indipendenza o la perfetta libertà. Gli scrittori dell' antichità si approssimarono a questa idea, senza però averla data interamente giusta. Essi chiamavano le Repubbliche *civitates liberæ*, e non si vede ch' essi le avessero confuse coi principati, come i moderni che hanno loro data una eguale natura. Tucidide chiama una *civitas quæ vere civitas sit* : αυτονόμον, αυτοδικον, αυτοτελη, vale a dire che ha le sue proprie leggi, tribunali e magistrati (1). Aristotile dice che vi sono tre punti principali che costituiscono lo stato

narie città. Intanto si sapeva questo senza ciò, e questa verità fu esemplarmente punita in appresso; giacchè, mentre si riunivano insieme le parole *città* e repubblica, si guardava l' ultima non già come una qualità della prima, ma si suppose falsamente che ambedue fossero differenti l' una dall' altra, che la Sovrana città non fosse che una città privata, ed il suo territorio la repubblica. Le false idee sono entrate appunto in quelle teste che erano state le più interessate a conservare e a difendere i diritti e la proprietà delle città libera della Svizzera, ed hanno assai contribuito al di lei avvilimento, saccheggiamento ed oppressione. Quanto è importante di aver un esatto linguaggio!

(1) L. 5. c. 18.

di una repubblica: la deliberazione sopra gli affari comuni, la propria elezione dei suoi amministratori, ed il tribunale (1). Dionisio di Alicarnasso cita le seguenti qualità richieste: il diritto di eleggersi i loro Magistrati, il diritto di far delle leggi e di abolirle, il diritto di decidere della guerra e della pace, ed il diritto del tribunale (2). Ma tutto questo non è interamente giusto. Senza dubbio ogni repubblica deve avere i surriferiti diritti, ma la loro enumerazione è assai incompleta, e questi diritti non formano il carattere essenziale nè decisivo di una repubblica; in questa definizione non vi è neppure un solo diritto di sovranità che non possa essere esercitato così bene in piccolo da ogni altra comunità privata, che dalle repubbliche, ed ove non le manca che il potere e l' occasione per metterli tutti in pratica. Si vedono in tutt' i paesi e si videro in tutt' i tempi alcune città privilegiate, come ancora certi ordini e corporazioni, quali senza portar pregiudizio a' Signori superiori, avevano i loro doveri, le loro proprie leggi, i loro proprii tribunali, i loro proprii magistrati ed impiegati, senza però essere nè desiderare di essere contate nel rango degli Stati. Tutti deliberavano e decidevano sopra gli affari comuni, molti ave-

(1) L. 4 Polit. c. 14.
(2) L. 7 c. 36.

vano ancora il diritto di dichiarare la guerra, di fare la pace, di contrarre delle alleanze, e praticavano questo diritto in un modo incontestabile (1). Ma perchè lor mancava la perfetta libertà, perchè dipendevano da un Signor superiore, o perchè la loro indipendenza non fu mai provata coi fatti, essi non furono mai generalmente riconosciuti, passando tutto al più per semplici comunità privilegiate.

Se al contrario si considerano le repubbliche che comparvero nel mondo, le città greche nell' Asia minore, e nella Grecia propria, Roma e Cartagine, le città dell' Italia nel medio evo, particolarmente Venezia e Genova che durarono più tempo delle altre; le città ed i paesi degli Stati uniti, l'ordine di S. Giovanni a Malta, gli Stati uniti dei Paesi Bassi, le antiche colonie Britanniche nel nord dell' America, ed anche le efimere repubbliche filosofiche de' nostri giorni; noi vedremo che la nostra definizione viene confermata dall' esperienza. In tutte queste repubbliche non si trova finalmente altro che una compagnia ora più grande, ora più piccola di partecipanti eguali che non si distinsero dalle altre comunità di simile natura, che in ciò soltanto: che o esse erano già indipendenti, o dichia-

(1) Ved. L. 11. Cap. 28 e 29.

rate per indipendenti, o stimate tali. La maggior parte di queste esistettero con potere e territorii molto prima che non si fossero innalzate a questa perfetta libertà, e colla loro ruina o anche soltanto colla loro soggiogazione e dipendenza sono sparite di nuovo dal rango degli Stati, vale a dire da quelli stabili, ed hanno perduto il nome di repubbliche, benchè seguitassero a vivere come comunità private (1).

(1) Vedi Cap. 44.

CAPITOLO II.

ORIGINE DELLE COMUNITA', E DELLE REPUBBLICHE.

I. La Natura stessa non produce veruna comunità; esse sono certi istituti artificiali.

II. Gli uomini in generale non vi sono inclinati per natura, se non vi trovano certi vantaggi tutti particolari.

III. Il loro primo principio d'origine consiste in forze ed in bisogni eguali.

IV. Le comunità vengono ordinariamente fondate:

A. Da Signori primitivi che riuniscono gli individui sparsi con vantaggi comuni.

B. Da circostanze casuali, da bisogni comuni, e da possessioni che vengono in comune assalite.

C. Da alcuni uomini i quali per giungere ad un certo loro scopo si procurano dei compagni o degli alleati con eguali diritti e con eguali pesi o incomodi.

V. Quindi tutte le repubbliche e comunità non consistettero primitivamente che in pochi membri. Pruova di questa verità per mezzo dell' esperienza generale.

La Natura stessa non produce che degli individui con certi rapporti reciproci di dipendenza e di servizio, vale a dire crete famiglie più grandi e più piccole, ma

non mai alcuna corporazione; e siccome si sono fin adesso rappresentati tutti gli Stati, ed anche i principati o le famiglie indipendenti ingrandite, come comunità o come riunioni di cittadini, così rilevasi ancora perchè sono state riguardate da quasi tutt' i professori di diritto come una invenzione arbitraria, ed artificiale, da altri come una invenzione tarda, e da alcuni come una invenzione inutile.

Se un uomo è così potente o felice colle sue proprietà e coi suoi rapporti favorevoli per essere da una parte indipendente, e dall' altra per soddisfare ai suoi bisogni e per potere acquistare la servitù degli altri uomini egli diverrà un principe. Così spiegasi ancora come i primi ed i più antichi principati sono e debbono essere gli Stati i più naturali ed i più numerosi. Le comunità o le società al contrario non possono essere formate che coi regolamenti artificiali degli uomini e sono di più necessarie alcune circostanze e bisogni tutti particolari, per cagionarle o forzarle ad una tale consocietà che diminuisce, in vece di aumentare la loro individuale libertà. La fondazione delle medesime è assai difficile, la loro durata e l' acquisto dell' indipendenza ancora più difficile, e questo è ancora il vero motivo perchè le Repubbliche compariscono così tardi e così di rado nella Storia (1).

(1) Vedi il Vol. II.

D' altronde gli uomini non sono affatto così inclinati a rapporti di comunità, ed a possedere delle *possessioni in comune*, come si potrebbe credere; perchè uno non vi è mai libero, nè padrone del suo e perchè non v' è uomo che soffra volentieri un compagno potere (1). La comunità dei beni è piuttosto la madre di tutte le dissensioni, perchè due volontà che godono il medesimo oggetto, non possono sussistere insieme nei casi di collisioni. Nessuno nel mondo si assoggetta volentieri al suo simile di cui egli si può privare, e la troppo frequente indulgenza che vien richiesta nelle cose ove esiste un possesso comune, deve infine divenire insopportabile anche a quelli che amano il più la pace. I beni e le possessioni comuni che potrebbero divenire la base fondamentale di una comunità sono quindi piuttosto dispiacevoli agli uomini, e non procurano per lo più che divisioni ed inimicizie. Così Abramo si separò dal suo nipote Lot per aver la pace, ed ambidue si divisero i pascoli che prima possedevano in comune (2). I numerosi figli di un padre che fossero tutti eguali in diritti, e che potessero conservare l' eredità in comune formando insieme una corpo azione, preferiscono ordinariamente di di-

(1) *Omnisque potestas impatiens consors erit.*
(2) I. Lib. di Mosè XIII.

videre questa eredità anche con ineguaglianza, per essere ciascuno padrone del suo, e per poterne disporre secondo il suo piacimento. È vero che si vedono spesso delle società di commercio formarsi per guadagnare mediante una riunione di deboli forze dei vantaggi più grandi, ma subito che uno o più membri della medesima hanno acquistato una certa celebrità e sufficienti ricchezze per poter agire colle loro proprie forze, queste società non tardano a disciogliersi.

Quindi le consocietà, le comunità o compagnie non si formano che in quelle circostanze ove vi sono *delle forze eguali*, *ed un bisogno comune*, il quale non può esser soddisfatto che mediante la riunione di dette forze. Quando dico forze eguali, non si deve intendere una eguaglianza assoluta, che non esiste affatto nella natura delle cose, ma una tale eguaglianza ove nessuno serva, nè abbia bisogno di dipendere dall' altro. Siccome il potere da un canto ed il bisogno dall' altro, ossia *il poter ineguale ed i bisogni ineguali* producono il rapporto di dominio e di servitù (1), così al contrario *forze eguali e bisogni eguali* sono il principio nascosto o l' occasione di tutte le alleanze e comunità. Ma la loro fondazione è sempre difficile e artificiale. Accade assai di

(1) Capit. 13 dell' Origine di ogni dominio;

rado che si formino da loro stesse, senza l' impulso di una forza superiore mediante le associazioni, giacchè, come tanti differenti uomini potrebbero aver all' istante il medesimo pensiero? Qual sarebbe il motivo che gl' inciterebbe a riunirsi tutti nel medesimo tempo per formare una società? Quindi esse devono ordinariamente la loro origine ai *Signori primitivi*, vale a dire a certi uomini i quali hanno abbastanza di potere per *riunire* gli individui dispersi, mediante un vantaggio comune che loro viene offerto, o per darlo alla riunione dei diritti che possono aumentarsi in appresso. Tal' è stata ancora l' origine di tutti i comuni di villaggi. Un proprietario spirituale o temporale primitivo si stabiliva in un luogo, rendeva il paese proprio alla cultura, ed attirava nel suo servigio molti agricoltori. Questi si fissavano sopra il suo territorio e si costruivano le abitazioni l' una vicina all' altra; essi avevano eguali diritti, cioè nessuno era dipendente dall' altro; con tutto ciò però essi non avrebbero formato ancora alcuna comunità. Ma si fecero ben presto sentire certi *bisogni comuni* ai quali uno solo non poteva, nè era nell' obbligo di porre rimedio colle sue proprie forze; come per esempio lo scavamento di una fontana, la costruzione delle strade e delle porte pubbliche, la fabbricazione ed il mantenimento di

una chiesa ec.; o dandosi a certe persone alcune *possessioni in comune*, vale a dire o venivano regalate delle foreste, pel loro uso giornaliere o de' pascoli per la sussistenza del loro bestiame; queste *opere comuni* e questo *bene comune* dovevano necessariamente essere mantenute e regolate da qualcheduno, e così la comunità fu formata da un benefattore superiore; vale a dire una società di persone che partecipano egualmente ai vantaggi come alle perdite, alla quale si potevano in appresso dare certe libertà e privilegi più grandi o più piccoli, come per esempio quelli di eleggersi spontaneamente un amministratore, di fare certi statuti di comunità, di decidere fra di loro le liti di minor importanza, ecc. Così ebbero la loro origine le *città dell' antica Grecia*, dalle quali sono uscite in seguito certe repubbliche indipendenti. Alcuni Principi primitivi le fondarono, e mentre essi edificavano queste città, riunirono gli abitanti o i padri di famiglia ivi stabiliti, in una corporazione, li divisero in classi, diedero loro delle leggi o li confermarono in certi privilegi. Nei tempi posteriori queste comunità principiarono a sentir le loro forze; il loro potere si aumentò nella pace mediante le loro crescenti ricchezze; non ebbero più bisogno de' loro Signori, o scoppiarono in divisioni ed in guerre contro i medesimi,

o la stirpe reale si estinse per mancanza di successore, e così queste città si trovarono nel possesso del supremo potere o dell' indipendenza. Lo stesso accadde in Cartagine. La regina Didone che si radunò nella sua fuga una truppa alla quale si unirono molte altre persone, aveva edificata la città, fondata la cittadinanza provvedendola apparentemente di proprietà e di libertà; e quando morì senza eredi, questa cittadinanza abbandonata a se stessa divenne indipendente. Romolo aveva propriamente gettato il fondamento della posteriore *Repubblica Romana*, dividendo il popolo Romano in classi ed in tribù, e formando particolarmente una corporazione di cento Senatori che egli consultava nella maggior parte degli affari. Questa corporazione salì insensibilmente, durante due secoli e mezzo, in considerazione ed in potere; e per giungere ad una perfetta indipendenza non le rimaneva altro da fare che di abolire il dominio dei re, ciò che accadde in fine sotto i Tarquinii, per l' ambizione dei Senatori che presero per pretesto l' oltraggio fatto a Lucrezia. L' istessa origine ebbero tutte le città libere dell' Italia, della Germania e della Svizzera nel medio evo. Queste città furono fondate da imperatori, da re, ed anche da altri grandi principi, fortificandole con muraglie e fossi, parte per aver piazze sicure contro

le incursioni continue dei Normanni, degli Unni o degli Ungheri; parte per formare un contrappeso fra la potente nobiltà del paese la quale tendeva sempre ad una perfetta indipendenza, parte infine per aumentare le loro entrate per l' influenza del commercio e del suo lucro, per le forti rendite dei dazj e per le contribuzioni volontarie delle città. Ma qual era il motivo che incitava gli uomini a fissare le loro dimore nell' interno di questi muri, e di cangiarle con una vita campestre molto più bella e più libera? Erano senza dubbio i vantaggi offerti in comune, i soccorsi reciproci, un nutrimento più sicuro, il quale è dappertutto la base primitiva di tutt' i legami sociali umani; la sicurezza contro una forza *straniera* che trovavasi in queste città fortificate e che era un pressante bisogno in quei tempi; l' abolizione della schiavitù che procurò quasi a tutti l' acquisto del diritto di cittadinanza (1). La speranza di un miglior nutrimento e di un lucro maggiore, che doveva essere necessariamente favorito dalla libertà esclusiva del commercio, dalla riunione di un più gran numero di uomini, e dalla permissione delle fiere annue, tutto questo attirava una folla di uomini liberi e non liberi. Essi erano riuniti pei *bisogni comuni*,

(1) Muller. *Storia della Svizzera*, I. 379.

godevano come cittadini della medesima città i medesimi diritti ed avevano i medesimi doveri senza essere l' uno dipendente dall' altro. Il Signor naturale dava loro un Magistrato scelto fra di essi, per aver cura degli affari pubblici, e così la comunità si trovò effettuata. Da principio queste città stavano sotto l' intera dominazione de' loro fondatori ai quali erano tutte consecrate, parte per ricompensa dei beneficii ottenuti, parte per proprio interesse. Quindi esse ottennero ora per buona volontà, ora per danaro un gran numero di libertà e privilegi ed anche certi beni e possessioni territoriali in comune. Colla riunione delle loro forze, con certi amministratori virtuosi ed illuminati, con una buona economia, o con circostanze favorevoli e guerre felici, esse s' innalzarono ad un tal potere che giunsero sino alla più perfetta indipendenza, mentre al contrario altre per mancanza di spirito di unione, o di forza e superiorità, restarono nei primi rapporti di dipendenza; come molte ancora delle prime perdettero di nuovo con nuovi rapporti opposti ai primi, la perfetta libertà che godevano, e dovettero nuovamente dipendere da una forza superiore. Nello stesso modo tutte le comunità spirituali, gli *ordini*, *i conventi*, vennero fondati da Papi e Vescovi e di Signori temporali, accordando loro cer-

ti statuti, beni e privilegi. Lo zelo per la religione, o per una vita contemplativa, oppure consecrata al solo servizio di Dio, il disgusto del mondo sia a cagione delle inginstizie sofferte, o a cagione di grandi delitti commessi e poi espiati, le attrattive di una vita più sicura e più libera da cure, il desiderio di partecipare ad un potere ed a ricchezze crescenti, ecc., mossero una quantità di uomini ad entrare in queste società spirituali, le quali non si sarebbero mai formate da loro stesse. Molte di queste società ottennero in seguito dei beni e delle possessioni considerevoli, delle grandi libertà e privilegi, ma pochissime si sono innalzate ad una tale indipendenza, da poter essere contate nel numero degli stati.

Molto più di rado avviene, che le comunità abbiano la loro origine da se. Questo accade quando molti uomini, fra i quali nessuno è dipendente dall' altro, si radunano casualmente, o per la forza della natura, o vengono incitati dai bisogni e possessioni comuni, a certi travagli ed intraprese comuni. Tal fu per esempio l' origine della città e della comunità di Venezia, all' epoca della incursione devastatrice di Attila nell' Italia, in cui certi fuggiaschi italiani nobili cercarono nell' anno 452 un asilo sicuro nelle isole settentrionali del mare Adriatico. Questi non erano riuniti sotto un capo, altri-

menti ne sarebbe provenuto un principato, ma erano dispersi e senza comando, giacchè la necessità gli aveva radunati insieme e resi generalmente eguali. Questa necessità appunto creò certi bisogni comuni e formò da se una comunità. La felice situazione di quest' isole allora disabitate e quasi in salvo da ogni forza conquistatrice, la concordia ed il coraggio le assicurarono contro le incursioni straniere o contro certi rapporti disvantaggiosi coi loro vicini; quindi Venezia era una delle poche repubbliche che potevano vantarsi di una indipendenza primitiva o pure di un alto grado di libertà. Lo stesso avvenne, circa nove secoli prima, della città e della comunità di Marsiglia fondata da emigrati Jonii i quali se ne fuggirono dall' Asia minore a motivo delle conquiste e devastazioni di Ciro il grande. Se si vuol prestar fede alla tradizione di alcune antiche canzoni, la comunità di Switz deve ancora aver avuta la medesima origine. Una colonia di Svedesi fuggiaschi, il di cui capo era forse morto senza successore, giunse in queste valli forse disabitate, e si formò, col prendere un possesso comune delle Alpi e dei pascoli privi di padroni, in una comunità che vantasi similmente di una primitiva indipendenza. Questi contadini implorarono in seguito la dolce protezione dell' impero Alemanno, che lasciava

ad ognuno il suo; e quando questo impero non poteva proteggerli, essi si difesero da se, o cercarono qualche volta il soccorso dei loro vicini, ma essi seppero sempre, parte per la situazione del paese, parte pel loro coraggio e capacità naturale, sostenere i loro diritti, e finalmente essi fondarono la *confederazione*, la quale innalzò questa comunità al principio appena conosciuta, al rango di uno stato indipendente. Si può finalmente contare fra queste società che si formano da se i *dominii non disuniti*, come per esempio quelli dei *Bachiadi* in Corinto, e quelli di molte famiglie di principi nella Germania, ove spesso molti figli dopo la morte del loro padre possedono e governano un paese in comune; locchè però non ha mai durato molto tempo (1).

Il terzo modo, mediante il quale, le comunità o corporazioni possono aver origine, è quando un solo individuo che non si sente abbastanza potente per giungere al suo scopo, si procura *pel suo rinforzo*, degli alleati e dei compagni con eguali diritti, vale a dire che pei medesimi pesi egli loro accorda i medesimi vantaggi. Per la formazione di qualsivoglia comunità, bisogna o che sia fondata da un poter superiore, o che un solo membro ne debba aver il primo pensiero,

(1) Vedi Putter op. cit. I. 345. Sopra i cinque figli dell' imperatore Albrecht I. di Austria.

per eccitare gli altri a concorrervi, nel qual caso egli ne è per così dire il fondatore. Egli naturalmente non potrà cercare e trovare questi compagni che nei suoi simili, cioè in quelli che con forze quasi eguali hanno il medesimo bisogno che si vuol soddisfare mediante una riunione. Di questo modo si fanno nella vita giornaliera tutte le *associazioni pei piaceri sociali*, *tutte le società di commercio*, *di letteratura*, *e di arti*, *tutte le corporazioni domestiche*; *ed anche i corpi degli artigiani* possono essere provenuti dell' istesso modo. L' istessa origine hanno molti ordini spirituali e temporali per l' adempimento di qualche voto per la pubblica utilità, e tutte le *alleanze* de' Signori indipendenti, o di comunità già esistenti, le quali ora sono passaggiere, ora sono durevoli se divengono possessioni territoriali comuni. In una parola, ogni comunità, ogni corporazione, dalla sua origine sino alla più grande repubblica, è sempre una *alleanza*, vale a dire una riunione di molti uomini che aspirano ad uno scopo comune, la quale non può mai essere fondata con violenza, ma cagionata da un bisogno comune, e formata dal consenso libero di ciascun de' suoi membri.

Da questo risulta necessariamente che tutte le repubbliche, tutte le società devono essere state originariamente piccole,



vale a dire che non possono aver avuto la sussistenza che da pochi membri, lo che viene confermato da tutta la storia. Quegli individui che vogliono entrare in una comunità, e possedere, esercitare ed amministrare qualche cosa in comune, devono necessariamente *conoscersi* scambievolmente, e per conseguenza non abitare distante l'uno dall' altro; essi devono essere *eguali in diritti*, vale a dire non dipendere l'uno dall'altro; essi debbono particolarmente aver *un bisogno comune* che sia lo scopo della loro riunione. Ma non bisogna affatto credere che un grande numero di uomini distanti, reciprocamente sconosciuti, e non uniti per verun interesse, possano aver il pensiero di entrare unanimamente, volontariamente e nel medesimo tempo in una comunità per cedere alla maggioranza della medesima una autorità sopra di essi. Non avrebbero alcuna occasione, alcun motivo di farlo; essi sacrificherebbero la loro propria libertà, e s' imporrebbero certi pesi ed incomodi senza motivo. Quindi tutta la storia conferma che tutte le repubbliche, come tutte le comunità private, sono state primitivamente piccole. La società propria delle repubbliche greche, delle colonie dell' Asia minore, di Cartagine e di Roma era limitata al diritto di cittadinanza di una sola città, alla quale tutti gli abitanti della detta città non ave-

vano diritto. Lo stesso accadde nell' Italia alle città libere, nella Svizzera e nella Germania ai liberi villaggi e paesi dell' impero, agli ordini divenuti potenti ed alle compagnie di commercio. Tutte non consistettero che in pochi membri, nel diritto di cittadinanza di una città, o nella comunità di una sola valle. La Repubblica dei Paesi Bassi uniti regnava a dir vero nel principio sopra un vasto territorio, ch' essi avevano conquistato in una felice rivolta contro il re di Spagna; ma la libera corporazione regnante non consisteva propriamente che negli *Stati Uniti*, vale a dire nei potenti proprietarj del paese (i cavalieri) e nelle libere città delle differenti provincie, di cui il numero riunito insieme non era affatto grande. Ciascuna di queste sette provincie era alleata col rimanente delle medesime, ed inviava ancora i suoi deputati al congresso generale, il quale fu quindi denominato la riunione degli *Stati generali* come nel tempo della dominazione degli Spagnuoli. Tutti gli altri abitanti erano i sudditi di questo o di quello Stato, e non potevano per conseguenza essere contati fra i membri proprii della repubblica, vale a dire della libera corporazione. Questa osservazione vale appunto per le città libere che si sono ultimamente formate nel nord dell' America. La società, che si rese indipendente, consisteva pro-

priamente in sole tredici colonie, che erano già molto tempo prima ruinite in comunità, parte mediante alcune circostanze naturali, parte mediante i Re d' Inghilterra; queste si riunirono insieme per la comune difesa, e dopo di aver ottenuta una indipendenza totale, esse rimasero in gran parte come prima nei loro rapporti interni giusti, di modo che gli abitanti non sono quì ancora affatto tutti membri della repubblica regnante. Subitochè qualsivoglia comunità s' ingrandisce di troppo, o che il numero de' suoi membri cresce al di là di una certa misura data dalla natura; allora l' eguaglianza fra i membri, la quale forma la base fondamentale degli Stati, non può affatto più mantenersi; ne nascono delle rotture e delle fazioni nemiche, e la natura travaglia continuamente alla riunione o alla separazione di simili società. Ma se la corporazione è una volta formata, e se oltracciò è divenuta potente e libera, essa può allora mediante le possessioni comuni, e mediante ogni specie di contratti, divenir senza dubbio padrona di una gran quantità di uomini; in questo caso essa rappresenta un principe collettivo verso questi, come per esempio Roma possedè un immenso territorio, mentre la comunità indipendente che regnava, non consisteva che nella cittadinanza della sola città di Roma, e non v' è stata repub-

blica nel mondo che non abbia regnato ora sopra un più grande, ora sopra un più piccolo paese coi suoi abitanti.

Anche le Repubbliche rivoluzionarie che vennero chiamate filosofiche, e quei corpi di sofisti divenuti Sovrani, non fanno eccezione alla regola che tutte le repubbliche o società hanno dovuto essere piccole nella loro origine. Si era concepita, secondo la dottrina erronea rivoluzionaria de' nostri giorni, la mostruosa idea, di obbligare milioni di uomini che vivevano in paesi assai distanti l'uno dall' altro, che non si conoscevano affatto, e che non avevano affatto comuni i loro bisogni, non solamente a formare una unione o ad essere in contatto reciproco, ma a formare una *sola*, vale a dire in ogni riguardo una e la medesima *comunità*, e per mettere la stravaganza al suo colmo, si ardiva ancora chiamare libertà questa orribile violenza. Ma la folle intrapresa era assolutamente impossibile. Quelle società non vennero fondate col libero consenso di tutt' i membri, come deve necessariamente accadere in ogni comunità, ma ridicolmente *decretate colla forza*, ciò che era ancora interamente contrario al loro sistema filosofico; quindi esistono in estensione sopra la carta solamente, ma non in realtà. In Francia per esempio durante la così detta repubblica, la vera e propriamente la

società regnante non consisteva che nella poco numerosa fazione dei repubblicani, la quale era uscita parte dai Clubbi, parte dal grembo degli Stati imperiali chiamati dal re, e subito che essa si appropriò il supremo potere, parte giustiziò la casa reale, parte l' esiliò, e forzò tutt' i sudditi per amore o per forza ad entrare nella sua comunità, ed elesse per impiegati i più fieri de' suoi partigiani. Ma la repubblica propria, il corpo de' sofisti divenuto indipendente, non era che in Parigi (1); tutti gli altri abitanti della Francia n' erano i sudditi o per dir meglio gli schiavi, benchè li chiamassero sulla carta i liberi cittadini. Il medesimo rapporto consisteva in tutte le loro così dette Repubbliche figliali, ove la setta conquistatrice formava in una corporazione i suoi più dichiarati partigiani, li rivestiva di un potere assoluto, ed ove la massa del popolo doveva in verità ubbidire, ma senza prendervi, nè desiderare di prendervi parte (benchè i giornali vantassero il contrario) considerando piuttosto la fazione regnante come una massa di usurpatori o come gli istrumen-

(1) Lo stesso diceva anche il celebre conte *de Maistre* da poco trapassato — *Considérations sur la France*. 1797. *pag.* 51. *Si la république*, dice egli, *est dans la Capitale, et que le reste de la France soit sujet de la République, ce n' est pas le compte du peuple souverain*.

ti di una schiavitù straniera. Lo stesso accadde già nel 17 secolo colla così detta Repubblica Inglese, ove la società regnante non proveniva che da una parte del parlamento convocato dal re ed irritato contro di lui; per conseguenza da un picciolissimo numero di persone; così in seguito tutti gli Inglesi, per amor o per forza dovettero in apparenza prender parte alla nuova comunità, perchè la fazione usurpatrice cercava naturalmente un appoggio in essi. Ma tutte le due repubbliche non potevano, secondo la natura della cosa, assolutamente durare lungo tempo, perchè le società non riposano che sopra l' unanimità de' loro membri; non si lasciano punto costringere colla violenza, perchè le persone forzate profittano in fine della parte del potere che hanno per abbattere la società antinaturale come l'abbiamo veduto in tutte quelle pseudo-repubbliche. Sarebbe stato piuttosto possibile che quei pochi collettivi capi, *uniti fra di loro*, avessero conservato, colla prudenza necessaria, il dominio per essi soli, ed avessero guadagnato a poco a poco l' anima degli altri abitanti, fra i quali, alcuni erano per essi, altri contro di essi, gli avessero vinti e resi dipendenti mediante certi contratti di servizio volontarj e bisogni naturali. Essi avevano già nelle mani il supremo potere o la perfetta indipendenza, e per conservarsela, non

bisognava che offrire alcuni vantaggi per gli uni, e per tutti gli altri la speranza ed un giusto governo. Ma in questo caso essi non avrebbero sempre formato che una piccola società indipendente e regnante. Al contrario coi loro principii contra natura sarebbero così bene caduti che con le loro violenze e colla macchia della loro origine; quindi l'esperienza prova che tutte queste repubbliche senza fondo, quantunque siano state fondate sopra la volontà del popolo, cadono al primo urto che ricevono nel loro interno, come edificj costruiti sull' arena, e che devono o cedere ai primitivi rapporti naturali, o vengono senza difficoltà assoggettate dai loro proprii istrumenti e si cangiano in dispotismo militare.



CAPITOLO III.

DELLO SCOPO DELLE REPUBBLICHE.

I. Lo scopo delle comunità consiste nel vantaggio comune cui i membri delle medesime sperano di giungere; esso dipende dalla loro volontà, e non si lascia quindi generalmente determinare per mezzo della ragione.

II. Questo vantaggio non esiste nell'introduzione e nel mantenimento della legge di diritto, perchè non evvi bisogno di società per questo.

III. I fini ordinarii delle alleanze e delle comunità sono piuttosto:
A. La sicurezza contro i nemici esterni.
B. Una miglior esistenza.
C. La libertà del commercio e le intraprese di commercio in comune.
D. L'acquisto e la conservazione di un bene comune.
E. La promulgazione di una dottrina, il progresso delle scienze e delle arti — Il compimento di certi voti.

IV. Dipende dalle circostanze casuali, dalle forze e dalle occasioni che le comunità siano indipendenti o restino sempre dipendenti.

V. L'indipendenza ottenuta non cangia lo scopo originario, ma facilita il suo compimento.

Ogni società, ogni comunità nel mondo, di qualsivoglia specie, cerca natural-

mente di conservare, mediante la consocietà de' suoi membri, un *vantaggio comune*; giacchè per qual motivo si riunirebbe, perchè s' imporrebbe tanti doveri penosi e si assoggetterebbe alla maggioranza de' suoi simili? Questo vantaggio, la soddisfazione di quel bisogno comune che forma la base della riunione, può chiamarsi *lo scopo delle Repubbliche*. Questo non si lascia generalmente determinare colla ragione, perchè siccome si possono guadagnare differenti vantaggi colla riunione delle forze comuni, così si lasciano supporre altrettanti fini giusti e possibili nelle repubbliche; e quantunque molti dei medesimi vengono guadagnati nel medesimo tempo, però ora l'uno ora l' altro è sempre predominante.

È vero che questa setta pseudo-filosofica che non voleva vedere in tutto il mondo che comunità con diritti eguali, e riguardare tutti gli Stati, e tutti i rapporti sociali come capricci di un contratto sociale, aveva inventato uno scopo generale ed esclusivo che secondo la loro opinione, tutte le società, tutti gli Stati avrebbero avuto, o dovrebbero avere. Siccome si cercò lungo tempo vanamente la vera idea della felicità comune, si assicurò in seguito che questo scopo dovesse esistere nella sicurezza dei diritti degli uomini, nel sostenimento della libertà individuale, nel mantenimento della leg-

ge di diritto fra i membri riuniti, poichè altrimenti, come dicevano quei filosofi, non esisterebbe più veruna giustizia sopra la terra, o almeno non vi sarebbe più garenzia per la medesima. Ma abbiamo già dimostrato in più occasioni, quanto falsa ed irragionevole sia questa idea. In tutti i rapporti di dominio, in tutt' i contratti di servizio e di soccorso non vi esiste già veruno scopo *comune*. Il povero serve il ricco per essere nutrito da lui, ma non già per essere in sicurezza contro gli altri poveri; il debole si attacca al forte per esser protetto, senza perciò avere conchiuso un patto con gli altri deboli, nè aver creato il forte medesimo; l' ignorante crede il saggio o il dotto e siegue la sua autorità, ma i membri medesimi di una società religiosa non si sono solamente riuniti per esercitare la giustizia; ma per meglio conservare, propagare ed inculcare la loro fede. Siccome la giustizia non fa il fondamento del legame patriarcale militare e spirituale, altrettanto meno essa è lo scopo delle repubbliche, ove senza dubbio, un vero contratto di società, ed uno scopo comune hanno luogo. Perchè una società dovrebbe essere necessaria per la semplice legge di diritto? Quì ancora non si conchiudono dei trattati, non si fondano delle società per certi doveri naturali che si capiscono da se, e che ciascuno è obbli-

gato di prestare, ma soltanto per tali cose alle quali l' altra parte non sarebbe obbligata se non facesse parte di una società. Fra amici ed alleati che si radunano in una comunità mediante un bisogno comune, non si suppongono affatto fra di essi alcune inimicizie e violenze; poichè se avessero temuto questo, essi sarebbero piuttosto dimorati separati, o avrebbero messo in opera l' opposizione o la fuga; è assurdo e contrario alla natura il presumere che uomini che si considerano scambievolmente come nemici, per conseguenza si odiano e si temono l' un l' altro, possano formare una società, ove vi son mille occasioni di offendersi col contatto giornaliere. Del pari non vi è affatto bisogno di società particolare pel *mantenimento* della giustizia; perchè tutti i mezzi proprii a questo mantenimento, come l' ispezione, le leggi naturali e positive, i giudizj e le punizioni esistono egualmente in ogni comunità, senza che venga fondata appunto per questo. I suoi capi ed amministratori non han bisogno di esserne autorizzati, perchè ogni uomo è autorizzato ed anche moralmente obbligato ad esercitare la giustizia ed a fare il bene. Se per conseguenza in qualsivoglia comunità, un membro offenda la giustizia verso l' altro (ciò che non è che una eccezione della regola ordinaria): egli chiama al suo soccorso gli ammini-

stratori della comunità, come essendo quelli che sono quì i più potenti. Se questo ajuto non gli viene negato, il colpevole viene tenuto a soddisfarlo, oppure è punito, ed in seguito si stabiliscono ancora qualche volta delle leggi positive, non tanto per decidere ciò chè è giusto o ingiusto (perchè ognuno deve saperlo secondo la legge naturale), ma per torre i dubbii che nascono, per preservare gli abusi possibili, o ancora per dare ai giudici inferiori una regola fissa della loro condotta. Così la giustizia verrà mantenuta in tutto il mondo il più che sarà possibile, anche coll' intervento e soccorso dei più potenti, senza che qualche vincolo dominatore o una comunità sia stata fondata appunto per questo. I filosofi non potrebbero citarne un solo esempio in tutta la storia. Questa idea stravagante, e pertanto divenuta così dominante, non è uscita che dalla testa di giuristi fantastici, che credevano, che il loro *jus*, la loro legge positiva, la quale era la loro esclusiva occupazione, fosse ancora l' unico bisogno degli uomini, che senza essi ed i loro decreti non vi potrebbe più esistere giustizia sopra la terra, e che non si potesse unire una società che per decidere i processi o per fabbricare un *corpus juris*; che per conseguenza i Signori territoriali o i Magistrati delle Repubbliche non dovessero

essere che dei prefetti di case di correzione, e dei birri per eseguire ogni decreto giudiziario. Questi filosofi o giuristi non pensarono, che la conservazione della vita resa il più che possibile comoda, è il primo scopo degli uomini, la base di tutti i vincoli sociali, e che in ciascuno di questi tutte le contese possono essere terminate, e tutti i castighi dettati, perchè il codice legislativo generale consiste parte nella legge naturale innata, parte nella disposizione fattizia di ogni rapporto o di ogni azione; e colla conoscenza d'ambedue, mediante la sana ragione, un giudizio giusto piace e può essere messo in esecuzione coll' ajuto del potere.

La maggior parte delle società o comunità divenute libere non avevano originariamente per iscopo di rendersi indipendenti, cioè di divenire uno stato o una repubblica, ma avevano bisogno di tutti altri mezzi molto più vicini per riunire le loro forze. Così la *sicurezza* era assai spesso il fondamento o lo scopo delle alleanze delle comunità; non intendo la sicurezza interna fra gli alleati stessi, ma quella sicurezza esterna contro una oppressione straniera; nel qual caso si forma un' unione per resistere ad un terzo, che minaccia la società. Si trova nel medio evo una quantità di corpi di cittadini nelle città, vale a dire nei luoghi

circondati di muraglie e di fossi, per essere in sicurezza, parte contro le incursioni delle orde straniere, parte contro le guerre che i potenti si facevano reciprocamente. Lo stesso oggetto aveva ancora la prima *confederazione Svizzera* fra i tre paesi, Uri, Schvitz e Untervalden contro la mediazione o diretto soggiogamento tentato dalla casa d' Austria; *l' alleanza degli Stati de' Paesi Bassi* contro il re Filippo II. di Spagna, dalla quale provenne in seguito la repubblica dei Paesi Bassi riuniti (1); *l' alleanza delle* 13 *Colonie del nord dell' America* contro la tassa arbitraria dell' Inghilterra, e molte altre simili riunioni; il loro scopo non consistè nel mantenimento della giustizia *fra i confederati stessi*, perchè non erano stati mai offesi, ma nella difesa comune contro una forza straniera ingiusta, o almeno stimata per tale nel suo uso.

Una miglior *esistenza* per la quale viene prima di tutto richiesta una sicurezza esterna, *una sussistenza più ricca*, *un nutrimento ed una abitazione più comoda*, sono in secondo luogo assai spesso un motivo per riunire gli uomini in società o in comunità; giacchè vivere, e vivere comodamente non è soltanto il bi-

(1) Vedi l' espressioni rimarchevoli dell' unione dei Paesi Bassi nella *Scienza politica* di Reale.

sogno il più generale degli uomini, ma ancora il primo ed il più durevole. Se questo bisogno può essere soddisfatto colle proprie ricchezze o coi semplici contratti di servizio, non si entra in comunità, ma ne nascono da questo i rapporti privati sociali individuali che sono nel fondo molto più liberi. Ma se le circostanze sono tali che non si possa rimediare a questo bisogno che colla riunione di forze eguali, coll' acquisto o col profitto di un bene comune, si vedono allora le comunità prendere origine. Così si radunarono volontariamente i cittadini nelle città del medio evo formandosi in un corpo di cittadini, perchè vi potevano meglio fare il loro commercio ed esercitare le loro professioni trovandovi più sicurezza, più comodità, ed un esito migliore dei prodotti della loro industria per nutrirsi o arricchirsi. Nell' istesso modo oggi giorno si entra in una società e si sottomette a certi statuti anche in parte penosi, solo per godere in comune dei beni o di altre comodità che vi si trovano. Nell' istesso modo, si vedono giornalmente fra le persone private delle *società di commercio* e delle *associazioni fra mercanti*, ove una sola persona non sarebbe abbastanza potente per fare una intrapresa utile, ed ove per conseguenza molte persone riuniscono le loro forze per operare in comune ciò che ciascuno

isolatamente desidera, ma che la semplice forza individuale non è capace di effettuare. Nell'istesso modo vi sono certe società numerose per le comuni intraprese d'industria, certe *libere compagnie di assicuranza*, certe *banche d'imprestito e di cambio*, *ecc*. Così ebbe origine, per proteggere il commercio, la potente alleanza delle *Città Anseatiche* nel nord della Germania, la quale s'innalzò ad un tal grado di possanza e che intraprese tante guerre felici, finchè ricadde per le rivoluzioni del mondo e pel poter crescente di altri Stati. Ma è d'uopo far quì particolare menzione delle *Compagnie delle Indie orientali* in Inghilterra ed in Olanda, che non erano primitivamente che una riunione di mercanti i quali equipaggiarono dei bastimenti da guerra per l'ingrandimento e per la maggior sicurezza del loro commercio, stabilirono delle banche nei paesi lontani, costruirono delle fortezze e dei luoghi di deposito, dichiararono guerra alla prima collisione dei principi di quei paesi, fecero la pace, contrattarono certe alleanze e patti, mantennero delle armate e delle flotte, stabilirono dei tribunali, possedettero dei vasti paesi nelle Indie orientali, comandarono sopra quattro milioni di uomini, in una parola esercitarono tutti gli attributi del supremo potere e dovrebbero con ragione essere con-

tate nel numero delle repubbliche, se i loro membri non abitassero sopra il territorio di principi potenti, dai quali sono dipendenti parte per questo motivo, parte ancora perchè ottennero da essi i loro privilegi, e perchè il loro commercio e le loro possessioni non sono protette ed assicurate che colla forza marittima di quei potentati Europei (1).

In molte Comunità, *il possesso e la conservazione di un bene comune* è il solo fondamento o scopo della riunione, sia che questo bene sia stato primitivamente tassato dai loro membri, o regolato o acquistato dai medesimi. Così gli abitanti della maggior parte dei villaggi non formano una comunità che a cagione dei loro pascoli, e foreste comuni, e dei loro beni di chiese e dei poveri, quantunque i loro amministratori possano ancora esercitare altre funzioni straordinarie, come la polizia del luogo, il piccolo tribunale di giustizia, la direzione delle tutele, ecc. Nelle valli o nei *comuni di campagna* sparsi nelle Alpi, puossi

(1) La potente compagnia Olandese nelle Indie Orientali doveva già anticamente saldare di tempo in tempo i conti agli Stati generali, fare rinnovare i suoi privilegi, pagare con milioni la continuazione dei medesimi, e non poteva tenere le sue assemblee che in presenza di un commissario degli Stati generali. Si trovano *nella descrizione della terra* di Busching IV. Vol. V. sezione pag. 20 26, delle notizie sicure, sopra le Compagnie olandesi nelle Indie orientali ed occidentali.

egualmente trovare il motivo perchè ogni padre di famiglia non cercava di vivere indipendente per se, o se egli non lo poteva, perchè egli rimase nei rapporti volontarj di servizio verso un primitivo padrone naturale o convenzionale. Il medesimo caso avviene *a molte città*, *società private*, *corporazioni di famiglie*, *eredità non divise*, ecc., ove il bene posseduto in comune è sempre il primo ed essenziale motivo della riunione che finisce di nuovo con esso.

Infine vi sono ancora certe società o comunità che possono chiamarsi *spirituali* perchè hanno per primo e principale scopo *la promulgazione di una dottrina*, *il compimento di un voto utile*, o *riguardato come utile*, *il progresso delle scienze e delle arti*. Di questo numero sono per esempio quasi tutti *gli ordini cavallereschi spirituali e temporali*, fra quali molti hanno goduto per uno spazio di tempo, una perfetta indipendenza, come per esempio l' ordine di *S. Giovanni a Malta* ed i *Cavalieri tedeschi* nella Prussia; molti altri *ordini religiosi e comunità di monisteri* consecrati alla placida vita speculativa ed alla pratica delle virtù religiose; tutte le *società letterarie*, le *Accademie delle scienze e delle arti*, le *università* che erano dapprima certe corporazioni di professori e che ottennero dai principi mol-

ti privilegi, grandi beni ed un tribunale proprio, ma che in seguito divennero di nuovo dipendenti perchè erano fondate e pagate da questi.

Secondo questa differente natura e definizione delle comunità esse potrebbero dividersi, come i dominii signorili, in patrimoniali, militari, mercantili, ecclesiastichì ecc. Senza dubbio molti di questi scopi vengono riuniti insieme o considerati sotto il medesimo punto di veduta, perchè l' uno serve di mezzo all' altro. Così si è solito di resistere ad una forza straniera, e di cercare una sicurezza esterna, non già semplicemente per la libertà, ma perchè essa procura una migliore esistenza. Le società economiche, mercantili, ed anche spirituali, devono spesso essere ancora in guardia sopra la loro sicurezza esterna, senza la quale non potrebbero adempire a' loro fini, nè godere i vantaggi comuni. Finalmente tutte le comunità di qualsisia specie, devono attendere al bene comune, che forma il vincolo della società. Ma la denominazione viene presa quì come dappertutto da quello scopo che è il più risaltante, pel quale le comunità sono state primitivamente fondate, e vicino al quale le altre, che in seguito sono provenute, non vengono considerate che come semplici mezzi di soccorso o vantaggi accessorii.

Da tutto ciò si conferma che veruna comunità umana ha avuto primitivamente lo scopo di rendersi indipendente, vale a dire di diventare uno *stato*, e che per conseguenza non si può cavare veruno esempio dalle repubbliche per provare la realtà o la possibilità di un contratto sociale che sussistesse in questo senso. L' indipendenza, se mai si acquista, non è che un potere superiore, un bene casuale; essa non cangia lo scopo primitivo, ma facilita soltanto il suo compimento. Vi sono d'altronde poche corporazioni che giungono a questo alto, ma sempre pericoloso rango; la maggior parte per mancanza di volontà, o di forze, o di favorevoli occasioni restano eternamente nello stato di semplici comunità private, o sono spesso nel loro interno egualmente libere, più tranquille contro gli attacchi stranieri, e più sicure per la loro oscurità. Intanto noi vogliamo dimostrare nel capitolo seguente ed illustrare con degli esempii confermati dalla storia di tutti i tempi e di tutti i paesi, come sia giustamente possibile che una sola corporazione o comunità fondata per qual siasi scopo, possa in seguito giungere ad una perfetta indipendenza propria, diventare quindi una repubblica, e prendere posto nel rango degli Stati.



CAPITOLO IV.

DELL' ACQUISTO DELL' INDIPENDENZA.

I. Le comunità non sono quasi mai indipendenti nella loro prima origine, perchè gli uomini che si uniscono in società sono deboli, e perchè le comunità hanno così dei mezzi piccoli per arrivare a delle grandi forze.

II. Quindi la loro indipendenza si acquista per l' ordinario a poco a poco

A. Colle donazioni e privilegi dal canto dei Signori primitivi;

B. Colle alleanze con altre comunità, colle guerre felicemente intraprese, e coi contratti di pace favorevoli;

C. Colla rottura o coll' allentamento casuale di un legame precedente.

III. Riunione ordinaria di tutti questi tre mezzi insieme.

Siccome la suprema fortuna della sovranità cioè dell' indipendenza della perfetta libertà può essere giustamente acquistata e posseduta da un solo uomo, sia mediante le sue forze, sia mediante contratti e donazioni di un precedente possessore, sia mediante un colpo di fortuna casuale, vale a dire mediante l' allentamento o la rottura di un precedente legame di servizio o mediante la riunione di tutti i tre mezzi insieme, così, è chiarissimo che questo sia ancora possi-

bile ad una corporazione o comunità, se essa, mediante paesi e ricchezze, diventa coll' ajuto di altri uomini e di rapporti vicini e favorevoli, abbastanza potente, parte per potere comandare sopra gli altri, parte ancora per non dover dipendere da nessuno. Ma secondo la natura della cosa, questa felicità grande e difficile a sostenere è molto più rara nelle comunità che nelle signorie individuali, ed abbiamo già osservato che vi sono molto meno di repubbliche che di principati e monarchie.

Non solamente le corporazioni e comunità sono molto più rare in rapporti privati che le signorie individuali, ma esse sono ancora ordinariamente deboli nella loro origine; quindi non si trova quasi verun esempio, che una tale società o comunità sia stata indipendente alla sua fondazione; giacchè affin che lo potesse essere giustamente, i suoi membri dovrebbero essere stati di già prima in possesso del potere e della libertà necessaria a questo; ma certamente allora essi non avrebbero abbandonato questo supremo bene della fortuna per gettarlo in una massa comune. Gli uomini potenti e liberi sono ben soliti di riunirsi in certe alleanze temporarie, ma non già in certe società che sono durevoli; perchè non avrebbero nessun motivo di agir così, essi non vi troverebbero verun vantaggio,

nè assicurerebbero la lor libertà, anzi la sacrificherebbero, per esporsi a nuovi pericoli. Soltanto alcuni uomini deboli, e di forze eguali entrano in corporazioni ed in società, ma non per sacrificare i loro diritti anteriori, non per rinunciare alla loro libertà privata (1), non perdare la loro proprietà o per sottomettersi ad una continua estimazione, non per trasmettere, sotto il favore di una protezione incerta, le loro persone ed i loro beni alla volontà di un terzo; ma per ottenere un nuovo vantaggio che essi non possedevano prima, per rimediare ad un bisogno comune, in una parola *per divenir potenti* colla riunione delle loro forze verso uno scopo qualunque.

Formate che sono ancora le corporazioni o le comunità, è loro difficile di giungere a forze tali che siano indipendenti e per conseguenza possano essere contate nel numero degli *stati*. Esse non hanno nè parenti, nè consanguinei; esse ricevono pochissimo in donazione e non devono dapprima cercare un soccorso ami-

(1) Nell' unione di Utrecht del 1580 venne espressamente stipulato nell' art. 2. che „ *ogni provincia ed ogni città si conservi l' intero possesso e godimento de' suoi diritti, privilegi, statuti ed usanze, non solo pel presente, ma ancora per l' avvenire, di modo che le altre provincie non debbon mischiarsi in una convenzione che con buone rappresentazioni*. Lo stesso accadde nelle precedenti alleanze dei confederati. Nella fondazione delle società private o delle comunità, non vi è ancora parola del sacrificio dei loro precedenti diritti individuali.

chevole che presso i loro proprj membri. Esse non possono ereditare cosa alcuna senza testamento; quei mezzi facili e pronti di giungere al possesso di grandi paesi assolutamente liberi, sono loro interamente negati. Intanto non è impossibile che una società primitivamente debole, e fondata sopra fini del tutto diversi, non aumenti insensibilmente le sue forze, non acquisti certe possessioni territoriali (di cui essa si contenta, e che può difender in certe circostanze favorevoli contra una forza ostile) o non possa liberarsi giustamente essa stessa dalle obbligazioni personali precedenti, e per conseguenza non s' innalzi al rango di una libera repubblica. Quindi l' indipendenza delle comunità viene per l' ordinario insensibilmente acquistata, e particolarmente coi mezzi seguenti.

1. Con donazioni e privilegi dal canto de' Signori primitivi, vale a dire con *un potere che loro viene dato*, il quale può aumentarsi in seguito e con la *liberazione* de' doveri che altrimenti sussisterebbero. Quindi queste comunità non possono soltanto essere dotate con beni dai loro fondatori (benchè prima non dovevano consistere che in foreste e pascoli), ma ancora ottenere il diritto di scegliersi esse stesse i loro governatori, di fare i loro proprj statuti, di amministrare la giustizia civile e criminale sopra i loro con-

cittadini e domiciliati, di essere esse stesse libere dai tribunali superiori, d'acquistare dei beni signorili, di possedere certe regalie, di circondare le loro città di muraglie e di fossi, di difendersi contro i loro nemici colla forza delle armi, di contrattare nella loro propria causa certi trattati ed alleanze, alla riserva però d'ingerirsi nei diritti del loro Signore, ecc. Sebbene il fondo e territorio sopra il quale abita la comunità non fosse tutto suo, è possibile ch' essa se l'approprj col consenso del proprietario, o se lo riscatti dalle imposizioni, censi, diritti feudali, ecc., che formano spesso ancora l' ultimo vincolo, e giunga di questo modo ad una perfetta libertà. Non evvi quasi alcuna repubblica sopra la terra, alcun comune di città o di villaggio, alcun ordine, alcuna comunita religiosa, ecc., che non abbia ottenuto, o per la semplice benevolenza dei primitivi Signori, o per denaro imprestato, o per altri servizj resi; i suoi diritti insensibilmente mediante tali o simili privilegi. Così le repubbliche lombarde del medio evo pervennero a poco a poco all' indipendenza con privilegi e regalie che l' Imperatore Federico Barbarossa lor concedette nel 1183 col trattato di Costanza, e riconobbe anche quei diritti ch' esse avevano esercitati di già anteriormente facendo la

guerra e fortificando le loro città (1). Lo stesso si può dire della maggior parte delle città e dei paesi della Svizzera, degli stati dei Paesi bassi, ed anche delle colonie Brittaniche nel nord dell'America. I privilegi, cioè i diritti conceduti o la liberazione dei doveri precedettero l'indipendenza e resero possibile il di lei acquisto. Abbiamo anche alcuni esempj nella Svizzera che certi comuni di villaggi si riscattarono da tutti i loro doveri verso un antecedente dominio, con un contratto volontario, e mediante una pace reciproca entrarono in possesso de' loro beni, e pervennero di questo modo ad una perfetta indipendenza, (quantunque meno conosciuti e celebri degli altri). Questi comuni hanno potuto sostenere la loro indipendenza anche in seguito a cagione dei loro rapporti felici coi loro vicini o coll' unirsi ad altre libere comunità (2).

(1) Sismondi Hist. des républiques d' Italie, I. 403. II. 239.

(2) *Gersau* che si riscattò nel 1359 dal tribunale superiore ed inferiore, dai censi fondiarii, dalle decime ecc. con delle somme di danaro pagate ai nobili di Moos, e che conservò la sua libertà sino all' anno 1798 mediante una alleanza con Svitz, che era anche in alleanza colla confederazione; *Alpnach*, che nel 1365 si riscattò dell' istesso modo da tutti i doveri di servizio verso la contessa di Strasberg, ed *Hergiswyl*, che si riscattò similmente nel 1378 dai Signori di Littau. Vedi *la Storia della Svizzera*, II. 290, di Giov. di Muller. Si può mettere anche in questo numero il paese di Glaris e molti comuni dei Grigioni.

2. L' indipendenza delle società si acquista ancora mediante *le alleanze colle altre comunità* ; *colle guerre felicemente intraprese e con dei contratti di pace vantaggiosi*, di cui il risultato può chiamarsi un *poter acquistato da se*. Se questo accade o può accadere senza la violazione della giustizia o dei doveri giusti, e con una difesa forzata ed innocente: questa è la più nobile specie per giungere alla perfetta libertà ed al potere il più eminente, perchè richiede più di ogni altra, del coraggio, degli sforzi e dei sacrificj. Di rado accade che una comunità sia abbastanza forte per poter sostenere i suoi diritti contestati o offesi, colla sua semplice forza propria. Ordinariamente esse si uniscono colle loro eguali, che hanno o devono temere i medesimi nemici; di questo modo esse rinforzano il loro potere ed ottengono coi loro sforzi, una indipendenza di cui ogni membro dell' alleanza ha una porzione. Queste guerre, che nel loro principio non hanno per iscopo che la difesa dello stato in cui si trova, ma che degenerano spesso in seguito in un combattimento per la totale liberazione, possono intraprendersi contro i nemici stranieri, e contro i proprj Signori superiori. Alla fine però non è la resistenza nella semplice guerra che procura la giusta indipendenza, ma solamente il contratto di pace che

la siegue, per conseguenza il consenso del primitivo Signore stesso. Con simili trattati le comunità alleate vengono o liberate dalla loro primiera dipendenza, vale a dire sciolte dai loro precedenti doveri di servizio, o acquistano nella guerra delle possessioni considerevoli, di modochè esse aumentano le loro forze mediante le quali possono sostenere ed assicurare meglio in seguito la loro indipendenza.

3. Le comunità, come ciascun uomo, possono innalzarsi ad una perfetta libertà, vale a dire alla sovranità, *colla rottura o allentamento casuale di un precedente legame*. Se una tale società non è impegnata che verso un solo Signore, e se questo Signore muore, per qualunque possibile avvenimento, senza lasciare un successore; o se egli è così distante, che non possa sostenere i suoi diritti, o ch' egli non voglia più esercitarli ma gli abbandona, è chiaro che l' obbligo, colla persona alla quale l' obbligo si riferisce, si rompe da se stesso, e per conseguenza la comunità diviene indipendente. Molte repubbliche, come ancora molti principi hanno per così dire invisibilmente preso origine, e ne abbiamo già citati nel primo Volume, ove si è parlato dell' acquisto dell' indipendenza in generale, moltissimi esempj che non vogliamo per conseguenza ripetere un' altra volta.

Benchè sia possibile che una comunità possa divenir indipendente con un solo di questi mezzi, vale a dire o mediante i privilegi e liberazioni, o mediante una guerra felice, o la rottura di un legame superiore, però essi sono ordinariamente tutti e tre uniti insieme. Per giungere ad una fortuna così sublime si richiedono tre grazie di Dio, cioè l'incontro di buoni amici e di precedenti benefattori, la riunione dei suoi proprj sforzi, ed alcune circostanze felici. I privilegi soli non bastano, giacchè è raro che un superiore dia volontariamente al suo inferiore una totale indipendenza, egli non avrebbe ancora alcun motivo di farlo, perchè si procurerebbe piuttosto dei nemici e dei rivali che degli amici ed ajutanti. Senza le libertà precedentemente ottenute, e senza le forze sempre attive non si è ancora in istato di far delle guerre felici e di giungere a poter conchiudere un contratto favorevole con un superiore o con un più potente. -- La caduta totale di un precedente superiore senza un legittimo successore, è un avvenimento assai raro; d'altronde bisogna sempre aver abbastanza di forza per sostenere l'indipendenza attaccata, e per non dover conchiudere certi contratti di servizio o di servitù con altri potenti Signori, così *Cartagine* e la maggior parte *delle città dell' antica Grecia* divennero libere, parte a cagione

dei diritti che ottennero, parte a cagione dell' estinzione della famiglia de' loro principi primitivi; la corporazione fondata da Romolo di 100 Senatori Romani, o la posteriore *repubblica romana*, divenne Sovrana per l' espulsione dell' ultimo re Tarquinio la quale, come è noto, non accadde dal popolo ma da quegli stessi Senatori. *Le città ed i paesi della Svizzera* pervennero a poco a poco all' indipendenza, parte mediante i privilegi degli Imperatori, parte mediante alleanze e guerre felici, parte in fine mediante la progressiva decadenza dell' autorità Imperiale. La guerra di Vestfalia non procurò loro nulla di nuovo, ma impedì una riconoscenza formale della lunga indipendenza che possedevano da tanti secoli. La medesima sorte ebbero tutte le città tedesche divenute libere nel medio evo, *le repubbliche dell' Italia*, *l' ordine Maltese*, molte *comunità religiose*, almeno riguardo al temporale, ecc. *Gli Stati dei Paesi bassi* e le colonie Brittaniche nel *nord dell' America* acquistarono la loro indipendenza con alleanze e con guerre, ma ambedue erano stati già prima autorizzati, privilegiati, godevano la protezione di potenti amici e la guerra fu finalmente seguita da un trattato di pace mediante il quale ottennero l' approvazione del precedente Signor superiore, la quale diede al possesso della loro indipendenza una giusta proprietà.

Dalla primitiva debolezza, che abbiamo tuttavia provata riguardo alle comunità, e dai differenti mezzi progressivi dell'acquisto dell'indipendenza, ne deriva il risultato importante, che in tutt'i casi non vi è che il favore straniero, che la propria forza e le circostanze favorevoli che possano rendere interamente libere o sovrane queste società; quindi che la semplice volontà degli uomini può benissimo fondare una società o una riunione artificiale, ma che non può mai sola innalzarsi al rango di *Stato*, vale a dire a sussistere da per se, o a divenir in un senso più elevato, una *Repubblica*.



CAPITOLO V.

DEI DIRITTI E RAPPORTI NATURALI NELL' INTERNO DI UNA REPUBBLICA O SOCIETA'.

(*Jus publicum, jus societatis domesticum*).

I. Determinazione esatta di questo rapporto di società o di comunità = Differenza di questo rapporto dal semplice abitare insieme o vicino l'uno all' altro, come ancora dai rapporti di servizio ed altri simili legami.

II. Prima Regola Generale: *Non si deve obbligare nessuno ad entrare in una società*. Pruova di questa verità per mezzo della ragione e dell' esperienza generale.

III. Confutazione delle nuove dottrine contrarie, sopra la violenza nello Stato.

IV. Seconda Regola Generale: *Da un altro canto la società non è obbligata di ammettere contro la sua volontà altri uomini nel suo circolo ed ha il diritto di prescrivere le condizioni di queste recezioni secondo il suo parere*.

V. Pruova di questa verità cavata dalla natura della cosa e dall' esperienza generale = Confutazione delle nuove obiezioni.

Dopo di avere spiegato la natura e l' origine delle repubbliche o delle comunità, dimostrato i fini mediante i quali esse possono giungere all' indipendenza o al su-

premio potere, ci resta ancora da trattare del diritto *generale* e naturale, il quale regna o deve regnare in ogni repubblica, o con altre parole d' impiegare la legge naturale della giustizia anche sopra questo rapporto, e di trarne la conclusione generale.

Per fare questo con chiarezza e senza confusione, si debbono prima di tutto considerare in ogni repubblica due rapporti del tutto differenti, e separati l' un dall' altro. Il primo che regna fra i suoi membri stessi (*jus societatis domesticum*), il secondo che può sussistere fra l' intera corporazione ed altre persone che si sono obbligate mediante certi contratti di servizio, oppure con uomini che dipendono da essi, essendo assolutamente lo stesso diritto naturale, che esiste fra Signore e servitore, e fra un Principe ed i suoi sudditi (*jus societatis extraneum*). Nel presente capitolo noi vogliamo trattare il primo, e nel seguente getteremo semplicemente un colpo d' occhio sopra l' ultimo, il quale è stato già minutamente sviluppato nel trattare dei principati.

Dall' idea di una vera società, vale a dire di una riunione di più uomini che tendono ad uno scopo comune con eguali vantaggi ed eguali incomodi, che trovansi nell' interno di ogni repubblica come in ogni comunità privata, derivano

naturalmente fra i membri di questa società dei diritti del tutto particolari di cui il contenuto può chiamarsi *diritto di socj* o di *repubbliche*, in senso stretto *diritto di compagnia*. il proprio *jus publicum*. Questo diritto è lo stesso che quello che vale in tutt' i comuni o corporazioni, e che viene chiamato, nei libri che trattano del diritto di natura, assai superficialmente ed imperfettamente senza dubbio, *società eguali*. Ma, a cagione dell' anfibologia della parola *società* che viene presa, ora per una comunità propriamente detta, ora pel semplice abitare insieme o vicino l' uno all' altro, ora per certi rapporti di famiglia, e per altri simili legami fra superiore ed inferiori, non si può abbastanza ripetere che questo diritto di socj o di repubblica deve essere ben distinto dal diritto di Principe, o dal diritto riguardo i servitori ed i sudditi (1).

(1) Grozio aveva fatto già a questo riguardo la vera osservazione: *Sicut autem alia societas est sine inæqualitate, ut inter fratres, cives, amicos, fœderatos, alia inæqualis ut inter patrem et liberos, dominum et servos, regem et subditos, Deum et homines: ita aliud justum est ex æquo inter se viventium, aliud ejus qui regit et qui regitur qua tales; quorum hoc jus RECTORIUM, illud ÆQUATORIUM recte, ni fallor, vocabimus*. d. j. 6. et p. L. 1. c. 1. §. 2. et 3. Ma anche questo grand' uomo non si è tenuto fermo a questo principio che egli stesso stabilì, nè lo ha sviluppato con conseguenza, nè lo ha impiegato agli Stati, vale a dire ai dominj e comuni indipendenti. Per parlare giudiziosamente egli non avrebbe

Questi due rapporti non sono assolutamente i medesimi, malgrado ciò i giuristi ed i filosofi gli hanno confusi insieme, e da ciò ne sono provenuti degli errori senza fine, come lo abbiamo spesso osservato. Invece dei varj legami degli uomini che si dividono in due grandi classi di *rapporti di servizio e di società*, di dominj e di comuni, di soccorsi e di proprietà comuni, essi non volevano vedere dappertutto che l' ultimo rapporto (una società con diritti eguali), o non volevano forse riconoscere che questo so-

dovuto chiamare *societates* i rapporti fra padre e figli, fra padrone e servitore, superiori ed inferiori, ma *conjunctiones* o *aggregationes*, secondo Cicerone e gli antichi classici. Da un altro canto, i rapporti fra *fratelli ed amici*, che non possedono niente in comune, sono in verità eguali fra di loro, ma non sono ancora in alcuna corporazione; non vi esiste per esempio alcuna aggregazione, alcuna deliberazione comune, alcuna maggioranza di voti, ecc. Sono fra di loro nel rapporto del diritto privato assoluto o estrasociale, solamente che a cagione del suo contatto vicino essi sono obbligati a molti doveri di amore, ecc. Anche l' espressione impiegata per indicare il diritto proprio di società, *jus æquatorium*, ossia *ex æquo inter se viventium* non è molto giusta, ma troppo forte, e l' espressione antica *jus pubblicum* (impiegata qui esclusivamente), ossia *jus societatis domesticum*, oppure *jus sodalitiorum* sarebbe forse da preferirsi. Giacchè i principi fra di essi, i differenti servitori di un Signore, le semplici persone private vivono anche *ex equo*; esse sono eguali in diritti, veruno è dipendente dall' altro. Non formano nessuna corporazione, che porti i segni caratteristici di questa, le leggi comuni, i luoghi di riunione comuni, i beni comuni, gli scopi comuni (*leges communes, arcem communem, finem communem*). Soltanto il diritto privato assoluto (chiamato in grande o fra gl' indipendenti diritto de' popoli, ma malamente) vale fra di essi, ma non il diritto delle società.

lo rapporto per giusto e ragionevole, mentre nel fondo il primo è molto più naturale e precisamente ancora più frequente e più favorevole alla libertà individuale. Essi immaginarono pur anche una comunità ove non ve n' era l' ombra per poter trasferire irragionevolmente il diritto di repubblica in un legame domestico. Siccome si erano messi in testa che i servitori ed i sudditi di un principe fanno insieme una corporazione, e che il supremo potere esiste in essi (ciò che non è, non è stato, e non può essere), argomentarono da ciò che vale in una comunità o società sopra dei rapporti ove non esistono di comunità, locchè sarebbe così assurdo come se si volesse giudicare un proprietario come un depositario, o aggiudicare i medesimi diritti a quello che ha ricevuto un pieno potere che a quello che glielo ha dato. Bisogna attribuire a questo solo errore non solamente la rovina della scienza, ma anche tutta la rivoluzione, vale a dire lo sconvolgimento di ogni diritto, che noi abbiamo veduto nel secolo nostro, ed è perciò che non si può abbastanza ripetere la differenza che esiste fra i rapporti di servizio e quelli di società, affin di imprimerla per sempre negli spiriti.

Ma in che consiste il diritto naturale che esiste fra i membri di quella società e della vera repubblica? Sarebbe impossibile

ed assolutamente inutile di presentare tutti i casi immaginabili, nei quali può essere impiegato, come ancora di prevedere e di giudicare tutte le questioni di diritto possibili. Quindi ci limiteremo solamente a citare i principj i più importanti e le questioni di diritto le più essenziali, secondo le quali si potrà facilmente rispondere a tutte le altre questioni che si presenteranno.

La prima regola è chiaramente la seguente: che nessuno deve essere forzato ad entrare in una società (1). Ogni membro deve aver acconsentito di essere entrato liberamente nella medesima, e questa regola vale presso i privati. Giacchè i diritti di quelli che sono intenzionati a fondare o che hanno già fondato una società possono generalmente benissimo esistere coi diritti di quelli che non vogliono farne parte; quì non vi è alcuna collisione sopra ciò che l'uno o l'altro debba cedere: non è neppur necessario che la società sia dapprima molto numerosa, essa può a poco a poco ingrandirsi. Si offende non solamente la libertà personale, ma ancora la proprietà nell' obbligare un individuo ad entrare in una comunità contro la sua volontà, e nell' imporgli certi pesi e doveri senza che voglia goderne i vantaggi. Una simile violenza

(1) *Pactum unionis unanimæ esse debet.*

sarebbe ancora inutile, assurda, e si punirebbe da se stessa; giacchè i membri forzati non sarebbero amici ma nemici, ed il loro poter acquistato non servirebbe che ad abbattere questa società mostruosa, come è accaduto in Inghilterra sotto Cromvell ed in tutte le nuove repubbliche rivoluzionarie. Oltracciò veruna maggioranza di una società già esistente ha il diritto di forzare qualunque persona ad entrar nella medesima; giacchè questa maggioranza non vale che nell' interno della società, ma non già fuori della medesima; essa, come lo dimostreremo all' istante, non deve decidere che sopra i suoi proprj affari comuni e non sopra dei diritti privati stranieri; quindi essa non obbliga altri che i socj, i membri della comunità stessa, e non già quelli che non ne fanno o che non ne vogliono far parte.

In virtù di questi principj, noi vediamo ancora in tutto il mondo che nessuno viene forzato a far parte di una società. Ordinariamente non si costringe alcun individuo ad entrare contro la sua volontà in una associazione, in una compagnia, in una corporazione di famiglie o nella cittadinanza di una città o di un comune. Una simile violenza non esiste mai nel pensiere di qualunque ordine, nè di qualunque società letteraria o mercantile. Se l' interesse di una corporazione

esige un aumento nel numero de' suoi membri o di contare fra i suoi cittadini certe persone importanti; non può impiegare che dei mezzi permessi per attirarli, vale a dire di offerir loro certi vantaggi per eccitarli a farne parte. Nelle comunità interamente libere e potenti che chiamansi repubbliche, una tale violenza sarebbe egualmente ingiusta ed ancora meno necessaria. Giacchè il vantaggio è dalla parte degli entranti; essi si stimano felici di farne parte, e non hanno bisogno di esservi obbligati. La repubblica romana non forzava alcuno di entrare nel diritto di cittadinanza, almeno durante il tempo che fu una vera repubblica. Anche nelle città della Svizzera, nelle epoche pericolose ove dovettero lottare continuamente per sostenere la loro libertà, nessuno era obbligato di rivestirsi del diritto di cittadino, nè impedito di uscirne. Benchè la religione cristiana sia la più grande e la più necessaria di tutte le società dimodochè si potrebbe benissimo dire, che un uomo che non si dichiara pubblicamente per alcuna religione, che non frequenta alcuna chiesa, non possa anche ispirare alcuna fiducia agli altri e debba per conseguenza considerarsi come un nemico della società umana: nulladimeno non si trova nel suo grembo alcuna violenza di ammissione, *alcuno compelle intrare*, ciò che è sta-

to ancora proibito dal suo giusto fondatore. Giacchè un cristiano forzato non sarebbe un cristiano, ma un ipocrita, e quelli che hanno voluto convertir i popoli col ferro e col fuoco sono stati biasimati in tutti i tempi dai capi della chiesa stessa, mentre una tal violenza è contraria alla giustizia ed allo spirito della religione, perchè con tutto ciò essa non giunge al suo scopo. La persuasione e la istruzione individuale, la convinzione propria, e contro quelli che si ostinano, tutto al più la privazione di questi vantaggi che loro non si devono giustamente, sono ancora qui i soli mezzi per attirarli. In generale la regola di diritto che nessuno venga forzato a far parte di una comunità è così vera, che è stata riconosciuta dai migliori fra quegli scrittori che ammettono la sciocchezza del contratto civile per la spiegazione dell' origine degli stati; per esempio tanto Puffendorf (1) quanto Sieyes stabiliscono espressamente che per la formazione di un simile contratto, l' ammissione o la non ammissione debba essere libera per ciascuno, e che la comunità non possa essere fondata che sopra la volontà unanime dei suoi membri.

Ciò malgrado i nuovi sofisti hanno spinto il furore sino a sostenere, colla disap-

(1) *Jus nat. et gentium* L. VII. c. II. §. 7.

provazione o confutazione di ogni legge naturale di diritto, e coll' istituzione del loro contratto civile, *che ogni uomo debba essere forzato nello stato*; perchè non è nel poter suo di voler o non volere essere cittadino. Essi poi osavano chiamare libertà una simile mostruosa violenza! Siccome essi riguardavano come *privo di giustizia*, non solamente lo stato *estrasociale* nel quale ogni uomo vive con molti de' suoi eguali, ma ancora tutt' i rapporti e legami privati sociali (*lo stato sociale della natura*), e dicevano oltracciò che senza una artificiale società di diritto particolarmente fondata, ch' essi chiamano lo *stato giuridico*, o qualche volta ancora in un senso tutto nuovo lo *stato di cittadinanza*, non esista alcuna giustizia o almeno non possa essere mantenuta (1), ma debbano tutti essere uniti per la giustizia, così con tali primizie formarono la seguente conclusione: che ognuno debbasi considerare come nemico dell' altro, finchè non sia entrato in quello stato fattizio, ed abbia così dato una garentia pei suoi sentimenti, che egli sia obbligato di uscir dal suo stato naturale per entrare in uno chiamato giuridico, nel quale la giustizia possa essere realizzata. Ma in primo luogo non è vero che lo stato di natura o estracivile sia

(1) Vedi Kant op. cit. L. I. p. 70, 73.

privo di giustizia. La giustizia vale in tutt'i possibili stati dell'uomo, nell'estrasociale come nel sociale; è una regola scolpita dalla natura nel cuore di ogni uomo per le sue deliberazioni, essa è una legge divina (1). In secondo luogo non è similmente vero che questa legge non possa essere mantenuta senza quelle società artifiziali di giustizia che non hanno mai esistito (2). La natura non ci ha lasciati senza soccorso, non ci ha dato una regola senza mezzi per farla valere contro quelli che la violano. In ogni legame naturale sociale vi sono dei superiori e degli inferiori; vi sono oltre una sana dottrina ed un ajuto personale lecito, anche altri soccorsi giudiziarj possibili; ma nello stato estrasociale la giustizia naturale e convenzionale può essere mantenuta colla sua propria forza e prudenza, o coll' ajuto di buoni amici, o con giudizj e nuovi contratti, come questo accadde in ogni tempo, ed accade anche oggi giorno fra i principi ed anche in piccolo fra le persone private. Del resto ogni uomo dà garentia ai suoi principj e sentimenti in primo luogo mediante la legge naturale, la quale è scolpita nel suo cuore come negli altri uomini: e che per conseguenza non può essergli sconosciuta; in

(1) Vedi il Cap. 14.
(2) Vedi il Cap. 15.

secondo luogo mediante le sue azioni che sono la pruova se egli siegue o non siegue quella legge; quindi l' antica regola è modellata sopra la natura; *quilibet præsumitur bonus, donec probetur contrarium*; ma s' egli viola la giustizia, egli può e deve essere punito ed impedito a continuare la pratica del male, non già perchè fa parte di una società giuridica, ma perchè si è in diritto di mettersi in sicurezza contro le sue azioni, e perchè il diritto di punire non riposa sopra il consenso del reo ma sopra la giusta difesa personale dell' offeso. Quindi quella pretensione, *che si debba essere forzato nello stato*, deve riguardarsi come una teoria assurda contraria alla natura ed all' esperienza, e che produrrebbe colla sua realizzazione i mali più irrimediabili. Un corpo di sofisti divenuto potente dalle circostanze credevasi in diritto nei tempi nostri di sconvolgere nel suo proprio paese come altrove, tutt' i rapporti sociali e tutt' i legami fondati dalla natura, di distruggere tutt' i diritti privati o contratti privati, e di forzare gli uomini di entrare contro la loro volontà in nuove così dette filosofiche comunità, sotto il pretesto che quelle erano senza giustizia, e queste giuste o procuravano una garentia della sicurezza. Un simile soggiogamento si chiamò una *ammissione di costituzione*, che abbiamo

tante volte veduto da trent' anni nelle nuove repubbliche rivoluzionarie; ed.il principio sopra dimostrato, che nessuno può essere forzato a partecipare di una società, lascia tuttavia facilmente vedere la radicale ingiustizia di queste repubbliche. Ancorchè queste ammissioni fossero volontarie, invece di essere forzate, la maggioranza non avrebbe quì verun diritto di obbligare la parte minore, giacchè questa avrebbe dovuto aver prima acconsentito a questo nella fondazione della società; ma essa non voleva saper nulla tanto della nuova società, quanto de' suoi statuti. Si avrebbero dovuto propriamente proporre due questioni. La prima, se si vuol entrare o no in una simile grande e generale cittadinanza che non esisteva prima? La seconda, se piace il piano proposto della sua costituzione o se ne desidera un altro? Il primo punto doveva accadere volontariamente da ciascuno, soltanto pel secondo la maggioranza dei voti poteva valere. Ma confondendo a bella posta ambedue le questioni, se si mise nella impossibilità di poter rispondere negativamente alla prima come punto principale, e non si aveva alcuna scelta per decidere l'ultima; i cannoni e le bajonette dovevano costringere gli uomini alla libertà. Qual violenza dispotica inaudita fu quella di obbligare le società o comunità, le quali non possono formarsi

e sostenersi che mediante una armonia intima degli spiriti, ad accettare gli statuti per l'organizzazione di una società, prima che si fosse o che si volesse essere membro della medesima. Tali cittadini sono veri schiavi. Ma i nuovi repubblicani avevano ed hanno le idee le più oscure tanto sopra la vera natura delle repubbliche, quanto sopra le monarchie. Essi parlano di libertà, e tutto il loro sistema non è altro che il contenuto di ogni specie di violenze ingiuste. Ma quali furono le conseguenze di tutte queste follie contrarie alla natura? Le società forzate non hanno potuto sussistere in verun paese; non regnava nel loro grembo che una continua guerra invece dell'unanimità necessaria; ciascun voleva una costituzione a suo capriccio, ed i più illuminati non trovarono altro mezzo salutare che tagliare la radice del male, abbattendo e distruggendo di nuovo quella società mostruosa. Alla fine però si dovette ritornare all'ordine della natura e della giustizia secondo la quale simili società, ossia grandi corporazioni, o non esistono affatto, o devono farsi unanimamente, ed essere istituite senza violenza.

La seconda regola consiste in ciò: che siccome nessuno può essere obbligato a far parte di una società, così ancora *la società non è nell' obbligo di ammette-*

re altri comuni nel suo circolo, contro la sua volontà, e che essa ha il diritto di prescrivere secondo il suo parere le condizioni colle quali vuol accordare quest' ammissione. Questa verità importante deriva egualmente dalla natura delle cose e da una libertà reciprocamente eguale. Una società o comunità è una libera riunione di uomini che tendono ad uno scopo comune. Questo scopo, quando è lecito, e quando non contiene niente di contraddittorio ai doveri superiori o ai diritti stranieri, è un affare privato che le è proprio; i beni, le rendite, i profitti ed i vantaggi ch' essa può possedere, sono della sua proprietà comune, o ricevuti in donazione, o personalmente acquistati; perchè dunque dovrebbero essere obbligati di lasciarne parteipare altri uomini i quali forse non hanno affatto contribuito alla fondazione o all' innalzamento di questa corporazione? Una tal violenza offenderebbe visibilmente la loro libertà e la loro proprietà, potrebbe puranche minacciare la sua rovina se si volesse per esempio introdurvi per forza certi membri potentissimi o con intenzioni nemiche, come ancora cagionare la discordia, essere di ostacolo allo scopo comune invece di favorirlo, godere i vantaggi senza voler sopportarne i pesi, o senza poterli sopportare. Noi vediamo quindi in tutta l' esperienza, che questa regola,

appunto perchè è un corollario della giustizia naturale, vale generalmente in tutte le comunità, e tutto ciò che se ne allontana, viene riguardato come un abuso che cagiona certi dispiaceri, e rivolta il sentimento naturale della giustizia. Per principiare dai più piccoli esempj, si sa che in qualsivoglia circolo sociale, società di ballo o di lettura, non si obbliga verun membro a farne parte contro la sua volontà. I corpi di artigiani possono, a dir vero, aver per legge di dover ricevere nuovi membri sotto certe condizioni; perchè non sono stati fondati e tollerati che con questa condizione, o perchè essi godono certi privilegi di favore straniero, i quali senza questa condizione sarebbero disvantaggiosi al bene comune e potrebbero per conseguenza esser loro tolti. Ogni comune di villaggio o di città, ogni società mercantile o letteraria ha il diritto di ricevere o non ricevere nuovi cittadini o nuovi membri, quantunque i pretendenti fossero degni di esservi ammessi per le loro qualità. Le comunità potenti ed indipendenti godono naturalmente questo medesimo diritto in un grado eguale, e forse superiore. Nessuno ha avuto ancora il pensiero d' impedire alle cittadinanze di Roma, di Venezia, e di Genova, alle città ed ai paesi della Svizzera, alle città imperiali della Germania, o al libero ordine Maltese, o ad altri,

l'ammissione di nuovi membri contro la loro volontà. Non solamente questo sarebbe lottare contro la giustizia naturale, ma ancora non si possono forzare le comunità potenti ed indipendenti, ancorchè si volesse, perchè il loro diritto viene mantenuto e protetto dal loro potere. Quindi dipende da esse sole, se vogliono o no ammettere nuovi membri, mentre che così non si offende un terzo nel suo diritto. Possono esse oltracciò fare certi statuti secondo il loro parere e convenienza, cioè imporre delle leggi come lor sembra convenevole, avendo in ciò riguardo alle regole della prudenza, per non indebolire se stesse o per non privarsi di un utile accrescimento. Hanno esse ancora il diritto di prescrivere le *condizioni* di questa ammissione, di aumentarle, di diminuirle, di abolirle di nuovo o di dispensarne in alcuni casi straordinarj. Benchè queste condizioni fossero facili o difficili, adempite da molti e da pochi individui, non possono per questo chiamarsi ingiuste ma tutto al più imprudenti e qualche volta forse inumane, in che nessuno ha diritto di lagnarsene. Naturalmente si richiederanno dai membri iniziati quelle qualità che sono necessarie e proprie allo scopo principale di tutta la comunità, e secondo la natura di questo scopo, queste condizioni possono anche essere assai differenti. Ora si esige una

certa età; ora la condizione dei parenti, o l'origine dei precedenti membri; ora l'esercizio di una scienza o di un'arte fissa, come presso tutte le società letterarie, ora il compimento di un voto, come presso quasi tutti gli ordini; ora il deposito di una certa somma di denaro, o il possesso di una proprietà territoriale, ecc., o ancora molte altre simili qualità o proprietà. Molte comunità e corporazioni ancora non prescrivono alcune condizioni *legali*, ma si attaccono al puro e natural diritto per decidere secondo il loro parere in ciascun caso. Del resto l'adempimento delle qualità sopra indicate non decide che della suscettibilità dell'elezione, ma non già dell'ammissione stessa; dipende dalla volontà della società l'essere riconosciuto vero membro della medesima, ed essa ha il diritto di escludere quei pretendenti, i quali benchè abbiano le qualità richieste, non piacciono alla società per altri motivi. In una parola l'ammissione in una società riposa sempre sopra un contratto reciprocamente libero, e se non si può dire lo stesso in certe comunità private, oppure nelle così dette republiche sovrane, queste sono eccezioni della regola generale, certe leggi positive, mediante le quali il diritto naturale di queste corporazioni è stato limitato da esse stesse o dai loro superiori.

E' vero che nei nostri tempi, ove tutt'

i diritti sono sconvolti, si è tentato non solamente di confutare, ma ancora di combattere, e di far finta di non ravvisare il principio incontestabile e conosciuto sopra tutta la terra, che ogni libera corporazione ha diritto di ricevere o non ricevere nuovi membri e nel primo caso di stabilire le condizioni che le piacciono. Si leggono ancora in migliaja di libri le doglianze amare perchè non si può essere ricevuto in certe cittadinanze dominanti e ricche, in certi ordini ecc., o perchè non vi si può entrare che con grande difficoltà e sotto certe condizioni che non si possono adempire che da pochi, o infine col favore straniero. Come se questo fosse un privilegio ingiusto ed una umiliazione per gli altri uomini, come se la natura avesse stampato un diploma di cittadinanza ad ogni neonato, e che appartenesse ai diritti generali dell'uomo di entrare di propria volontà in qualsivoglia straniera corporazione e di partecipare ai suoi beni, alle sue possessioni ed ai diritti o beneficj che ne dipendono. Nessuno in effetto vi ha diritto, egli può possedere tutt' i talenti e le conoscenze che vuole; perchè questi veri o pretesi talenti non danno alcun diritto sopra una proprietà straniera, e per quanto meno si può avere una pretensione sopra il possesso comune de' beni privati, altrettanto meno si può pretendere al godimento comune

dei beni di corporazione; giacchè questi sono similmente la proprietà comunemente acquistata da' suoi membri. Se una società libera agisce prudentemente, utilmente, oppure è in certe occasioni contraria ai doveri di amore verso gli altri uomini, nel chiudere totalmente o in parte la sua entrata a' nuovi membri, o nel prescrivere certe condizioni troppo difficili o impossibili alla maggior parte degli uomini, questa è una questione che non appartiene al semplice diritto e che noi tratterremo a suo tempo nella sezione della prudenza politica o nell' arte di conservare le repubbliche.

CAPITOLO VI.

CONTINUAZIONE.

3. SORTITA LIBERA DELLA SOCIETA'.

I. Terza regola generale. Ogni membro ha il diritto di sortire dalla società.

II. Pruova di questa verità tirata dalla legge della giustizia, dall' utilità reciproca e dall' esperienza generale.

III. La sortita inopportuna non è invero ingiusta, ma in certe circostanze poco amichevole. Essa non può essere impedita per forza, ma soltanto per retorsione, vale a dire mediante la privazione reciproca dei doveri di benevolenza.

IV. La società non ha più alcun diritto sopra i membri che ne sono usciti, ma può acquistarne altri sotto altro riguardo.

Siccome si entra liberamente in una società, similmente *ogni membro può ancora sortir dalla medesima*, quantunque egli abbia rinunciato a questo diritto nella sua ammissione. Questa verità così naturale e così dolce per la libertà privata non avrebbe bisogno di alcuna pruova se non fosse stata, unitamente a tutto ciò ch' è giusto, combattuta ai giorni nostri. Ogni individuo ha il diritto di cangiare la sua volontà secondo le circostanze, in quanto non offende alcun diritto stranie-

ro. Si entra in una società o comunità pel suo proprio vantaggio, per soddisfare ad un bisogno che non si potrebbe facilmente in un altro modo; ma subito che questo bisogno non viene più sentito, o che si può giungere a quello scopo coi suoi proprj mezzi (come questo accade spesso presso i socj di una società di commercio divenuti ricchi) non vi rimane più un motivo essenziale di riunione; mentre perchè dovrebbersi sopportare più lungo tempo i pesi e gli incomodi di una società, se si vuol rinunciare ai vantaggi ed ai godimenti della medesima? Questo diritto di libera uscita di ogni membro può benissimo sussistere coi diritti dell'intera società; niente vien tolto dai suoi beni, o possessioni e da tutti i diritti che ne dipendono, ed essa può, se lo vuole o se lo trova convenevole, compensarne facilmente la perdita coll' introduzione di nuovi membri. Le obbligazioni eterne ed indissolubili (le quali non derivano dalla legge naturale) sono la caratteristica della schiavitù, nella quale non si cade che mediante la cattività, il delitto, ed i debiti insolvibili; e siccome si può rinunciare ad ogni contratto di servizio che non è stato contratto per tutta la vita, ma per un piacer reciproco, così ancora si è in diritto di abbandonare un contratto di società, vale a dire di rinunciare al diritto di cittadino. E sicco-

me la vera giustizia è sempre utile a tutti gli uomini, e l' ingiustizia punisce se medesima; così il vantaggio della società si riunisce col dovere di non impedire alcuno de' suoi membri di poter uscirne liberamente. Giacchè un tal impedimento dovrebbe necessariamente già renderne l' ingresso difficile i membri obbligati colla forza non sarebbero più gli amici, ma i nemici della società, ed infine si scioglierebbero colla forza, se non lo potessero fare colla giustizia.

Quindi l' esperienza conferma che questo diritto naturale di libera uscita esiste in generale in tutte le corporazioni, in tutte le republiche, ed ha esistito in ogni tempo. Non leggiamo che nelle città dell' antica Grecia qualcheduno fosse stato impedito di rinunciare al suo diritto di cittadino. Cicerone ci dice formalmente parlando di Roma: ch' era uno dei primi e de' più antichi diritti già conosciuti al principio della sua fondazione, che nessuno restasse contro la sua voglia nella medesima cittadinanza, nè passasse similmente contro la sua volontà in un' altra (1). Noi sappiamo della città e dei paesi liberi della Svizzera, delle Città imperiali Tedesche, ecc. che nessuno veniva obbligato nel di-

(1) *O jura praeclara atque divinitus jam inde a principio Romani nominis majoribus nostris comparata, ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus.* Cicer. pro Balbo.

ritto di cittadino, nè impedito di uscirne, e che questa libera uscita accadeva spessissimo nei tempi passati, quando i doveri che si dovevano adempire verso queste comunità, entravano in collisione con interessi o obbligazioni superiori, e quando ambidue non potevano esser adempiti nel medesimo tempo. In tutte le comunità private, in tutt'i comuni di città o di villaggio, oppure in altre piccole corporazioni la medesima regola di diritto ha luogo: e se non si vedono nelle società libere e potenti, che rari esempj di una simile uscita, non proviene ch' essa fosse legalmente proibita, ma perchè questi diritti di cittadinanza hanno dei vantaggi così grandi ed una considerazione così distinta che molti vi aspirano, ma che pochi vi rinunciano senza necessità. Solamente in certe comunità religiose e spirituali, come per esempiò nei conventi, in qualche ordine ecclesiastico l' uscita non è più permessa quando vi si è stato una volta ammesso. Ma in questo caso si avrà dovuto espressamente e volontariamente promettere nell' ingresso di rimanervi vita durante, di modo che questa apparente eccezione conferma piuttosto la regola generale. Le lunghe preparazioni per una risoluzione così estraordinaria, ed i voti solenni che si debbono praticare in questa occasione, sono appunto una pruova che il dovere di re-

stare *vita durante* al servizio della Chiesa, o di una corporazione spirituale, non si comprende da se stesso, non deriva dalla natura della cosa, ma che questo dovere è una condizione dell' ammissione, che deve essere intrapreso volontariamente, e che deve per conseguenza essere giustamente mantenuto. Intanto non è neppure un legame assolutamente indissolubile; in certi casi straordinarj, quando la necessità o un vantaggio molto più considerevole lo esige, si può essere sciolto dal voto, come da ogni promessa, dal medesimo in favor del quale esso si è fatto; oltracciò la natura delle cose e l' usanza fanno che l' uomo giunto all' età virile, non abbandona così facilmente lo stato che ha una volta intrapreso con matura riflessione, ed al quale non può sempre rinunciare senza un suo grande disvantaggio.

Dopo questi principj e pruove, è buono di far anche conoscere la falsità della nuova dottrina pseudo-filosofica, in virtù della quale verun cittadino potrebbe abbandonare lo Stato, veruno uscire dalla finta o vera società. Siccome si fu forzato di entrare nelle nuove cittadinanze o nei così detti Stati *di ragione*, e condannato *colla forza* a certi servizj personali indeterminati, si dovette anche *colla forza* rimanere eternamente nelle medesime. La dottrina *degli schiavi*, la

quale rende tutti gli uomini servi e li destina tutti alla gleba, deriva dall' errore radicale tante volte confutato, che gli Stati debbono essere assicuranze fattizie di diritto, e che fuori di queste non esiste nei rapporti naturali sociali alcuna legge di giustizia o almeno non può essere mantenuta. Ma le differenti repubbliche rivoluzionarie de' nostri giorni, che hanno voluto impedire colla forza l' uscita ai cittadini che prima sono stati forzati di entrare nella loro comunità, e che hanno osato chiamare libertà una tale schiavitù, provano che queste teorie mostruose hanno avuto già una triste influenza in pratica. Da questo provennero quelle pene severe contro le emigrazioni, mentre si era indulgente per gli assassinj e furti, quelle permissioni che si dovevano cercare e pagare per ogni viaggio, per ogni passeggiata, quelle proibizioni di entrare nel servizio di un altro Signore, ec. Senza dubbio se quelle repubbliche avessero voluto seguire il principio naturale di giustizia, esse ben presto non avrebbero più avuto un solo cittadino, e verun fondamento per regnare sopra di essi sotto altra qualità. I membri usciti da queste società, ancorchè restassero nel paese, non avrebbero potuto essere da esse considerati che come sudditi naturali, giacchè non dipendevano da esse nè per contratti nè per bisogni; queste società nuo-

vamente create erano così poco necessarie quanto le cavallette e la grandine. Oltracciò esse non potevano parlare come i principi patrimoniali, del loro territorio e delle loro possessioni, giacchè non possedevano un pollice di terreno proprio, esse al contrario o i loro rappresentanti abitavano come i domiciliati o piuttosto come le truppe vagabonde degli Zingari, sopra il fondo di altri uomini che avrebbero avuto il diritto di cacciarli, ed ai quali non mancava che il potere per mettere questo diritto in esecuzione. Da ciò si vede quanto pochi fondamenti hanno quelle repubbliche filosofiche se si confrontano coi principj del diritto naturale da esse tante volte rammentato; e questo merita la nostra attenzione, parte perchè i tempi della loro esistenza non sono tanto remoti, parte perchè par che vogliansi principiare da capo quei frenetici esperimenti.

Intanto bisogna confessare che quantunque l' uscita da una società sia nella regola giustamente permessa ad ognuno dei suoi membri, però la *dimissione inopportuna* (*discessio intempestiva*) di questo diritto di cittadinanza o piuttosto del dovere di cittadino che vi è congiunto, può *in certe circostanze* essere contraria ai doveri di amore. Siccome in virtù della legge naturale si è obbligato non solamente di non offendere il suo simile, ma an-

cora di essergli utile per quanto dipende da noi, così è assai immorale e dannoso di abbandonare, nei tempi d' infelicità, ai perigli ed agli incomodi una società nella quale nei tempi felici si sono goduti molti vantaggi, e di non voler partecipare coi suoi concittadini che al ben essere e non già alle digrazie; giacchè se molti agissero così, i pesi ricadrebbero sopra i pochi che restano, e la società dovrebbe necessariamente perire. Una uscita così a contrattempo ed inumana viene generalmente condannata anche nei semplici rapporti di servizio e di dipendenza, dagl' impiegati, sudditi, e semplici abitanti, ove però il legame non è così stretto ed il vantaggio non così reciproco come in una società, ed è riguardato come il segno di un carattere perverso ed egoista. Il rivoltante di una simile azione ha fatto cadere nell' errore i migliori giuristi, mentre riguardano in effetto come giuste le dimissioni del diritto di cittadino come ancora le emigrazioni, ma al contrario come assolutamente ingiusto l' uso intempestivo di questo diritto (la *discessio intempestiva*); e e per conseguenza autorizzano i mezzi violenti d' impedimento (1). Con questo

(1) *Grozio* j. l. et p. L. II. c. 5. §. 24, *Pufendorf*, jus nat. et gent. L. VIII. c. XI. § 5. *Boehmer*, jus publ. univ. p. 602. *Scheidemantel*, Diritto dello stato. L. III. p. 90 e 91.

sentimento stesso essi spiegano perchè la emigrazione è qualche volta proibita in casi straordinarj, ed anche punita severamente negli stati, ove del resto è permessa senza restrizione. Ma malgrado ciò non posso acconsentire a quelle pretensioni, ed a queste regole. Se esse derivano da un motivo lodevole, vale a dire dalla stima pei doveri morali, esse sono contrarie alla giustizia, che è sempre la regola suprema; esse mancano al loro scopo il quale può essere colpito con certi mezzi molto migliori, ed hanno il grande disvantaggio che risulta sempre quando si vuol rendere i doveri di amore, doveri di forza; giacchè quest' ultimo principio apre la porta ad ogni volontà, e ad ogni violenza e dà per questo il pretesto il più comodo. Chi deciderà per esempio, se l' abbandono di qualsivoglia società sia o non sia intempestivo, per conseguenza inumano? ciò sarebbe possibile al più in alcuni casi, secondo la conoscenza delle circostanze, ma mai in generale. L' interesse di un partito potrebbe trovare inopportuna ogni uscita, ed il suo potere per decidere a suo piacere sopra di questo, toglierebbe tutto il diritto dell' individuo. Una tale uscita può essere cagionata dall' ingiustizia e da ogni specie di offese per le quali l' abbandono della società è il solo rifugio dell' infelice e del debole; da questo ne può risultare la

felicità e la sorte sua; oltracciò sarebbe inumano di ritenere per forza un simile cittadino, e d' impedirgli la sua fortuna; e siccome i doveri di amore sono reciproci, così una società può piuttosto privarsi di un solo membro, che un solo membro privarsi della sua esistenza e del suo benessere. La natura ha disposto che i doveri di amore vengano peggio adempiti quando sono forzosi, giacchè con questa violenza ognuno cerca di dispensarsene il più che può. Tutti questi doveri non si lasciano costringere; oltracciò un cittadino di più o di meno non deve interessare una società, se egli non vuol sacrificare il suo tempo e le sue forze per la medesima. Finalmente vi sono molti altri mezzi efficaci e giusti, per incitare gli uomini all' adempimento de' loro doveri morali, oppure, ciò ch' è lo stesso, per incitarli a cangiare di sentimenti. Questi mezzi che sono stati trattati troppo superficialmente dai professori del diritto di natura, benchè riempiscano una lacuna essenziale della scienza e siano di grand' utilità al genere umano, consistono nel ritorcimento, vale a dire nel rifiuto di doveri eguali. In conseguenza se senza precedenti violenze ed inimicizie interne (ciò che non accade facilmente mentre si deve anche fidare sopra il punto d' onore degli uomini e sopra l' attaccamento naturale alla patria), certe troppo frequenti

emigrazioni hanno luogo in una numerosa repubblica per parte dei cittadini o dei semplici sudditi; e se importa molto al principe ed a tutto il popolo d'impedire o di rendere difficile una tale separazione; nulladimeno, non possono essere autorizzati di punirli colla morte, d'invigilare sopra di essi, di confiscare i loro beni, di sopraccaricarli d'imposizioni, perchè si offendono i diritti dell'emigrante, il quale ha fatto uso del suo diritto stretto senza togliere niente a nessuno. Ma se questi cittadini ed i loro aderenti vengono pubblicamente dichiarati come uomini che hanno trascurati i loro doveri, o almeno come egoisti e mal pensanti; se la loro proprietà non viene nè toccata, nè difesa, nè protetta dai tribunali contro le offese pubbliche, nè rimessa nelle mani di un tutore; se essi o i loro figli vengono esclusi dagli onori e dagli impieghi; se in una parola loro vengono tolti tutt'i vantaggi e tutti i beneficj che la società accorda a' suoi membri, essi non possono lagnarsene, giacchè non si negano loro che i doveri di amore che non sono loro dovuti; e subito che qualcheduno non vuol far niente per una società o repubblica, egli ancora non può esigere che la società faccia qualche cosa per esso. È permesso di servirsi di questi mezzi, e mettendoli in pratica l'egoista sente ben presto il suo abbandonamento,

e più sensibilmente, che se s' impiegasse la forza per far cangiare la sua cattiva volontà.

Bisogna finalmente osservare che una tale società non ha più alcun diritto sopra il membro che esce; essa non può esigere da esso alcun dovere *di cittadino* subitochè non è più cittadino. Col fondamento dell' obbligazione, cessa ancora l' obbligazione stessa, e non rimangono per ambedue le parti che i doveri generali dell' uomo, che esistono sempre in tutt' i rapporti. Ma la società può acquistare o conservare dei diritti sotto un altro riguardo sopra un membro uscito, quando entra nel suo servizio o accetta un impiego o un feudo da essa. Ma in questo caso l' obbligazione deriva da un fondamento tutto diverso, non è più un contratto di società, ma un contratto di servizio, ed i doveri ancora non sono più i medesimi.



CAPITOLO VII.

CONTINUAZIONE.

4. NELL' INTERNO DI OGNI LIBERA SOCIETA' IL SUPREMO POTERE ESISTE NELLA RIUNIONE DI TUTTI I SOCI.

I. Pruova di questa quarta regola generalo = Una corporazione di persone eguali in diritto può esprimere la sua volontà coll' unanimità, e con la maggioranza dei voti.
II. Assurda trasposizione di questa regola sopra i rapporti signorili di servizio.
III. Confutazione dell' obbiezione che la maggior parte delle comunità o delle libere cittadinanze non esercitano il loro potere esse stesse, ma per mezzo de' magistrati.

Una quarta regola essenziale di diritto che deriva dalla natura di ogni libera comunità o di una vera repubblica è quella *che nell' interno della medesima il supremo potere, o la sorgente del potere esiste nella comunità di tutt' i socj*. Siccome un individuo dichiara solo la sua volontà individuale, ed è solo padrone di una cosa ch' è sua propria, per quanto lo permettono i suoi diritti ed il suo potere; così una corporazione di molti

individui ove tutti hanno la medesima parte, esprime la sua collettiva volontà o coll' unanimità, o, come lo vedremo in appresso, colla maggioranza dei voti. Se essa manifesta così, nei limiti dei suoi diritti, una volontà che obbliga i suoi membri o altri uomini, questa *legge* viene formata mediante *la volontà comune* dei suoi membri; quì soltanto, vale a dire nelle corporazioni, si può dire che la legge positiva è il *prodotto della volontà generale*, la quale non può mai essere sostenuta dalle leggi naturali che derivano dall' autore del mondo e dell' umana natura, come neppure da quelle leggi che possono essere date con proprio diritto dai signori territoriali ed anche da persone private. Tutta la comunità presa insieme è un corpo morale, *un signor o principe collettivo*, come il Signor indipendente lo è per se solo (1).

La mancanza di questa importante distinzione, e la falsa ed infelice opinione di voler vedere in ogni moltitudine, in ogni aggregato o in ogni gruppo di uomini, le vere ed indipendenti società, ove neppure esiste una società, e molto meno una società libera ed indipendente, hanno dato l' occasione alla falsa ed assurda dottrina della sovranità del popolo,

(1) Aristotile diceva già: *Princeps enim fit populus, junctus unus e multis. Multi enim domini sunt, non sane ut singuli, sed ut universi*. Polit. Lib. IV.

anche nei principati. Ciò che vale fra i membri di una libera corporazione, cioè che le sue leggi provengono dalla volontà comune de' suoi membri, non vale fra i servitori e sudditi di un principe, ed ancora meno fra quelli di una repubblica stessa. Giacchè fra questi sudditi non vi regna alcuna comunità, non hanno niente di comune fra di loro, ma sono verso i principi in rapporti assai differenti di dipendenza naturale o di servitù volontaria. L' imperfezione del linguaggio è, e sarà sempre la sorgente dei più grandi errori. Siccome la parola *società* (*gesellschaft*) viene presa in significazione assai differente, così nacque ancora quella proposizione sofistica che impiegava il vocabolo *populus* per due cose interamente opposte, vale a dire ora per una moltitudine riunita (*multitudo unita*), una libera società o comunità come per esempio la cittadinanza di Roma; ora per una moltitudine dispersa, priva di connessione (*multitudo soluta*), o per l' aggregato di tutti gli uomini che dipendono o sono impegnati ad uno o a molti. In virtù di questo errore che i Logici chiamarono un *Sophisma ex ambiguitate vocis*, i due differenti rapporti furono sempre presi l' uno per l' altro; il diritto che deriva dal primo venne trasmesso a quest' ultimo, così l' inganno con tutte le sue conseguenze diede delle idee tutte diver-

se sopra la loro giusta significazione. Sovrano era una volta il *Supremo*, vale a dire il potente e l'indipendente che fuori di Dio non serve ad alcuno, e consiste in un individuo o in una corporazione, ma è assurdo di chiamare *sovrana* una massa di uomini per quanto numerosa si sia, che non formano un tutto fra di loro, e di cui ognuno trovasi nella dipendenza di un altro a cagione de' suoi bisogni naturali o mediante certi contratti volontarj.

Del resto si potrebbe fare contro la proposizione di diritto che nell' interno di ogni società il supremo potere esiste nella comunità di tutti i socj, l' apparente obiezione che, secondo la esperienza la maggior parte delle repubbliche e delle comunità sono obbligate parte a cagione del numero, parte a cagione della distanza de' loro membri di trasferire o di rimettere il loro potere tutto o in parte nelle mani di un piccolo consiglio di membri scelti; e per conseguenza non possono esse stesse esprimere la loro volontà e non possedono in effetto il supremo potere. Il celebre G. G. Rousseau cittadino di Ginevra pensava egualmente che ogni popolo, vale a dire, nel suo senso, ogni libera cittadinanza, che trasferisce il suo potere o deve aver ricorso a rappresentanti, non è più sovrana, neppure un popolo, e non for-

ma più alcuna cittadinanza. Non vogliamo negare che questa pretensione presa in senso stretto non abbia qualche cosa di vero; che una comunità o associazione la quale rimettesse tutto ed incondizionalmente il suo potere ad una porzione de' suoi concittadini o consocii, che non si riserbasse verun diritto, nè avesse più alcun influenza sopra l'elezione o sopra il supplemento di quei rappresentanti, non sarebbe più in effetto una sovrana corporazione, e non potrebbe neppure chiamarsi corporazione, ma questa qualità verrebbe riserbata al grande consiglio. Ed è perciò che dimostreremo nel capitolo seguente la grande verità che tutte le così dette repubbliche rappresentative o perfette aristocrazie che compariscono nella storia non sono mai ed in verun paese state fondate colla libera volontà del comune stesso, ma da quelli che avevano originariamente il diritto o il potere di fondare la corporazione, e che il corso ordinario e naturale nella formazione delle repubbliche non consiste in ciò: che il poter si ristringe di basso in alto, ma piuttosto s'ingrandisce insensibilmente di alto in basso, sia per evitare l'invidia col numero dei partecipanti, o per aumentare la propria forza, locchè spessissimo può essere l'interesse di una fazione. Ma fra tutte queste limitazioni, l'objezione fatta da Rousseau è solamente apparente, perchè renderebbe im-

possibili quasi tutte le repubbliche che il medesimo autore loda così esclusivamente. Se una comunità non vuol praticare tutti i suoi diritti essenziali, o non li vuol praticare affatto, perchè queste continue adunanze, sarebbero troppo incomode ad ogni membro, o se si trova nell' impossibilità di farlo a cagione del troppo grande numero o lontananza de' suoi membri, questo intanto accade *nel loro nome e pei loro fini* dai rappresentanti radunati, che sono similmente concittadini della società, e soltanto autorizzati da essa. Le condizioni della suscettibilità di elezione per questi rappresentanti, e spesso il loro modo di elezione stesso, il giuramento che devono ordinariamente prestare, i termini usitati nelle loro conclusioni e determinazioni, provano sempre che il supremo potere, ossia la sorgente del potere appartiene a tutta la società: e se essa potesse perfettamente radunarsi, e deliberare secondo la regola, avrebbe sempre il diritto di deporre i suoi rappresentanti, di esercitare essa stessa i suoi diritti, e di fare come un principe una conclusione nel suo proprio nome. Senza dubbio è un inconveniente rimarchevole ed istruttivo nelle repubbliche o società che subito che i loro membri sono un poco numerosi, esse non possono più assolutamente esercitare i loro diritti, ma si vedono nella necessità di trasferirli tutti o

in parte ad altri, vale a dire di ristringere in effetto la società, di formarla in un circolo più piccolo, di chiamarsi sovrana senza esserlo. Giacchè questi rappresentanti possono in certe circostanze mettere in pericolo i diritti di tutta la comunità, se coi mezzi che hanno nelle mani essi pensano più al loro interesse privato che a quello della comunità. Essi possono appropriarsi il poter confidato ed esercitarlo con fini privati; o restringersi in circoli più stretti, o pure aumentare ingiustamente la partecipazione per trovare contro i loro proprj compagni degli istrumenti facili; ora cercare un appoggio nell' oligarchia, ora in una apparente più grande democrazia, secondo ch' essi sperano potere giungere ai loro fini coll' una o coll' altra delle loro volontà private. Questo inconveniente è irrimediabile, perchè esiste nella natura delle cose, ma può essere un poco diminuito (come lo dimostreremo a suo luogo) con leggi prudenti di costituzione, non potendo essere tolto che colla virtù e la scrupolosità: ciò che prova qual essere artificiale è generalmente una società, e quanto poco le grandi repubbliche sono conformi alla natura.



CAPITOLO VIII.

CONTINUAZIONE.

5. PER MANCANZA DI UNANIMITA' VALE LA MAGGIORANZA DEI VOTI.

I. La preferenza della maggioranza non riposa sopra alcun antico contratto, nè sopra la presunzione, che la sua opinione sia sempre la migliore, ma sopra la superiorità delle sue forze unita al suo diritto naturale di suffragio. E' una collisione dei diritti nella quale la parte minore cede come parte più debole;

II. Giustizia di questa preferenza.

A. Perchè la parte maggiore stessa non decide che sopra gli affari di comunità, ma non già sopra i diritti privati.

B. Perchè senza ciò la parte minore dovrebbe regnare, o perchè nessuna conclusione sarebbe possibile.

C. Perchè, mediante l'uscita dalla società si può sottrarsi a questo dominio.

III. Differenti specie di maggioranza.

A. Maggioranza di tutt'i membri di tutta la società, degli assenti come dei presenti — Essa non è naturale e guasta tutti gli affari.

B. Maggioranza di tutt'i presenti nell'adunanza: si può distinguere nella stessa:

1. Pluralità assoluta, cioè più della metà di tutt'i votanti. Essa è la più naturale, la più reale, e quella che è la più in uso.
2. Pluralità relativa. Non è reale, quindi non ammissibile, perchè introduce molti abusi.

3. Maggioranza superiore legale di due terzi, o di tre quarti di voti per certi oggetti importanti -- Qualche volta è prudente, ma non può essere stabilita che mediante uno statuto particolare.

IV. Quanto può estendersi il diritto della maggior parte? Essa rappresenta un re in una repubblica, avendo però come quello le leggi della giustizia naturale al di sopra di se; quindi non vale che sopra gli affari proprj e comuni della comunità, ma non già sopra i diritti privati dei membri della medesima.

A. Pruova di questa verità tirata dalla ragione e dall' esperienza.

B. Impiego della medesima sopra alcuni esempj rimarchevoli.

Ogni comunità o società, sia indipendente o no, deve avere un mezzo onde dimostrare la sua volontà. Come corpo collettivo, deve poter impegnarsi parte contro altri individui e corporazioni, parte contro di se stessa; e per giungere ad uno scopo comune vi bisogna generalmente ancora una volontà comune. Benchè questo mezzo venga il meglio espresso colla unanimità di tutt' i membri, pure una tale unanimità di sentimenti non esiste sempre, nè è sempre possibile a cagione della differenza delle opinioni. In questo ultimo caso *la maggioranza dei voti* vale, come è noto, in tutte le vere comunità. Diciamo a bella posta nelle ve-

re *comunità o corporazioni*; giacchè altrimenti si potrebbero intendere i semplici *congressi o alleanze*, i di cui membri non hanno alcun bene nè scopo comune, ma che non sono riuniti che per un bisogno passaggiero e simile, e per conseguenza nel quale la maggioranza dei voti non vale, ma ove ogni approvazione diviene una obbligazione, perchè quì si tratta de' loro diritti privati, e la volontà dell' uno può benissimo esistere colla volontà opposta dell' altro. Si devono ben distinguere questi due rapporti fra di essi; giacchè i congressi, e i concerti comuni, ecc. sono molto simili alle corporazioni e vengono spesso presi gli uni per le altre. Intanto non è tanto facile di rispondere alla questione: sopra che riposa il diritto di quella maggioranza nelle vere comunità? perchè i membri della minor parte devono obbedire e cedere, quantunque abbiano propriamente tutti i medesimi diritti? quante specie di maggioranza vi sono? qual si deve preferire? e finalmente fin dove si estende questo diritto di maggioranza, senza degenerare in oppressione e in offesa? La maggior parte dei professori del diritto di natura sostengono con Tomasio, che riposa sopra un *contratto primitivo*, secondo il quale, alla fondazione della società o all' ingresso nella medesima, ogni membro siasi anticipatamente obbligato,

nei casi ove non vi fosse unanimità di voti, di sottomettersi alla maggioranza e di riguardare la volontà della pluralità come la volontà di tutti. Ma questo supposto contratto non sussiste affatto quì nè in molti altri casi; difficilmente si troverà, nei tempi anteriori, una comunità o una repubblica, negli statuti della quale si sarà stabilito che si debba sottomettersi alla maggior parte; d' altronde non si fa affatto una tale condizione formale a quelli che ne sono stati ricevuti membri; ed è un soccorso assai comodo di derivare tutte le obbligazioni di cui non si conosce il fondamento naturale, da contratti immaginarj. Se si volesse accettare un contratto segreto, che si capisce da se stesso, ed appunto per questo non concepito in parole o in iscritto, allora la difficoltà viene soltanto sospesa ma non già sciolta. Giacchè si potrebbe ancora domandare perchè questo contratto viene fatto *sempre in una maniera e mai in un' altra*, perchè, per esempio, la parte minore non ottiene mai il diritto di decidere? Giacchè se questa fosse una cosa volontaria, bisognerebbe anche trovare esempj del contrario; vi dovrebbero esistere delle società nelle quali o la minoranza, o solamente l'unanimità vale, ciò che non è mai accaduto ancora. Altri credono che il diritto di maggioranza riposi sopra la presunzione che l' opinione di molti debba

essere sempre la più savia e la più giusta, vale a dire la più conforme alla verità ed alla legge naturale. Ma per disgrazia non è così; tutta la storia e l'esperienza giornaliera ci provano piuttosto, che il contrario ha luogo egualmente spesso e forse ancora più. Quegli stessi i quali formano casualmente la pluralità lo confessano generalmente (1), e quello che è sempre vissuto nelle repubbliche avrà potuto osservare giornalmente che i membri della maggioranza confessano spesso che l'opinione della parte minore sia stata la migliore, e ch' essa non aveva ottenuto l' altrui consenso, o perchè era sostenuta da certe persone, o per equivoco, o per amor proprio offeso, o a cagione di privati interessi, o dell' influenza di alcuni magistrati. Gli uomini radunati hanno del pari le loro passioni, e s' ingannano così facilmente quanto uno solo. Più quì che altrove i ciechi governano i veggenti, ed i pazzi i saggi. *Vulgo placere*, diceva già Plutarco, *est sapientibus displicere*; una saggezza ed una giustizia superiore è l' eredità di pochi, come ancora felicemente i grandi vizj, l' ignoranza assoluta, hanno la *minor parte* sopra la terra. La mediocrità è la sorte della maggior parte, ma i pochi che sono savii e buoni non trova-

(1) *Majora* non sono sempre *Saniora*. Reinkingh nella sua *polizia biblica* pag. 269. 271, assioma 64 ha radunato sopra di ciò certi esempj rimarchevoli.

no sempre la maggior approvazione. La semplice giustizia in certi casi ordinarj, qualche volta ancora i beneficj e generosità, che non costano niente ad un solo individuo, si trovano ancora nelle numerose comunità, perchè ognuno ne ha il sentimento nel suo interno; ma negli oggetti imbrogliati e nelle questioni spinose, ove i fatti prendono una tale natura che non possono essere veduti e riconosciuti con precisione da tutti, ossia ove le passioni si frammischiano, allora la moltitudine cede alla sofisticheria per abbandonarsi agli errori o alle violenze le più spaventevoli, che uno solo o pochi non si fiderebbero forse mai di fare. Una più fina prudenza nella scelta de' mezzi quando si tratta per esempio: se certi diritti devono o non devono essere esercitati, se questo o quello sia da preferirsi; la deliberazione di tempo e di circostanze, la previdenza dell' avvenire, ec., sono ancora di poca influenza nelle grandi riunioni, ordinariamente l' opinione la più impetuosa, in quanto sembra solamente permessa, trova sempre la maggior approvazione, perchè questa può essere concepita da ognuno, e perchè la pigrizia dello spirito non ha bisogno di riflettervi. Finalmente è del pari difficile nelle numerose società di esporre giustamente le questioni in mezzo a molte opinioni differenti; vi sono tante specie di maggioranza

apparenti e forzate, che spesso una conclusionc che esteriormente ha per se la pluralità dei voti, non è stata nel fondo desiderata da nessuno, ed ognuno è solito discolparsi dicendo che egli non lo ha voluto così, ma altrimente, che la sua opinione era differente della conclusione. La voce di molti non è spessissimo nel fondo che la volontà di un solo, che gli altri per timore, per iguoranza o per insinuazione, hanno ciecamente seguita. Spesso quindi si dovrebbe essere inclinato a dare piuttosto la preferenza alla parte minore, ed a lagnarsi con Plinio il giovane che i voti vengono contati ma non ponderati (1). E' chiaro, che un individuo al quale si crederebbe il diritto in una repubblica di valutare i voti non secondo la loro quantità, ma secondo il loro contenuto, quindi di decidere secondo i proprj lumi, e che avrebbe nel medesimo tempo il potere di opporvi il suo giudizio, non sarebbe più un concittadino, ma il padrone di tutti; non vi sarebbe più una volontà individuale; i loro voti non darebbero più una decisione, ma semplici consigli, che si potrebbero accettare o rigettare, come accade nei principati presso gli stati imperiali e provin-

(1) *Numerantur sententiæ non ponderantur. Nec aliud publico consilio potest fieri, in quo nihil est tam inæquale, quam æqualitas ipsa. Nam cum sit impar prudentia, par omnium jus est.* Plin. Act. Arrian, Epist. 12 Lib. 2.

ciali, o presso il consiglio di guerra di una armata, ove il principe domanda consiglio ai suoi primi servitori e vassalli, ed il generale ai suoi compagni d'armi principali, sopra i suoi proprj affari, ma egli può scegliere l' opinione che gli piace, o preferire la sua a tutte. Ma gl' individui che hanno un medesimo diritto e che sono quasi di un potere eguale non saranno mai sempre unanimi, e preferiranno sempre la proposizione la più savia e la più giusta. Ogni partito riguarda la sua opinione per la più savia e la migliore; ambidue i partiti hanno il diritto di esternare una volontà, ma la volontà di ambidue non può esistere nel medesimo tempo insieme, in questa collisione di diritti uno dei due deve cedere, e la parte la più forte ha necessariamente la preferenza, giacchè ciò che la pluralità vuole, non può essere impedito; quindi è venuto quell' antico proverbio che *nelle republiche la maggioranza è re*. Fra individui eguali il più gran numero è sempre il più potente, ed i membri della parte minore cedono a questi *negli affari comuni*, perchè non potrebbero impedire l' esecuzione della volontà dei primi; perchè ognuno ha la speranza di essere in altre occasioni nel numero della maggioranza, per conseguenza di godere il medesimo diritto; e perchè infine questa pluralità non vale che nelle cose co-

muni, e che così il minor numero non viene offeso ne' suoi diritti privati individuali. La legge della natura, *che il più potente regni*, la quale sola nelle collisioni di diritto impedisce una guerra eterna, si fa vedere anche quì e viene confermata in modo istruttivo. I filosofi che non ravvisano quest' ordine divino, o lo calunniano per ignoranza, delirano quando si rappresentano gli uomini eguali in forze, e vogliono rendere sovrano tutto il popolo con donne e fanciulli. Il loro errore è ancora visibile ogni qualvolta agitano la questione: perchè si debba sottomettersi alla maggioranza di questo così detto popolo? mentre secondo i loro principj, ogni individuo non può avere che la sua propria ragione sopra di se. Quali basse finzioni essi non impiegano per trovare un rifugio, e non vedono che si condannano essi stessi (1)? Giacchè non possono assolutamente uscire da questa confutazione; la maggioranza alla quale non si acconsente, o alla quale si oppone anche spesso formalmente, è un potere superiore al quale si è soggetto ed al quale si deve cedere ed ubbidire. La volontà della pluralità non è la volontà *generale*; la ragione straniera non è la propria ragione; il semplice cittadino non

(1) Vedi p. esempio. *Rousseau*, Contract Social, L. IV. Ch. 2, e *Sieyes*, Vues sur les moyens d'exécution, p. 17.

può chiamarsi libero ed indipendente se deve sottomettersi alla maggioranza degli altri; ed è assurdo di sostenere con Rousseau che la volontà degli altri, che è opposta alla mia, sia egualmente la mia. Al contrario tutto spiegasi con soddisfazione subito che si riconosce che si è anche dipendente dalla pluralità come dalla parte la più potente nelle corporazioni come in altri rapporti, a cagione del suo bisogno, ma che anche questa maggioranza è sottoposta al pari dei re o degli altri individui potenti, ad una legge naturale superiore, ch' essa non può comandare che sopra certe cose permesse o comuni (le quali sono del diritto delle comunità), e non può offendere i diritti privati; che infine ogni membro può, uscendo dalla società, sottrarsi al suo dominio come da ogni altro.

Si vedrà più chiaramente quanto è ragionevole e necessario il dominio della maggioranza nelle comunità, se si considera l' opposizione di questa verità, vale a dire che la parte minore dovrebbe altrimente regnare e decidere, ciò che sarebbe ancora più rivoltante ed ingiusto. Se la maggioranza non deve aver il diritto di opporsi colla sua giusta volontà alla volontà degli altri, anche la parte minore che potrebbe esistere in un solo individuo, può altrettanto meno esigere di aver il diritto che la sua volontà abbia la

preferenza sòpra la volontà di tutti gli altri, e per conseguenza non sarebbe possibile di fare una conclusione comune, e la comunità stessa sarebbe annientata. Con questa considerazione si abbatte la sofisticheria di quelli che non vogliono accordare ai collegi di giustizia e particolarmente ai giudizj criminali, la pluralità dei voti, ma vogliono riconoscere solo l' unanimità di tutti i giudici sotto il pretesto che colla differenza delle opinioni, il corpo morale dubita ancora, e per conseguenza non si possa ammettere alcun giudizio (1). Ma questo bello argomento si lascia ritorcere ed il suo autore si contraddice egli stesso. Giacchè subito che la maggioranza non decide, la parte minore allora deve decidere; l' opinione sua è ancora un reale giudizio che spesso può essere più svantaggioso all' offeso; perchè dunque questo deve valere, mentre quì il corpo morale (per servirmi dell' istesso termine) dubita del pari e forse ancora più? Oltracciò il minor numero in una comunità è senza dubbio la parte più debole; ma che il più debole regni sopra il più forte, è un assurdo che ripugna al carattere dell' uomo come alla natura delle cose, e che non può affatto sussistere lungo tempo. In generale que-

(1) Vedi, *Sonnelnfel* sopra l' unanimità dei voti. Vienna, 1808. 8.

sta questione sottile si lascia spiegare col seguente trilemma. Se l' unanimità non ha luogo, locchè sarebbe senza dubbio la miglior cosa, o la maggioranza deve allora decidere, o la minoranza, o veruna delle due. Ora l' ultimo è assurdo perchè non vi sarebbe più nè conclusione, nè volontà comune, per conseguenza la corporazione verrebbe annichilata. Il secondo non può essere messo in esecuzione, perchè la pluralità non soffrirebbe il dominio della parte minore come più debole, ma cercherebbe a far valer la sua volontà colla forza; ne nascerebbe un combattimento, nel quale la parte minore dovrebbe confessarsi vinta, e finalmente cedere o uscire dalla società. Quindi non rimane altro che la maggioranza decida, sia che le sue conclusioni siano le più savie o non lo siano (1). Se lor manca questa ultima qualità, è una imperfezione che va unita alla volontà comune, come alla voloutà privata di un solo, e che si deve tollerare come altrove. Non vi è bisogno ancora sempre di questa saggezza e prudenza, benchè sarebbe senza dubbio da desiderarsi. Ove la cosa stessa e la sua opposizione è permessa, ove si ha l' elezione fra molte conclusioni: ivi la semplice volontà è un punto decisivo, e nel-

(1) Puffendorf è anche di questa opinione, jus nat. et gent. L. I. c. VI. §. 2., ove egli distingue esattamente le leggi date dalla pluralità di una comunità, dai contratti.

la sfera della loro autorità vi sono casi innumerabili ove non solamente i principi, ma ancora le comunità e le semplici persone private possono dire con pieno diritto: *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas*.

Intanto vi sono diverse specie o gradi di maggioranza. In primo luogo bisogna distinguere *la pluralità di tutti i membri dell' intera società* che siano assenti o presenti nella riunione, e la *pluralità di tutti quelli che sono presenti nella riunione*. La prima può in verità essere prescritta in certi casi straordinarj ed importanti, con *particolari statuti*, ma non s' intende mai da se, nè sarebbe eseguibile in molti casi, e renderebbe quasi impossibile ogni conclusione. La medesima è stata adoprata soltanto nei tempi nostri dalle fazioni rivoluzionarie per poter contar in favor loro la pigrizia, l' indifferenza, e la ripugnanza (1). La mag-

(1) Così per esempio in Francia nelle costituzioni proposte al popolo si è dichiarato che debbono essere ricevute dalla pluralità dei cittadini suscettibili di suffragio, ma si è nel medesimo tempo decretato che tutti gli assenti che non volevano o non potevano dare il loro suffragio dovevano essere contati nel numero di quelli che acconsentivano. Di questo modo si era sempre sicuro di aver la pluralità per se. Per favorire uno scopo opposto si è ancora accordato in altre repubbliche rivoluzionarie, come giusto, il diritto di convocazione di uno de' loro deputati scelti. Ma affinchè questo non potesse mai praticarsi, si decretò nel medesimo tempo che questa convocazione non potrebbe essere riconosciuta che dalla pluralità di *tutt' i* membri presenti o assenti, mentre al

gioranza dei membri presenti nella riunione è la più ordinaria, la più conforme al diritto di natura; essa si capisce generalmente da se, e non ha bisogno di essere prescritta da veruna legge positiva, giacchè la corporazione esiste propriamente ove i suoi membri sono radunati in ordine; subitochè la chiamata è per tutti, si presume che quelli che non rispondono alla citazione, non vogliano esercitare il loro diritto, nè adempire al loro dovere, per conseguenza che abbian lasciato la decisione degli affari ai membri presenti; quelli che non sono presenti non hanno dato alcun suffragio nè in favore nè contro una opinione, e per conseguenza non possono essere contati. La loro volontà non è stata esternata, e per conseguenza non conosciuta, e verun partito ha il diritto di presumerla a favor suo.

Nella maggioranza dei membri presenti nel consiglio è d'uopo fare una essenziale differenza fra la pluralità *assoluta* e

contrario l'elezione non si faceva che mediante la pluralità dei presenti, e che si sarebbe potuto prescrivere tutto al più un numero di voti più grande dell'elettivo. Ma siccome in queste riunioni non si trovavano spesso che quattro o cinque membri in vece di due o tre cento, si comprende facilmente che non vi era da temere una convocazione. Così si cercava di correggere una follia con un'altra: La sentenza: *absentes consentire videntur* è generalmente giusta, ma s'intende a favore della conclusione presa nella riunione, ma non già di una che non è stata ammessa e che un altro partito avrebbe forse preferito.

la *relativa*. Quella esige almeno un voto di più della metà di tutt'i votanti, e da questo punto essa va progressivamente di grado in grado sino all' unanimità. L'ultima al contrario è quando di tre, quattro o più ammesse opinioni, oppure nell'elezione di altrettante persone proposte, niuna riunisce in se la pluralità assoluta, ma però ha più voti che ciascuna delle altre. La maggioranza assoluta è intanto la sola vera e reale, la sola giusta, ed anche la più ordinaria, essa sola può dare alla sua volontà una certa energia, e può quindi esigere giustamente che gli altri le cedano. La pluralità relativa al contrario sembra in verità più breve e più sollecita, e non può essere stata messa in uso che per questo motivo, ma devesi assolutamente rigettare, perchè dà, quando viene adoperata per ignoranza, l' occasione a grandi abusi, mentre in opinioni diverse o in caso di persone proposte nell'elezione, è assai facile ad una piccola fazione di opporre la sua volontà alla volontà degli altri, e d'innalzare i suoi amici ai più grandi impieghi con un piccolissimo numero di voti (1). Essa non è che una apparente maggioranza, ma in effetto una reale minoranza. Oltracciò la

(1) Mediante questa pluralità relativa, il macellajo Kistler fu eletto nel 1470 Sindaco di Berna, ciò che non durò più di un anno, e cagionò la contesa fatale fra i giudici del paese.

pluralità relativa non è il partito più forte a cui la minoranza cede volontieri o deve cedere in caso di collisione. Del resto, se il numero dei voti è eguale d'ambedue le parti, sarà la sorte che deciderà, come ancora il favore di una potenza superiore, o l'opinione del presidente, e di un altro individuo che non sarà un membro votante, per esempio qualche volta il Segretario, il primo uffiziale ecc., il quale, aggiunto agli altri forma allora la pluralità assoluta.

Una repubblica come ogni libera società, ha il diritto, (e può anche spesso essere consigliato dalla prudenza) di prescrivere nei suoi statuti, per decidere sopra certi oggetti importanti, *una maggioranza superiore alla semplice pluralità, per esempio due terzi, tre quarti, ecc. di tutt' i membri presenti* (1). Si potrebbe allegare che di questo modo la minoranza decide qualche volta, mentre la sua conclusione, benchè ordinariamente negativa, è sempre però una conclusione ed ha la preferenza. Ma sopra ciò bi-

(1) A Berna per esempio il libro rosso (das rothe Buch a causa della sua legatura) e che molte persone hanno falsamente preso pel contenuto della costituzione della città di Berna, non era altro che un compendio di quelle ordinanze che non dovevano essere abolite o non potevano essere cangiate che coi due terzi di suffragi, e che per questo erano state raccolte in questo libro particolare. Molte erano poco importanti e non avevano per iscopo degli oggetti costituzionali. Tutte erano del 18. secolo soltanto.

sogna osservare che questa specie di maggioranza non si comprende mai da se, ma riposa sempre sopra precedenti statuti fondamentali fatti da una pluralità di voti molto più grande o pure dall' unanimità, per conseguenza non è altro che una legge che la società stessa s' impone per impedire le precipitazioni ed il proprio danno. Essa può, quando vuole, abolire questa legge, ma per quanto esiste, essa deve considerarsi come la volontà durevole della società stessa, e deve per conseguenza essere osservata. Queste leggi si fanno appunto per mantenere la pace e l' unione, per avvicinarsi tanto più all' ideale dell' unanimità, per rendere più evidente la superiorità, per dare così alla conclusione un maggior peso, e per facilitare la sua osservanza volontaria anche per parte degli assenti o dei membri che non acconsentono. L' unione nelle cose principali, una condiscendenza amichevole, ed una indulgenza volontaria nelle cose accessorie o nelle collisioni inevitabili, sono generalmente il proprio mezzo di unione e di conservazione nelle comunità, particolarmente nelle libere che non hanno alcun giudice sopra di esse. La discordia ed i dispiaceri reciproci sono al contrario il più grande de' loro mali, ed il principio sicuro della loro ruina. Per impedir questo vi sono alcuni, e per dir vero, rari casi, ove la semplice maggioranza ce-

de per certi sentimenti amichevoli, o dichiara anticipatamente voler cedere, e sacrifica la sua opinione al desiderio premuroso di una parte minore importante, come avviene qualche volta fra le persone private nelle loro collisioni di diritti di suffragio, essa forma ancora il partito più forte; nulladimeno non è sempre provato che nelle piccole adunanze e in una debole pluralità di voti, essa abbia anche realmente per se quella superiorità. In certi casi insignificanti che non hanno influenza sopra il bene o il male della repubblica, o sopra i diritti ed interessi de' loro membri, la minoranza cede volentieri, e così la pace non viene turbata; si può ancora supporre con fondamento che i membri assenti hanno lasciati quegli oggetti ai presenti. Ma negli affari importantissimi dai quali dipende l'esistenza della repubblica, ove le passioni e gl' interessi vengono in contatto, allora la presunzione non è sempre giusta. Se in questi casi riesce alla minoranza vinta, di guadagnarsi colle lusinghe o con motivi migliori soltanto alcuni membri della maggioranza, o di chiamare altri che non hanno dato il loro suffragio alla conclusione, la superiorità è allora dal canto suo; ciò ch' è stato risoluto in un precedente consiglio, viene rigettato in un seguente; evvi nelle azioni di una repubblica una sostanza vacillante senza unità,

senza conseguenza, senza energia, ove ciò che si riconosce la mattina viene disapprovato la sera, secondo che due o tre membri sono stati casualmente assenti o presenti. Un tale stato di cose che si vede spesso nelle repubbliche corrotte è certamente il foriere della loro prossima rovina. Oltracciò è anche necessario e giusto di stabilire una maggioranza superiore per certi oggetti importanti, per impedire l' abuso delle piccole riunioni annunciate a tempo non solito, come ancora le deliberazioni precipitate, ecc., le di cui conclusioni hanno per esse la pluralità assoluta di tutti *i presenti*, ma al contrario contraddirebbero la pluralità maggiore delle precedenti riunioni, o la volontà ragionevolmente presunta di tutti gli *assenti*. Quindi tutte le prudenti repubbliche ed anche molte comunità private sono solite di decretare una maggioranza di due terzi o tre quarti di voti per la *recezione de' nuovi membri*, di cui l' entrata è indifferente alla maggior parte, ma che sarebbe insoffribile ad una importante minoranza; pel cangiamento degli statuti fondamentali, che hanno per essi l' esperienza dei tempi anteriori; per la *fondazione di nuove leggi di costituzione* che toccano o impegnano tutt' i membri della società; pei così detti *affari di grazia*, vale a dire, per l' eccezione o dispensazione delle leggi in vigore,

il trascurar le quali indebolirebbe la loro autorità, e per altri casi simili; senza questa pluralità maggiore non si potrebbe risolvere od eseguire niente di questo, perchè più la maggioranza è grande, più la superiorità è decisiva, e tanto più si può sperare che l' armonia non sarà turbata, e che quelli che non danno il loro suffragio saranno anche contenti. Queste leggi hanno altrettanto meno disvantaggio, perchè la minoranza in simili casi non risolve propriamente niente di positivo; essa ha solamente un peso negativo, una considerazione conservatoria per ottenere e per confermare qualche cosa che già esisteva ed era da molto tempo conchiusa, essa riunisce la sua volontà alla volontà dei precedenti membri coll' esperienza del tempo passato. Intanto, come l' abbiamo già detto, questa maggioranza superiore non s' intende mai da se, essa non appartiene solamente al diritto naturale ma anche al positivo, deve essere introdotta mediante uno statuto particolare della società e per certi casi fissi; questo statuto può essere di nuovo abolito, mentre al contrario sarebbe impossibile di annullare generalmente l' autorità della maggioranza in tutt' i casi, perchè questa autorità non esiste per uno Stato, ma per la natura delle cose, e che senza la medesima niuna volontà comune sarebbe possibile, e per conseguenza ancora nessuna comunità esisterebbe.

Ma fino a qual punto estendesi il poter della maggioranza, e quali sono i suoi *limiti giusti*. Questa è una proposizione che merita di essere osservata, perchè è stata ignorata o violata più dalle corporazioni che dai signori indipendenti, e perchè non vi è tirannia più insoffribile di quella che viene praticata da una moltitudine di teste. La maggioranza, come supremo potere, è come il re ed il signore in una repubblica; ma un re ha ancora certi doveri naturali o convenzionali che egli non può trasgredire, ed ogni membro che serve a formare in una comunità la volontà comune, è nell' obbligo di aver riguardo, nelle sue opinioni e consigli, non già al desiderio o alla volontà della maggioranza, ma alla giustizia, e per quanto gli è possibile il bene della repubblica (1). I limiti del giusto potere di una maggioranza sono quindi i medesimi di quelli del principe (2). Essa non comanda che sopra cose proprie o permesse; essa ha sopra di se le leggi della giustizia naturale, essa deve per conseguenza rispettare i diritti stranieri, sia naturali o acquistati, non offendere alcuno nel suo giusto possesso, ma più

(1) *Tu non seguirai punto la moltitudine per far il male, nè risponderai avanti al tribunale, che tu abbandoni la giustizia per piacere alla moltitudine*. 2. Lib. Mos. XXIII. 2.

(2) Vedi il Cap. 39.

tosto proteggerlo, e, quando può praticare i doveri di amore e di benevolenza verso i cittadini e verso i sudditi; essa regna in una parola soltanto *sopra gli affari comuni dell' intera corporazione*, *e non già sopra i diritti privati di ciascuno de' suoi membri*. Giacchè un socio non le è soggetto che come *socio*, ma non in altro riguardo; nel circolo del suo diritto ed in quanto egli non offende alcuno, egli è sempre il suo proprio padrone. Se si vuol ottenere da lui più che non deve, questo deve essere senza forza, ma colla sua propria volontà, attirandolo con mezzi dolci, e testimoniandogli della fiducia e dell' amore. Se per esempio una repubblica o libera comunità volesse disporre arbitrariamente con semplici conclusioni di maggioranza sopra la proprietà di uno o di più de' suoi membri, o proibisse loro delle azioni private giuste e permesse, o gli togliesse dei diritti privati che possedono, come per esempio dei feudi, decime, censi di fondiarie ed altre rendite, oppure della propria giurisdizione, de' loro giusti privilegi, dell' esercizio degli impieghi, del godimento dei majoraschi, fedecommesi, ecc. senza contratto, e senza indennità convenuta; questo non potrebbe assolutamente essere autorizzato, perchè sono oggetti che non appartengono alla comunità, e sopra i quali essa non ha verun diritto; sareb-

be a dir vero una ingiustizia, che un individuo solo dovesse sopportare, se le forze gli mancassero per opporvisi, o se egli non trovasse alcun giudice superiore; locchè però non sarebbe meno una ingiustizia, un abuso di potere, come quello di un principe che offende colla sua potenza i diritti stranieri. Senza dubbio vi sono quì, come dappertutto, delle vere collisioni possibili, ove i diritti e gli interessi della repubblica non possono sussistere coi diritti privati opposti di alcuni cittadini; ed ove per conseguenza il più debole, per aver la pace, cede, vale a dire sacrifica qualche cosa del suo diritto, e trova spesso la sua indennità in altri vantaggi comuni. Ma simili casi di collisione sono non poco rari e si lasciano meglio allontanare colla forza indiretta del ritorcimento che è permessa, vale a dire della privazione di vantaggi e piaceri reciproci, o mediante certi contratti giusti, nel che la repubblica, come parte più potente, ha nelle sue mani tanti bei mezzi.

La verità di questa regola di diritto, vale a dire che la maggioranza non comanda sopra i diritti dei particolari, è confermata anche da questo, che generalmente viene riconosciuta e seguita nella pratica. Anche nelle comunità private un semplice socio si lagnerebbe con fondamento innanzi ad un giudice, se una de-

cisione di maggioranza l' offendesse ne' suoi diritti privati ; ma secondo il corso regolare e consueto delle cose, questo neppure accade nelle libere repubbliche. Quella pluralità vale ancora meno nelle semplici federazioni o congressi, ove non vi esiste una vera corporazione, ma ove la volontà soltanto di ogni individuo diviene un obbligo. Nelle Diete Tedesche la maggioranza non potè niente nell' approvazione delle imposizioni; molto meno ancora essa ha riunito le città e paesi della Svizzera negli interessi del trattato, nelle collette, conclusioni di pace, ecc.; questo non poteva aver luogo che con un accordo libero ed amichevole.

Colle medesime regole noi risponderemo alle questioni difficili sopra le quali potrebbe facilmente nascere qualche dubbio. Così per esempio *la maggioranza dei voti non può* giustamente *abolire una società*. Giacchè quelli che rimangono, ancorchè fossero i più deboli in numero, hanno sempre il diritto di continuare la medesima società *fra di essi*. Sarebbe cacciarli violentemente ed offendere apertamente la loro libertà l' impedirli in ciò. Qui ancora non vi è collisione di diritti, secondo la quale l' una o l' altra parte dovesse necessariamente cedere. Perchè i diritti di quelli che n' escono possono benissimo sussistere nel medesimo tempo coi diritti di quelli che

vi rimangono, mentre quelli rinunciano alla società coi suoi vantaggi e pesi, questi li conservano, così la volontà di ambidue viene soddisfatta. Per disfare una società è d'uopo, come per la sua fondazione, l'unanimità di voti, e siccome questa unanimità non ha spesso mai luogo nelle comunità libere e sovrane; del pari non se ne vidde alcuna che si fosse sciolta o annientata *per mezzo della libera volontà de' suoi membri*, ma tutte furono distrutte da una prepotenza esteriore o interiore. In tal guisa si lasciano ancora decidere le così dette *abdicazioni* che abbiamo vedute in quei tempi di frenesia e di rivoluzione per parte di molti governi repubblicani (1): Senza riguardare che avvennero in una epoca ove tutt' i principj di giustizia erano calpestati per timore di un poter nemico e nella speranza di un vantaggio promesso ma non accordato, colla conservazione presupposta della pace e dell' esistenza degli altri, e che non avevano per questo alcuna obbligazione, perchè non si fece niente di tutto ciò; dirò soltanto che quelle abdicazioni erano a buon diritto considerate in se come ingiuste, per conseguenza invalide, e non avrebbero mai potuto essere impiegate con fondamento contro quelle comunità se mai fossero so-

(1) Venezia e Genova nel 1797, le città libere di Zurigo, Berna, Friburgo, Solura nel 1798.

pravvenute certe circostanze più favorevoli per esse, o se avessero voluto profittare di quelle circostanze. Giacchè quelle abdicazioni non sono accadute unanimamente; gli abdicanti erano, è vero, autorizzati di abbandonare i loro posti ed impieghi o di sortir ancora dalla società, vale a dire dalla cittadinanza libera; ma non avevano alcun diritto di annientare la comunità dei pochi che rimanevano, che non erano stati del loro sentimento, e potevano continuare questa comunità sia tra di loro, oppure aumentarla con altri e nuovi concittadini. Molto meno ogni pluralità abdicante ha il diritto di riconoscere questo annullamento *in nome di altri*, quando questi non sono la libera comunità stessa (come questo è accaduto in quelle repubbliche o nel loro gran consiglio), ma soltanto i suoi rappresentanti. Essi diedero certi beni che loro non appartenevano, essi sacrificarono le libertà, le possessioni e quasi tutti i diritti e rapporti che vi erano uniti, che erano la proprietà di tutt' i comuni delle città e de' loro discendenti, e di cui quei presidenti temporanei o rappresentanti non avevano che l' amministrazione e godimento di fedecommessi. Tutto ciò ch' essi avrebbero dovuto fare, era di soffrire l' ingiustizia, ma non già di farla essi stessi; di cedere al poter superiore, ma di lasciare una protesta per

adempire almeno al loro dovere e per poter aspettare tempi più felici. Si risponde ordinariamente a questo che tali città non avevano ceduto che la reggenza, ma non gli altri diritti della comunità, che non erano state esse stesse che avevano annullata la comunità. Ma è una sottigliezza vana e ridicola, ed una definizione assurda, quella di considerare la reggenza come un essere proprio e separato che si possa abbandonare senza la perdita degli altri diritti privati. Giacchè che cosa è questa reggenza e sopra che si estende? Essa è un semplice accidente della libera comunità, una conseguenza naturale delle sue possessioni e de' suoi rapporti personali inseparabilmente uniti coi medesimi come colla sostanza, o come l' ombra col corpo; di modo che l' uno non può essere separato dall' altro ancorchè lo volesse. Quello che possiede beni e rendite regna anche sopra la sua proprietà, ed attende quindi a' suoi affari; egli ha più o meno autorità ed influenza sopra gli individui che abitano sul suo territorio e che gli sono obbligati naturalmente o convenzionalmente; e siccome una libera società non governa nel fondo che la sua propria cosa, come il Signor indipendente, salvo gli abusi; così è assolutamente impossibile di esigere da essa la rinuncia alla reggenza o governo, senza rapirle nel medesimo tempo i

suoi diritti privati ch' essa ha in comune con tutti gli altri uomini. Quindi questo è accaduto dappertutto benchè, secondo lo spirito ed il sistema, non fosse il disegno di quelli che approvarono questa rivoluzione ed i suoi principj sofistici.



CAPITOLO IX.

CONTINUAZIONE.

6. DELLA LIBERTA' SEMPRE EGUALE DI TUTTA LA SOCIETA'.

I. Una società che non riconosce alcun superiore sopra di essa, è sempre così libera ed indipendente come lo era per lo passato.
II. Per dir il vero, essa è legata ai contratti concernenti il diritto di un terzo ed alle promesse dei predecessori della medesima, ma non già agli statuti da essi stessi stabiliti.
III. Tutti i tentativi, mediante i quali si cercano di fare alcune leggi positive di costituzione o di comunità immutabili, sono ingiusti, imprudenti, inseguibili, e per conseguenza illusorj.
IV. Il cangiamento di tali leggi può benissimo darsi, ma esser dee sottoposto a certe forme ben intese.

Si deve necessariamente in seguito ammettere la regola di diritto, importante e qualche volta trascurata: *che una società, che non riconosce superiori sopra di se, è sempre così libera ed indipendente quanto lo è stata anteriormente.* I successori hanno altrettanto diritto quanto i loro predecessori, che la comunità, di cui i membri si rimpiazzano a poco

a poco, resti sempre il medesimo corpo; essa ha il diritto come un Signor indipendente di cangiare la sua volontà secondo le circostanze in quanto non offende alcuno. Questa sua volontà rimane con questa limitazione sempre legale, essa è la legge stessa; in tutte le società vi esiste in ogni tempo qualunque una specie di potere, non ha innanzi e sopra di se che il diritto naturale o la legge divina che le impone tutt' i doveri necessarj senza che ve ne sia un solo inutile. È vero che, come il Signore indipendente, essa è obbligata ai *contratti* e *promesse* dei suoi predecessori, non a causa della volontà di questi, ma perchè con simili contratti altre persone hanno acquistato un diritto, il quale non può essere loro rapito senza violare la giustizia naturale. Al contrario una società non è obbligata di sottomettersi a quegli *statuti* e *leggi* che i loro predecessori imposero a loro stessi o ad altre persone purchè essa non li confermi espressamente, o tacitamente. Essa può cangiarli, abolirli, dispensarsene e stabilirne altri in loro vece, secondo che lo trova a proposito o che i suoi bisogni lo richiedono. Quindi si vede in tutte le comunità e repubbliche senza distinzione che i precedenti statuti e decreti sono stati aboliti o cangiati, subito che questo accade nelle forme usitate e colla maggioranza dei voti.

Senza dubbio quasi tutti gl' inventori di costituzioni, da Solone sino ai nostri attuali filosofi rivoluzionarj, desiderano e vogliono che le loro leggi non possano essere cangiate, e non ve n' è alcuno fra questi che non avesse con questa mira tentato di legare con vincoli artificiali i suoi successori. Questa è una conseguenza dell' amor proprio umano che credesi infallibile, e di quella ambizione segreta che vuole impegnar la sua volontà non solamente pel presente ma anche per le razze future; senza riflettere, che se le leggi sono buone e si conservano coll' esperienza, esse dureranno da se stesse, e che al contrario non si può impedire la loro abolizione. Così Solone fece promettere agli Ateniesi ch' essi osserverebbero le sue leggi fintanto ch' egli non tornasse da un suo viaggio premeditato; quindi si esiliò volontariamente e non ritornò più. Altri stabilirono delle pene contro quelli che consiglierebbero soltanto di abolire una di quelle leggi, o determinarono che questo neppure dovesse essere posto in questione. Altri poi non vollero permettere tali cangiamenti che in certe epoche, e sotto certe forme così difficili, che frattanto intere generazioni avrebbero potuto perire; ed i nuovi filosofi rivoluzionarj, benchè dichiarassero sovrano tutto il popolo, trovarono pure la distinzione fra un poter *costituente* ed un poter

costituito, il primo de' quali non poteva essere radunato che una volta o in epoche distantissime e con grandi difficoltà; l'altro al contrario doveva tenersi nei limiti stretti della costituzione stabilita, senza potervi cambiare la minima cosa. Ma tali pretensioni sono contrarie alla natura delle cose; non solamente esse sono ingiuste ed imprudenti, ma ancora impossibili ad eseguirsi, ciò che prova che sono opposte alla natura, e per conseguenza alla ragione ancora. Imporre delle leggi umane che devono essere per tutta la posterità dei vincoli eterni, è lo stesso che rendere i viventi schiavi dei morti, schiavitù che sarebbe tanto più assurda, in quanto che non riposa sopra verun vantaggio reciproco. Qual diritto hanno i predecessori e i morti d' imporre ai posteri viventi una volontà, la quale, dettata forse dalla ignoranza o dalla passione, era o ingiusta od imprudente per ogni tempo, o almeno è divenuta inutile e perniciosa a causa delle circostanze cangiate, e può frapporre un ostacolo al bene della repubblica, o mettere in pericolo la sua esistenza? Una tale volontà è ancora più irragionevole ed opprimente quando il suo autore non esiste più, non potendo nè rischiararla, nè spiegarla, nè addolcirla, nè dispensarne, e quando nessuno ha il diritto di rimpiazzarlo. Oltracciò, le leggi divine o naturali soltanto, valgono dap-

pertutto ed in tutti i tempi; le ordinanze umane al contrario (mediante le quali nessuno ha acquistato un diritto assoluto) non sono che un mezzo per diversi fini, e devono quindi poter essere abolite o cangiate, subito che non si giunge allo scopo, e che il mezzo stesso è divenuto invalido o pure pernicioso, o che si possono adoprare in sua vece certi mezzi migliori. Voler sostenere il contrario sarebbe una sordida superstizione, secondo la quale si sacrificherebbe lo spirito per la forma, e la vita stessa a' vocaboli morti. Finalmente la pretensione, che le leggi umane devono obbligare anche le generazioni future *contro la loro volontà*, è impossibile ed ineseguibile. Se i successori hanno la volontà e la possanza di cangiare o di non seguire quelle leggi, di qual modo quei primi legislatori devono poterlo impedire? Le leggi di Solone e di Licurgo furono abolite ed obbliate quantunque essi ne avessero prescritta l'eterna durata. Se si stabiliscono delle pene contro quelli che le volesser cangiare ó abrogare, niente impedisce che questa punizione o non venga eseguita o che la legge del castigo, come punto principale, venga abolita (1). Può anche stare

(1) *Aliqui, ne ejusmodi statuta mutarentur, cavere voluerunt pœna statuta in eum qui ista abroganda sit censurus, Quæ pœna tamen non minus qnam prius statutum abrogari potest.* Pufendorf, op. cit. L. VII. c. 6. §. 8.

che le antiche leggi non vengano abolite nell' apparenza, ma se ne facciano delle nuove, che le contraddicano, queste verranno allora preferite, e le prime verranno antiquate ed obbliate, come accadde nelle repubbliche della Grecia (1). Quanto finalmente alle nuove repubbliche rivoluzionarie, l' esperienza ci ha tutto ad un tratto provato che quelli che avevano il supremo potere nelle mani, non si lasciarono porre un freno alla loro volontà. La distinzione fra una potenza costituente ed una costituita è assurda, subito che viene impiegata sopra tutta la libera società, giacchè questa rappresenta due poteri tutto ad un tempo, e non ha volontà superiore alla sua. Se al contrario si vuol limitarla ai suoi rappresentanti esclusivamente, essa avrà, in effetto, più apparenza, ma sarà nel medesimo tempo perniciosa ed impossibile. Perchè allora ne nasce necessariamente un eterno combattimento sopra ciò che appartiene o non appartiene alla sostanza di una costituzione (2). Ma subito che tutta la così detta comunità costituente non può essere nè radunata nè interpellata, la contesa

(1) Vedi Bodin, *De Republica*, L. 1. c. 9.

(2) Quindi è veramente fastidioso di leggere come gli inventori di nuove costituzioni volevano rendere le cose importanti, altrettanti statuti fondamentali; e nei casi più importanti di cui essi non capivano niente, avevano ricorso all' espressione: *La lòi détermine, organise, régle, ec.*

diventa inestrigabile ed il consiglio deve naturalmente scioglierla. In qualsivoglia legame sociale vi deve essere un supremo potere che abbia il diritto di abrogare le leggi presenti, di cangiarle, di spiegarle autenticamente, e questo potere non può consistere in vocaboli morti, ma in una volontà e forza vivente provvista di autorità. Altrimente quelle catene di carte si romperanno presto, ed il tutto non sarà che tumulto e confusione; da una violenza ingiusta non ne può risultare che una maggiore sfrenatezza, come l' acqua che inonda il lido quando le s' impedisce il suo corso naturale. Al contrario si sieguono le leggi più volontariamente e con più amore, esse vengono meno facilmente abolite o abbandonate, se si sa che si possono cangiare, e se si sottomettono questi cangiamenti a certe forme esatte e giuste, delle quali parleremo più distesamente a suo luogo, e che consistono per esempio in ciò: che le leggi esistenti devono poter essere abolite o cangiate non altrimenti che sopra una proposizione preliminare giudicata degna d' importanza, sopra un esame maturo in certi tempi determinati, coll' intervenzione di un numeroso consiglio, o soltanto con una maggioranza più grande della società. Solamente allora le leggi ottengono quel rispetto e quella santità particolarmente desiderevole nelle repubbliche, la quale

non deve riposare sopra un forza odiosa; ma sopra l' autorità dei padri, sopra la prova dell' esperienza, e sopra il consenso volontario di molte generazioni successive. Del resto è chiaro che i precedenti statuti e leggi conservano la loro forza ed obbligazioni per quanto non vengono aboliti o cangiati *formalmente* dal consenso legale di una maggioranza. Giacchè appunto perchè la corporazione resta sempre la stessa, e perchè i suoi membri si rinnovano insensibilmente, il silenzio o l' osservanza continua delle leggi dal canto dei successori, devesi anche considerare come un segno della loro approvazione, e generalmente si suppone con ragione tanto presso il Signor indipendente, quanto presso una corporazione, che la loro volontà una volta palesata, rimanga la stessa, per quanto non si dimostri formalmente un' altra volontà opposta.



CAPITOLO . X.

CONTINUAZIONE.

7. I MAGISTRATI DI UNA REPUBBLICA NON SONO SEMPLICEMENTE SERVITORI DELLA MEDESIMA, MA ANCHE SOCI E AMMINISTRATORI.

I. Pruova dell' esistenza contemporanea di questo doppio rapporto.
II. Conseguenze che ne risultano riguardo alla denominazione ed alla dignità esteriore dei magistrati repubblicani.

Un secondo rapporto in parte straordinario, e perciò da pochi ben conosciuto, è quello il quale i magistrati o i primi di una repubblica hanno verso l' intera sovrana corporazione, per esempio, i piccoli consigli dirigenti verso i grandi consigli o verso la libera cittadinanza. Da un canto essi sono senza dubbio in un certo modo i *servitori e gl' impiegati* di tutta la società, o devono almeno considerarsi sempre come tali nella loro idea e nelle loro azioni; essi vengono, se non sempre al principio, almeno in appresso, nominati, pagati, autorizzati, ed istruiti da essa come il ministro dal principe; essi le promettono con giuramento di non impiegare il loro potere ai

loro proprj fini ma all' interesse dell' intera società. Di questo modo essi sono i servitori o gl' impiegati della repubblica, e devono adempire a quei doveri che loro s' impongono o di cui essi si sono incaricati; ma da un altro canto essi però non possono essere paragonati interamente ai servitori o impiegati di un principe, ed evvi fra il loro rapporto e quello di questi ultimi una essenziale differenza. Giacchè in primo luogo i magistrati di una repubblica sono essi stessi i membri partecipanti del comune dominio e dell' indipendenza, ciò che il ministro di un principe non è, mentre non ha alcuna parte ai diritti ed alla proprietà di questo ultimo. Essi non possono in quelle qualità essere esclusi dalle comuni deliberazioni; essi hanno diritto di dare il loro consenso e d' ingerirsi in tutti gli affari della repubblica, diritto che non gode il servitore o il ministro di un principe, il quale non può dare che il suo consiglio senza poter decidere, e se il principe vuol tirare solo le sue conclusioni, egli, nemmeno è nell' obbligo di ammetterlo al suo consiglio. Il voto dei magistrati poi, benchè non valga più di ogni altro nell' adunanza comune, pure come voto dei più potenti, dei primi, e dei principali membri più versati negli affari ed onorati della fiducia pubblica, esso ha tanta forza, che trae seco, almeno nello

stato sano di una repubblica, ordinariamente tutti gli altri voti in suo favore. Oltracciò i magistrati repubblicani non hanno in moltissime occasioni, ed anche spesso negli affari importanti della reggenza, *verun superiore sopra di essi*, perocchè l' intera sovrana corporazione non può nè vuol radunarsi continuamente; essi dispongono di certe grandi somme appartenenti alla repubblica, come ancora della maggior parte degl' impieghi e dei posti, possono ricompensare e punire, procurano dei vantaggi e cagionano dei disvantaggi; essi comandano distributivamente sopra quegli stessi i quali, presi insieme e riuniti ad essi, sono collettivamente il loro padrone; mentre al contrario il ministro di un principe ha sempre un superiore sopra di se, non può mai regnare sopra di lui, anzi può ricevere ogni istante ordini da esso, o li riceve in effetto e deve eseguirli. È vero che si sentono spesso nelle repubbliche alcuni cittadini o fazioni che dicono, che il supremo potere loro appartiene, che i magistrati non sono che i loro servitori o ministri, che devono più ubbidire che comandare, che essi possono istallarli, deporli, istruirli, e chiedere ragione dei loro conti quando lo giudicano convenevole, ecc. Ma la realtà, ossia la natura delle cose non si accorda con questa rimostranza; giacchè quelli che parlano così,

chiamano i magistrati i loro *padroni* e *fautori*, loro danno *titoli* più elevati, aspirano alla loro protezione, scandagliano la loro volontà, brigano gl' impieghi o le cariche, ecc.; ciò che prova che quei magistrati non sono i servitori di ogni cittadino. Quindi è rimarchevole che nello stile di cancelleria la parola *servitore o ministro* non viene impiegata dai magistrati o consiglieri dirigenti di una repubblica, come dai primi impiegati di un principe. Essi chiamansi al contrario *Magistrati*, *primarj*, *seniori*, *senatori*, *savj*, *consiglieri*, *ecc.*, espressioni che denotano chiaramente ch' essi non sono perfettamente Signori nè semplici servitori, ma bensì i primi de' loro concittadini, certi membri scelti fra di essi, ed onorati da una fiducia particolare e da una gran parte del loro potere, i quali non solamente consigliano distributivamente, ma ancora possono decidere e comandare collettivamente.

Questa differenza può provare come tante cose sono eguali in un riguardo, e differenti in un altro; e per conseguenza che le medesime regole di diritto non possono essere egualmente impiegate. Da questa differenza risulta ancora il fondamento perchè (come l' abbiamo già osservato in altra occasione) *la nobiltà repubblicana*, o la così detta *nobiltà patrizia*, la quale riposa sopra l' esercizio rei-

terato delle dignità repubblicane superiori, è altrettanto, e forse più stimata di quella che trae la sua considerazione dai servizj prestati ai principi, particolarmente quando, riguardo al potere ed al territorio, non vi è gran differenza fra il principe e la repubblica, o quando il primo impiegato di un principe, sotto altro riguardo personale, come per propria nobiltà di nascita, per possesso di beni, per alleanze e parentele riguardevoli, non supera di molto i magistrati repubblicani. Da questo spiegasi ancora perchè il capo o i membri riuniti di un governo Sovrano repubblicano, hanno il rango prima dei servitori di un principe, in un consiglio, o in una convocazione, ecc. Essi sono più potenti e più liberi, essi rappresentano per così dire il Sovrano stesso, mentre il ministro di un principe dipende sempre da esso, non essendo che ajutante e non correggente. Al contrario un principe sovrano, ancorchè il suo territorio fosse piccolo, è prima dei capi di una repubblica o del suo collegio dirigente. Giacchè egli governa in proprio nome, quelli solamente in nome di tutta la società; egli è per se stesso libero e regnante, quelli regnano collettivamente; e siccome la considerazione esteriore fra gli uomini si giudica secondo il grado della forza e della libertà che possedono, così non vi è dubbio ch'è un gra-

do superiore di potere e di fortuna di essere per se stesso solo indipendente, che di dividere questa indipendenza con molti, di riceverla da essi e di esercitarla soltanto in loro nome (1).

(1) Lo stesso stabilisce ancora Pufendorf. *Quia in dignitate vicaria et delegata tantum splendoris esse non potest, quantum in originaria, neque in magistratu tantum dignitatis quantum in principe, et vero civitates liberæ cum regibus in eodem loco convenire non possunt, nisi per legatos aut deputatos: adparet sane omnino legatum civitatis liberæ cedere debere cuicumque regi aut principi cui summum est imperium*. J. n. et g. L. VIII. c. 11. §. 20.

CAPITOLO XI.

CONTINUAZIONE.

8. I BENI DI UNA REPUBBLICA APPARTENGONO A TUTTA LA SOCIETA' E NON ALTERNATIVAMENTE A CIASCUN DEI SUOI MEMBRI

I. Pruova di questa importante regola di diritto.

II. In virtù della medesima, il bene generale non può essere impiegato che pei fini della medesima, nè diviso senza l'approvazione di tutt'i membri: i membri che escono o entrano non vi hanno alcuna parte.

III. Le nuove violazioni di questa regola sono una delle conseguenze del bisogno e delle false dottrine predominanti.

Dall'idea di una comunità, come corpo morale o collettivo, vale a dire una riunione di più uomini che si rimpiazzano insensibilmente mediante nuove ammissioni, per tendere ad uno scopo comune e durevole, siegue l'importante regola che *i beni appartengono a tutta la società in comune, e non possono essere impiegati che al suo vantaggio*. Quì bisogna in verità distinguere le vere comunità o corporazioni, dalle semplici società di commercio ed altre simili associa-

zioni passaggiere, i di cui beni sono stati tassati da ogni membro mediante azioni di banco eguali o disuguali. Sotto questo ultimo rapporto, in cui la proprietà privata rimane, e non viene che per un tempo amministrata o vantaggiata in comune, ogni membro che sorte può senza dubbio chiedere di nuovo la sua porzione, ciò che viene ancora ordinariamente stabilito espressamente negli statuti fondamentali. Ma in una *vera* comunità che rimane sempre la stessa, i di cui beni non sono stati tassati mediante azioni di banco o somme di compra, ma le sono stati regalati comunemente, o sono stati acquistati da essa con forze comuni, ove per conseguenza il tutto appartiene alla sola comunità, e niente ad ogni membro isolato della medesima; nè vale cosa alcuna che muojano o sortano volontariamente dalla stessa, o che ne rientrino altri, perchè la regola della giustizia vuol che i beni non appartengano che a tutto il *corpo* almeno per tutto il tempo che esiste. E', per così dire, una eterna sostituzione, un continuo fedecomesso non semplicemente a favore dei socii presenti, ma per tutti quelli che verranno in appresso, i di cui membri o rappresentanti temporanei non ne sono i proprietarii, ma soltanto i governatori.

In conseguenza di ciò, *i beni comuni non devono*, secondo la regola. *essere*

impiegati ad altri fini che a quelli della comunità stessa. Così non si devono impiegare i beni dei poveri, degli ammalati, delle chiese e delle scole ad altri oggetti che al soccorso dei poveri, alla cura degli ammalati, al mantenimento delle chiese, ed all' educazione della gioventù. Le fondazioni delle famiglie, i beni degli ordini, dei conventi, delle città, dei comuni, dei corpi, non sono similmente destinati che pei fini ed interessi di queste corporazioni. La medesima regola vale generalmente ancora per le proprie repubbliche. Se però una tale comunità è interamente libera o riunisce in se diversi fini, e se negli statuti non si è stabilito nulla di particolare, ogni spesa ch' essa fa dei suoi beni comuni secondo certe forme giuste, viene considerata come fatta pel bene della compagnia, mentre avrà in ciò sempre in vista o l' onor suo o il maggior vantaggio che crederà.

Oltracciò, pel medesimo fondamento: *verun membro che sorte o che se ne va può esigere qualche porzione dei beni comuni*, precisamente perchè non sono la loro proprietà privata, perchè non consistono in azioni che hanno insieme depositate, ma appartengono solamente all' intera società, a quella repubblica, che malgrado il cambio alternativo de' suoi membri, seguita ad essere sempre la medesima. Il cittadino alla sua recezione è

ordinariamente entrato senza contribuzione di denaro nel godimento comune dei beni della società, per conseguenza non può esigere che gli si restituisca qualche cosa. Ancorchè avesse pagato qualche cosa alla sua entrata, questo non era una somma di compra, ma solamente una condizione dell' ammissione, una contribuzione volontaria che prova il valor ch' egli attacca all' onore di cittadinanza per avanzare il suo ben essere o per godere certi vantaggi privati; ma quella contribuzione non era mai calcolata sopra una certa quota di tutt' i beni della corporazione, e non può per conseguenza dargli verun diritto a questo. Perciò sappiamo dalla esperienza che, conformemente a questa regola naturale, e di giustizia, e senza che negli statuti siasi parlato menomamente di ciò, verun cittadino che esce da una società, da una città, da una repubblica, verun membro di una corporazione di famiglia, di un ordine, di un convento, di un corpo qualunque, ecc. ottiene porzione alcuna della massa generale; nè può essere richiesta dagli eredi di un morto; e se a tempi nostri si sono a poco a poco insinuate sopra di ciò negli spiriti certe idee opposte e fallaci, questo non proviene che dallo sconvolgimento dell' attuale stato sociale, da quell' epoca in cui si faceva guerra a tutto ciò ch' era stabile, permanente, e co-

munemente profittevole, ove si volevan ridurre tutt' i beni della terra ad una proprietà privata, assoluta, incostante, egoista; infine ove, a cagione di questi principj, si doveva temere la distruzione violenta di tutte le corporazioni, e quindi si cercava colle divisioni o parziali restituzioni di salvare almeno qualche cosa dalla ruina o dal saccheggio straniero.

Quindi è egualmente chiaro che *i beni comuni non possono essere divisi senza l' approvazione di tutt' i membri*. Giacchè una simile divisione sarebbe come uno scioglimento della società, al quale la maggioranza stessa non ha diritto, perchè, come l' abbiamo sopra dimostrato, essa può ben uscire per separarsi dalla società, ma non può abolire il diritto degli altri che continuano la medesima società fra di essi. Siccome i beni di corporazione non appartengono a due o a tre membri, così non apparterranno neppure ad un più gran numero, ma soltanto alla totalità, alla repubblica, la quale come corpo collettivo può continuare malgrado la diminuzione de' suoi membri; e siccome un solo membro non ha il diritto di esigere per se qualunque porzione, così ancora lo stesso non può farsi da molti. Per la divisione dei veri beni comuni, come per lo scioglimento della società, vi vuol l' unanimità dei voti. Quindi noi vediamo che in generale tutti

i villaggi, città, beni di famiglie, corpi, conventi, ordini e repubbliche sono soliti o a non dividere affatto, o soltanto con unanime consenso i loro beni comuni, locchè è stato da molti per superfluità espresso con statuti particolari. A tempi nostri così pericolosi per tutte le ricche corporazioni, vi possono bene accadere alcune eccezioni di questa regola, e qualche volta ancora i beni comuni vengono divisi colla semplice decisione della maggioranza, come ancora vengono sciolte le corporazioni stesse. Ma simili disposizioni non vengono approvate, perchè non conformi alla regola ordinaria di diritto, ma non avvengono che per isceglierе il minor di due mali inevitabili e per impedire così un saccheggio violento che si teme. Del resto se in simili casi la minor parte, quantunque non aggradisse la divisione, senza opporsi però alla conclusione, approva la sua condotta, ed accetta pure la porzione che le tocca; si deve allora considerare come se l' avesse *in seguito* approvata, per conseguenza come se la conclusione fosse stata unanime.



CAPITOLO XII.

CONTINUAZIONE.

9. LA SOCIETA' PUO' ESIGERE DA' SUOI MEMBRI CERTI SUSSIDJ E CONTRIBUZIONI QUANDO LO GIUDICA NECESSARIO.

I. Questo diritto consiste in ciò: che il libero consenso abbia sempre luogo; le regole della prudenza consigliano però di esercitare questo diritto raramente e con misura.

II. Una repubblica non può imporre un tributo arbitrariamente. Essa farebbe le funzioni di principe riguardo a' cittadini.

III. Il soccorso dei sudditi deve cercarsi ed ottenersi volontariamente — Pruova di queste verità tirate dall'esperienza, e dalla sperienza generale.

IV. Secondo i veri principj repubblicani i tributi o le contribuzioni devono essere eguali per tutt'i cittadini. Prova della giustizia di questi tributi assolutamente eguali fra i cittadini — confutazione delle obbiezioni ordinarie.

V. Impossibilità ed inconvenienza di tutti i tributi forzati.

VI. Vere regole economiche nei bisogni straordinarj.

Sembra duro ed opprimente, ma però deriva dalla natura di una comunità, che la medesima possa esigere da' suoi mem-

bri (ma soltanto da essi) certi sussidj e contribuzioni, quando lo crede necessario per gli interessi e bisogni di tutta la corporazione. È vero che possiede nella sua prudenza fondamenti sufficienti per non esercitare questo diritto affatto, oppure raramente e con misura, parte a cagione dell' opposizione che dovrebbe dimostrarsi dal canto dei cittadini stessi, parte perchè questi sussidj sarebbero troppo molesti alla maggior parte, l' indisporrebbe contro la repubblica, e forse anche l' obbligherebbe ad abbandonarla. Ma il diritto riposa sopra questo: che qui non deve mai esistere violenza, ma sempre libero consenso. I membri della società si tassano essi stessi, non dispongono che sopra i loro proprj beni per certi fini proprj, e per conseguenza hanno così poco da lagnarsi di queste contribuzioni, come di ogni altra spesa che dipende dalla loro volontà (1). Se la par-

(1) Da ciò spiegasi ancora, che quelli, che impiegano ai rapporti signorili questa proposizione che non vale che nell' interno di una vera repubblica, e che vogliono vedere una libera corporazione in ogni aggregato di uomini servili o dipendenti, spinti dalla violenza dei principj, concedono allo stato un diritto illimitato di contribuzioni sopra i supposti cittadini. Ma abbiamo già spesso provato quanto è erroneo un simile paragone. Del resto l' inconveniente viene corretto nelle vere repubbliche stesse, rinunciando al diritto di cittadino, vale a dire alla comunità, mentre al contrario quei millantatori politici della libertà del popolo non vogliono neppure accordare questo ai loro finti cittadini, e così stabiliscono la più orribile schiavitù che si possa immaginare.

te minore non vuol acconsentire alla conclusione di fornire dei sussidj, essa ha il diritto di sortir dalla comunità (di rinunciare al diritto di cittadino) per sottrarsi così al dovere di pagare sussidj. Se non si serve di questo diritto, ma rimane nella società, essa prova così di aver ceduto, e per conseguenza acconsentito al pari degli altri; giacchè non può giustamente continuare a godere i vantaggi eguali senza sopportarne i pesi eguali. Sarebbe senza dubbio inumano ed imprudente dal canto di ogni società di crearsi, senza necessità, dei bisogni imaginarj, di dare occasione a certe spese non necessarie con delle prodigalità straordinarie, per dover quindi esigere delle contribuzioni considerevoli, le quali sono penose a molti, particolarmente ai più poveri che non possono affatto sostenerle, i quali vengono così obbligati ad uscire dalla società. Ma questo abuso non è tanto da temersi in una repubblica, perchè la maggior parte de' membri ed i più ricchi hanno sempre interesse a pagare il meno possibile, e perchè hanno ancora bisogno dei membri meno agiati, come appoggi, ajutanti ed amici, per badare ai travagli che si presentano e per estendere le radici della loro forza. Quindi si cerca ordinariamente di regolare le cose colla restrizione dei bisogni, di modo che la comunità possa vivere col suo

proprio bene comune, e non abbia bisogno che di poche contribuzioni strordinarie o nè anche di queste. Ma non si può negare la regola che una comunità può esigere *dai suoi membri* tanti sussidj quanti ne giudica necessarj ai bisogni comuni, quindi vedesi questo principio, valido e praticato in tutte le comunità private ove il bisogno l'esige, come ancora in tutte le libere repubbliche.

Da un altro canto una repubblica non può caricare parzialmente ed arbitrariamente di diretti sussidj i suoi proprj sudditi, perchè questi non hanno alcuna parte alla sovranità o alla repubblica che regna sopra di essi, per conseguenza non *contribuiscono* in nulla alla medesima, ma non sono obbligati che di adempire ai loro doveri naturali o convenzionali. La repubblica rappresenta verso i suoi sudditi, cioè verso gli uomini che abitano sopra il suo territorio, che sono nel suo servizio e che vivono sotto la sua protezione senza essere nel medesimo tempo membri della comunità, un Signor territoriale collettivo o un principe: quindi essa ha sotto questo riguardo i medesimi diritti come ancora i medesimi limiti, e dalla sua indipendenza, dal suo possesso di paesi ed anche dai diversi contratti di servizio volontarj non deriva alcun diritto sopra la proprietà acquistata dai suoi sudditi. Soltanto i nemici vinti, ai quali

simpone un tributo annuale come condizione della pace e come riscatto di mali più grandi, e che promettono di pagare convenzionalmente, possono fare quì un' eccezione apparente, ma allora il dovere di contribuzione riposa sopra un fondamento del tutto differente; e queste stesse contribuzioni non devono in appresso essere aumentate arbitrariamente. Quindi se una repubblica ha bisogno dell' assistenza del suo popolo soggetto, ciò che può in effetto accadere, ma più di rado che nei principati, questo soccorso deve allora essere cercato ed approvato volontariamente dai soli *liberi*, vale a dire da quegli individui e corporazioni del paese che dipendono *immediatamente* dalla repubblica dominante, giacchè soltanto essi e nessun altro fuori di questi sono dipendenti. Una repubblica può quindi aver ancora i suoi stati provinciali, giacchè esistono per la natura delle cose in ogni stato, e sono composti dei medesimi elementi come nei principati. Solamente sono per l' ordinario convocati molto più raramente nelle repubbliche, e questo è molto naturale perchè non si ha bisogno del loro soccorso, nè si cercano sussidj o imposizioni; locchè deve essere riguardato da questi stati più tosto come una fortuna, giacchè quelle convocazioni si fanno, come è noto, più per gl' interessi del principe che per quelli del paese.

In generale la regola, che una repubblica non possa caricare arbitrariamente di sussidj o d'imposizioni i suoi sudditi, viene ancora realmente osservata nella pratica (1); e se trovò qualche eccezione, si deve calcolarla fra gli abusi passaggieri; giacchè i doveri privati, come per esempio le decime, i censi fondiarj, le rendite di demanij, regalie, sportule, ecc., non si devono confondere colle imposizioni propriamente dette. Veruna corporazione privata esige da' suoi servitori o sudditi, dei sussidj e delle contribuzioni, benchè può trarre dai medesimi diverse rendite provenienti da altri rapporti di diritto. Nelle corporazioni libere e sovrane la stessa regola vale generalmente. Negli ultimi tempi corrotti di Roma, si ammettevano nel diritto di cittadinanza molte persone contro la loro volontà, solamente per poter esigere da essi certi sussidj e servizj militari, abuso col quale si cercava d'illudere la regola, ma che pruova che non si credeva aver diritto a simili contribuzioni che verso i proprj cittadini (2). Nelle repubbliche del medio evo al contrario, cioè

(1) Si capisce colla sola eccezione delle nuove repubbliche rivoluzionarie, le quali non possedendo cos' alcuna di proprio, per conseguenza dovevano spogliare parte la proprietà de' precedenti Signori territoriali, parte quella di tutt' i così detti cittadini.

(2) Vedi Roth, *de re municipali Romanorum*, 1801. 8.

nelle città italiane, svizzere e tedesche, questo principio era scrupolosamente osservato. Se per esempio nei precedenti secoli le Città di Zurigo e di Berna facevano delle guerre o compravano alcuni paesi e dominj, erano i cittadini che fornivano i sussidj e non già i sudditi (1). Lo stesso si praticò in Lucerna, quando questa città liberò i suoi pegni o acquistò la contea di Willisau (2). Sino agli ultimi tempi delle repubbliche della Svizzera non si è esatto mai alcun sussidio nè dai cittadini nè dai sudditi. Le imposizioni di ogni specie, tanto pei bisogni ordinarj che per gli straordinarj, non si conobbero prima della rivoluzione e delle sue differenti forme, vale a dire nel tempo della dissipazione dei beni comunali, dello sconvolgimento di tutti i principj di giustizia, e della comoda finzione di dichiarare cittadini tutti gli abitanti, quantunque non lo siano nè per le leggi nè in realtà.

Ma se una repubblica esige *dai suoi concittadini* certi sussidj e contribuzioni annuali o passaggiere, esse devono allora secondo la regola e secondo i veri principj repubblicani, *essere eguali per tutti*; per consegnenza non calcolate secondo il

(1) Giovanni di Muller *Storia della Svizzera*. II. pag. 299.

(2) Di Balthasar, *Cinque Secoli politici di Lucerna*, pag. 12.

rapporto delle ricchezze dei cittadini sottoposti alla taglia, ma secondo il rapporto della loro partecipazione alla repubblica. Giacchè i vantaggi eguali devono essere compensati con pesi eguali. Questa verità, per quanto sia opposta alle nuove usanze ed anche alla maggior parte delle dottrine del diritto politico moderno, deriva però dalla natura della cosa, e vale generalmente in tutte le corporazioni del mondo. Chi è quello che si avviserebbe, in un' associazione di divertimenti sociali, in una società di ballo o di lettura, in una riunione di letterati, ecc., di far pagare i membri secondo il loro forse sconosciuto avere, e non secondo la misura dei vantaggi? Sarebbe tanto ingiusto, quanto se si volesse stabilire il prezzo dei viveri non già secondo il loro valore o peso, ma secondo i beni privati del compratore. Quì al contrario ognuno paga egualmente, il povero quanto il ricco, ed il ricco non più del povero; non già il loro avere ma il vantaggio reciproco è la misura, secondo la quale la contribuzione o il prezzo di compra viene fissato. Perchè adunque questo principio non dovrebbe similmente valere nelle comunità superiori ed indipendenti, vale a dire nelle proprie repubbliche? Quello che vuol godere i vantaggi dell' eguaglianza deve ancora aggradirne i suoi pesi, o se egli non può nè vuol aggra-

dirli, è meglio che se n' esca dalla società; e questo è un' altra contraddizione de' nuovi filosofi che fanno nelle loro repubbliche nuovamente create, tutt' i vantaggi eguali, e tutt' i pesi disuguali, e vogliono concedere quelli a tutti gli uomini, e caricare questi sopra i ricchi soli. Tali contribuzioni moderate ed eguali per tutt' i cittadini, che abbiamo trovate assolutamente improprie a cagione de' differenti rapporti di servizio che vi esistono, convengono perfettamente al contrario pel rapporto che esiste in una comunità, e sarebbero anche da raccomandarsi in ogni repubblica, come utilissime, benchè del resto non se ne avrebbe assolutamente bisogno. Sono un segno estremamente convenevole, visibile, ed annuale, per ricordare a tutt' i membri il legame comune, l' eguaglianza dei diritti e dei doveri; per far vedere al povero, ch' egli, come membro della società significa tanto quanto il ricco; ed al ricco, ch' egli non ha da esigere più del povero per così rianimare il punto di onore del primo, ed insinuare all' altro dei sentimenti di giustizia e ritenerlo dalle sue pretensioni sfrenate. Quindi questi sussidj o contribuzioni non pregiudicano il povero, al contrario essi innalzano il sentimento del suo valore di cittadino, essi sono una riconoscenza formale del suo diritto alla società, per conseguenza

onorevoli per esso, mentre da un' altra parte il ricco non può neppur lagnarsi perchè da eguali vantaggi non si richiedono da lui che eguali pesi, ed una contribuzione più forte viene sempre rimessa alla sua libera volontà.

E' vero che si è solito di fare differenti obiezioni contro queste contribuzioni eguali dei cittadini e per la giustificazione delle taglie ineguali; ma esse non riposano tutte sopra il sentimento della giustizia, ma soltanto sopra una invidia segreta contro una fortuna superiore o sopra il cambio dei doveri di amore volontarj con gli stretti doveri di diritto. Così per esempio il rimprovero ordinario e così spesso impiegato *che il ricco abbia bisogno di un appoggio più grande* è nel fondo puramente sofistico. Dapprima abbiamo spesso dimostrato che le riunioni sociali degli uomini non sono state fondate per la sicurezza de' loro membri fra di essi, ma o sono state date dalla natura o cagionate da tutt' altri bisogni; e che quella protezione giuridica contro una possibile offesa non è che un dovere morale, che un soccorso dalla parte del più potente, il quale viene adempito per l' onore della legge naturale, ed anche per la sicurezza dell' innocente, e può essere facilmente prestato a ciascuno, mentre non costa maggior pena a proteggere un ricco che un povero, e spesso anche

la pena è minore, giacchè il primo possiede più mezzi per ajutar se stesso. Riguardo alla vita ed a tutt'i diritti innati, essi sono eguali; ma per ciò che concerne i diritti acquistati, è così facile di proteggere un gran bene quanto un piccolo, ed una causa di cento mila fiorini è così presto decisa quanto una di dieci fiorini. La contesa sopra un fatto, il suo paragone colla legge naturale o positiva, ed il giudizio che ne risulta può accadere così facilmente presso l'uno che presso l'altro, in quanto si vuol avere riguardo all'essenziale della forma del processo e non alle forme ed alle sottigliezze sofistiche. Io ricorderò dippiù che questa protezione così vantata nella teoria, ma che non viene mai adottata dal più gran numero nella realtà, è sempre incerta e di rado perfetta, ch'essa deve alla prima occasione essere ancora particolarmente pagata con tasse e sportule giuridiche, e che così non vi è alcun fondamento di farla pagare un'altra volta, se non se ne ha bisogno, e se non si sente offeso da alcuno. Più cattivo è ancora il rimprovero che il ricco cittadino *possa* pagare più del povero, e che per conseguenza *debba* ancora pagare d'avantaggio, mentre l'ultima proposizione non deriva dalla prima. Queste sono ragioni di mendicanti non già di professori di diritto, certi motivi che possono essere impiegati nei liberi do-

veri di amore, ma non già negli stretti doveri di diritto. Qui non si tratta di ciò che uno possa fare, ma di ciò ch'è del suo dovere che faccia. Il ricco potrebbe ancora fare molte altre cose, alle quali non si può similmente obbligarlo. Subito che non è che semplice cittadino, e non gode più vantaggi degli altri, così ancora egli non deve pagare più degli altri cittadini. Da ciò ora tiriamo la conclusione che le *contribuzioni di ricchezze*, sia che vengano determinate secondo un certo *quoziente eguale* per tutti, o *progressivamente* secondo le classi arbitrarie, sono assolutamente illecite secondo la regola nelle repubbliche come nelle monarchie, in quanto non vengono approvate da ogni individuo ed intraprese liberamente. Non solamente esse sono *ingiuste* perchè aggravano un cittadino più di un altro, senza procurargli per questo più vantaggi; ma ancora esse hanno ancora degli *inconvenienti innumerabili*, conducono a delle inquisizioni moleste, cagionano delle furberie inevitabili, distruggono il credito privato, e sono alla fine impraticabili se si vuol osservare una certa giustizia o equità. Noi abbiamo altrove provato nel capitolo che tratta delle taglie o delle imposizioni in generale, quanto è difficile ed anche impossibile di determinare tutto ciò che si deve calcolare nella ricchezza; quanto le difficoltà

sono più grandi ancora di riconoscere questi beni sotto tutte le loro differenti forme, di apprezzarli, di valutarli in argento, di verificarli; quanto è ingiusto ed imprudente di caricare d' imposizioni un capitale che è il risparmio del passato e di attaccare così la radice di ogni ben essere sociale; come le ricchezze di un individuo non devono essere semplicemente calcolate secondo la somma del suo avere, ma secondo le sue reali rendite e bisogni necessarj, i quali però non si possono conoscere, nè giustamente apprezzare, come in fine, in virtù della forza della natura si deve finalmente sempre contentarsi delle imposizioni volontarie o pagamenti volontarj; quindi non vogliamo ripetere qui quelle osservazioni rimarchevoli. Se le contribuzioni de' cittadini calcolate secondo un certo quoziente eguale per tutti hanno tanti inconvenienti, allora le così dette *contribuzioni progressive* o *classiche*, nelle quali secondo certe classi arbitrariamente stabilite si esige ancora un quoziente più grande del tutto e nelle quali per esempio sopra 2000 scudi di rendita si devono pagare 2 scudi per 100, sopra 2001 sino a 4000, se ne devono pagare 4 per 100, sopra 4001 sino a 6000, 6 per 100, ed indi in una progressione maggiore 10 sino a 20 per 100, devono essere riguardate come una invenzione ancora più ingiusta e

perniciosa che doveva sconvolgere ogni giustizia, e che era riserbata al secolo dominato dall' invidia contro ogni fortuna superiore, in cui si trattavano tutte le persone applicate, accurate, e agiate come se fossero rei di stato o nemici della società umana, mentre essi ne sono più tosto i sostegni e naturali amici (1).

In un quoziente di beni eguale per tutti, mi sembra esistervi una specie di giustizia, vale a dire di eguaglianza relativa, nella quale uno può tranquillizzarsi, ma quelle classi di taglie progressive sono per così dire una punizione o espiazione pei beni superiori, per conseguenza per le virtù, mediante le quali, si sono acquistati. Tutt' i disvantaggi delle taglie di ricchezze entrano principalmente nelle progressive in un grado molto più superiore. Lo stabilimento delle differenti classi, ossia del differente quoziente è puramente arbitrario. Non vi è neppure un' apparente base di giustizia per fondamento di questo stabilimento; giacchè per un fiorino di più di ricchezze, si dovrebbe spesso pagare la doppia taglia; l' esecuzione è ancora più difficile, ed il risultato, per l' annientamento dei capitoli, per conseguenza pel ben essere generale e pel progresso della lodevole applicazione,

(1) Sonnenfel ha dato coi suoi principj di polizia, di commercio, e di politica, l' idea di queste classi di taglie.

è ancora molto più pernicioso. Anche la esperienza non corrisponde quì all'aspettativa. Tali classi di taglie dovrebbero naturalmente, quando vengono pagate a dovere, produrre delle somme immense in un gran regno, e malgrado ciò il loro prodotto è sempre piccolissimo, ciò che prova ch' esse sono impraticabili. Ognuno cerca a mettersi in una classe inferiore il più che gli è possibile, e nasconde molte parti integranti delle sue ricchezze; non ha soltanto per questo il più potente incitamento, ma egli ha ancora nelle mani mezzi sufficienti, e viene ordinariamente favorito da altri. Spesso uno dovrebbe desiderare l'accrescimento del suo ben essere, semplicemente per essere liberato dalla doppia taglia, la quale non lo dispensa dalle spese moltiplicate, ma gli rapisce come per punizione ciò ch' egli ha acquistato colle sue virtù. La frugalità e l'applicazione sarebbero perniciose, la pigrizia e la dissipazione diverrebbero spesso utili, ciò che sconvolge l'ordine della natura e non può per conseguenza mai esser buono.

Senza dubbio si allegherà contro questi principj che le contribuzioni *assolutamente eguali* dei cittadini di una repubblica dovrebbero essere necessariamente di poco valore affinchè possano essere egualmente pagate dai membri più poveri, e che per conseguenza non danno mai

una somma considerabile, nè posson bastare pei bisogni evidenti. Questo rimprovero è senza dubbio ingiusto, ma non bisogna perciò essere infedele alla legge della giustizia, poichè in simili circostanze vi sono altri mezzi, ed i cittadini si presteranno facilmente a sacrificj volontarj più grandi, e ad ogni specie di donazioni. Prima di tutto la regola generale è, che una repubblica, come un Signor indipendente, deve, per quanto è possibile, vivere coi suoi proprj *beni comuni* e dalle eguali contribuzioni de' suoi membri; se non lo può, essa deve diminuire i suoi bisogni, vale a dire limitare la sua spesa, e misurarla secondo le sue entrate, e non già le entrate secondo la spesa; questa economia di una comunità che non ha alcun bisogno fisico pella sua persona e i di cui membri devono vivere del loro bene privato, può essere portata ad un grado incredibile. Ma se una tale restrizione non è utile, oppure troppo difficile, o che vi entrano certi bisogni troppo straordinarj, si possono allora impiegare altri mezzi secondo che le spese debbano essere annuali o eseguite in una volta sola. Riguardo alle prime, il meglio è d' introdurre le imposizioni indirette, la di cui giusta misura in certe condizioni è stata dimostrata in suo luogo (1), le quali, se-

(1) Vedi Tom. II.

condo la loro natura, vengono pagate volontariamente, e non cadono per lo più che sopra i più ricchi. Ma le somme straordinarie e considerabili, come per esempio, per la condotta di una guerra, pel pagamento delle contribuzioni ai nemici, per l' acquisto di paesi, pel riscatto di obbligazioni opprimenti, ecc., si lasciano meglio e più presto trovare con un *imprestito volontario*; questo metodo non ha nulla di disvantaggioso, subito che, mediante l' aumento delle rendite o la diminuzione delle spese, si osserva il giusto pagamento degli interessi e la restituzione della somma improntata. Se non si vuole impiegare questo mezzo abusivo a cagione della sua leggerezza, e per non far ricadere alla posterità una porzione del peso; ogni repubblica ha ancora potenti e ricchi mezzi di soccorso, quando intima ai suoi cittadini certe *contribuzioni volontarie*, e sa eccitare ed animare per questo fine i loro interessi con quelli della comunità. Questi sussidj, sia che vengono rilasciati, alla disposizione di ogni individuo, o pure imposti con una certa misura generale sopra i beni o sopra le rendite, non hanno nulla di disvantaggioso, subito che sono assolutamente volontarj, e per conseguenza non solamente i sussidj stessi sono stati convenuti dai cittadini, ma ancora l' assicuranza delle somme da contribuirsi, dipende dalla

loro libera e patriottica volontà, senza coazione e senza forza. Se si vuol ammettere come regola generale una certa misura diagonale, sarà sempre più giusto e comodo di mettere le contribuzioni sopra le *entrate* che sopra il *capitale*. Giacchè in primo luogo l'entrata è reale, il capitale al contrario non lo è, ma soltanto una valutazione ideale del valor casuale e mutabile delle cose. L'entrata annuale libera di debiti è la vera forza economica, le ricchezze proprie di un individuo colle quali egli soddisfa ai suoi bisogni ordinarj e straordinarj e di cui egli per conseguenza può cedere una parte per l'interesse comune. In secondo luogo, trasferendo le contribuzioni sopra le entrate, si risparmieranno tutte le coazioni faticanti, nojose, tutte le divisioni ed apprezzi delle differenti specie di beni. Tutta l'operazione diverrà infinitamente più breve e più semplice. In terzo luogo l'entrata dei cittadini è molto più facile a conoscersi ed a valutarsi che il capitale. Le assicuranze saranno generalmente più fedeli e più esatte; molti hanno dispiacere di far conoscere il loro capitale, perchè è o più grande o più piccolo di quello che si rappresenta il pubblico, ed ambidue possono dargli immeritevolmente certe idee e giudizj pregiudizievoli, mentre al contrario egli non s'imbarazza che la somma della sua entrata sia conosciu-

ta, perchè deriva per lo più da molte differenti sorgenti d'industria che ciascuno non ha bisogno di sapere. Oltracciò si hanno segni molto migliori e più vicini sopra le entrate annuali di un uomo secondo le sue evidenti spese, che di potere al contrario valutare e giudicare con verisimilitudine il suo capitale che può così facilmente nascondere (1). Spesso ancora queste rendite sono più innalzate che non lo sono in effetto per così sembrare più prudente e più attivo agli occhi del pubblico, e per conseguenza per aumentare la sua riputazione ed il suo credito. In questo luogo finalmente ogni individuo ha una entrata ora più, ora meno considerevole, ma non già ognuno un capitale; la contribuzione viene divisa fra un più gran numero di uomini, e perciò più facilmente sopportata, ed intanto infinitamente più ricca. Quindi si spiega ancora che in quei paesi ove s' intendono il meglio queste materie, ed ove nel medesimo tempo si protegge il più il commercio ed il credito delle persone pri-

(1) Nella città per esempio il prezzo delle abitazioni o dell' affitto delle case, è, non voglio dire una regola perfetta, ma bastantemente giusta, giacchè l' abitazione è un bisogno generale ed indipensabile, perchè generalmente gli uomini sono soliti ad alloggiarsi largamente e comodamente quasi sempre in paragone delle loro rendite. Oltracciò tutt' i grandi e considerabili stabilimenti d' industria nuovi edificj, quantunque il possessore stesso non prenda che una mediocre abitazione.

vate, tutte le contribuzioni straordinarie sono state imposte sopra le rendite : ed anche in altri stati ove non regnavano i medesimi principj, si è dovuto ritornare al medesimo metodo, perchè, istruiti dalla sperienza, si è veduto che le contribuzioni secondo le ricchezze erano ripiene di difficoltà infinite, sensa però poter mai giungere al loro scopo. Ma nelle *vere* repubbliche ove le contribuzioni non sono forzate ma volontarie, ove sono impiegate non già per bisogni stranieri, ma per quelli della comunità, ove lo spirito virtuoso repubblicano, il punto d'onore reciproco, gli sforzi per distinguersi, l'amore pei figli e pei figli dei figli cooperano, ivi nasce spesso quella nobile emulazione fra i cittadini zelanti e le loro differenti corporazioni stesse, per sapere qual vincerà l'altro o lo potrà sorpassare con maggiori contribuzioni. É incredibile in effetto quanti mezzi di soccorsi inesauribili una repubblica può trovare nella buona volontà de' suoi cittadini, quando sa formarli, e quando i cittadini stessi sono realmente interessati alla conservazione della repubblica.



CAPITOLO XIII.

CONTINUAZIONE.

DELL' ORGANIZZAZIONE DELLE REPUBBLICHE.

I. Quest' organizzazione è indispensabile per riunire la quantità dei membri dispersi e per formarne un tutto artificioso. Simili costituzioni possono ancora aver luogo solamente nelle società propriamente dette o nelle comunità.

II. La sua generalità in tutte le repubbliche ed in tutte le comunità private.

III. Scopo delle costituzioni. Consiste nel mantenere il diritto naturale di società il più che sarà possibile con delle forme ben inteso o con delle determinazioni più prossime, nel formare e nel conservare la società stessa.

IV. La loro formazione — Non sono altro che il diritto positivo di società, e possono stabilirsi o tutto ad un tratto dai fondatori della società, o a poco a poco secondo i bisogni — L'ultimo è il metodo il più naturale non meno che il migliore.

V. Oggetti delle costituzioni. Sono dappertutto i medesimi benchè con forme e mezzi infinitamente differenti.

A. Condizioni dell'ammissione in una società, o dell'esclusiva dalla medesima.

B. Forma delle riunioni e delle deliberazioni.

1. Convocazioni.
2. Luogo di riunione;
3. Organizzazione interna.
4. Apertura delle materie.
5. Deliberazioni o così dette questioni in giro.
6. Riunione de' suffragi e loro decisione.

Nell' importante oggetto dell' *organizzazione* o della così detta *costituzione delle comunità e delle repubbliche* dobbiamo parlare della loro *necessità*, della loro *generalità*, del loro *scopo finale*, della loro *fondazione* e dei loro *oggetti*, ossia delle loro essenziali parti integranti. Per evitare le ripetizioni, noi tratteremo, nella macrobiotica, ossia nell' arte di conservare le repubbliche, della loro *utilità*, vale a dire della loro maggiore o minore perfezione.

Ogni riunione di più uomini che si vuol formare in una reale corporazione e vuol agire come tale, vale a dire che vuol esternare ed eseguire qualsivoglia volontà comune, ha bisogno per questo fine di un ordine determinato o di certi *statuti*, mediante i quali la truppa dispersa e fin allora priva di legame venga *riunita*, formata in un *tutto*, o come si dice ordinariamente, a rappresentare un corpo animato ed attivo. Il contenuto di queste leggi che riguardano soltanto *l' ordine in-*

terno della società medesima, e che sono state fatte o sul momento o a poco a poco, chiamasi *l' organizzazione* o anche la *costituzione della repubblica* (1), espressioni di cui la prima è derivata dall' analogia un poco superba coi corpi animati, che la natura per un meccanismo ammirabile ha formati da particelle infinitamente differenti in un solo tutto armonioso ed attivo, sviluppandosi da dentro in fuori, la seconda denominazione è per dir la verità più modesta, ma non impropria, perchè mediante questi statuti, la società viene allora per così dire costituita, composta, dando alla medesima una forma determinata. Quindi si trovano queste costituzioni in tutte le repubbliche come in tutte le comunità senza eccezzione. Non vi è quasi un villaggio che non abbia il suo regolamento, alcuna città, alcun ordine, alcun circolo sociale fisso, alcun corpo d' artigiani, alcuna società mercantile o letteraria che non abbia avuti i suoi statuti o leggi fondamentali mediante le quali esse sono propriamente disposte o ordinate: essendo in piccolo anche le costituzioni ciò che le repubbliche sono in grande. Da ciò spiegasi l'importante verità che non si potrebbe mai abbastanza inculcare nei tempi nostri: che una simile costituzione o organizzazione

(1) *Pactum ordinationis*, come gli antichi pubblicisti si esprimevano, per distinguerlo dal *pactum unionis*.

non può aver luogo che nelle repubbliche sole o nelle proprie comunità (*gemeinwesen*). Ma al contrario presso i Signori indipendenti che sono organizzati dalla natura e che hanno il diritto ed il potere d' esternare o di eseguire la loro volontà individuale stessa, questa costituzione non è necessaria, nè possibile. Non si può dire che fra un padre ed i suoi figli, fra un Signor territoriale ed i suoi servitori o travagliatori, fra un condottiere di truppe ed i suoi fidi, ossia fra i figli, i servitori, ed i fidi, vi esista una costituzione o organizzazione, come nelle repubbliche stesse si chiama *costituzione*, soltanto il rapporto de' loro membri fra di essi ma non già il rapporto fra l' intera repubblica ed i suoi esteriori sudditi. Una comunità o società soltanto, può essere formata e costituita artificialmente da uomini, perchè altrimenti non esisterebbe; un individuo regnante al contrario esiste dalla natura, ed è costituito ed organizzato da essa stessa con una maravigliosa perfezione. Se egli si trova del pari in diverse obbligazioni cogli altri uomini, se molti dipendono dal suo soccorso perchè egli gli ajuta e loro reca vantaggio col suo potere, non esiste perciò alcuna comunità fra lui ed essi, nè fra gli ultimi stessi; non si vede un' ammissione nella comunità, nè una esclusione dalla medesima, veruna com-

vocazione, veruna deliberazione collettiva, verun suffragio, veruna separazione delle funzioni, ecc.; locchè al contrario deve essere esattamente determinato con certe forme nelle corporazioni o comunità. Ma se si vuol dare il nome di *costituzioni* ai rapporti, parte naturali parte convenzionali che esistono fra un principe e le differenti classi del suo popolo, questo sarà un linguaggio totalmente falso e non necessario, il quale confonde tutte le idee, da ai medesimi termini un senso tutto opposto che facilita ed introduce certi cangiamenti rivoluzionarj. In effetto fin ai tempi nostri non s' intese mai parlare in tutti i principati o rapporti monarchici, di simili costituzioni fattizie; non hanno mai esistito e non possono mai provarsi o dimostrarsi; e se i nuovi politici si servono nelle monarchie delle espressioni di *costituzioni*, *di leggi organiche*, *ecc.*, o se cercano d' introdurne delle simili; questo non proviene che dall' epoca della rivoluzione o dai principj perversi, secondo i quali si rappresentava ogni popolo, ogni aggregato di persone servili e dipendenti come una *cittadinanza sovrana*, o si voleva crearne una simile e mettere il principe da parte, o pure sottoposto ad essa, ed in seguito s' immaginava che questa società avesse bisogno come ogni altra, di una costituzione ossia organizzazione. Ma que-

ste operazioni rivoluzionarie, alle quali i principi stessi prestano innocentemente le loro mani, ed eseguiscono col loro proprio potere altre operazioni imprudenti per la loro ruina e per quella dei loro popoli, non sono nel fondo che la trasformazione di un principato in una repubblica mostruosa, e confermano per conseguenza ancora la regola generale, che queste costituzioni non possono esistere che nelle repubbliche.

Lo *scopo* di tutte le costituzioni, di tutti gli statuti di comunità, problema che tutti si sforzano ora più, ora meno di risolvere felicemente, consiste in ciò: parte di formare e di conservare la comunità stessa, parte di mantenere il più possibile il diritto naturale della medesima, il quale è stato trattato nel precedente capitolo, e d' impedire particolarmente che nelle cose che concernono l' intera comunità, nessuno possa opporre la sua volontà privata in luogo della volontà generale, o almeno della volontà della maggioranza. Affinchè per esempio nessuno venga obbligato ad entrare nella comunità, o sia ricevuto contra la volontà dei suoi membri, affinchè tutte le elezioni, tutte le conclusioni siano il risultato di una vera e non solamente apparente pluralità, o pure di una evidente minoranza, affinchè la libertà dell' intera società si mantenga sempre, ed i suoi ma-

gistrati siano dei cittadini perspicaci e stimati, ma non si erigano i despoti della repubblica, ed il bene comune non serva soltanto per fini privati, ecc., sono necessarie certe forme e leggi che devono render difficile l'allontanamento di questi principj di giustizia, e favorire piuttosto la loro esecuzione. Più la costituzione perviene a questo scopo, e sa conservare e promuovere lo *spirito della concordia e l' uguaglianza dei diritti fra i cittadini*, che è per così dire la vita della società e la salute o la legge di questa vita, più sarà perfetta. La storia di tutte le repubbliche ci prova quanto è difficile questo problema, e quanto è quasi impossibile di risolverlo col tempo. Intanto, nel capitolo che tratta delle regole di prudenza necessarie per la conservazione delle repubbliche, ce ne occuperemo più da vicino.

Siccome le costituzioni non sono che certe leggi positive le quali concernono l' ordine e la disposizione interna di una società o comunità: così è chiaro che esse dipendono o dalla volontà del fondatore primitivo, o da quella de' suoi primi membri. Gli uni come gli altri hanno il diritto di prescrivere le condizioni e le forme, sotto le quali essi vogliono fondare una tale corporazione, o entrarvi o rimanervi. Essi stessi s' impongono così certe leggi senza offendere alcun di-

ritto straniero. Qualche volta, alla fondazione della società, si fa un *piano* al quale ogni membro si sottomette, o più tosto accetta volontariamente nella sua ammissione, il quale però non basta mai, ma deve in appresso ora essere perfezionato, ora spiegato, e spesso ancora cangiato secondo i bisogni occorrenti. Ma ordinariamente la comunità esiste già per la natura delle circostanze o pel potere di un Signore precedente, prima che la sua organizzazione sia deliberata e decisa. Intanto non è affatto necessario che queste leggi di costituzione siano fatte tutte ad un tratto, esse possono esistere del pari bene in un aggregato di differenti regolamenti pei bisogni occorrenti. Questa ultima costituzione è anche il metodo il più naturale, il più ordinario, e per conseguenza anche il migliore, benchè può sembrare meno scolastico e meno brillante. Giacchè non si suppone un male o una ingiustizia, se non esiste; non si mettono impedimenti alla libertà per quanto non se ne abusa, e non solamente è impossibile di prevedere tutt' i casi e tutt' i bisogni, ma a misura che si osservano insensibilmente i precetti della esperienza, non si faranno più leggi che non abbisognano, ma soltanto quelle la di cui necessità si fa generalmente sentire, e che sono più conformi ai tempi ed agli uomini. Queste leggi ancora s' imprimono

meglio nello spirito dei cittadini e diverranno per essi una abitudine e per conseguenza saranno meglio osservate. È buono, ma non assolutamente necessario che le leggi di costituzione siano messe in iscritto; giacchè una pratica formata insensibilmente e generalmente accettata, vale anche come una legge, e ciò che vi è di più importante, di più santo, ciò che deve essere eseguito colla più grande precisione, non è stato mai, nè in verun luogo scritto, ma trasmesso per mezzo dell' usanza e della tradizione di padre in figlio (1). Anzi, sembra anche più prudente e meglio fatto di non mettere in iscritto troppe cose; giacchè non solamente esse cagionano molte dispute, perchè le espressioni sono spesso imperfette e dubbie; ma siccome si è solito di non scrivere il naturale e l' essenziale, e per conseguenza ciò ch'è generalmente conosciuto, ma soltanto il positivo ed il

(1) Nel così detto *libro rosso* di Berna che molti hanno preso falsamente pel contenuto della costituzione di Berna, non vi si trovò alcuna prescrizione, nè che questa città fosse libera ed indipendente, nè che possedesse questo o quel territorio, nè che dovesse esservi un sindaco, un piccolo consiglio di 27 membri, ed uno grande di 299, nè che si dovesse essere cittadino di Berna per aspirarvi, nè come si potesse essere ricevuto in questo diritto di cittadinanza, ecc. La costituzione esisteva nella natura della cosa, in antiche istituzioni ed usanze; ma questo libro non era, come l' abbiamo osservato altrove, che una raccolta di regolamenti e di decreti che dovevano poter essere cangiati con due terzi di voti.

casuale perchè si dimentica facilmente, così avviene che gli uomini avvezzi così, non mettono la loro attenzione che a questo solo che lo prendono per la cosa principale, e per conseguenza dimenticano il vero diritto; mentre al contrario, scrivendo poco, lo spirito o il naturale, che esiste nel cuore e nella ragione di ogni uomo, rimane sempre vivo, e deve infine conservare necessariamente la superiorità mediante una lunga tradizione. In generale le costituzioni non sono altro che *il diritto positivo della società o della comunità* (1) di cui non diremo quì che il più necessario; esse sono il corpo di cui il diritto naturale della società è l'anima: la *forma* nella quale lo spirito viene rivestito, e per la quale esso deve agire ed essere conservato; la *casa* o il *tetto* per difendere la legge superiore ed essenziale dal vento delle passioni e dagli attacchi arbitrarj. Esse hanno quindi il medesimo rapporto come le leggi civili positive, e le primitive limitazioni del poter Signorile. Esse non si fanno per lo più che dietro l'esistenza degli abusi spesso ripetuti, o nascono in gran parte dalle usanze ed abitudini che derivano originariamente e vengono accettate dal consiglio di un personaggio abile; in seguito illustrate dall' applicazione privata dei dot-

(1) *Jus societatis domesticum positivum*,

ti o per l'ordine dei superiori, poi messe in ordine e sanzionate come regole per l'avvenire. Spesso una tale revisione o redazione metodica può essere buona ed utile, per torne il superfluo o il difettoso, per escludere le contraddizioni sfuggite all' attenzione, per mettere le prescrizioni disperse nel loro ordine naturale, e per facilitar così la penetrazione nello spirito e nella connessione del tutto.

Quantunque le costituzioni o gli statuti delle repubbliche siano infinitamente differenti riguardo alle forme e mezzi, essi però si estendono tutti sopra i medesimi *oggetti*. Le loro parti integranti necessarie sono date dalla natura della cosa stessa, quindi dappertutto eguali; i segni ed i mezzi di soccorso sono rilasciati all' arbitrio degli uomini, per conseguenza possono e devono essere differenti, secondo che le circostanze o le forze della società sono differenti, quindi s' introduce ora questa forma più comoda o più facile, ora quella. Le condizioni dell' ammissione nella società e della esclusione dalla medesima (1), le forme delle adunanze e deliberazioni; forse un consiglio elettivo, se è necessario, o almeno un più piccolo dirigente per l' amministrazione degli affari giornalieri; ambidue colla loro reiterata ed esatta formazione,

(1) *Jus civitatis* = *Droit de cité*.

col loro interno ordine e colle loro funzioni determinate; ecco ciò che appartiene alla costituzione di ogni repubblica, o almeno in che sarà perfetta nei suoi principali andamenti. Cercheremo di trattare questi differenti oggetti il più brevemente che ci sarà possibile, ma però sempre con esattezza e perfezione.

La prima cosa che si deve necessariamente assicurare è; *chi sono quelli che possono far parte della libera comunità, e come essa deve insensibilmente essere completata*? o con altri termini: a chi appartiene il diritto di cittadino, e *di qual modo può acquistarsi o perdersi*? Appartengono ad una comunità generalmente tutt' i suoi primitivi fondatori e tutti quelli che in appresso vi sono stati ricevuti da essi o dai loro discendenti; giacchè nessuno nasce membro di una società; la natura non ha stampato ad alcun individuo un diploma di diritto di cittadino. Ma è chiaro che ogni tal società deve ricevere almeno alcuni nuovi membri per rimpiazzare i morti o quelli che ne sono liberamente usciti, altrimente essa perirebbe nello spazio della vita di un uomo, ciò che non può essere lo scopo di una comunità, meno ancora di una ch' è potente, libera, e regnante. In caso che i figli dei veri cittadini, per questa sola qualità, vengano ammessi per certe leggi ed usanze, o che l' entrata

non sia loro negata senza particolari ragioni legali, come per esempio in tutt' i comuni di città, di villaggi, di paesi; allora le qualità, secondo le quali questi discendenti possono essere riconosciuti dai cittadini come membri della comunità *suscettibili del suffragio*, *devono almeno essere determinate*. Queste qualità unite alla pruova della discendenza da veri cittadini non consistono che in una certa età e in poche altre formalità facili ad adempirsi (1). Ma se la società è di una natura tale che i figli dei veri cittadini non sono ricevuti, o pure non possono essere ricevuti, come per esempio in tutti gli ordini spirituali e temporali, di cui i membri sono obbligati al celibato, nelle società di commercio e scientifiche, nelle quali i figli hanno spesso una vocazione differente; o se generalmente si tratta dell' ammissione di estranei o forastieri i di cui parenti non sono stati cittadini, allora *le condizioni o le forme* di questa ammissione, come dell'esclusione, devono essere esattamente stabilite. Secondo la regola l' ammissione non deve poter aver luogo che dalla società intera o dal supremo potere di una repubblica; giacchè nessuno è autorizzato di costringerla contro la sua volontà ad am-

(1) Per esempio il possesso delle armi, il deposito di una modica somma, la ricezione nella Chiesa dominante, ecc.

mettere dei membri o compagni per partecipare alla sua proprietà ; ed anche questo principio viene generalmente ben osservato . In quanto alle condizioni, noi abbiamo già dimostrato altrove, che ogni comunità è solita di prescrivere naturalmente a quelli che aspirano al diritto di cittadino certe forme , dall' adempimento delle quali essa può sperare che lo scopo della società sia avanzato; quindi queste condizioni possono essere assai differenti (1) , e formano anche una parte delle leggi di costituzione . Nella sezione della prudenza politica delle repubbliche, esamineremo quali regole di prudenza debbansi osservare in queste ammissioni, e quali siano le condizioni più utili .

Forme delle riunioni e delle deliberazioni . La società una volta formata, ed il modo del suo supplimento determinato, essa non può agire che mediante la riunione de' suoi membri, nè fare delle decisioni che mediante la maggioranza dei voti; e per la regolarità di queste riunioni e deliberazioni vi abbisognano certe forme che devonsi almeno stabilire, la *convocazione*, il *luogo comune del-*

(1) Per esempio conoscenza di una religione; domicilio nel capo luogo o sopra il territorio della repubblica; stato maritale o celibe, perfetta libertà personale; rinuncia ad altri diritti civili, o ad altri rapporti di servizio collidenti; formola di un giuramento che contenga in se i principali doveri di un cittadino, ecc.

l'*adunanza*, la *presidenza*, il *segretariato*, l'*apertura delle materie da trattarsi*, e finalmente il *modo della deliberazione e della riunione dei suffragi*.

1. È chiaro che i membri di una comunità debbono essere convocati per decidere sopra gli affari comuni, perchè altrimente non vi sarebbe una volontà comune, o alcune opinioni private potrebbero passare per la decisione dell'intera comunità. É vero che i membri non hanno bisogno di essere sempre presenti in persona, si può mandar a prendere i loro suffragi in casa loro mediante delle lettere circolari, e si contano i loro suffragi in iscritto per conoscere la maggioranza dei sottoscritti. Ma di questo modo non sarebbe possibile di comunicarsi mutualmente i pensieri e le ragioni, e non si potrebbe ancora riconoscere la volontà della pluralità in mezzo a tante differenti opinioni e proposizioni subordinate le une alle altre: perciò questo mezzo deve essere impiegato assai di rado, nei casi estremi, e soltanto per certi oggetti molto semplici, nei quali si tratta soltanto del sì o del no, ed in questo caso ciò non è possibile che in alcuni collegi assai piccoli. La riunione deve in seguito (per quanto è possibile) essere annunciata *a tutt'i membri senza eccezione*, mentre altrimenti quelli che non verrebbero convocati, sarebbero defraudati del loro di-

ritto di suffragio, e per conseguenza non vi sarebbe una volontà generale. La violazione di questa regola cagionerebbe i più grandi abusi e somministrerebbe ad ogni fazione i mezzi di opporsi a tutto ciò ch' è più conforme a' loro interessi privati, o alle loro passioni private, mentre che perciò essa non ha bisogno che di chiamar soltanto quei membri, dei suffragi de' quali essa è sicura, o di aspettare, per profittare dell' epoca in cui i meno officiosi sono assenti. La riunione deve ancora secondo la regola farsi, eccetto nei casi di bisogno (1), *nel luogo e nel tempo solito*, ove tutt' i membri possono trovarsi facilmente, mentre altrimenti sarebbe facilissimo ad un ambizioso presidente, o ad una fazione con esso d' accordo di approvare ogni progetto che le aggradisse, e di mettere la parte minore in luogo della maggiore. Ma in quanto alle *forme* della convocazione per sapere se deve aver luogo col *suono delle campane*, con *avvisi* in iscritto o verbali, e con *cartelli affissi*, o con *proclamazione pubblica*, o con *pubblicazione nelle gazzette* e nei *giornali o fogli d' intelligenza*: sono queste cose sempli-

(1) I casi di bisogno sono quelli ove l' applicazione della regola ordinaria o non è possibile, o sarebbe molto perniciosa. Sarebbe allora irragionevole di voler seguire la regola, giacchè le leggi sono fatte per l' utilità e non pel pregiudizio degli uomini.

temente positive ed indifferenti, basta però che giungano al loro scopo. Il suono delle campane ha qualche cosa di solenne e di santo, serve nel medesimo tempo pei membri distanti, e risparmia nuovi servizj personali; l'avviso verbale nelle case è comodo, ma viene facilmente dimenticato, le citazioni in iscritto o stampate sono più sicure, ma penose e care quando devono spesso essere reiterate, quindi, ora questa ora quella forma può essere la più vantaggiosa, secondo le circostanze; e la miglior prudenza è di non prescriverne alcuna legalmente, ma di preferire generalmente la più comoda, e di riserbarsi la libertà di poterla cambiare secondo i bisogni.

2. I membri di una corporazione non devono solamente essere convocati, ma ancora *essere radunati in un luogo determinato*: inconveniente al quale un solo individuo o una persona fisica non è soggetta, potendo dappertutto, di notte e di giorno, in ogni istante dichiarare la sua volontà, quindi formare ed eseguire delle decisioni molto più pronte. Questo luogo di adunanza comune consiste ordinariamente in un edificio di proprietà a tutta la comunità, ed ordinato particolarmente per questo oggetto, che viene nominato: *il palazzo del consiglio*, *il palazzo della città*, *la casa del comune* ecc. (*Rath haus*, *Stadt haus*,

Germeind haus ; *Hotel de ville* , *maison de ville* , ec.), oppure porta un altro nome convenzionale che più aggradisce. Bisogna mettere una attenzione più particolare alla costruzione dell' edificio, ed al suo aggiustamento interno, affinchè lo splendore, senza essere eccessivo, convenga però ad una repubblica, e vi si trovino i simboli repubblicani che ordinariamente sono di grande conseguenza (1). Come ancora la comodità per le riunioni e deliberazioni, che richiedono degli appartamenti vasti, delle stanze ariose, un edificio augusto, diverse libere uscite ed ingressi, ecc. Finalmente, a cagione della vicinanza delle cancellerie, dell' archivio, e d' altri oggetti, una guardia continua, ecc. Secondo la regola, la comunità non deve essere radunata che in questo luogo determinato, perchè è conosciuto da tutt' i membri, e perchè vi si trovano tutt' i soccorsi opportuni. Però questo non è assolutamente necessario; dappertutto ove la comunità viene regolarmente convocata ed i suoi membri si trovano insieme, essa ha il diritto ancora di dichiarare la sua volontà e di

(1) Per esempio, dei simboli significativi, come in Zurigo un fascio di lance, simbolo naturale di una repubblica, ove molti deboli, riuniti insieme divengono forti; i quadri delle epoche le più importanti della repubblica, gli stemmi o imprese dei suoi differenti dominj o possessioni; i simboli delle virtù repubblicane, ecc.

formare delle decisioni. Certe volte è anche necessario di esercitare questo diritto, mentre si possono dare delle combinazioni ove la riunione non è possibile nel luogo solito, oppure vi è da temere qualche periglio o indugio, per conseguenza sarebbe pernicioso alla comunità stessa.

3. *Organizzazione interna*. Quantunque i membri della società siano insieme, non formano perciò un tutto, ma non sembrano che una massa di uomini radunati. Adesso la riunione ha bisogno di una specie di *organizzazione* mediante la quale essa venga formata per così dire in un corpo, e le venga data *una* testa ed *un'* *anima*, affinchè possa dichiarare *una* volontà comune. Tutt' i membri non possono sapere anticipatamente ciò che si deve trattare, nè esporre insieme gli oggetti, nè parlare tutti nel medesimo tempo, altrimenti ne nascerebbe una estrema confusione. Da questo si rileva eziandio l'imperfezione di quei corpi artificiali, e la violenza che si fa alla natura nel ridurre l'unità collettiva alla naturale o individuale. Una sola persona deve necessariamente essere incaricata ed autorizzata a guidare il *tutto* e ad essere per così dire l'anima del corpo; di ricevere provvisoriamente gli oggetti sopra i quali si deve deliberare, come suppliche di persone private, petizioni e ambasciate d'impiegati o di magistrati stranieri, oppure restitu-

zioni di rapporti ordinate, ecc., che non possono essere ricevuti da tutt' i membri; di convocare l'assemblea; di aprire le materie nell'ordine regolare; di esporre le questioni; di radunare i voti, e di aver una ispezione assidua sopra il corso di tutti gli affari. Questa persona, la quale in tutte le corporazioni senza eccezione, dalla più grande repubblica sin al più piccolo comune di villaggio e corpo di artigiani, viene indispensabilmente ricercata, chiamasi generalmente *presidente* (*Forsizer*), perchè siede ordinariamente nel luogo il più elevato, o almeno perchè occupa a causa delle sue funzioni un luogo eminente; gli si possono ancora dare altre denominazioni secondo la natura primitiva della società, o secondo le sue principali funzioni, come per esempio, *Console* (*Fursorger*); Gran Maestro negli ordini che si propongono la propagazione di una dottrina o il compimento di un voto; *Borgomastro*, espressione che, a causa dell'analogia, sembra esser derivata dai corpi degli artigiani; *Giudice* (*Schuldheiss*, cioè il citatore dei debitori), perchè, come primitivi presidenti del tribunale essi citavano i debitori a comparire avanti al tribunale; *Gonfaloniere* (*Fahnentraeger* o *Stadtfenner*) perchè essi erano ordinariamente i condottieri dei cittadini, e perchè in guerra portavano il gonfalone; *Doge* (duz), come

in Venezia e Genova, espressione che indica il medesimo rapporto; nei piccioli comuni di villaggi, *Landamanno*, *Sindaco*, *Scalbino* (Ammann, Dorf Stadt Landammann) ecc. (1). Siccome una tal presidenza è già una specie di dominio o almeno una preeminenza sopra i suoi simili; così si vede, che secondo la legge eterna e l'impulsione irresistibile della natura si sceglie sempre per presidente, o si riconosce per tale in tutte le repubbliche e comunità, il più superiore o in rango o in potere, o almeno in età e in esperienza. E perchè il medesimo è una persona assai importante, dalla quale il buono o il cattivo andamento degli affari e per conseguenza anche il bene della società dipende in gran parte, così per la durata di una repubblica bisogna determinare esattamente parte le condizioni che rendono suscettibili di essere eletto all'impiego di presidente, parte il modo di questa elezione. Le sue essenziali e necessarie funzioni consistono, come lo abbiamo dimostrato sopra, nella deliberazione delle questioni e dei dispacci che occorrono, nella convocazione della società, nella proposizione delle materie, nella divisione delle opinioni approvate, e nell'ispezione superiore del *tutto* durante

(1) I Francesi hanno le espressioni *di Sindic*, *Echevin*, *maire*, ecc.

il tempo delle riunioni. Gli si possono ancora permettere altre funzioni come per esempio: nelle deputazioni o in altri affari di prendere la parola in nome della riunione, di rifiutare innanzi alla comunità o al suo consiglio l'accesso alle suppliche non convenevoli o contrarie alle leggi, di esercitare nelle adunanze una certa autorità e disciplina per la conservazione della tranquillità e dell' ordine necessario, di richiamare all' oggetto in questione coloro che opinano diversamente, di far ricordare le leggi, o le questioni che si trattano; ed in caso che i suffragi siano eguali d' ambedue le parti, di dare la decisione col suo; d'interrompere le adunanze, non solamente quando l' oggetto non si decide, ma ancora quando divengono troppo fatiganti e strepitose, di comunicare gli ordini necessarj agli officiali servienti, di conservare il suggello della repubblica, di rivedere le decisioni fatte, e qualche volta ancora di sottosegnarle di propria mano, di amministrare la giustizia ai cittadini negli affari civili di minor importanza (1), ecc. Tutte queste funzioni rendono l' impiego di un presidente ancora più importante, e provano quanto è necessario di confidarlo sempre nelle mani le più fedeli e

(1) Vedi Sismondi. *Histoire des répub. Italiennes*: 1-398-399. Lo stesso si praticava ancora in molte città della Svizzera.

le più capaci, ed anche spesso di cangiar la persona. -- Oltre il presidente, un *segretario* è indispensabilmente necessario ancora in ogni comunità o corporazione, parte per assicurare coi ghirigori le decisioni, sopra l'autenticità, contenuto, o senso delle quali potrebbero nascere dei dubbj, parte per comunicare quelle decisioni alle persone autorizzate a ciò. Un Signor indipendente non ha bisogno di questi mezzi artificiali. Siccome egli solo dichiara la sua volontà, così egli può ancora esternarla a voce, in ogni caso scriverla o dettarla egli stesso, o eseguirla personalmente, e se egli non se la ricordasse perfettamente in appresso, egli ha il diritto ancora solo di rivocarla o pure di cangiarla a suo piacimento. Per esso il segretario non è che una semplice comodità o sollievo, ma non già un bisogno assoluto. Una comunità di molte persone al contrario non può parlare colla bocca di tutti, nè scrivere colla mano di tutti, ma deve necessariamente lasciare questo ad uno terzo, ch'essa stessa non può neppure ispezionare; essa non è così mobile come un individuo, per eseguire i suoi ordini stessi o per comunicarli ad altri; e se la decisione comune non fosse assicurata con certi ghirigori, e così strappata dall'oblio, ne dovrebbero nascere ben presto i più gran dubbj; gli uni pretenderebbero che la deci-

sione fosse stata di questa maniera, gli altri di quella (1) i primi vorrebbero cangiare la decisione, gli ultimi la vorrebbero conservare e senza nuove riunioni e deliberazioni non si potrebbe sciorre quel dubbio; si dovrebbero anche scrivere di nuovo quelle spiegazioni, altrimenti ne nascerebbero le medesime incertezze sopra le stesse. Quindi si vedono ancora molti Signori privati starsene senza segretario, ed anche dei principi le di cui volontà non sono appunto per questo scritte; ma veruna comunità, veruna corporazione v' ha sopra la terra che non abbia il suo segretario. Ma come non si tratta soltanto di scrivere le decisioni, ma del modo e della maniera come sono scritte, così il segretario è in una repubblica una persona assai importante, ed è per così dire *la bocca per la quale la repubblica parla a tutti*. Se egli sa esprimere brevemente, fedelmente ed esattamente sotto forme e

(1) Questo spesso accade anche quando qualche volta il segretario non ha ben capito il senso, o non lo ha giustamente espresso, o quando egli lo vuol esprimere secondo la sua opinione. Allora ne nascono le deliberazioni le più nojose e le più insoffribili sopra tali redazioni, se vengono mai lette pubblicamente. Nelle repubbliche più di altrove è necessario di ammettere per regola, che *la cancelleria sia infallibile*, cioè la suprema autorità. Da ciò si vede qual immenso potere ha un tale amministrator di cancelleria, e quale stretta scrupolosità unita alla capacità si esiga da esso.

vestimenti differenti e con una semplicità nobile, senza pedanteria scolastica, i fatti fondamentali; esporre chiaramente e con penetrazione i principj di diritto e di convenienza, trarne delle conclusioni sicure, operare secondo lo spirito ed il cuore delle persone che ne sono interessate, e dare al tutto una espressione di dignità e di buona intenzione; la repubblica si acquista allora al di fuori e presso gli stranieri una presunzione di lumi e di giustizia, ed una stima fondata su di essa, locchè contribuisce infinitamente alla sua riputazione ed al buono andamento degli affari, quindi il proverbio che dice non senza fondamento: *il mondo viene governato dai segretarj* (1). Le funzioni di un segretario consistono principalmente in ciò: di mettere in iscritto tutte le decisioni della comunità di qualunque specie esse siano, di dare alle medesime la forma che loro conviene, di farle conoscere alle persone alle quali interessano, di addossare ad ognuno ciò che gli è necessario, locchè esige non poca conoscenza delle cose e forza di giudizio; finalmente di tenere in ordine gli archivj, affinchè si possano facilmente trovare e vedere tanto le antiche decisioni quanto le scritture aggiunte alle medesime o

(1) Questo s' intende ancora dei ministri nelle monarchie, ma molto più ancora delle repubbliche che non possono così facilmente cangiare ovvero formare i loro segretarj.

a simili oggetti. Se egli ha bisogno per questo di ajutanti, gli si darà un numero giusto di questi; però si sbaglia spesso col troppo come col troppo poco, ed in questo caso è buono di ordinare gli affari di modo che il segretario supremo e proprio rimanga sempre il capo di tutta la segreteria, e che gli altri impiegati di cancelleria gli siano subordinati e ricevano da esso le istruzioni necessarie, Questo si chiama *l' organizzazione delle cancellerie*, la quale può essere portata ad un alto grado di perfezione, e che non è senza importanza, quantunque essa non può che facilitare e favorire la formazione del talento esistente senza crearlo nè supplirlo. Oltre questo scopo immediato del buono e rapido provvedimento di tutti gli affari occorrenti, l' ordine e la disposizione di una cancelleria deve particolarmente ancora applicarsi ad attirarvi dei giovani i quali principiando con travagli facili, e da questi a più difficili, ed avanzando da posti bassi a più elevati, conservino parte un vivo interesse agli affari della repubblica, parte acquistino a poco a poco la necessaria conoscenza delle cose e sollecitudine, essendo questo il solo mezzo per formare un seminario durevole di buoni capi segretarj futuri, mentre questo richiede, a dir vero, oltre talenti non comuni, certi studj preliminari e conoscenze logiche

e giuridiche, ma che non possono essere sviluppate che con una istruzione di pratica coll'esercizio sotto buoni modelli, e sotto correzione di precedenti maestri. -- Così il presidente ed il segretario sono le due persone principali di ogni corporazione, di ogni repubblica; quella è per così dire l' anima, questa l' organo della repubblica: non è così facile di resistere loro, essi non si possono così facilmente cangiare o tenere in ordine come se lo figurano quelli che non conoscono le repubbliche che secondo certe false teorie: quindi l'esperienza pruova che in tutte le comunità ove il presidente ed il segretario sono ben ordinati, gli affari vanno sempre bene; e che nel caso contrario i talenti e le conoscenze più eccellenti di ciascun dei membri, sono inutili e senza frutto, perchè o le loro proposizioni non arrivano a decisioni, o perchè non s' intendono bene, o almeno perchè non sono comunicate ed eseguite nel loro vero spirito e senso, nè a tempo debito, nè secondo le forme regolari.

4. *Apertura delle materie*. Subito che la riunione ha un presidente ed un segretario, essa è propriamente costituita ed organizzata per esternare la sua comune volontà. Allora viene *l' apertura delle materie*, la quale può accadere tanto a viva voce, quanto in iscritto e spessissimo in ambi i modi. L' apertura si fa se-

condo la regola dal presidente o da quei commessi ai quali una cosa qualunque è stata addossata per farne il particolare rapporto ; ogni membro ha ancora il diritto di esternare qualunque pensiero , o di fare una proposizione alla quale forse gli altri potrebbero acconsentire. Ma siccome un certo ordine è quì necessario, così il rango o il tempo nel quale le differenti materie vengono aperte e proposte (in caso che la società non abbia determinato nulla di particolare) dipende secondo la regola del presidente. Le sue proposizioni hanno giustamente la priorità su tutte le altre , poscia sieguono i commessi o referenti sopra questo o quel particolare oggetto, ognuno secondo il suo rango o secondo i giorni prefissi , ed infine quando questi affari sono terminati, s' interrogano generalmente i membri , se hanno qualche cosa a riferire pel bene della società , sopra che però non si può ordinariamente decidere sul momento. L' essenziale , nell' apertura delle materie consiste in ciò : che i fatti siano esposti fedelmente e chiaramente , e che le questioni che ne derivano e che si devono decidere siano determinatamente stabilite, perchè contribuiscono assai alla loro giusta risposta. Del resto è buono quando gli oggetti più importanti da trattarsi sono anticipatamente conosciuti dai membri della riunione o possono essere

veduti da essi in altro luogo, perchè da questo dipende spesso il loro parere più o meno numeroso, o perchè si può allora regolarsi nella riunione. In questo consiste ancora il punto fondamentale, perchè le così dette *introduzioni* o mozioni dei membri (come quelle che non si possono anticipatamente sapere) non si decidono nella medesima sessione ove sono state fatte, ma devono essere prima discusse in esame più particolare, colla sola eccezione di rarissimi casi di necessità, nei quali un indugio non sarebbe possibile o cagionerebbe danno e disvantaggio alla repubblica stessa.

5. Dopo l' apertura delle materie siegue la *raccolta delle opinioni* di ciascun dei membri, per potere sapere dal loro confronto e numero la volontà generale o quella della pluralità. Questo chiamasi ordinariamente la *domanda in giro* (*Umfrag*) o la propria *deliberazione*, per la quale ogni membro in una piccola comunità viene interrogato secondo il rango della sua ammissione sopra la sua opinione, ma nelle grandi adunanze, per guadagnare del tempo, basta interrogare nominativamente i capi; mentre non si domandano generalmente le opinioni degli altri membri. Allora ognuno che desidera di parlare sopra la cosa in questione si alza, prende la parola, ed il primo ammesso ha anche quì la preferenza sopra

l' altro, poichè, pel medesimo diritto, soltanto quella specie di prima occupazione può decidere la lite. Del resto questa preferenza non viene ordinariamente contestata, giacchè spesso è un vantaggio di parlare l' ultimo, per poter ricapitolare, ponderare, appoggiare e confutare tutte le opinioni e fondamenti: secondo il diritto naturale le opinioni devono poter essere date tanto in iscritto quanto a viva voce; ma i discorsi letti, benchè secondo la regola sieno meglio tessuti di quelli fatti all' improviso, fanno però ordinariamente meno impressione, parte perchè non provengono così immediatamente dallo spirito e dal cuore dell' oratore, parte ancora perchè non convengono così esattamente alle persone ed alle circostanze, mentre in ciò le opinioni dei preopinanti non possono essere ponderate, e per conseguenza nè appoggiate nè confutate. Ma che quelli i quali vogliono parlare sopra un oggetto, s' iscrivano per la parola (1) per esercitare questo diritto, e debbano salire sopra una tribuna particolare per ispiegare le loro opinioni (come questo accadde nelle adunanze nazionali francesi e in altre repubbliche rivoluzionarie); questo ha in se qualche cosa di ricercato, di scolastico o di teatrale, che contraddice alla gravità ed al-

(1) Mi servo del loro termine: *S' inscrire pour la parole*.

la modestia di una adunanza repubblicana, e che sembra più fondato sopra lo splendor personale dell' oratore che sopra lo scopo di una buona deliberazione; quindi ancora quella forma improntata dalle logge de' Francs-Maçons (come si pretende) era fatigante e faceva perdere molto tempo, ed oltrecciò non era in uso in alcuna repubblica e neppure possibile negli affari giornalieri ordinarj. Essa finalmente condurrebbe necessariamente all' altra estremità o all' abuso ancora più pericoloso di vietare generalmente ogni opinione, o pure ogni altro discorso, di voler la discussione con grida impetuose (1) o di far decidere le proposizioni fatte col semplice sì o no. E' vero che sembra che di questo modo si potrebbe conoscere la volontà generale e così risparmiare molto tempo. Ma siccome non si tratta solamente di formare in generale una conclusione, ma di formarla il più che si può ragionevole, giusta ed utile alla repubblica, siccome per questo scopo gli uni possono desiderare il profittare dei lumi e talenti degli altri membri, e siccome tutti generalmente hanno il diritto di fare delle proposizioni, di operare colle loro ragioni sopra le riunioni, e di esporre delle nuove idee;

(1) *Aux voix, aux voix! fermez la discussion*, ecc. o simile chiasso che si sentiva nelle riunioni francesi, o per meglio dire giacobinistiche, affin di chiudere la bocca alle persone più sensate.

così questo assenso senza discussione non è giusto nè utile, ed è eguale ad una esclusione del diritto di proporre e di assentire. Da un altro canto tutte le questioni non sono così semplici che possano essere risolute col semplice sì o nò, e non si lasciano sempre ridurre a questa semplicità. Giacchè, nella maggior parte degli oggetti non si tratta sempre di saper *Se*? ma ancora *come*? Si può istruirsi di certi fatti, esporre certe modificazioni, consigliare nuove forme e nuovi mezzi, che possono forse trovare approvazione. Quindi sotto questo riguardo una così detta *domanda in giro*, è una libera apertura e discussione di tutte le opinioni private essenzialmente necessarie, e secondo la regola deve durare finchè nessuno desideri più di parlare, quantunque questo sembra spesso nojoso e lungo ai più prudenti. Senza dubbio vi si espongono ancora molti errori fattizj e decisioni stravaganti, si devono spesso sentire molte sciocchezze prima che si esponga un pensiero ragionevole; coll'associazione delle idee si spinge anche spesso la deliberazione così lontana dal proprio oggetto ch'è difficile di ricondurvi l'adunanza. Ma questo è un degli inconvenienti che sono inevitabilmente uniti colla natura di tutte le repubbliche o corporazioni, e qualche volta i disvantaggi non sono così grandi come si rappresentano, o vengono compensati con altri

vantaggi. Quando le rappresentazioni sono ben concepite e ben appoggiate, accade ordinariamente, almeno nello stato sano delle cose, che la maggior parte dei membri non espongono nuove opinioni, e spesso per comodità ed indifferenza o per timidità si discute poco, e l'oggetto viene prontamente terminato. Gli sviamenti ed errori degl' ignoranti parlatori sono senza dubbio importuni ai più dotti, ma risvegliano lo spirito degli altri e sviluppano dei talenti che altrimenti resterebbero nell' oscurità. Una tale deliberazione; *quando è diretta da un buon presidente* è spesso *una esperienza anticipata*, per servirmi di questo termine, ove l' uno prevede questo incoveniente da evitarsi, l' altro quello; le opinioni opposte urtandosi l'una contro l' altra si depurano, tutti gli errori si dissipano; il rimanente delle idee si combattono ancora e si sforzano reciprocamente di guadagnare la preferenza, finalmente il tutto si concentra in pochi punti principali; e o una idea esce vittoriosa dal combattimento, o si riunisce sopra un' altra cosa che sembra conciliare tutti gli interessi, dalla quale conciliazione non risultano sempre le decisioni le più conseguenti, ma quelle delle quali ognuno è pel presente il più contento, e per conseguenza che trovano il meno di difficoltà nell' esecuzione. Una comunità di molti è similmente esposta alle

precipitazioni ed agli errori ; essi al pari di un sol individuo non prendono sempre la miglior e la più prudente decisione, ma i sofismi, in generale, non penetrano così facilmente, e fra molti disvantaggi bisogna quasi riguardare come un vantaggio delle repubbliche o delle deliberazioni collettive, ch'esse almeno sono portate a rendere difficile il male, quando il fondamento è una volta ben posto e quando la dottrina e tradizione regnanti sono ben costituite.

6. Dopo che le materie sono state trattate, e tutte le opinioni esposte, segue in fine la *raccolta dei voti*, secondo il numero dei quali si deve riconoscere qual è la volontà della pluralità. Se l'oggetto è semplicissimo, o se non si è esposta che una opinione, ed in ogni caso la sua opposizione è per conseguenza una semplice affermativa o negativa, non vi sarà allora alcuna difficoltà. Ma se queste opinioni sono assai differenti, se esse racchiudono più punti, ecc., la raccolta dei voti è allora una operazione difficile e lunga, quando non si vuol, come la giustizia lo comanda, opprimere alcuna opinione ed esporre la propria volontà per quella della pluralità. Noi svilupperemo più in dettaglio nella Macrobiotica delle repubbliche ciò che viene richiesto per questo, e come le proposizioni fatte devono essere ridotte a questioni semplici, de-

terminate, e sopra le quali si deve rispondere col sì o col no; come quelle contradditorie devono essere messe in opposizione le une alle altre, e come quelle subalterne, ossia le questioni secondarie, non devono essere messe nella pluralità che dopo una questione principale decisiva; ma qui non ci occuperemo che a dimostrare che i voti devono essere radunati ed il modo come lo devono essere. Questi suffragi di tutti i membri non consistono già in parole ma in un segno esteriore eguale per tutti, in cui la pluralità può essere facilmente riconosciuta cogli occhi, o in caso di dubbio essere contata. E' per se semplicemente positivo e per conseguenza indifferente il segno che si deve scegliere perchè dipende dall' usanza e dal parere della società. Queste differenti forme di dare i voti possono dividersi in *pubbliche e segrete*. Quelle consistono ordinariamente nell' *alzar la mano*, nello *stare alzato* o nello *star seduto*, o come presso i Romani nelle divisioni locali (*discessio in partes*) ove i membri affirmanti si mettono in un canto della sala, i neganti nell'altro, ed allora la pluralità si riconosce coll' occhio o con una numerazione formale; finalmente nella *rassegna nominativa* (*appel nominal*) ove ogni membro viene intimato alla lettura del suo nome di rispondere ad alta voce col si o col no so-

pra la questione che gli si fa. Questo ultimo metodo qualche volta impiegato nelle adunanze rivoluzionarie francesi, è estremamente raro, nojoso e non viene impiegato che in certi casi importanti e nei tempi faziosi, nei quali non solamente si vuol conoscere la pluralità dei voti, ma ancora sapere sinceramente *e far conoscere* quelle persone che hanno assentito o non assentito a questa o quella proposizione, ciò che può essere utile in certe circostanze, ma anche pericolosissimo in molte altre, perchè spaventa gli spiriti deboli, e può per timore, vendetta o persecuzione indurli ad acconsentire contro la loro convinzione. Il suffragio *pubblico*, particolarmente nella prima semplice forma, è la primitiva, la naturale, e perciò la regola generale, e viene impiegato in tutti gli affari ordinarj, ove nessuno ha timore di far conoscere agli altri il suo suffragio. Esso ha anche il vantaggio che favorisce i caratteri coraggiosi, e virtuosi, le opinioni giuste, ed influisce ancora sugli altri coll' influenza de' loro visibili amici; oltracciò richiede molto minor tempo, al che particolarmente bisogna sempre aver riguardo nelle deliberazioni comuni. Il suffragio coll' alzarsi è però più sicuro dell' alzare solamente la mano, mentre nelle adunanze numerose e impetuose un solo individuo può facilmente, senza che nessuno se ne

accorga, alzare ambedue le mani, oppure non alzarne veruna, ma al contrario non può alzarsi che con un corpo, ed il suo sedere sarà più presto osservato. Il voto *segreto* ha particolarmente luogo nelle elezioni ed in quegli oggetti ove certi interessi personali importanti vengono esposti, ed ove per conseguenza si deve temere di essere inquietato nella sua libertà dall' influenza di persone potenti, o almeno di procacciarsi dei grandi nemici con un suffragio pubblico, ecc. Esso accadeva come è noto, con certe *pietre*, *pallottole colorate*, che si deponevano in un' urna dietro una cortina, oppure con certi *segni di scrittura* (croci o zeri) sopra viglietti particolari, i quali o rappresentano differenti persone, o differenti opinioni principali e che in seguito si contano. Questo voto segreto ha, è vero, il vantaggio che procura la libertà di suffragio anche agli spiriti più deboli, e molti sotto questo scudo sieguono la loro coscienza o la loro convinzione, locchè non avrebbero osato di fare pubblicamente per certi rapporti privati; finalmente eccita esso meno odio ed inimicizia, perchè i voti non sono conosciuti, ecc. Ma da un altro canto esso ha ancora il disvantaggio che favorisce anche spesso una certa viltà segreta, che sotto il mantello del segreto molti votano per persone e cose che avrebbero arrossito di

approvare pubblicamente, e finalmente che fa perdere molto tempo: quindi la miglior regola ed anche l'uso solito consiste in ciò: d'impiegare ambidue i metodi, vale a dire secondo che ciascuno è il più conforme alla natura delle cose o alle circostanze presenti; per esempio il suffragio pubblico in tutti gli affari comuni che non toccano alcun individuo particolarmente; il segreto al contrario nelle elezioni per impieghi vantaggiosi o per altri affari privati; come quello, per esempio, per le *ricompense* o così dette *grazie*, ove si è spesso assai volentieri liberale per bontà comune, ed ove non si ardirebbe di rifiutare pubblicamente il suo suffragio riguardo alle persone che ne sono interessate; similmente per le *punizioni* severe contro i membri della società, per *compre*, *vendite*, *cambj*, per l'acquisto o alienazione di beni, ecc. Casi tutti, ove uno per riguardi personali, per timore di farsi certi potenti nemici, o per speranza di acquistarsi certi amici con una compiacenza soverchia, potrebbe trovarsi in una terribile collisione, ed essere facilmente incitato mediante il suffragio pubblico a sacrificare alla sua prudenza privata il bene comune della repubblica, del quale egli deve aver una cura particolare. Tutte queste disposizioni costituzionali esistono già artificialmente nelle piccolissime e semplici comunità; ma

ci rimane adesso di mostrare quanto difficili ed imbrogliate esse divenghano, quando la società è estesa e numerosa.



CAPITOLO XIV.

ORGANIZZAZIONE DELLE REPUBBLICHE.

CONTINUAZIONE.

DEL PICCOLO CONSIGLIO DE' MAGISTRATI QUANDO E' NECESSARIO.

I. Questo non è necessario che quando tutta la società non può essere radunata a motivo del numero o dell' allontanamento dei suoi membri.

II. Questo consiglio è per così dire una nuova ristretta società che ha bisogno di una nuova costituzione ed organizzazione molto più esatta, perchè esso agisce non in proprio nome.

III. Oggetti di questa costituzione.

1. Composizione — Numero e qualità dei membri.
2. Formazione e supplimento parziale.
3. Organizzazione interiore.
4. Funzioni o competenze.
5. Modo di trattare gli affari.
6. Regole di prudenza per contenere il meglio possibile gli amministratori nei limiti de' loro doveri. Giuramento, limitazione della durata dell' impiego, amovibilità.

Nelle piccole comunità o libere corporazioni, di cui i membri potrebbero spesso e facilmente essere radunati per ogni

affare importante, la costituzione colle regole sopra gli oggetti che abbiamo finora trattati, sarebbe compiuta, o per lo più vi abbisognerebbe ancora un piccolo collegio dirigente. Ma se, come accade ordinariamente, la comunità è così numerosa, che i suoi membri, a cagione dell' allontanamento di molti di essi, non *possono* essere radunati per ogni affare occorrente, o non *vogliono* sempre radunarsi perchè dovessero sacrificare tutto il loro tempo ed i loro affari privati per la repubblica, quindi si deve allora allontanarsi da quella semplicità che tuttavia è abbastanza artificiale; abbisognano ancora certi regolamenti più difficili e più imbrogliati; giacchè la società è forzata per la natura delle cose, di buon o mal grado, *non solo di trasmettere, ma ancora di abbandonare il suo potere, intero o in parte, a un consiglio eletto fra tutti i suoi membri, oppure di cederlo esclusivamente secondo la legge del suo primitivo fondatore.*

Questi individui scelti, per esprimermi così, devono naturalmente riguardarsi come i *rappresentanti di tutta la comunità*; essi formano per così dire una serratura del consiglio, nella quale tutto il potere è riunito, perchè esso non lo esercita in proprio nome ma in nome di tutta la comunità. Vi sono poche comunità o repubbliche che non abbiano bisogno di u-

na simile rappresentazione. Quasi ogni comune di città, ogni corpo d' artigiani, ha la sua riunione, il suo grande consiglio ed una più piccola commissione dirigente (1). Ora il potere deve interamente essere abbandonato al consiglio, ora, se è possibile, alcune parti vengono riserbate a tutta la comunità, quindi si prova dall' ignoranza dei filosofi d' oggi giorno, che essi potevano dare il loro così detto sistema rappresentativo per una nuova invenzione. La sola cosa che vi era di nuovo in ciò era precisamente la falsità che vi era mischiata, vale a dire che essi prendevano ogni massa dispersa di uomini, ogni aggregato di persone servili, che non avevano niente di comune fra di esse, per una vera corporazione, o pure anche per una sovrana cittadinanza, che essi volevano fare rappresentare delle società (con certi consigli) che non esistevano affatto, e che erano inventate nel loro cervello, e che dovevano essere prima obbligate a divenirlo con forza aperta; osservazione che abbiamo già fatta in altra occasione, ma che non può essere abbastanza ripetuta a causa della sua importanza.

(1) *Uri* stesso aveva un comune di paese, un consiglio provinciale di 60 membri composto di 10 compagnie, il quale fu spesso duplicato e triplicato, ed un tribunale di *sette* o *quindici* per le cose di minor importanza, per gli affari civili e criminali, ecc. Lo stesso era anche in Schwiz, ecc. Vedi Fussli, Descrizione dello stato politico della Svizzera, 1. 299. 300 e 316.

Come un tal consiglio rappresentativo può sempre essere formato primitivamente, o completato in appresso, di basso in alto, non già mediante *tutta* la comunità (perchè questo è appena immaginabile e per conseguenza non accade mai) ma mediante la divisione della medesima o di alto in basso mediante i Signori primitivi o il collegio dirigente che esiste: così l' elezione colpirà sempre, almeno nello stato placido della repubblica, *i primi dei più cospicui cittadini*, quelli cioè che con diritto eguale hanno il più d' interesse alla buona amministrazione della repubblica, come ancora il più di capacità, il più di tempo e che per queste ragioni godono la più perfetta fiducia: La natura delle cose e degli uomini, è quella che spinge a questo, perchè questi non vedono volentieri sopra di essi che una reale superiorità: noi dimostreremo ancora che una tale preferenza è in ogni riguardo prudente, vantaggiosa alla repubblica, e necessaria per procurarsi la contentezza generale, subitochè detta preferenza viene lasciata al libero sentimento naturale, e non vi sono certe leggi positive che escludono gli altri cittadini dal diritto di pretendere all' elezione, o che aboliscono il cambio possibile delle persone, o vogliono proibire per forza la giusta elevazione degli uni, o la caduta casuale degli altri.

È chiaro che alla formazione di un consiglio rappresentante, il supremo potere può essere abbandonato o ceduto tutto o in parte, condizionalmente o incondizionalmente. Ambidue i casi sono possibili, giacchè l' esperienza ci fornisce gli esempj di entrambi. La rappresentanza è assoluta, perfetta, ed illimitata, quando l' *intera* comunità dei cittadini non può nè deve mai essere riunita per alcun oggetto; quando il supplimento dei membri che escono, o l' elezione degl' impieghi supremi è stata rilasciata una volta al consiglio formato, e quando i diritti di *tutta* la comunità non consistono che in ciò: che l' amministrazione della repubblica è esercitata in suo nome, e che i membri del consiglio devono essere presi dal suo grembo. Al contrario la rappresentazione chiamasi condizionata ed imperfetta quando tutta la libera comunità non deve essere radunata che per certi oggetti straordinariamente importanti, o per certe elezioni principali, esercitando sotto questo riguardo i suoi diritti essa stessa. Dipende in gran parte dalle circostanze della possibilità fisica se l' uno o l' altro accade; dipende ancora da avvenimenti accidentali, vale a dire dalla volontà di quelli che avevano il potere o il diritto di formare originariamente il consiglio rappresentante; quindi secondo la diversità delle circostanze, ambidue possono es-

sere giusti. Secondochè più o meno di diritti sono riserbati a tutta la società in questa necessaria o volontaria cessione del suo potere, o secondo ch' essa esercita sopra l' elezione, non altro che il supplimento e la rivocazione dei suoi magistrati, locchè è una influenza assai limitata, le repubbliche vennero divise secondo certi termini greci improprj o almeno non necessarj nelle così dette *democrazie* ed *aristocrazie*. Così si chiamarono i confederati o gli antichi immediati paesi imperiali, Uri, Schwiz, Unterwalden, ecc. *Democrazia* perchè ivi l' intera libera comunità del paese doveva almeno radunarsi una volta l' anno per certi oggetti principali, o perchè fra essa ed il consiglio provinciale dirigente, non vi era alcun altro consiglio rappresentante nel mezzo. Così qualche volta le città di *Zurigo*, *Basilea*, *Sciaffusa*, *Ginevra*, ecc. portavano similmente il nome di *Democrazie*, o almeno di *Aristo-Democrazie*, perchè vi era in vero, un consiglio che rappresentava la cittadinanza, il quale in moltissimi casi esercitava il supremo potere, ma però le corporazioni, come divisioni della cittadinanza, avevano una influenza sopra l' elezione di quei magistrati, o come in Ginevra tutta la comunità dei cittadini doveva essere radunata per certe elezioni principali e per certi oggetti straordinarj in un consiglio generale.

Al contrario le città di *Berna*, *Lucerna*, *Friburgo*, *Solura*, *ecc.* furono ordinariamente chiamate *Aristocrazie*, perchè ivi il consiglio rappresentante o gran consiglio, i membri del quale portavano ancora il nome di *consiglieri e cittadini*, praticava sotto ogni riguardo i diritti di tutta la cittadinanza, ma questa ultima non poteva più radunarsi per alcun oggetto, ed il supplimento stesso dei membri che uscivano da questo grande consiglio non si faceva dall' intera cittadinanza; nè dalle divisioni della medesima, ma di alto in basso o dal gran consiglio stesso o da un particolare collegio elettivo formato per questo. Ma come l' abbiamo osservato altrove, in ambidue i casi, l' essenza della cosa è sempre la stessa. Il consiglio rappresentante può avere più o meno autorità, o dei diritti limitati o illimitati, decidere sopra tutti o sopra la maggior parte degli oggetti, può completarsi esso stesso o no; esso non può malgrado ciò essere eletto che dai soli *cittadini* e dal *circolo dei cittadini*. Esso non regge in proprio nome, ma solamente in nome di tutta la società, e solamente pei suoi fini; esso le è ordinariamente obbligato per giuramento; e subito che *tutta* la comunità di *tutt'* i cittadini non può essere radunata, non si scorge perchè essa non potrebbe lasciar esercitare il suo diritto elettivo così bene quanto ogni al-

tro (spesso molto più importante) per mezzo dei rappresentanti. Tutte le così dette Aristocrazie non sono per conseguenza che i magistrati eletti di una più grande comunità, e non dà verun fondamento ad una divisione generale, ma tutto al più ad una suddivisione, se queste hanno più o meno diritto.

Siccome del resto il consiglio rappresentante è per così dire una *serratura del consiglio*, e consiste similmente in una abbastanza numerosa corporazione: così esso stesso ha naturalmente bisogno anche di una organizzazione o costituzione; giacchè esso non agisce in proprio nome, ma si bene di una costituzione ancora più esatta e artificiale che la società stessa. Giacchè oltre lo scopo generale di formare un tutto, e per così dire un corpo vivente ed attivo, quì vi abbisogna ancora di regolare gli statuti di modo, che questo consiglio possa da un canto adempire al suo incarico, ma dall' altro possa il meno possibile abusare del suo potere, e che le sue conchiusioni prese da una vera e libera maggioranza, siano sempre di tale specie che si possa presumere da esse che sarebbero state approvate da tutta la società. Questi statuti, o leggi di costituzione vengono raramente fatti in una volta, ma consistono ordinariamente in uno aggregato di più leggi provenienti dai bisogni nascenti, ed in seguito raccolte.

Secondo la loro natura esse devono necessariamente estendersi sopra i medesimi *oggetti* che ritornano presso tutte le costituzioni o comunità repubblicane, e che abbiamo sopra dimostrati e sviluppati dettagliatamente.

Ci occuperemo dapprincipio della *composizione* del consiglio mediante la quale si determina. Da quanti membri, e di qual modo esso deve essere composto? In una comunità di cui tutti i membri possono essere radunati, questo non è necessario; ma esiste per se stesso, esso è composto ordinariamente da quelli i quali l' hanno fondata primitivamente, o da quelli che in appresso vi sono stati ricevuti; essa stessa elige i nuovi membri ed ha il diritto di prescrivere per questa ammissione certe condizioni, o di riserbarsi una perfetta libertà. Un consiglio rappresentante al contrario deve essere prima *formato*, e perciò bisogna fissare prima di tutto il numero e la *qualità de' suoi membri*. Ma come non si tratta qui che *delle parti integranti* di simili costituzioni, ma non della loro disposizione più o meno utile: così non ci occuperemo nel momento delle quistioni: se quel numero possa o non possa essere calcolato secondo un rapporto fisso coll' intera cittadinanza? qual *maximum* faccia d' uopo tenere in ciò secondo le regole della prudenza? sopra quali basi quella rappre-

sentanza debba essere fondata, e quali condizioni possono essere esatte secondo i veri principj repubblicani, ecc.? Il trattato di tutte queste e simili quistioni, sopra le quali han dominato in parte nei nostri tempi certe idee interamente false, e trasportate dalle monarchie nelle repubbliche, viene riserbato nella sezione della Macrobiotica delle repubbliche.

Dopo le leggi sopra la composizione, sieguono quelle sopra la *formazione* del consiglio, nelle quali si tratta della determinazione degli *eligenti*, di quelli *suscettibile di elezione*, e della *forma dell' elezione*, oggetti tutti difficili ed estremamente importanti, che devono similmente essere trattati dettagliatamente nella Macrobiotica. La loro determinazione dipende, è vero, generalmente dal parere della comunità o dai suoi primi padroni, e sopra di ciò vi esiste ancora nelle costituzioni delle differenti repubbliche una infinita diversità; ma si possono chiamare certe forme più utili delle altre. Il diritto elettivo pel consiglio rappresentante appartiene propriamente all' intera comunità radunata, in quanto si rappresenta questa, come prima esistente ed indipendente. Ma se questo fosse fisicamente possibile, tutta la rappresentanza stessa sarebbe ancora superflua. Giacchè subito che la comunità stessa *potrebbe* esercitare questo diritto elettivo, essa potrebbe simil-

mente esercitare anche altri diritti, e sicuramente una sovrana corporazione radunata non avrebbe mai riconosciuta una simile alienazione o intera cessione di tutt' i suoi diritti. Quindi non si ha alcun esempio che l'elezione di un tal consiglio sia accaduta da basso in alto *per mezzo di tutta la comunità*, ma essa accade ordinariamente di alto in basso vale a dire mediante un potere preesistente, originariamente dai primi superiori che avevano il potere o il diritto di fondare tanto la società, quanto la sua rappresentanza, in seguito poi e pel supplimento parziale, o dallo stesso consiglio formato o da certi collegi elettivi destinati a ciò, o da alcune più piccole divisioni del comune dei cittadini, ai quali viene quì arbitrariamente ceduto un diritto elettivo per l'intera corporazione. Intanto dimostreremo a suo tempo, ch' è così conforme alle strette idee di diritto repubblicano quanto alla prudenza, di fare eligere i membri che sortono, piuttosto da un consiglio formato, che da certe divisioni della comunità de' cittadini, mentre quello rappresenta l'intera comunità, queste al contrario non formano che una piccola minor parte della prima, per conseguenza ancora quello otterrà più presto la volontà generale, ed è più interessato di ammettere nel suo grembo solamente dei membri degni di stima; del resto un supplimento periodi-

co di un certo numero fisso di membri è più utile per ristaurare lo spirito della comunità e per operare sì la contentezza generale, che la individuale, ove ogni membro che esce viene nel momento rimpiazzato. Nelle condizioni della *suscettibilità* di elezione bisogna badare alla maggior *probabilità* possibile, vale a dire alla volontà e agli averi, per la buona pratica dei doveri imposti; si cerca così di prevenire gli errori della moltitudine eligente o di renderli men pericolosi; però noi dimostreremo a suo tempo che secondo i veri principj repubblicani, ed anche secondo le regole della sana prudenza, non si possono esigere per questa semplice qualità di rappresentante (giacchè altrimenti si riferisce ai veri impieghi o servizj) altre condizioni che il godimento del perfetto diritto di cittadino, e tutto al più una certa età; che tutte le altre prescrizioni ed esclusioni positive non cagionano che grandi inconvenienti, come l' invidia e la discordia, e sono in gran parte illusorie; e che generalmente tutte le condizioni necessarie o desiderabili devono farsi prima della ricezione nella società medesima, perchè in appresso quando si sta col godimento dei diritti acquistati esse sono odiose e quasi ineseguibili. Quanto finalmente alla *forma dell' elezione*, la sua giustizia e nel medesimo tempo la sua perfezione consiste in ciò: che

verun eligente venga escluso dal suo diritto di proposizione o di suffragio, veruno dal suo diritto di pretendere all'elezione, e che nella più possibile brevità delle operazioni, e libertà del suffragio, il risultato delle elezioni sia sempre il prodotto di una vera ed assoluta maggioranza; problema difficile, ma che però non è inestricabile, e che noi ci sforzeremo di sciogliere nella sezione della prudenza politica delle repubbliche.

Una volta che il consiglio rappresentante è formato, vale a dire che la sua composizione e formazione è terminata; siegue la sua *organizzazione interna* in senso stretto. Questa comprende, come in ogni corporazione in generale, le forme delle riunioni e delle deliberazioni, per conseguenza la regolare *convocazione, il luogo comune della riunione*, *la presidenza* per dare in un certo modo una testa ed una anima al corpo, il *segretario* coi suoi ajutanti, per essere per così dire l'organo della riunione, finalmente gli *officiali* di cui ogni corporazione ha bisogno pel suo servizio o per l'esecuzione degli ordini momentanei. Non vogliamo quì ripetere un'altra volta questi oggetti, giacchè l'essenziale è stato riferito nell'organizzazione di tutte le repubbliche.

Ma è molto più importante di fissare le *funzioni* del consiglio rappresentante, appunto perchè non governa affatto in pro-

prio nome, ma in nome di tutta la società, e perchè non ha sempre dei diritti illimitati. La determinazione di queste funzioni dipende originariamente dai fondatori di questo consiglio medesimo, come quelli che potevano dargli l'esistenza, e nel medesimo tempo prescrivere o limitarne i regolamenti. Ma se il medesimo giugne in appresso ad un poter maggiore mediante alcune circostanze favorevoli, se vien fatto libero dai suoi primitivi superiori, e diviene sotto ogni riguardo il suo proprio Signore (locchè si avvera di tutti i consigli rappresentanti o delle così dette Aristocrazie); esso può acquistare insensibilmente più oggetti ancora o pure cedere i diritti che possedeva; e quando questo accade regolarmente coll' approvazione degli altri individui eguali in diritto, si può allora riguardare una tale decisione come una nuova legge di costituzione, mediante la quale vengono stabiliti i diritti del supremo potere rappresentante la libera comunità. Se l'intera società, alla fondazione di quel consiglio, si è riserbata certi diritti, saranno contati il più esattamente che sia possibile, per impedire le liti e le fazioni future. Ma è ancora molto più necessario, anzi essenziale di determinare esattamente e di dividere amichevolmente i *riservati* o privilegi del consiglio rappresentante, anche in rapporto alle funzioni o alla competen-

za, necessarie per l'andamento degli affari del collegio dirigente o della propria *magistratura della repubblica*. Siccome tante persone non possono nè debbono essere radunate per ogni affare, e siccome il piccolo consiglio o la magistratura esiste spesso antecedentemente, non essendo stata fondata dai cittadini o dai loro rappresentanti, ma essendo questi ultimi giunti più tardi a questo potere superiore; così dalla mancanza o dall'incertezza di quei *riservati* ne nascono spesso le liti di competenza le più pericolose, che accendono le passioni e possono anche cagionare la ruina stessa della repubblica. Intanto avremo bentosto l'occasione di rischiarare più particolarmente questo oggetto, e di dimostrare che i riservati del supremo potere ed i diritti del solito consiglio dirigente non possono semplicemente essere determinati secondo le forme logiche e secondo le classi comuni, come per esempio essere divisi in regole legislative ed esecutrici; ma che in ciò si deve aver riguardo all'importanza materiale della cosa: che i supremi magistrati in una repubblica si riservano con ragione tali oggetti o decisioni che hanno una influenza immediata ed essenziale al bene essenziale della repubblica; e che per conseguenza nelle costituzioni di una repubblica esistente, regna e può giustamente regnare una gran diversità, secondo che i cit-

tadini o i loro rappresentanti hanno più o meno fiducia nella magistratura, o riguardano certi oggetti come particolarmente importanti, o che secondo il grado del loro zelo vogliono essere radunati ora più spesso, ora più raramente per discutere sopra gli affari comuni.

Il consiglio rappresentante essendo formato, organizzato, e le sue funzioni essendo anche determinate, rimangono in quinto luogo a darsi alcune prescrizioni *sopra il modo di trattare gli affari*. Questo comprende 1. *l'iniziativa*, ossia la proposizione degli affari da trattarsi; 2. *l'esame*; 3. *la propria deliberazione* o *decisione*; oggetti che compariscono all'organizzazione di ogni comunità, e sopra i quali abbiamo già riferito il necessario nei fogli precedenti. Per una deliberazione si esigono particolarmente, a) *la presenza di un certo numero di membri* (*senatus frequens*), il quale deve essere misurato secondo un rapporto sicuro col numero di tutto il tribunale; b) *la proposizione dell'affare*, sia a viva voce, sia in iscritto, dal presidente e da una particolare commissione, o da ciascuno dei membri; c) la ricerca delle opinioni o la così detta domanda in giro d); *la composizione del più*, ossia la soluzione delle opinioni accadute nelle loro quistioni principali e secondarie per trarre dal risultato di questa pruova la volon-

tà della pluralità; finalmente *il modo di suffragio* e di *numerazione di voti* che può consistere in differenti forme, le quali possono cambiarsi secondo la natura degli oggetti. Ciò che si deve particolarmente operare in questi differenti riguardi sarà trattato dettagliatamente nella Macrobiotica delle repubbliche.

Siccome intanto, (come l' abbiamo già osservato nel principio) il consiglio rappresentante non esiste per se stesso, nè deve governare pei suoi fini, ma per quelli di tutta la comunità: così ancora la sua costituzione non è finita cogli oggetti sopra sviluppati. Bisogna aggiungervi ancora certe *regole di previdenza*, per mantenere i magistrati eletti nei limiti del potere loro confidato, il più che sarà possibile almeno, per rendere difficile l' abuso del medesimo, o per poter impiegare contro di questi certi altri mezzi pei casi ove le punizioni formali non sono possibili, oppure ineseguibili. Si rimedia ordinariamente a questo con un *giuramento* prescritto che deve far ricordare i loro doveri, e che deve essere rinnovato periodicamente, colla *limitazione della durata del loro impiego*, con o senza la rinnovazione del medesimo, o almeno mediante la possibilità dell' *amovibilità dei posti*. I giuramenti d' impiego o altri, coi quali si possono senza dubbio allontanare dei grandi abusi, sono al certo

di grande utilità, e sono stati riguardati in tutti i tempi e presso tutti i popoli, non senza ragione, come il legame il più forte della fedeltà (1). Se essi non aggiungono propriamente niente al dovere naturale, se non si giurano ordinariamente che quelle cose che un uomo coscienzioso ed onesto dovrebbe fare senza di ciò, secondo la legge divina o secondo la natura dell' impiego addossato; pure questi giuramenti sono una promessa di più aggiunta al dovere intimo, fatta solennemente e pubblicamente, chiamando Iddio per testimonio, come giudice onnipotente ed onniveggente; e per poco che una persona sia leale, essa non l' infrange, nè lo puol infrangere senza attirarsi il biasimo generale e l' obbrobrio pubblico. Oltracciò questi giuramenti pel modo in cui sono concepiti, e per la loro periodica ripetizione restano più profondamente scolpiti nella memoria, e sono una specie d' istruzione per gl' ignoranti, un mezzo di rimembranza per quelli che sono di una memoria fiacca, un appoggio pei deboli e per gl' infermi. L' uomo fa il suo dovere perchè lo conosce, e perchè è sempre scolpito nel suo spirito, al contrario egli lo violerebbe se non lo conoscesse esattamente, o nol potesse richiamar alla memoria che dopo

(1) Arctissimum vinculum ad adstringendam fidem.

una lunga riflessione e coll' ajuto di altre persone, oppure se egli lo avesse totalmente obbliato. Molti si spaventano della violazione di un giuramento, i quali forse non si spaventerebbero di una azione ingiusta, ed un tale che tenterebbe, con ragioni apparenti, di persuadere a fare delle azioni contrarie al suo dovere, le rifiuterà facilmente, se egli può semplicemente allegare per iscusa un giuramento, perchè senza questo, egli non potrebbe resistere a quelle insinuazioni e sofismi artificiali, per timore degli uomini o per debolezza di spirito e di carattere. Non vogliamo affatto privare di ogni valore la *limitazione della durata dell' impiego* e della possibile *amovibilità dei posti*, in virtù della quale sono soggetti ordinariamente ad una conferma annuale o ad una nuova elezione; queste sono similmente e non senza ragione usitate quasi in tutte le repubbliche. É del tutto conforme allo spirito di una repubblica di limitare ad un certo numero di anni la durata degli impieghi, almeno dei grandi e vantaggiosi, e di far cambiare le persone. Questo ha per iscopo l' impedire che verun individuo possa divenire troppo potente, e di ricordargli sempre la sorgente del potere, cioè l' intera comunità, e principalmente il rendere ciascuno contento; giacchè fra membri eguali in diritti, ognuno ha più o meno di pretensioni ai posti onorevoli, e per

abbattere l' invidia o per impedire certe fazioni pericolose, le occasioni, ove la giusta e moderata ambizione può essere soddisfatta, non devono essere troppo rare. Quantunque l'impiego in questione fosse stato confidato alle mani le più fedeli, e le più capaci, pure un poter costante potrebbe facilmente degenerare in abuso; ecciterebbe infallibilmente fra i cittadini l' invidia e la diffidenza; quindi in una repubblica vi deve sempre esistere la massima, che veruno individuo si rende solo necessario, che veruna funzione non possa anche essere esercitata da altri. Ma se per disgrazia l' impiego cade in mani cattive o incapaci, l' abuso non dura almeno molto tempo, e ciò ch' è stato guastato da uno, viene riparato dall' altro. Quanto alla solita amovibilità, vale a dire alle ordinarie conferme o nuove elezioni annuali, esse ricordano almeno la sorgente del potere, rinnovano le idee dell' eguaglianza dei cittadini, e mantengono la semplicità; giacchè l' epoca di queste conferme, ove non si deve formare alcun processo, nè riferire il motivo della destituzione, è sempre un momento critico, nel quale la continuazione della fiducia viene sottoposta ad una prova segreta o pubblica, per cui quello che n' è indegno deve temere, e che solo può attendersi tranquillamente da colui che sa aver adempito ai suoi doveri. Intanto tutti questi

non sono che certi mezzi di soccorso assai imperfetti, i quali, quando sono impiegati troppo spesso, e con passione ed imprudentemente, non cagionano che degli inconvenienti più grandi, senza rimediare al male, anzi lo rendono peggiore. Giacchè, in caso che per esempio il giuramento sia troppo complicato o prescriva delle cose impossibili, inutili o superflue; non può indurre alcuna obbligazione e la sua violazione non viene punita; di questo modo perde tutto il suo valore, tutta la sua santità, viene disprezzato come un semplice suono, come una vana formalità. La restrizione o limitazione della durata dell' impiego ha i suoi limiti naturali, se è troppo breve, non si può mettere amore all' impiego ed alle sue funzioni, si sarà più tosto inclinato a servirsi di questo potere passaggiero pel suo interesse privato; e molto meno ancora sarà possibile di acquistarvi quella conoscenza delle cose ch' è necessaria al buon andamento degli affari, ma che non può essere che il risultato di una lunga esperienza ed abitudine. È necessario ancora in certe occasioni che sia *possibile* di destituire e di non confermare di nuovo gli eletti o altri impiegati, ma bisogna raramente esercitare questo diritto, e mai senza ragioni importanti. Giacchè se queste destituzioni sono troppo frequenti, ed accadono arbitrariamente e con passione,

o pure sono impiegate contro certi piccoli errori o delitti, ai quali tutti gli uomini sono esposti, esse allora devono necessariamente provocare la collera e la vendetta, e non vi rimarrebbe nulla più di stabile nè di durevole. Alla fine il giusto dovrebbe anche perdere il coraggio, per non urtare contro gli interessi privati. Gli artificj dei demagogi e le basse adulazioni che sono la peste delle repubbliche per compiacere alla moltitudine ingiusta, sarebbero i soli mezzi per mantenersi nel suo impiego. Da ciò vediamo quello che tante volte abbiamo provato, vale a dirç che tutti gli artificj, leggi, ed organizzazioni umane non possono privarsi della probità, ch' essi devono anzi sempre proporsela per iscopo, perchè senza di essa tutto è inutile, tutto è pernicioso, e che per conseguenza le elezioni prudenti, e la moralità degli eletti sono i mezzi più efficaci per mantenere un consiglio rappresentante o un poter confidato nei limiti del loro dovere, senza voler per questo torre interamente alle altre regole di previdenza il loro merito.



CAPITOLO XV.

ORGANIZZAZIONE DELLE REPUBBLICHE.

CONCLUSIONE.

— D — DEL COLLEGIO DIRIGENTE PIU' RISTRETTO.

I. Necessità e generalità di questo in tutte le repubbliche e comunità, non già per mettere in esecuzione le leggi, ma per badare a piccoli affari giornalieri, e per deliberare sopra i più importanti.

II. La sua propria costituzione ed organizzazione.

A. Composizione — Un numero più ristretto di membri.

B. Formazione e supplimento parziale — Dipende secondo la regola dalla comune o da quelli che ne fanno le funzioni.

C. Organizzazione interna. Non è differente da quella del piccolo consiglio.

D. Durata dell' impiego, Rango e Titolo, Entrata, Giuramento ed Istruzione.

E. Funzioni ossia competenze — Devono e possono essere determinate semplicemente secondo l' importanza materiale degli oggetti.

III. Tutto ciò che non concerne la formazione e l' ordine della società, ma che esiste fuori della sua sfera, non appartiene alla costituzione.

La quarta ed ultima cosa che appartiene alla costituzione o all' organizzazione

di una repubblica è la formazione e la disposizione di un *collegio dirigente più ristretto*, che chiamasi ordinariamente la propria *magistratura*, *il consiglio*, e negli ultimi tempi il *governo* (1). Tutte le comunità dal più piccolo comune di villaggio, e corpo d' artigiani sino alla più grande repubblica, hanno sotto le diverse denominazioni di *preposti direttori*, *commissarii*, *curatori*, ecc., un simile collegio, perchè in effetto indispensabile. Ed in fatti, benchè tutt' i membri della libera comunità possono essere radunati o rappresentati da un numeroso consiglio, è sempre però necessario che vi sia un più *piccolo consiglio*, una *commissione*, o un *collegio dirigente*: non già, come si pretende secondo il nuovo sistema, per eseguire le leggi, ma per aver, come il consiglio o i ministri di un principe, una cura particolare dei minimi affari giornalieri (pei quali l' intera corporazione non può, o non vuol essere radunata), per terminarli, o per deliberare provvisoriamente sopra i più importanti, e per proporli al supremo potere. Questo è lo scopo di tai *piccoli* o *giornalieri* consigli, ciò che viene provato non solamente dalla natura della cosa, e dall'impossibilità

(1) In Cartagine chiamavasi γερουσία, come anche in Sparta. In Roma, come è noto, il *Senato*. Nelle repubbliche italiane nel medio evo, *Consiglio di credenza*, Sismondi, T. I. pag. 399. – 400; in Genova la *Signoria*.

del contrario, ma ancora dalla storia di tutt' i tempi e di tutt' i paesi; donde si rileva che questi consigli in tutt' i comuni e repubbliche non solamente eseguiscono le leggi, ma spessissimo ne danno sotto differenti denominazioni e sopra diversi oggetti; giudicano una quantità di affari, ma propongono dappertutto i più importanti, siano legislativi di natura o no, o secondo la loro prudenza o secondo le leggi fondamentali ed usanze prefisse, alla grande assemblea. Siccome un tal consiglio non consiste in una sola persona, ma sempre in un collegio di molte, dovendo per conseguenza essere ancora costituito ed organizzato, così bisogna quì ancora determinare la sua *composizione* e *formazione*, il suo *parziale supplimento*, il suo *ordine interiore* e particolarmente la sua *competenza* e le sue *funzioni*, affinchè queste non possono essere violate in detrimento delle repubbliche. Ma siccome i membri di un tale piccolo consiglio non sono solamente i partecipanti e rappresentanti della comunità, ma ancora i suoi principali *impiegati*, perchè devono consagrare quasi tutto il loro tempo alla medesima, sacrificando ancor ai loro più cari interessi, e che perciò da una parte essi hanno bisogno di maggior distinzione ed incoraggiamento, ma che da una altra parte essi possedono quasi tutto il potere, e potrebbero impiegarlo ai loro

sui privati, così non vi è solamente questione dell' organizzazione del collegio, ma bisogna aver riguardo alla *durata dell' impiego* de' suoi membri, al loro *rango*, alle loro *rendite*, al loro *giuramento* ed alla loro *istruzione*. – Quanto alla *composizione* è chiaro che il *numero* dei membri di questo collegio deve essere molto più piccolo del consiglio rappresentante, e può essere assai differente secondo il numero di tutt' i cittadini o secondo la quantità degli affari. Non deve però essere troppo piccolo, ma di tal modo che la comunità sia rappresentata con un decente numero, giacchè ogni giorno comparisce all' occhio che gl' interessi privati non possono così facilmente aver la superiorità, e che la fiducia del pubblico sia fondata sopra la presunzione naturale che ciò ch' è stato riconosciuto in un collegio di magistrati scelti e riguardevoli, debba esser anche approvato dal grande consiglio dei cittadini. Riguardo alle qualità dei membri, si prescrivono ordinariamente per la suscettibilità di elezione ai piccoli posti del consiglio, più condizioni di quelle che abbisognano pel consiglio rappresentativo, come per esempio un' età maggiore, un esercizio anteriore di certi posti onorifici, qualche volta lo stato di matrimonio ecc., ne vengono esclusi quelli che sono in obbligazione di servizio con principi o signori stranieri, da' quali vengono paga-

ti o hanno nel collegio dei parenti consanguinei troppo vicini, e sotto questo riguardo, essi non possono essere riguardati come indipendenti (1). Alcune di queste condizioni sarebbero forse superflue nei principj di una repubblica, perchè limiterebbero troppo la libertà della società, e perchè potrebbero essere spesso di ostacolo alle buone elezioni. Ma in appresso, quando la comunità diviene più numerosa e più potente, esse sono utilissime, parte perchè producono più esperienza e conoscenza delle cose nell' amministrazione degli affari, parte per diminuire la troppo grande conoscenza, per impedire le fazioni pericolose, e principalmente per effettuire la contentezza generale. Una età più avanzata è quì la più giusta limitazione; fra persone eguali in diritto e quasi di egual potere, l' età sola può dare la superiorità, perchè suppone sempre una esperienza più grande, ed alla quale gli altri danno sempre una specie di preferenza. Almeno di questo modo il punto d' onore non viene offeso, mentre diversamente sarebbe contrario alla natura e cagionerebbe dei disordini e dissenzioni pubbliche, se generalmente i più giovani volessero comandare ai più vecchi. Senza dubbio i membri di un

(1) Vedi per esempio le nuove leggi fondamentali di Berna, pàg. 202. Queste prescrizioni consistevano già in antiche leggi che furono ammesse un' altra volta.

consiglio dirigente non devono essere tutti uomini decrepiti, ma in gran parte uomini nella forza dell' età, che possano sopportare il peso degli affari, e che siano capaci di fare delle decisioni energiche; ma i vecchi stessi non portano danno ad un tal collegio: benchè non siano più proprj ad un travaglio attivo ed assiduo, però la loro maturità è ancora buona pei consigli: temperano l' impetuosità, e danno nel tempo istesso un contegno di dignità e di serietà che non contribuisce poco alla considerazione della repubblica, come ancora alla volontaria ubbidienza dei cittadini e sudditi. -- La primitiva *formazione e parziale supplimento* del collegio dirigente appartiene, secondo la regola, ai suoi superiori naturali, per conseguenza all' intera comunità o al suo consiglio rappresentante, quando questo è perfettamente liberò, o almeno quando esso si è radunato nel principio. Ma se la comunità deve la sua prima fondazione ad un primitivo Signore (come questo accadde alla maggior parte delle cittadinanze); è naturale e giusto che la prima formazione della magistratura si faccia da quello stesso Signore, e che in appresso soltanto il parziale supplimento venga rilasciato al collegio stesso, oppure che alla morte del suddetto Signore, l' intera comunità dei cittadini, o il suo consiglio elegga detto col-

legio, per effettuire così una maggior concordia fra di essi e per dare agli eletti una maggior considerazione. *L' intera organizzazione* del piccolo e dirigente collegio non differisce essenzialmente da quella dell' intera comunità o dal consiglio rappresentante. Esso ha il medesimo presidente, la medesima cancelleria, i medesimi ufficiali pel suo servizio; tutte le sue forme di elezione e di deliberazione saranno, è vero, più semplici e brevi, ma però riposeranno sopra i medesimi principj, e sopra le medesime regole di prudenza. Questa riunione della comunità e de' suoi consigli, dei cittadini e de' loro magistrati, che sono anch' essi cittadini, è non solamente necessaria ed utile per l' unione del tutto, per la fiducia reciproca, e pel buono andamento degli affari, ma essa ha ancora il suo fondamento nella natura delle cose, ed è perciò ch' è così generale. Giacchè siccome la comunità ed il suo collegio dirigente, i cittadini ed i loro consigli non formano due corporazioni differenti; e siccome il piccolo consiglio non consiste che in una *scelta più raffinata*, per così esprimermi, dell' intera comunità, ossia de' suoi rappresentanti, non figurando questa corporazione che in un numero più piccolo; così è chiaro che ambedue devono avere il medesimo presidente, il medesimo segretario, ecc. E se anche, (ciò

che accade ordinariamente) la magistratura o il piccolo consiglio, esistesse prima, perchè fondata da un Signor primitivo, e la cittadinanza o una scelta della medesima non si fosse formata che in appresso, per affari importanti, oppure fosse giunta ad un poter maggiore mediante circostanze favorevoli, è chiaro di nuovo, che in questo caso, il luogo dell' adunanza, il presidente, il segretario, ecc., devono necessariamente essere eguali, perchè la cittadinanza, considerata in se sola, e separatamente, non possiede alcun impiegato ed istituto, ma gode quelli che le sono stati dati e stabiliti dalla magistratura che esisteva prima. Soltanto nelle nuove repubbliche rivoluzionarie noi veggiamo la stravaganza di due o pure di tre corporazioni principali, vale a dire, un così detto *consiglio legislativo* o consiglio rappresentante della nazione riguardata come sovrana; un *senato* che chiamavasi similmente rappresentante del popolo, e che poteva rigettare le decisioni del primo; ed un così intitolato *Direttorio di esecuzione*; i quali tutti divisi ed indipendenti l'uno dall' altro avevano i loro luoghi particolari per radunarsi, i loro presidenti, le loro cancellerie ed uffiziali, i loro particolari protocolli ed archivj, locchè unito alle spese immense imposte al popolo, doveva cagionare una dissensione eterna fra tutte

queste corporazioni. Si vede da ciò come quei sedicenti politici che chiamavansi repubblicani, conoscevano poco la vera natura di una repubblica, e come essi (senza saperlo nè volerlo) trasportavano le idee monarchiche alle quali erano avvezzi dalla loro infanzia, nelle loro repubbliche nuovamente create. Giacchè è chiaro che il loro consiglio legislativo era imitato da una deputazione dello stato civile, il loro senato da una *chambre haute*, e col loro direttorio esecutivo, s'immaginavano una specie di Re, che in vero non doveva rappresentare un impiegato, nè essere ereditario, nè consistere in una sola persona, ma intanto che poteva come un re nominare a tutti gli altri impieghi, e disporre quasi sopra tutti i denari pubblici; ed allorchè voleva radunare i suoi fedeli stati imperiali, non poteva dare esso stesso il suo suffragio nei consigli legislativi: ma solamente inviarvi degli ambasciatori e fare delle proposizioni. Questo ordine contro natura, che dava ad una repubblica la forma di un cerbero a tre teste, aveva ancora, per conseguenza necessaria, che la comunità dei cittadini o la loro rappresentanza ed il consiglio o il collegio dirigente, invece di formare insieme un solo corpo repubblicano erano più tosto in una continua guerra fra di essi, cercando a vincersi reciprocamente, e per abbattere queste mostruose repubbliche,

senza parlare di tutti gli altri difetti radicali, bisogna soltanto aver riguardo alla loro forzata origine, alla loro base priva di fondamenti, alla distruzione sistematica di tutti i diritti privati naturali ed acquisiti.

Oltre di questa organizzazione del consiglio ristretto del governo, bisogna ancora fissare la *durata dell' impiego*, *il rango*, *l' entrata*, *il giuramento* e *l' istruzione* de' suoi membri, locchè non appartiene tutto così essenzialmente alla costituzione. *La durata dell' impiego* è ordinariamente per tutta la vita, ma però soggetto come i membri del grande consiglio ad una nuova elezione o conferma annuale; giacchè un cangiamento troppo frequente, non solamente renderebbe impossibile una profonda conoscenza delle cose, ma ancora indebolirebbe l' interesse per gli affari della comunità, ecciterebbe il dispiacere, e sarebbe sotto ogni riguardo pericoloso alla repubblica. L' età, e l' impiego onorevole che si esercita, unito al potere che vi è attaccato, danno naturalmente ai magistrati di una repubblica un *rango* più distinto, vale a dire una considerazione, la quale non solamente viene accordata volontariamente dai cittadini, ma che viene ancora risvegliata e posta in chiara luce mediante certi segni esteriori. Così per esempio essi hanno ordinariamente nelle riunioni un *posto*

distinto e *più elevato*, e qualche volta un *vestimento* particolare e proprio alla dignità del loro impiego; essi godono l' onore del primo rango in tutti gli affari pubblici e nella vita privata un *titolo* superiore, conforme alla modestia di una repubblica, e che indica meno il loro potere quanto le loro virtù e talenti personali che si suppongono in essi; *nella chiesa*, *una sedia* distinta e ben situata, e gli *onori militari* dalle guardie, ecc. Tutti segni ed usanze che non sono affatto indifferenti alla dignità del culto, alla conservazione della repubblica, ed all' ubbidienza dei cittadini e dei sudditi; qualche volta ancora i magistrati di una repubblica non hanno altrimenti alcun mezzo di acquistarsi mediante la superiorità dei beni di fortuna, mediante il proprio potere o l' apparenza esteriore, la considerazione necessaria, non dovendo anche, secondo il vero spirito di una repubblica, distinguersi troppo di questa maniera sopra i loro concittadini. Siccome poi i posti del piccolo o dirigente consiglio hanno una dignità superiore, e formano anche una specie d' impiego, perchè i membri del medesimo devono consagrare la maggior parte del loro tempo agli affari della comunità e non possono applicarsi ai loro affari privati: così è giusto ch' essi ottengano dalla repubblica una specie di compenso, ossia una certa *rendita*,

mentre al contrario i membri della comunità dei cittadini o i loro rappresentanti, come quelli che rappresentano il sovrano stesso, non godono a giusta ragione alcun soldo. Quelle entrate dei membri del consiglio sono naturalmente secondo le ricchezze della libera comunità ora più grandi, ora più piccole; però è più conforme allo spirito di una repubblica che siano piuttosto basse che alte, affinchè non vengano mai considerate come l'oggetto principale, affinchè i posti non siano riguardati come semplici beneficj, per conseguenza possano essere dati ai più degni e capaci, senza aver riguardo al vantaggio economico, come ancora essere ricercati con onore dai più dissinteressati e ricchi; ma particolarmente affinchè non si accumuli un potere troppo diverso sopra alcune persone soltanto, ciò che è sempre pericoloso in una repubblica. I beneficj possono aver luogo nei posti subordinati, o negli impieghi accessorj; ma la distinzione dei loro concittadini, e la grande influenza negli affari deve essere la prima ricompensa dei magistrati; bastano senza dubbio ai caratteri nobili ed elevati nel ben essere privato, e spesse volte vengono anche preferite all' interesse economico. Il giuramento dei membri del consiglio viene naturalmente prestato all' intera *comunità dei cittadini*, della quale essi sono anche i membri o i suoi

rappresentanti. Se questo giuramento è ben concepito, deve nel medesimo tempo contenere in un linguaggio pieno di dignità una breve istruzione sopra i loro essenziali doveri e funzioni, e deve ancora essere rinnovato da una conferma annuale, per ricordare sempre i doveri verso l'intera repubblica, e per mantenere sempre le idee di questo rapporto. Per la violazione delle leggi fondamentali o per l'infrazione volontaria dei loro doveri, i membri del consiglio possono, è vero, essere tutti o in parte puniti, quantunque nello stato sano di una repubblica questo caso non abbia facilmente luogo, e venga accompagnato, riguardo al corpo intero, da grandi e quasi insormontabili difficoltà; ma essi non sono responsabili del buono o cattivo successo delle proposizioni e decisioni, certe volte si può rispondere della purità delle sue intenzioni, ma non già degli errori dello spirito, nè degli avvenimenti impreveduti; e vi sono delle repubbliche che hanno dato al loro piccolo consiglio, delle assicurazioni formali sopra questo punto, e delle così dette *salva guardie*, affinchè potesse praticare i suoi doveri con coraggio e con gioja senza che fosse turbato dal timore, e dagli affanni, locchè produce per lo più dei cattivi consiglieri (1).

(1) Questa *Salva guardia* doveva, per esempio, nel-

Quanto alle *funzioni* di questa scelta ristretta di membri, ossia piccolo consiglio, esse consistono principalmente nel prendere una cura particolare degli affari giornalieri, nel deliberare provvisoriamente sopra i più importanti, e nel proporli in seguito al supremo potere (1). Ciò che devesi proporre alla comunità dei cittadini o al grande consiglio, viene ordinariamente determinato parte dall' uso o dalla lunga osservanza, parte da certe leggi particolari, ed in mancanza di queste, viene rilasciato alla prudenza del consiglio dirigente; giacchè spesso un affare che è insignificante in se, può divenire importante in altre particolari circostanze. Quindi naturalmente vi regna sopra di ciò una grande diversità nelle repubbliche. Secondo che la riunione dell' intera sovrana comunità è difficile o facile, così si rilascerà ora più ora meno ai consigli, quindi essi hanno nelle così dette democrazie infinitamente più di potere o di diritti che nelle aristocrazie, ove il consiglio rappresentante o il gran consiglio può facilmente essere radunato, quindi ancora prende più interesse agli affari comuni. La determinazione utile dei *ri-*

l' antica repubblica di Berna essere domandata ed ottenuta ogni anno nel martedì di Pasqua alla ristallazione del piccolo consiglio.

(1) Anche Pufendorf fa la medesima differenza fra *negotiis quotidianis seu minoris momenti, et rarioribus quæ summam rerum tangunt.*

servati del supremo potere, *di cui il consiglio dirigente è sempre una parte integrante*, e delle particolari funzioni o della competenza di questo ultimo, forma uno dei punti i più importanti della prudenza politica delle repubbliche; intanto quì è il luogo onde provare più particolarmente l'osservazione che abbiamo fatta di sopra, che quella divisione dei poteri o diritti non può affatto accadere semplicemente secondo certe forme logiche, per conseguenza che la comunità dei cittadini o il suo consiglio rappresentante dovrebbe dare le leggi, e che il piccolo consiglio le dovrebbe mettere in esecuzione. Giacchè gli affari più importanti, dai quali dipende l'esistenza ed il bene dell' intera repubblica, e che per conseguenza non possono essere abbandonati al piccolo consiglio, non sono spesso leggi; mentre da un altro canto le più insignificanti ordinanze, istituzioni, o regolamenti necessarj al corso degli affari, devono appartenere alla legislazione, e per conseguenza essere proposte al supremo potere. Tutti gli uomini, e tutte le corporazioni, per quanto debole può essere il loro potere, hanno necessariamente nella sfera dei loro diritti una specie di poter legislativo, esecutivo, e giuridico; esse ordinano e comandano certe cose, invigilano sopra l'esecuzione delle medesime, decidono sopra le liti; o con altre paro-

le, dichiarano la loro volontà, ed hanno bisogno della loro forza per eseguire questa volontà, giudicano se siasi data soddisfazione alla medesima; tutto questo non è affatto altrimenti possibile secondo la natura delle cose, e la minima conoscenza delle cose lo proverà a ciascuno. Se non si conoscessero la pigrizia dello spirito e la credulità della maggior parte degli uomini, si potrebbe a pena credere come l'idea futile della divisione de' poteri, in legislativa ed esecutiva, inventata da Montesquieu, ha potuto così fortemente prendere radice in tutte le teste, che si cerca a propagare e ad intromettere anche nelle costituzioni di governo; e come quantunque sia contraria all' esperienza generale, si voglia spiegarla ed ammetterla secondo il capriccio (1). Ma nell' ignoranza delle cose stesse la quale è il carattere de' nostri tempi, e sempre la foriera della sofisticheria, si cerca d' ajutarsi con simili sottigliezze, le quali senza realtà portano in se una vana apparenza di scienza. Abbiamo abbastanza spesso provato altrove quanto è assurdo d' impiegare questa divisione nelle monarchie, di

(1) Si leggano un poco i nuovi libri statistici e geografici che si mettono nelle mani della gioventù. Dappertutto si vuol vedere una divisione del poter legislativo da quello esecutivo, tanto nelle monarchie quanto nelle repubbliche, ove non vi fu mai questione di una simile distinzione. Negli antichi libri non si trova una parola di tutto questo.

accordare la legislazione al popolo suddito, e di lasciarne soltanto l'esecuzione al principe sovrano. Ma non si può neppure impiegare questa divisione nelle repubbliche, ove però le funzioni devono essere separate, perchè l'intera comunità non può nè vuol esercitarle tutte essa stessa. Noi abbiamo veduto l'esperimento di questa stimatissima invenzione nelle nuove repubbliche rivoluzionarie. Un corpo era intitolato *consiglio legislativo*, l'altro *consiglio esecutivo*; ma la natura delle cose confondeva nell'istesso momento queste distinzioni; fra questi corpi nasceva una eterna contesa sopra ciò che era o non era *legge*, e sopra ciò che apparteneva o non apparteneva all'esecuzione. Il consiglio legislativo, che rappresentava il supremo potere, si occupava di cento mila cose che neppure avevano l'ombra di una legge, di tutto ciò che gli veniva esposto o che gli veniva in testa, e di tutto ciò di cui voleva occuparsi; per esempio, di spese di denaro, di petizioni private, della decisione delle contese di ogni specie, di grazie, di privilegi, di ordini di arresto, ecc.; e qualche volta ancora di diversi regolamenti. Ma sulla carta (ove la nuova teoria filosofica dello stato esiste sola) ogni decisione era nominata con grandi lettere una *Legge*; e quando si passava, per esempio, una supplica privata all'ordine del giorno, secondo il linguaggio rivolu-

zionario, vale a dire che si voleva accordare o non accordare una grazia; essa doveva, come una legge che obbligava ciascuno, essere stampata in migliaja di esemplari, ed affissa a tutt' i cantoni dell' intero paese. Da un altro canto, i così detti consigli esecutivi, ed anche i loro impiegati subordinati, i ministri, i corpi amministrativi, fino alle municipalità, davano giornalmente una quantità *di regolamenti*, *di ordinanze*, *di decreti*, *di pubblicazioni*, *d' insegnamenti*, *di istruzioni*, le quali trattando tutt' i rami della legislazione politica e privata, obbligavano una gran quantità di persone, vale a dire, erano delle regole di condotta, per conseguenza delle proprie *leggi*, ma però che non dovevano valere come tali, perchè portavano un altro nome. Questo non accadeva con intenzione di usurpazione reciproca di un corpo sopra l' altro, che in ogni caso avrebbe potuto evitarsi, ma non poteva altrimente avvenire secondo la natura della cosa. Giacchè malgrado la follia degli uomini, gli affari occorrenti devono essere eseguiti, e nella premura degli affari di prima necessità si obbliano le dottrine sofistiche; qual si sia potere è sempre il supremo potere, e questo si occuperà sempre di ciò che esso vuole o può, o in ciò ove la sua forza è necessaria; al contrario non s' inquieterà di ciò che gli è indifferente, o di ciò

che può e deve essere eseguito senza di esso. Quindi noi non vogliamo far un rimprovero a quei governi rivoluzionarj con l' osservazione di questa confutazione, colla loro propria teoria; il nostro disegno non è che di provare l' assurdità dei principj, che erano ineseguibili, precisamente laddove si volevano eseguire. Del resto questi pochi esempj possono bastare a mostrare evidentemente quanto irragionevole sarebbe il volere separare le funzioni d' ambidue i corpi secondo la loro qualità legislativa o esecutiva (prescrivente o agente) e non già secondo la loro importanza materiale. La *dichiarazione* e *condotta della guerra* per esempio non è una legge, al contrario si può pretendere con ragione che questa non sia che una regola necessaria pel mantenimento o per l' esecuzione di leggi positive o naturali successive, di contratti di pace, ecc.; che perciò un principe permetterà al suo ministro o una repubblica al suo collegio dirigente di principiare una guerra a suo piacimento, di disporre per l' intrapresa della medesima delle persone e dei beni, e forse di mettere in pericolo l' esistenza di uno stato intero. *La creazione di tutte le cariche*, *la nomina*, *la promozione e la distinzione di tutti gl' impieghi*, non è una legge; queste cose sono piuttosto necessarie all' esecuzione delle leggi; che perciò si vorrà pretendere che il su-

premo potere di una repubblica, i suoi primi servitori ed impiegati, i suoi presidenti, i suoi segretarj, referendarj, ambasciadori, generali, ecc., non possano più essere nominati o congedati, mentre essi esistono pel suo servizio, sono pagati da essa, ed obbligati verso di essa! *L' alienazione del territorio*, *la dissipazione dei beni comuni*, non è similmente una legge, nè una regola di condotta pei cittadini, ma una semplice azione; che perciò non devono i supremi magistrati di una repubblica, avere cosa alcuna da dire sopra tali oggetti che conservano la sua esistenza, devono essi per mezzo del loro consiglio cedere delle provincie, alienare delle possessioni territoriali e ruinare la repubblica: deve l'intera comunità sotto il pretesto di amministrazione rinunciare al diritto di disposizione sopra la sua proprietà e non poter più essa stessa decidere sopra le più grandi spese in denaro, perchè sono egualmente necessarie per l'esecuzione delle leggi! *La suprema giurisdizione*, che può in tanti casi essere esercitata, *l' ammissione di nuovi cittadini*, *l' approvazione dei conti ecc.*, non appartengono similmente alla legislazione, e sarebbe molto ancora se si volesse contare fra le leggi, la *conclusione delle alleanze e trattati di pace*, ecc. Mentre si potrebbe sottilizzare dicendo, che questo non sia una legge, ma de' con-

tratti, e che simili oggetti appartengono alla semplice amministrazione dei rapporti esteriori. Sono però riserbati, in forza della natura della cosa, dappertutto al supremo potere. Se da un altro canto il consiglio ristretto non dovesse avere che il potere *esecutivo*, dovrebbe precisamente per questo essere un ente privo di volontà; esso non oserebbe imporsi alcuna regola, nè fare alcuna ordinanza pel buono andamento delle cose, nè dare più alcuna istruzione nè regolamento di servizio ai suoi subordinati impiegati, per esempio agli ajutanti di cancelleria e delle finanze, agli amministratori della giustizia, al ramo militare, ecc. nè cacciare il menomo decreto di polizia verso i cittadini e sudditi, per prevenire i pericoli, nè infligere qualsisia piccola punizione per la violazione del medesimo; giacchè queste sono delle *leggi*, benchè si dian loro altre denominazioni per nascondere la falsa teoria; sono delle regole di condotta che obbligano una moltitudine di uomini a certe azioni, e di cui la violazione attira dei castighi, come la loro osservanza procura delle ricompense. — Una simile divisione indebolirebbe all' istante il corso di tutti gli affari; anche fisicamente questa è impossibile: per conseguenza i diritti debbono essere divisi secondo la loro importanza materiale. Non vi è ancora quasi alcun comune di città o di villag-

gio, che nella sua organizzazione e ne' suoi statuti non fosse stato più prudente di Montesquieu e de' suoi discepoli. Giacchè in tutt' i regolamenti di villaggi e costituzioni di città si trova per esempio che l' intero comune o pure il grande consiglio si riserbano quasi da per tutto i seguenti oggetti: 1. *L' ammissione di nuovi cittadini e l' esclusione dal diritto di cittadino*, locchè è un semplice atto o una azione, ma non già una legge. 2. *L' elezione e la destituzione dei primi impiegati*, i quali vengono ordinariamente contati nominativamente. 3. *La compra* o l' *alienazione* delle possessioni territoriali; oggetto di tale importanza, che in molte repubbliche vi esisteva la legge che non si doveva regalare, cambiare o alienare neppure un moggio di terra dei demanj della repubblica senza il consenso del supremo potere (1). Giacchè qual sarà il proprietario che accorderà il diritto di disporre dei suoi beni stessi, del fon-

(1) Questa legge esisteva per esempio nell' antica repubblica di Berna; al contrario durante la costituzione della mediazione con Bonaparte; il piccolo consiglio, e spesso ancora alcuni Collegi compravano e vendevano ciò che volevano e disponevano di tutto, sotto il nome di amministrazione. Ma però dall' epoca della nuova costituzione degli anni 1814 e 1815 tutte le compre e vendite de' demanj, devono di nuovo essere proposte al supremo potere, e questo è un dei pochi punti dai quali si deviò nei tempi rivoluzionarj, e che la sana ragione ha fatto riammettere.

damento del suo potere, ai suoi commessi, ancorchè egli dovesse loro cedere molto? 4. *L'approvazione di tutte le spese di danaro, che ascendono ad una certa somma determinata*; di nuovo come presso i principi, una riserva essenziale se la repubblica vuol essere padrona del suo bene e non dissipare inutilmente il bene della comunità. 5. *L' istituzione, il cangiamento o l' abolizione degli statuti fondamentali*, e principalmente di tutte le leggi *più importanti*, vale a dire di quelle leggi le quali impegnano fortemente la repubblica stessa, o che appartengono generalmente ai cittadini ed agli abitanti, che trattano dei loro diritti ed interessi, loro impongono nuove obbligazioni e che generalmente sono di natura tale che non potrebbero essere eseguite senza la volontà e l'energia del supremo potere. 6. *Il cominciamento e la fine* ossia la composizione *dei processi*, che presso gl' indipendenti si chiamano ordinariamente *guerra e pace*, mentre non forma veruna differenza essenziale se la contesa finisca con un potere proprio o straniero, se il giudizio provvisorio stesso piaccia o venga rilasciato ad un altro, giacchè in ambidue i casi l'evento di questo giudizio è egualmente incerto. 7. *La conchiusione o l'abolizione delle alleanze* o di altri importanti *contratti*, i quali impegnano durevolmente la società verso i suoi simili

e le impongono delle leggi sotto questo riguardo. 8. *L'ordine* o mandato *delle contribuzioni* e delle imposizioni indirette, sia sopra i cittadini, sia sopra i domiciliati nel suo territorio. 9. *La stipulazione dei conti più importanti*; non già per dare delle leggi, ma per vedere, come il bene comune è stato amministrato o impiegato, o per dare l'approvazione alle spese verificate in nome della repubblica, mentre senza la precedente autorizzazione e la seguente approvazione, esse sarebbero contrarie al diritto. Questi e simili oggetti di cui la decisione suppone il supremo potere, e senza la quale non potrebbe essere sostenuto, devono per conseguenza essere proposte ai supremi consigli delle repubbliche o libere comunità, come è accaduto in ogni tempo senza eccezione (1). Nessuna repubblica è stata così assurda, come vorrebbero i nostri nuovi filosofi di limitarsi semplicemente alla così detta legislazione, di rinunciare ad ogni commercio, ad ogni giudizio e di abbandonare al consiglio ristretto dirigente tutto ciò che non è legge, o ciò che appartiene all'esecuzione delle leggi: giacchè con azioni e con le così dette regole di esecuzione, la repubblica va propriamente, o per meglio di-

(1) Vedi per esempio le adunanze del popolo o generalmente dei cittadini in Atene, nella *politica* di Reale. 1, p. 263 – 264.

rè legalmente in rovina. Per quanto però quell' idea di una divisione di poter legislativo ed esecutivo sia ancora oggi giorno radicata in molte teste (le quali d'altronde credono essere assai lontane dai principj rivoluzionarj) non è meno sicuro che questa idea non esiste e non ha mai esistito in alcuna repubblica, mentre questa è fisicamente impossibile e non eseguibile. In una parola, i principi hanno i loro ministri, e le repubbliche i loro consigli di governo non solamente per eseguire le leggi (giacchè queste vengono principalmente eseguite da quelli, ai quali esse sono date) ma per accudire ad una quantità di affari giornalieri sia che si richiedono per questo dichiarazioni di volontà ed ordinanze, sia azioni o giudizj, al contrario di preparare e di proporre alla decisione del supremo potere, quegli affari ai quali non hanno alcun diritto. La libera comunità può come il principe riserbare alla sua decisione ciò ch' è di suo parere; il collegio dirigente ha egualmente il diritto di proporle ciò che gli sembra utile, per conseguenza anche quegli oggetti, i quali, rigorosamente presi, non richiederebbero questa proposizione; che se l' intera comunità abbandona una parte del suo poter nelle mani di un consiglio prescelto, o se vi è bisogno di una divisione di diritti per facilitar il corso degli affari, non bisogna

allora aver riguardo alla forma, ma alla materia, vale a dire alla maggiore o minore importanza degli oggetti stessi.

Colla formazione ed istituzione della libera società stessa, di un grande consiglio rappresentante, quando è necessario, e di un più ristretto collegio dirigente, coi suoi rapporti reciproci ed ordinanze determinate, viene così terminata la costituzione di qualunque repubblica: giacchè tutto il rimanente, che non concerne l' interna organizzazione ed ordine della libera società o de' suoi membri stessi, tutto ciò ch' è *fuori* della sua sfera ed appartiene al suo territorio comune, sia che questo fosse del resto assai importante, non può, senza confondere le idee, assolutamente appartenere alla costituzione, come del pari le possessioni, azioni ed i rapporti di diritto di un principe o di un individuo fisico non appartengono alla costituzione del suo corpo. Così per esempio i *dicasterj*, *le camere* ed *i collegi* che sono immediatamente sotto il consiglio dirigente e che sono adattati alla cura di questi o quegli affari; la *divisione del territorio*, stabilita arbitrariamente, oppure secondo i rapporti geografici, o regolata da se secondo le possessioni successivamente acquistate; l' ordinanza *dei corpi amministrativi* per la cura dei beni, delle rendite e d' altri oggetti, che la repubblica può possedere; l' istituzione

del *tribunale di giustizia* e del *ramo militare*, gli *stabilimenti ecclesiastici*, quelli delle *scuole*, *dei poveri*, *ed altri similmente utili*, *ecc.* non formano le parti integranti della costituzione di una repubblica. Giacchè tutti questi oggetti, benchè importanti sotto altro riguardo, dipendono dalla libera volontà della società indipendente; essi possono esistere o non esistere, essere di questa o quella natura, senza che la repubblica, la persona regnante collettivamente, ne sia per questo meno costituita ed organizzata. Non già l'importanza, ed ancora meno la continuità di certe ordinanze o istituti, sono il carattere delle leggi costituzionali; questo errore ancora proviene dall'ignoranza di quei sofisti i quali nei tempi recenti volevano aver perfezionato o pure ritrovato e ricondotto alla sana ragione la scienza politica. Mentre essi dichiaravano per costituzionali i decreti che loro sembravano essenziali e necessarj, secondo alcune false idee o passioni passaggiere; nè credevano che i medesimi potessero mai essere ritoccati, e molto meno ancora distrutti, ciò che però per opera loro avvenne da lì a poco il contrario. Ma le vere leggi positive di costituzione sono così poco invariabili quanto le altre; giacchè tutto ciò che è fatto dagli uomini può anche essere abolito di nuovo dagli uomini, e molto di ciò che non ap-

partiene alla *costituzione* di una repubblica è forse nelle sue conseguenze più importante ed essenziale che molte parti della sua organizzazione. Le leggi di costituzione non sono essenziali che per la esistenza, la salute e la libera efficacia della società stessa, e consistono principalmente in quelle soltanto che formano la moltitudine dispersa in un corpo artificiale collettivo, e la trasformano per così dire in un corpo vivente ed attivo, per poter manifestare una volontà e forza comune (senza dubbio abbastanza imperfetta); ed è perciò che esse, come lo dimostreremo a suo tempo, non possono aver luogo che nelle repubbliche, ma non già sotto altri rapporti.



CAPITOLO XVI.

DEL DOMINIO DELLE REPUBBLICHE

OSSIA

DEL RAPPORTO VERSO I LORO SUDDITI.

(jus societatis extraneum)

I. Una repubblica come libera società trovasi necessariamente in certi rapporti di diritto con altri uomini che non sono cittadini, e particolarmente con quelli che abitano nel paese e che sono naturalmente dipendenti dal medesimo od impegnati allo stesso, mediante certi contratti di diritto. Verso questi ultimi la repubblica è Signore collettivo.

II. Pruova della giusta natura, della generalità e della necessità di questo dominio in tutte le repubbliche e comunità private.

III. Il dominio di una repubblica, unito alla sua propria indipendenza, la rende Signore territoriale indipendente, ossia Principe collettivo. E'nel medesimo tempo repubblica e Principe, ed ha in questa ultima qualità i medesimi diritti Signorili ed i medesimi limiti di potere, come i Signori isolati.

V. Il dominio di una repubblica è una conseguenza del suo proprio diritto; quello che non è cittadino, non ha alcun diritto al medesimo; e non può chiamarsi nè un privilegio, nè un dominio di famiglia, nè una Oligarchia o Ari-

stocrazia ereditaria. Tutte queste espressioni impiegate nei dominj collettivi sono false ed irragionevoli.

Fin adesso abbiamo trattato in parte delle regole naturali di diritto, le quali valgono nell' interno di ogni repubblica, vale a dire il rapporto fra i suoi membri insieme, in parte ancora delle forme e dei mezzi di soccorso, i quali sono necessarj per la formazione o pel mantenimento di questo rapporto, il di cui contenuto chiamasi ordinariamente la costituzione o l' organizzazione delle repubbliche. Ma una comunità o società, la quale presa insieme, rappresenta una sola persona collettiva, avendo in questa qualità dei diritti da esercitare o dei doveri da adempire, sta necessariamente anche in contatto ed in rapporti giusti con altre persone (individui o comunità); parte con quelli che hanno diritti eguali e che sono indipendenti da essa, parte con altri i quali per particolari circostanze o contratti le sono soggetti, obbligati, e più o meno dipendenti dalla medesima. Ambidue possono chiamarsi il *diritto esteriore* delle repubbliche o comunità (*jus societatis extraneum*) per distinguerlo dal diritto interno domestico, il quale esiste fra i membri della medesima. Non tratteremo quì del rapporto delle comunità coi

loro simili o con altre persone indipendenti da esse: questo rapporto è il medesimo che regna principalmente fra le così dette persone private o fra i principi insieme; nel primo caso viene chiamato il diritto assoluto o *diritto privato estra-sociale*, nell' ultimo al contrario con una espressione un poco impropria il *diritto naturale dei popoli*. Quì per conseguenza valgono solamente i diritti generali degli uomini ed i doveri generali degli uomini, i quali a dire il vero, contengono tanto i diritti di rigore quanto quelli di benevolenza, in quantochè si hanno i mezzi e l' occasione per l' adempimento degli ultimi. Il contenuto di tutto ciò che deve essere osservato in questo rapporto è di non offendere alcuno, di mantenere i contratti, di adempire ai doveri di umanità, quali cose racchiudono la medesima regola, la medesima legge divina la quale vale ancora in tutti gli altri rapporti umani, solamente che sono differenti gli oggetti, sopra i quali la medesima deve essere impiegata, non che le possessioni, ed i diritti che ne derivano.

Al contrario il rapporto delle corporazioni o repubbliche verso i loro servitori e sudditi, vale a dire verso quelle persone, le quali in verità non sono membri della comunità, ma che sono obbligati e soggetti alla medesima mediante certe circostanze o contratti particolari, apparte-

ne senza dubbio al diritto politico delle repubbliche. È vero che questo è assolutamente lo stesso che quello che esiste generalmente in senso esteso fra il Signore ed il suo servitore, ciò che è stato già sviluppato nel trattare dei principati o delle monarchie, di modo che noi potremmo rapportarcene propriamente a ciò che abbiamo ivi detto. Ma siccome il sofismo de' nostri giorni ha voluto spacciare, ogni dipendenza naturale, ogni servitù volontaria, particolarmente verso le repubbliche, esser contraria alla natura ed alla giustizia; siccome generalmente i due rapporti esistenti l' uno con l' altro, e l' uno vicino all' altro, e che sono così spesso cangiati e confusi, vale a dire il repubblicano ed il monarchico, non possono mai abbastanza essere separati l' uno dall' altro, e siccome in fine differenti e rimarchevoli modificazioni nascono dalla natura del dominio collettivo; così è necessario di consacrare quì una particolare osservazione *al dominio delle repubbliche* sopra i loro sudditi, di dimostrare la sua giusta origine, la sua vera natura, come ancora la sua necessità e generalità colle conseguenze che ne derivano.

Subito che una comunità è abbastanza potente, sia colla riunione delle forze e dei talenti de' suoi membri o colle ricchezze e possessioni che possiede, per po-

ter non solamente adempire lo scopo immediato de' suoi socj, ma ancora per poter giovare ad altri uomini, offerendo loro per esempio il nudrimento e la protezione, come ancora nel procurar loro diversi vantaggi: verrà essa ben presto a regnare sopra più o meno individui, i quali hanno bisogno di questo potere, e per soddisfare a questi bisogni sono dipendenti dalla medesima, entrano nel suo servizio, abitano sopra il suo territorio, e vivono sotto la sua protezione. Se dunque qualsivoglia comunità sia prima o dopo la sua propria indipendenza giunge a possedere delle grandi ricchezze e delle vaste possessioni, essa si acquista così, mediante certi contratti di servizio conchiusi tacitamente o formalmente, un diritto sopra beni e persone: di questo modo essa sta verso queste ultime in un rapporto di dominio; e siccome non vi è un solo individuo sopra la terra, il quale non comandi almeno sopra qualche cosa, così ancora non vi è comunità o società nel mondo per quanto piccola e debole possa anche essere, che non comandi più o meno sopra altri uomini, i quali o le sono obbligati mediante certi contratti di servizio, o pure dipendono da lei per giuste ragioni. Si può immaginare una repubblica tanto popolare e democratica quanto si vuole, le femmine ed i ragazzi, i domestici, molte persone stabilite e

domicilianti passaggieri, non sono cittadini della stessa, non possono dare il loro suffragio nelle assemblee, ma bensì devono più o meno ubbidire alle decisioni che vi si fanno (1). Ma quì è ove domandiamo: se questi non sono i primi sudditi naturali della repubblica; e se la comunità esistente giunge al possesso dei beni immobili secondo i titoli giusti di acquisto, dovrebbe essa essere obbligata di ricevere immediatamente nel diritto di cittadini *tutti* gli abitanti della medesima? Non si potrebbe ciò accordare colla regola generale di diritto che nessuno ha la facoltà di forzare gli altri uomini a fare parte di una società contro la loro volontà; quindi anche la società stessa non deve essere obbligata a ricevere contro la sua volontà dei nuovi membri e di lasciarli partecipare alla sua proprietà. Un simile patto che impone per vantaggi e-

(1) Grozio ha di già fatto la chiara osservazione: *quid quod nulla respublica reperta est, adeo popularis, in qua non aliqui, aut adolescentes, aut valde inopes, aut externi a deliberationibus publicis arceantur*. Intanto questo non mi sembra spiegato con tutta l'esattezza possibile. I ragazzi, gli adolescenti, i poveri, ecc. non vengono propriamente *esclusi* dalle deliberazioni, ma essi non appartengono alle medesime. Quelli devono prima essere ricevuti nella comunità o adempire alle condizioni mediante le quali essi sono legalmente ricevuti, ma la povertà non è affatto un ostacolo per un vero membro della medesima. Quì si tratta soltanto della parola *externi* (exteriori) giacchè si capisce da se che uno che non appartiene alla comunità, non prende anche parte alle sue deliberazioni.

guali, dei pesi anche eguali, presuppone il consenso di ambedue le parti, giacchè la violenza offenderebbe l'uno come l'altro nella sua giusta libertà.

Conformemente a questi principj non vi è stata mai repubblica sopra la terra che non avesse regnato sotto differenti denominazioni e rapporti sopra degli uomini che non erano cittadini della comunità, ma obbligati alla medesima in un modo o in un altro. Cartagine era la dominatrice di un grande territorio nell'Africa, come ancora della Sicilia, della Sardegna, della maggior parte delle isole del mar Mediterraneo, e di una gran parte della Spagna (1). Le città della Grecia avevano i loro *alleati tributarj* (sudditi) obbligati ai doveri di contribuzione e di guerra, i loro *servi e schiavi* (2). Si sa quanto era grande il territorio della repubblica romana, benchè la libera comunità, vale a dire la propria repubblica non consisteva che nella cittadinanza della città di Roma. Diversi erano, come oggi giorno, i loro rapporti verso gli abitanti di questo territorio, secondo la specie del

(1) Vedi sopra l'origine di questa, che non fu solamente l'opera delle conquiste. Heeren, *Storia degli Stati dell'antichità*: 3. edizione, 1817, pag. 93. 96. Oltre gli abitanti di questo territorio, Cartagine aveva ancora delle *truppe stipendiate e dei galeotti per le flotte da guerra*. Erano forse questi anche *cittadini* o comandar potevano alla repubblica in vece di servirla?

(2) Vedi Heeren, op. cit. p. 168.

suo acquisto o dei contratti conchiusi (1). In tutte le *città italiane* o repubbliche del medio evo noi veggiamo un territorio più o meno considerevole loro appartenente, di cui gli abitanti erano sottomessi ed obbligati a quelle città secondo i medesimi rapporti liberi che altrove sono stati e sono ancora effettivamente verso i principi o dinasti ed anche verso delle persone private e potenti. Lo stesso si trovava *nelle città imperiali della Germania e della Svizzera*, di cui le ultime (ed anche alcune altre che non erano città imperiali) si erano innalzate mediante il giuramento di confederati ad un grado superiore d'indipendenza e per conseguenza al rango delle repubbliche. La maggior parte di queste occuparono il loro territorio prima di essere indipendenti, per conseguenza nel tempo in cui non erano ancora che semplici comunità private (2): perchè questo non doveva loro essere permesso in appresso, mentre i sudditi rimasero nei medesimi liberi rap-

(1) *Municipia* col perfetto diritto di cittadino romano: in parte però senza suffragi nei comizj -- *Fuscoloniarum* senza partecipare ai comizj nè ai magistrati in Roma -- *Socj, fœdere juncti*, i quali conservavano la loro interna costituzione, ma dovevano pagare dei tributi e fornire delle truppe ausiliarie, *Dedititii*, sudditi vinti che erano governati dai magistrati Romani (i prefetti). Ved. Heeren, op. cit. p. 428-430.

(2) Per esempio Friburgo, colla semplice eccezione della parte del paese di Valle (*pays de Vaud*) conquistata nell' anno 1536.

porti privati, non perdettero nulla, anzi acquistarono piuttosto diversi vantaggi dalla fortuna brillante e dalla perfetta libertà dei loro padroni? E se si trova ragionevole e giusta, presso le città imperiali della Germania l'esistenza dei loro confini territoriali coll' ineguaglianza naturale fra i cittadini e agli abitanti o sudditi, perchè lo stesdovrebbe essere ingiusto o contrario alla natura nelle città della Svizzera? Anche i liberi *paesi imperiali immediati* o le *città forestiere* (*Waldstaette Villes forétierés* o *forestières*) nella Svizzera, che si chiamavano nei libri moderni i *cantoni democratici*; il paese di Valle, i comuni di Rezia divenuti liberi e fra di loro confederati, ecc., avevano i loro abitanti, i loro attinenti, i loro alleati di protezione, anche i loro così detti sudditi parte proprj o immediati, parte mediati o comuni con altri confederati. Tutti non erano in eguali diritti, come l'ignoranza lo spacciava, o come il giacobinismo lo pretendeva, per rappresentare come realizzata la sua supposta teoria; ciascuno non era un *libero borghegiano* ed apparteneva al *comune del paese*; non si poteva essere ricevuto che colla massima difficoltà in questo *diritto del paese*, vale a dire nella libera società del paese e nei diritti che vi sono attaccati. Quei *cantoni* o regioni si chiamavano democratici, perchè l'intero sovrano comune

del paese poteva radunarsi una volta nell'anno per certi oggetti importanti. Ma quello che non era borghegiano, (*Landmann*) non poteva dare il suo suffragio, benchè possedesse un millione e che avesse dimorato cent' anni nel paese. – La repubblica dei sette *paesi bassi riuniti* era composta dai discendenti degli stati di quelle sette provincie, le quali nel 16 secolo si erano distaccate dal dominio Spagnuolo con una guerra ch' esse intrapresero in comune, come egualmente ancora dalla *cavalleria* (dai nobili o Signori che possedevano territorj) e dalle *città libere*, vale a dire da quelle che prima dipendevano immediatamente dal re. Tutti gli altri numerosi abitanti erano sudditi di ciascun degli Stati, e questi ultimi possedevano ancora in comune un territorio considerevole conquistato colle loro armi comuni, il quale era conosciuto sotto il nome di *paese di generalità*, ed era soggetto, colla riserva dei suoi precedenti proprj diritti, non già ad ogni stato particolare, ma alla riunione di tutti, cioè agli *stati generali*. *Le colonie del Nord dell' America* furono per molto tempo riunite ed organizzate con regali patenti o lettere di libertà e colle forze che acquistarono in certe corporazioni regnanti e abbastanza potenti, prima che trovassero l' occasione di tentare la lotta per l' indipendenza contro i re

d' Inghilterra. Quando questo combattimento fu felicemente terminato parte mediante un appoggio straniero, parte a cagione di molti errori commessi dal ministero britannico; alcune di quelle provincie non hanno quasi nulla cangiato dalla loro precedente costituzione, altre al contrario, avendo avuto bisogno del popolo in quella guerra, ed in parte guidate dai nuovi principj filosofici portati dalla Francia, hanno dovuto senza dubbio spargere il diritto di cittadino per loro rinforzo, cioè fare partecipare un maggior numero di uomini al potere ed alla libertà acquistata; ma quivi assai manca che ognuno sia un cittadino dello stato. La maggior parte degli abitanti non hanno parte alcuna alla nuova repubblica, ma sono dipendenti e sudditi della medesima. Del resto gli stati vinti possedono la parte occidentale ossia *Indiana*, come *proprietà comune dello stato*, appunto come la repubblica dei Paesi Bassi occuparono i loro paesi di generalità, ossia i confederati dell' Elvezia le loro Signorie comuni, e se quella repubblica del Nord dell' America seguita a mantenersi, essa acquisterà senza dubbio molti altri paesi. Finalmente noi veggiamo lo stesso anche nelle meteore passaggiere delle nuove repubbliche rivoluzionarie, a principiare dalla loro fondatrice, la Francese, sino ai Trabanti ch' essa produsse, siccome, conformemen-

te alle costituzioni di carta, nessun suddito doveva più esistere, ma tutti gli uomini essere cittadini, o, come si esprimeva allora, avere una egual parte ai così detti diritti politici; quel rapporto naturale stesso venne riguardato come un disprezzo fatto all' umanità. Ma la cosa stessa restò e la lingua non sapeva qual espressione darle. S' inventarono nuovi termini ridicoli per escludere, mediante certi decreti arbitrarj sotto la denominazione di *citoyens passifs*, *citoyens non actifs*, ecc., la maggior parte degli uomini dal diritto di cittadino; per conseguenza di renderli di nuovo *sudditi*, ma sotto forme molto più dure, senza vantaggio reciproco, ma bensì con tutti i pesi. Essi dovevano pagare, marciare e morire, o almeno vivere nell' indigenza, aver fame e sete per la repubblica alla quale non avevano parte alcuna; ma il consigliare, il comandare, ed il godere era loro interdetto, e non apparteneva che a quelli che potevano fare quei decreti. La libera comunità esisteva in realtà, ma però solamente in quelle riunioni, le quali fondate o da un poter militare straniero, come istrumenti del loro dominio, o primitivamente chiamate e radunate in Francia dal re stesso, si erano impadronite del supremo potere, escludendo tutti i membri che non favorivano il loro sistema; ammettendo al contrario

quelli che lo favorivano e rendendo sudditi e dipendenti tutti gli altri abitanti della Francia. Ben tosto dei paesi conquistati si riunirono al loro territorio, i quali vennero dichiarati non appartenenti al legame cittadino (*hors la constitution*) e fecero *governare militarmente* gli abitanti, o *amministrare* da commessarj, senza conceder loro i vantaggi del così detto diritto di cittadino. Anche negli attuali *Cantoni della Svizzera* nuovamente creati da un potere straniero nell' anno 1803 e di nuovo nel 1814, certe grandi corporazioni sono state volontariamente fondate in vece delle antiche libere comunità di città e di paese, alle quali corporazioni si sono restituiti i beni, il potere e la libertà delle prime ; ma anche queste così dette *cittadinanze di cantoni*, nuovamente create, mediante le quali gli antichi padroni sono divenuti servi, ed i servi padroni, non abbracciano di molto il popolo intero o tutti gli abitanti del paese ; tutti gli stranieri domiciliati e quelli che non possedono il diritto di cittadino del luogo (ancorchè fossero ricchi) tutti quelli di minorità, tutti i servitori, tutt' i giovani d' artigiani, tutti quelli della classe dei poveri che debbono pagare contribuzione, tutto il concorso della plebaglia (i giornalieri, o pure la canaglia senza onore) tutti i non ammogliati sotto trent' anni, tutti quelli

i quali o non possedono un certo avere fisso, o non pagano una certa somma d' imposizioni, ecc., classi numerose che sono però uomini e che hanno dei doveri di uomini, non appartengono a quella cittadinanza, non possono dare il loro suffragio nè essere eletti, ma devono ubbidire agli altri o ai loro rappresentanti, per conseguenza sono dipendenti, vale a dire appunto ciò che si chiamava suddito; colla sola differenza che l' antico suddito, come non essendo membro della comunità, non aveva alcun peso civile da sopportare, questi al contrario devono soffrirlo senza partecipare ai vantaggi. Simili rapporti dipendenti trovansi finalmente anche in tutte le *comunità private* (1). Non vi è un comune di villaggio, una città provinciale o municipale, un corpo di artigiani, una riunione di artisti o di letterati, alcun ordine, alcuna società mercantile, alcuna corporazione di famiglie, alcuna massa di credità indivisa, ecc. che non regni ancora sopra altre persone, come sopra i suoi cittadini e membri, vale a dire sopra ogni specie di servitori e travagliatori, debitori, domiciliati, ecc. Sopra quanti milioni di uomini, per esempio, non regnano *le società di commercio delle Indie orientali d' Inghil-*

(1) Vedi gli atti di mediazione e le nuove costituzioni dei cantoni del 1814. e 1815.

terra e di Olanda (1) le quali non possono neppure essere contate fra le perfette repubbliche, ma soltanto fra le comunità private? Tutto ciò non può ancora essere, secondo la natura della cosa, altrimente possibile, ed è perciò ch' è così generale. La servitù verso le corporazioni come verso gl' individui ha il suo fondamento necessario in ciò, che in questo mondo il potente ha bisogno del soccorso del debole, ed il debole di quello del potente, ed è appunto mediante questo cambio scambievole di beneficj, che la società umana viene formata. Perchè dunque non dovrebbe una comunità (una riunione di molti) poter aver così bene come un solo individuo, dei servitori, e delle persone soggette, le quali le sono obbligate di differenti maniere, o abitano sopra il suo territorio, senza essere membri di quella comunità, vale a dire senza essere nel medesimo tempo Signori come gli altri? Se questo è già permesso alle comunità private o società, locchè accade giornalmente presso le medesime, perchè lo stesso dovrebbe essere proibito alle libere ed indipendenti, mentre queste possedono più beni, e più possibilità poter nutrire altri uomini, proteggerli,

(1) La società Inglese delle Indie orientali conta 1600 membri (cittadini) e regna sopra 60 milioni di uomini. Mi maraviglio che i radicali Inglesi non abbiano ancora esclamato contro questa Oligarchia mercantile.

ed offerire loro dei servizj vantaggiosi e sicuri? E se da un altro canto gli uomini serventi hanno similmente il diritto, a causa della loro utilità, di entrare in servizio nelle società private, perchè non dovrebbero osare di servire nelle libere ed indipendenti, giacchè per altro i vantaggi reciproci sono più onorevoli e più sicuri? Abolire simili rapporti e libere convenzioni, o volerle rappresentare come ingiuste, non è lo stesso che offendere ambedue le parti, il potente come il debole nella loro libertà, e privare del suo quello che ha o può aver servitori, e quello che vuol servire o trova la sua sussistenza nel servizio? non è lo stesso che sciorre tutt' i vincoli sociali e rendere impossibili tutt' i soccorsi reciproci fra gli uomini? Qual pretensione ridicola si doveva così spesso sentire negli ultimi tempi, che si dovesse prendere parte alla fortuna straniera come al potere straniero, *perchè si è uomo*! Da quando *in qua* il diritto o la dignità dell' uomo deve consistere nell' introdursi con forza nella proprietà e nelle possessioni di un altro? Perchè questi belli predicatori d' eguaglianza non lasciano similmente i servitori e camerieri corregnare e comandare in ogni società di ballo, d' invito a pasti, e di lettura, o pure i giovani di mercanti disporre dei beni dei loro *padroni associati* è goderne insieme le rendite, sot-

to il pretesto che la casa di commercio sia una *res publica*, e che per conseguenza questo loro appartenga ancora? Se si vuol chiamare i cittadini o i membri di una libera comunità, a causa del loro dominio sopra altri, una privilegiata *casta*; devono allora i preposti di ogni villaggio, i maestri di ogni corporazione, ed anche i dottori e professori di tutte le università essere chiamati collo stesso nome. O perchè questi ultimi non ricevono anche similmente gli studenti, i bidelli, i fatigatori, i massari, i guarda boschi, i debitori dei fondi dell' università, ecc. nel loro collegio dirigente, o almeno perchè non permettono che vi si mandino dei rappresentanti? questo dovrebbe accadere, se si potesse mai essere conseguente in tali assurdi principj. Ma con tutti i loro sofismi, essi non possono resistere alla natura; sempre e dapertutto essa confuta le invenzioni degli uomini, e si può ingrandire quanto si vuole una comunità esistente, vi rimarranno sempre altri uomini sopra il suo territorio che la serviranno e saranno dipendenti da essa (1).

Così non vi è dubbio, che una corpo-

(1) Paragonate sopra tutto ciò il mio tema ironico che io feci comparire nell' anno 1814. *Quali sono i rapporti de' sudditi?* all' occasione del *decreto* emanato allora dalla costituzione Elvetica; che in tutta l' Elvezia non doveva più esistere rapporto alcun di suddito.

razione o repubblica, che sia indipendente o no, può giustamente regnare non solamente sopra i suoi cittadini, vale a dire sopra se stessa, ma ancora sopra altri individui che si sono impegnati ad essa, o pure che sono da lei dipendenti; e si dovrebbe chiedere scusa sopra la prolissità della prova di una verità così semplice ed evidente, se non si fosse obbligato a questo a cagione degli errori dominanti del nostro secolo. Ma se una comunità è non solamente ricca e potente, ma ancora interamente libera, vale a dire che sia una vera repubblica; se essa comanda sopra gli altri uomini e non dipende da nessuno; essa verrà considerata sotto il primo riguardo come una sola persona, come un Signor territoriale indipendente o come un *Principe collettivo*. Essa è repubblica e principe nel medesimo tempo; repubblica, riguardo ai suoi membri fra di loro; principe riguardo ad altri uomini dipendenti o obbligati all' intera comunità. In conseguenza le repubbliche hanno, in questa ultima qualità, i medesimi diritti signorili come i principi individuali. Tai diritti non sono stati trasmessi dal popolo subordinato nè ad esse, nè ai Signori indipendenti, ma essi derivano dalla loro personalità, dai loro diritti naturali o acquistati, e con altre parole dalla loro libertà e pro-

prietà (1). Una vera repubblica considerata come sovrana corporazione non ha da riconoscere per conseguenza che Iddio sopra di se, cioè le leggi della necessità, della natura, del dovere, della giustizia e dell' amore (2). Essa potrà intraprendere una guerra per la difesa dei suoi proprj diritti, per la sua conservazione personale e pel sostegno de' suoi amici ed alleati, essa potrà conchiudere la pace, acconsentire a delle alleanze, ed a molti altri contratti, inviare o ricevere degli ambasciatori; ma siccome la guerra non concerne *giustamente* che i suoi proprj interessi, perciò se essa la dichiara, la fa, la termina secondo la sua propria volontà; essa ancora deve farla secondo la regola a sue proprie spese (3). Essa può giustamente esigere certi servizj e contribuzioni durante la guerra dai suoi *cittadini* come membri della sovranità in favore della quale la guerra viene intrapresa; ma il soccorso dal canto de' suoi sudditi, sia in truppe, danaro, o in altri bisogni, non riposa che sopra il dovere morale, sopra una inclinazione volontaria, sopra un proprio interesse che trovasi intrecciato in questa guerra, e questo soccorso non si può acquistare come un giusto dovere, che mediante contratti

(1) Vedi il cap. 26.
(2) Vedi il cap. 27.
(3) Vedi il cap. 28 e 29.

particolari di servizio o servizj reciproci (1). Essa egualmente nei contratti di pace o altri non ha da stipulare che sopra i suoi proprj diritti ed interessi, ma non sopra gli stranieri, e neppure sopra quelli dei suoi sudditi, almeno giammai pel loro disvantaggio, giacchè non gli obbligherebbe, ma bensì pel vantaggio de' medesimi, giacchè, allora l' approvazione può essere presunta, e la stipulazione favorevole è per essi un beneficio ricevuto (2). La repubblica ha il diritto di procurare nei paesi stranieri tutta la protezione possibile ai suoi sudditi, di accordar loro l' ospitalità sopra il suo proprio territorio, oppure di negarla, se essa con solide ragioni teme qualche disvantaggio per se stessa (3). Siccome essa organizza a piacer suo la costituzione della società regnante, così essa può ancora organizzare l' amministrazione degli oggetti, dei beni e delle possessioni che appartengono al suo territorio, determinare il numero degli impieghi che abbisognano, istituirne dei nuovi, abolire i vecchi, e prescrivere a ciascuno le sue funzioni; situare gli impiegati ed i servitori stessi, promuoverli, destituirli, stabilire le condizioni della sopravvivenza, della suscettibilità di elezione ecc. Essa ha il diritto di

(1) Ivi cap. 28.
(2) Vedi il cap. 29.
(3) Vedi il cap. 30.

esigere i travagli ed i servizj che le sono stati promessi in simili contratti di servizio; ma è anche obbligata di adempire alle condizioni che si sono vicendevolmente promesse, per esempio, di accordare secondo la regola e senza contrasti il soldo o altri vantaggi promessi ai servitori; di aumentarli più tosto ma non già di diminuirli, di non esigere altri o più travagli di quelli promessi, ma di aver sempre riguardo alle forze umane ed alla giusta considerazione dell' età e delle malattie (1). Nell' interno del suo territorio la repubblica è la *suprema legislatrice e conservatrice delle sue leggi*. Essa può, mediante la manifestazione della sua volontà obbligante, considerarsi essa stessa come corporazione, impegnare i suoi impiegati e servitori, come ancora i suoi cittadini e sudditi, (in quanto non oltrepassa i limiti della sua autorità, nè offende i diritti stranieri), e fare osservare le prescrizioni che sono già comandate dalla legge naturale, o che derivano da essa (2). Essa è naturalmente al di sopra delle leggi ch' essa stessa emana, vale a dire, essa può cangiare la sua volontà tutta o in parte, spiegarla, dispensarvi, ed oltracciò dare a suo piacimento dei *privilegi* e delle *grazie*, delle riserve, e dei favori che non sono disvan-

(1) Vedi il cap. 31.
(2) Vedi il cap. 32.

taggiosi ad alcuno (1). È una naturale conseguenza del suo potere di possedere un *tribunale* supremo nel suo paese per prestare soccorso ai suoi cittadini e sudditi nei casi litigiosi, e non litigiosi, in favore della giustizia; e l' esercizio di questo diritto è un dovere morale il quale diviene altrettanto più obbligante, per quanto si possedono più mezzi pel suo adempimento. Una repubblica stabilirà ancora per sollevarsi da questo affare un *giudice istruttore*, gli darà le istruzioni necessarie, con una diocesi di giurisdizione sopra un certo circuito, organizzerà delle persone e delle cose, loro cederà una certa competenza, vigilerà sopra la fedeltà o infedeltà dell' amministrazione della giustizia esercitata in suo nome, tirerà a se qualche volta alcuni oggetti, darà istruzione alla restituzione dei rapporti, accetterà le appellazioni dei giudici inferiori, nei casi straordinarj pel bene della vera giustizia o dello scopo pel quale le leggi sono date, ella potrà dispensare (far grazia) dalle sue proprie prescrizioni, e non essere sottoposta a sentenza alcuna, fuori che colla sua volontà (2). Simile ad un principe, una repubblica è ancora Signora sopra i suoi beni, le sue rendite e spese, e non deve dare conto di questo o di quello ai suoi sudditi; senza

(1) Vedi il cap. 33.
(2) Vedi il cap. 34.

dubbio gli impiegati della repubblica porteranno i loro conti alla riunione di tutt' i cittadini o ai loro rappresentanti, siccome questo accade nelle monarchie dal canto del ministro verso il suo Signore. Essa potrà possedere *demanj* e diverse *regalie*, giacchè i primi sono i suoi beni, e le ultime non sono altro che il prodotto dei capitali per intraprese nobili, utili, e nel medesimo tempo considerevoli, che essa può fare esclusivamente nel suo paese, in quanto non scaccia nessuno dal suo giusto possesso. Essa può ancora affidare o fare amministrare i demanj a suo piacimento, dare i medesimi per feudo sotto differenti condizioni, ecc., secondo che le circostanze le consigliano l' uno o l' altro; ed essa ha ordinariamente più diritto di alienarli che i principi, perchè essa non gli ha mai ottenuti per testamento o per certi contratti di famiglia sotto la condizione di fedecommessi, ma gli ha acquistati o comprati come libera proprietà. Per lo stabilimento e per l' esercizio delle regalie essa ha da osservare le medesime regole di giustizia naturale e di prudenza, come quelle che abbiamo sviluppate all' occasione dei principati. Bisogna che le regalie abbiano da per se un carattere di grandezza e di nobiltà; esse non debbono cadere se non sopra oggetti che sorpassano le risorse dei particolari, e che lor siano interdette, per così

dire, dalla forza delle cose stesse, perchè il menomo torto fatto all' industria dei sudditi, macchia la purità di questa sorgente d' imposizioni, ed è per lo più pernicioso a chi l' intraprende. La repubblica può ancora esigere o accordare certe *tasse*, *sportule*, ed *emolumenti* pei servizj prestati ai cittadini ed ai sudditi nei loro affari privati, pel vantaggio del suo potere, dei suoi stabilimenti, benchè questo non debba accadere che con grande moderazione, e che non convenga affatto di farne una sorgente d' imposizioni, ma che si rilasciano piuttosto agli impiegati come un compenso pei loro travagli straordinarj. La repubblica, come lo abbiamo dimostrato altrove, può esigere delle contribuzioni e delle imposizioni dirette dai suoi cittadini ma non già dai suoi sudditi, perchè essa non può disporre sopra il bene altrui; oltracciò sarebbe molto difficile di stabilire simili imposizioni nelle repubbliche, ed anche in caso del loro consenso comparirebbero molto più odiose che nei principati; perchè non solamente i sudditi non hanno parte alcuna alla corporazione regnante, ma ancora perchè hanno meno vantaggio indiretto dalla medesima, che da un principe individuale, mentre tutti gli impieghi onorevoli e lucrosi vengono esercitati ordinariamente dai soli cittadini; per conseguenza rimane ai sudditi nel servizio

della repubblica una carriera assai ristretta, e pochissima speranza per soddisfare la loro ambizione (per la quale del resto gli uomini fanno molto), o per acquistare delle ricchezze. Finalmente si comprende facilmente che una libera comunità ha come il principe il diritto di erigere degli *stabilimenti* di ogni specie *per l' utilità pubblica*, per l' educazione della gioventù, per la cura dei poveri e degli ammalati, per la pubblica sicurezza e comodità, ecc.; giacchè il diritto di prestare tali beneficj appartiene nel fondo anche a tutti gli altri uomini. Questi stabilimenti sono altrettanto più convenevoli ed utili nelle repubbliche, perchè esistono già parte nella natura di una comunità che prende riguardo al vantaggio di molti, parte perchè la corporazione stessa, come quella che non forma una persona fisica e visibile, non può risvegliare un rispetto esteriore che con simili opere, mettere a giorno il suo potere per farlo risplendere agli occhi di tutti. -- Il territorio delle repubbliche è veramente nella sua origine sempre poco considerevole, come quello dei principi, giacchè tutto nel mondo ha avuto un piccolo principio; ma siccome colla concordia le piccole forze crescono, così anche le repubbliche possono, parte coll' ingrandimento insensibile delle loro possessioni territoriali, parte con diversi contratti vantag-

giosi aumentare il loro poter Signorile sin ad un grado indeterminato. È vero che ad esse mancano interamente i grandi e pronti mezzi di acquisto mediante i matrimonj e le eredità, ma non solamente esse possono aumentare considerabilmente il numero ed il circuito dei loro demanj con compre, cambj, donazioni, con conquiste fatte in guerre giuste, ma esse possono ancora come i principi, anche senza l'acquisto della proprietà territoriale, estendere con alleanze ineguali, con soggiogamenti condizionati o senza condizioni, con protezioni accordate, con alcune concessioni, ecc., i loro diritti e la loro influenza anche nell'altrui territorio, e procurarsi così alcuni amici utili, rinforzare il loro proprio potere, e mediante questo, assicurarsi l'indipendenza (1). Qui le repubbliche sembrano aver alcuni vantaggi di più, mentre esse conchiudono, almeno nello stato pacifico, dei contratti ordinariamente più giusti, e li mantengono anche per lo più con maggior fedeltà, perchè la persona contraente rimane sempre la medesima, e perchè nelle numerose assemblee è difficile di effettuare la rottura dei contratti. La loro protezione è secondo *la regola* disinteressata, il loro soccorso o ajuto imparziale, quindi la loro influenza sarà me-

(1) Vedi il cap. 43.

no da temersi ; ma tutti questi vantaggi vengono spesso compensati con altri inconvenienti, come per esempio, colla mancanza di potere e colle dissensioni intestine. -- Noi non vogliamo quì parlare degli abusi possibili del potere per l' ingrandimento del suo territorio; sopra ciò valgono i medesimi principj che sono stati sviluppati all' occasione dei principati; pertanto si deve confessare che simili usurpazioni, invasioni, spoliazioni, secolarizzazioni, ecc. sono generalmente più rare dal canto delle vere repubbliche, benchè non sieno senza esempio.

Le repubbliche, nell' esercizio del loro dominio, hanno dall' eterna giustizia i medesimi limiti come i principi; quindi non è necessario che ci trattenghiamo molto sopra questo punto, giacchè questi limiti sono stati già trattati di sopra parlando dei diritti stessi. La legge divina della giustizia e dell' amore è sopra di esse, come sopra i principi e tutti gli altri uomini. Contentarsi dei suoi proprj diritti, non offendere quegli stranieri, ma piuttosto proteggerli con tutto il loro potere, e fare del bene: ecco il dovere che loro è stato imposto non dai cittadini nè dai sudditi, ma dal supremo padrone e legislatore. I contratti positivi conchiusi cogli stranieri o coi regnicoli possono anche quì aggiungere o togliere qualche cosa a quei doveri naturali, o

rendere giuste obbligazioni, questi semplici doveri di amicizia: e questi contratti debbono essere sacrosanti perchè, mediante i medesimi, l'altra parte contraente ha acquistato un diritto, che non può più esserle rapito senza offendersi la giustizia naturale. Sarebbe ancora più disvantaggioso alle repubbliche che ai principi di sortir dai loro proprj diritti e di ingerirsi troppo negli affari privati dei sudditi, e di voler per così dire governare tutto a cagione della difficoltà delle riunioni, per la troppo grande perdita del tempo che l' accudimento collettivo di tutti gli affari richiede, se esse vogliono vegliare sopra le azioni private libere dei loro sudditi, e favorire l' esercizio degli uni e la negligenza degli altri: quindi lor rimane ancora, come ai principi, il vasto campo dei mezzi permessi per attrarre ed allettare, la forza della fiducia, la condiscendenza volontaria dei più deboli in tutte le collisioni: mezzi belli e potenti, mediante l' utilità prudente dei quali si può giustamente soddisfare una ambizione più che ordinaria (1). Pel mantenimento e la possibile sicurezza de' loro diritti privati sono infine accordati i medesimi mezzi ai sudditi come nelle monarchie (2); e benchè le sovrane repubbliche come i principi non possono, a

(1) Vedi il cap. 39.
(2) Cap. 40. e 41.

cagione del loro potere relativo maggiore, essere tradotti avanti ai tribunali umani almeno non avanti i loro proprj, non si sottraggono per questo, nell' abuso manifesto del loro potere, alle punizioni divine-naturali, e queste sono però le più efficaci e che sortiscono un effetto maggiore. L' ingiustizia che si attira dappertutto dei nemici, e provoca finalmente alla resistenza, lo spergiuro che toglie ogni fiducia agli altri, l' invidia e la discordia che distruggono le forze, e le rivolgono contro l' interno, l' ambizione smisurata che è per l' ordinario la foriera dell' avvilimento, l' inumano egoismo che viene punito col rifiuto reciproco di amicizia, di quante repubbliche non hanno cagionata la rovina! Ed è con ragione che si dice di esse, che l' ingiustizia saccheggia tutt' i paesi, e che la cattiva vita abbatte i troni dei potentati (1). Finalmente la punizione delle cattive azioni ricade sempre sopra gli autori delle stesse, quindi l' assenza dei tribunali umani non è un male così grande, come ce lo rappresentano i nostri politici e giuristi. Giacchè questi tribunali non servono anche sempre contro le persone private, almeno di rado a tempo giusto o in giusta misura, essi possono coll' errore o colla cattiva volontà anche soccorrere l' ingiusti-

(1) Lib. della Sapien. VI. I.

zia, e la natura ci ha dato con ciò l' importante istruzione che anche le giuste obbligazioni (quantunque sia permessa la violenza pel loro adempimento) devono propriamente essere volontarie, vale a dire adempite con un rispetto coscienzioso e libero per la legge naturale, e che senza questo rispetto tutti gli altri mezzi artificiali sono insufficienti o pure perniciosi.

Da questa ristretta, ma però fondamentale e completa rappresentazione dei diritti signorili delle repubbliche, della loro natura e limiti, si presenta naturalmente da se, ciò che in altri tempi ed in idee meno imbrogliate, sarebbe appena necessario di osservare, vale a dire che i servitori ed attinenti alle repubbliche, hanno così meno diritto di quelli dei principi individuali, per aspirare a far parte di quel dominio comune, o, come si dice con termini coperti, alla *reggenza* o ai così detti *diritti politici*. Quindi sarebbe stato buono, se essi, secondo l' ipotesi del diritto politico pseudo-filosofico rivoluzionario, fossero stati i fondatori primitivi della società, avessero scelto quella corporazione regnante dal loro grembo e le avessero dato il loro potere. Ma siccome questa idea di un contratto sociale è, come lo abbiamo già dimostrato spesso, istoricamente falsa, ed anche impossibile ed irragionevole; men-

tre al contrario le repubbliche, come i principi, le libere comunità, come i liberi Signori indipendenti, non governano nel fondo se non i loro proprj affari (eccettuati i beneficj ed i soccorsi); e siccome tutt' i loro diritti derivano dalla loro libertà e proprietà: così ancora i sudditi non possono aver alcun diritto sopra l'esercizio di diritti o sopra il godimento di beni che non sono i loro. Si troverebbe assurda e rivoltante una tale pretensione contro ogni società privata: perchè dovrebbe esserlo meno contro quelle che sono libere ed indipendenti? L'espressione *diritti politici* non significa secondo la sua origine etimologica altro che un diritto di città o di comune, e per conseguenza questo diritto non può appartenere se non a quelli che sono di un tal comune o che vi sono stati giustamente ammessi. Questo è un bene di fortuna acquistato e non un diritto nativo; attesochè la natura non ha stampato a nessuno un diploma di cittadino, nè ha creato nessuno membro di una corporazione (1). I sudditi di simili comunità non sono cittadini o membri delle medesime, ma soltanto

(1) L'espressione *diritti politici* oggi giorno così comune, era anticamente ignorata nel linguaggio istorico e giudiziario. I nuovi filosofi non l'hanno introdotta e trasferita anche alle monarchie, se non per rappresentare il popolo di un principe come un comune sovrano di città, per conseguenza per rendere insensibilmente i servitori padroni o eguali ai padroni, ed i padroni servitori.

appartengono ad esse; essi abitano sopra il suo territorio, vivono sotto la sua protezione; sono obbligati o a certi servizj convenzionali verso la medesima, o sono dipendenti da essa per bisogni naturali; ma non sono meno liberi uomini e, (come lo vedremo ben tosto) sotto molti riguardi più liberi dei cittadini stessi. Quindi è assurdo e dinota una profonda ignoranza delle cose, il chiamar, secondo un linguaggio rivoluzionario alla nuova moda, *privilegio*, *dominio di famiglie*, *Oligarchia*, *Aristocrazia ereditaria*, *ecc.* questo dominio delle repubbliche: tutte queste espressioni sono false ed odiose, e preparano la ruina delle repubbliche come quella delle monarchie. Non è un privilegio se l'intera libera comunità comanda da indipendente sopra le sue proprie cose e sopra i servizj ad essa promessi, ma questo è un diritto naturale, che deriva dalla sua personalità e dalla sua proprietà comune. I *privilegi* sono eccezione o dispensazioni di leggi, essi vengono dati dai superiori agl'inferiori, e la società indipendente esistente anteriormente non poteva ricevere dai suoi sudditi venuti in appresso, o dopo di essa, nè leggi, nè privilegi, ma bensì viceversa questi da quella, nell'istesso modo come la maggior parte delle repubbliche stesse ne hanno ricevuti dai loro primieri Signori, dagli Imperatori e dai Re,

come per esempio le città libere del medio evo. Che i cittadini o i membri della comunità considerati come tali ed in questa sola qualità siano soggetti ad altre leggi e doveri che quelli che non sono cittadini, ciò non è altrimente possibile secondo la natura della cosa, ed assolutamente necessario a causa della giustizia, e può così poco essere chiamato un favore ingiusto, che se gli ecclesiastici, i militari, gli altri impiegati del principe, gli artigiani ecc. fossero sotto questo riguardo soggetti ad altre leggi che gli altri uomini, senza riflettere che questi così detti privilegi non consistono sempre in vantaggi, ma spessissimo sotto pesi dei quali i sudditi sono liberati. Inoltre non è affatto un privilegio legale, perchè nell' interno della libera società o cittadinanza stessa non vi si scelgono i più poveri ed i più bassi di condizione, ma sempre i più riguardevoli, i più ricchi e capaci cittadini, ed ordinariamente ancora i loro discendenti (in quanto posseggano le medesime qualità), per occupare gl' impieghi e posti eminenti particolarmente nei consigli, ma questa è una preferenza volontaria, alla quale la natura stessa spinge inevitabilmente, che è comandata dalla prudenza, che sola può mantenere la tranquillità e la pace nella comunità, e quindi che si trova senza eccezione in tutti i comuni, in tutti i villaggi, ed in

tutte le città provinciali. Molto meno ancora può questa preferenza naturale essere chiamata un *dominio di famiglia*; giacchè non sono le famiglie privilegiate, ma solamente i più riguardevoli cittadini, ed onorati della stima pubblica che trovansi o nel comune o siedono nei consigli e che amministrano le cose della medesima. Il sovrano consiglio di una repubblica non è un *foedus* di famiglie, ma una riunione di cittadini prescelti e capaci di dirigere gli affari. Non si tratta affatto che, fra questi, molti e pochi portino casualmente il medesimo nome, che siano in un catalogo stampato l' uno appresso l' altro in un ordine alfabetico, e che (ciò che non è sempre il caso) siano in parentela fra di essi; essi siedono nell' assemblea come cittadini e non come membri di famiglie, si dà il suffragio secondo le teste, non secondo le famiglie, e manca assai, che i membri della medesima famiglia siano anche sempre dell' istessa opinione. Del resto, le famiglie distinte cangiano come il numero delle persone delle quali esse sono composte; alcune sbucciano e fioriscono, altre s' appassiscono e periscono, secondo l' accrescimento o la diminuzione della forza morale e delle circostanze esteriori della fortuna. Può ancora darsi il caso che una numerosa repubblica sia composta di una sola famiglia, se i suoi membri, come per esem-

piò i *Bacchiadi in Corinto*, si unissero in una corporazione, occupassero in comune dei grandi beni e sapessero sostenere la loro indipendenza con una forza sufficiente o con alleanze felici. Quanto alla così detta *Oligarchia*, essa è una corruzione nel grembo della repubblica, e consiste in ciò, che alcuni cittadini poco distinti e potenti si appropriano esclusivamente ed usurpano i diritti che non appartengono che all' intera comunità; ma è una stravaganza rivoluzionaria il nominare Oligarchia il rapporto dell' intera comunità verso i suoi servitori e sudditi, mentre di questo modo tutte le repubbliche, tutt' i comuni di città e di villaggi nel mondo dovrebbero chiamarsi *Oligarchici* (1). Infine una *aristocrazia ereditaria* vale a dire una tale comunità, nella quale certe famiglie ereditavano gli impieghi e le dignità della repubblica, o solamente i posti nel grande consiglio, non ha mai esistito da che il mondo è

(1) Così per esempio il Direttorio Francese nel 1798 chiamò i contadini del Vallesano Superiore, i quali erano nel medesimo tempo padroni del Vallesano inferiore, nelle sue pubbliche proclamazioni i *cinque mila Oligarchi*, perchè essi si difesero sopra le loro montagne contro l' invasione della masnada dei giacobini Francesi. Così ancora il conosciuto Avvocato Vallesano Cesare Federico la Harpe ha sempre nominato *Oligarchi*, i numerosi comuni di paese dei cantoni di Ury, Schwitz, Unterwalden, ecc., perchè non erano favorevoli al suo sistema rivoluzionario. Questa espressione impiegata sopra tutti gli uomini onesti e sopra tutte le classi superiori è divenuta in fine un titolo d' onore.

mondo. Fra i membri della comunità, una elezione formale e libera marcia sempre avanti; se essa cade qualche volta sopra i figli dei morti, non è nè legale nè generale, nè sempre in uso; benchè per altro è giusto che i discendenti dei meritevoli magistrati, i quali secondo la tradizione dei loro padri hanno succhiati i buoni sentimenti e conoscenze, non debbano essi stessi essere più degli altri esclusi dalla suscettibilità di elezione. Se essi però avessero un vero diritto di eredità, non solamente l'elezione stessa sarebbe superflua, ma gli eredi dovrebbero potere esigere il posto in questione, come loro proprietà, la medesima dovrebbe essere alienabile e qualche volta passare alle femine o ai parenti di linea indiretta, sopra che non si è veduto ancora esempio in veruna repubblica. Non si eredita, per parlare con esattezza, nè anche il diritto di cittadino; giacchè per entrare nella comunità vi abbisogna un atto di ammissione o almeno un registramento tra i rolli dei cittadini (1), e questa non viene accordata senza il precedente adempimento di certe condizioni, Se infine (locchè non si può supporre

(1) Vedi Aristotile, Polit. L. III. c. 1. sopra la significazione della parola *cittadino*. A Venezia ogni nobile quando era arrivato all'età di anni 21, doveva presentare una supplica al Senato per essere registrato nel *libro d'oro*. Vedi Real., op. cit. L. II. pag. 599.

perchè ineseguibile) qualunque comunità libera volesse fare simili statuti sciocchi nel suo interno, e dichiarare ereditarj i posti e gl' impieghi stessi, i cittadini soli avrebbero da lagnarsi di vedersi frustrati nei loro diritti e speranze, ma non i sudditi dell' intera repubblica, perchè non vengono offesi nei loro diritti, e perchè una simile sciocchezza non potrebbe essere che indifferente ad essi.



CAPITOLO XVII.

MODIFICAZIONI CHE DERIVANO DAL DOMINIO COLLETTIVO O REPUBBLICANO.

I. Le società non muojono, benchè ognuno de' loro membri muoja.

II. La composizione interna delle libere comunità resta sempre il punto capitale, poichè è sopra di essa che riposa il fondamento dello stato e l'esistenza dello stesso soggetto regnante.

III. I magistrati di una repubblica sono in un rapporto del tutto differente verso i loro concittadini che verso i componenti esteriori dell'intera società; e questi due rapporti non possono essere confusi insieme senza ingiustizia.

IV. Le repubbliche come composti di molti membri hanno meno bisogno d'impiegati e di servitori esteriori, essi stessi attendono per lo più ai loro proprj affari. — Conseguenze importanti e rimarchevoli di questa circostanza.

V. I sudditi delle repubbliche non sono impegnati che verso tutta la comunità, e non già verso ogni membro separatamente. Conseguenze pericolose dell'ignoranza di questa regola.

VI. I cittadini ed i magistrati di una libera repubblica godono in circostanze eguali di fortuna esteriore una dignità naturale più elevata, e la nobiltà patrizia risplende più della nobiltà territoriale nel suo distretto.

VII. Le repubbliche hanno meno mezzi per ingrandire le loro possessioni che i Signori patrimoniali, ed è perciò che il loro territorio è più piccolo.

Quantunque una repubblica, come corporazione indipendente, come libera Signora di beni che possiede, entri nella classe dei Signori territoriali o dei così detti Principi patrimoniali, e debba esercitare sotto questo ultimo riguardo i medesimi diritti signorili, ed adempire ai medesimi doveri: ne nascono però (come presso gli Stati militari ed ecclesiastici) dalla natura di un dominio collettivo, dall'esistenza in egual tempo di due differenti rapporti, del repubblicano e del monarchico, diverse rimarchevoli modificazioni, le quali sono proprie alle repubbliche e che rendono il loro diritto di stato, come la loro politica parte più inviluppata, parte più difficile. Le principali e le più importanti di queste modificazioni saranno rappresentate e trattate nel Capitolo presente.

La prima qualità caratteristica delle repubbliche è: *ch'esse, come tutte le altre corporazioni o società, non muojono mai*, benchè i loro membri siano soggetti alla morte naturale. I cittadini e rappresentanti nuovamente ammessi succedono insensibilmente nei diritti di quelli che escono, di modo che non si scorge nelle forme e nelle cose il menomo cangiamento, la morte di una comunità non consiste nella morte fisica de' suoi membri, perchè questi vengono sempre rim-

piazzati da altri, ma nello scioglimento del loro legame fra di essi, il quale accade molto più tardi, e può essere paragonato colla totale estinzione di una famiglia di principe senza successore. Finalmente la persona regnante rimane per secoli sempre la medesima. Essa non è mai di minor età, essa non invecchia nè ringiovinisce mai. Da ciò nasce da un canto una certa continuità ed uniformità nelle leggi, nelle massime e nelle usanze, che essa, nel principio, rende di molto superiori alle signorie individuali non permanenti, o ai principj inconstanti degli uomini, e nell'interno favorisce assai la stabilità di tutte le cose, la conservazione placida di tutt'i diritti privati e di corporazione; ma da un altro canto nelle forme insignificanti, ne risulta anche spesso una nojosa monotonia; quindi le repubbliche danno noja a quelli che amano il cangiamento, e veggono con piacere le novità. Se si vogliono vedere i costumi e le abitudini, gli usi e gli abusi, le virtù ed i vizj dei padri e degli antenati, come hanno esistito nei secoli antecedenti, non si possono trovare in verun luogo più fedelmente che nelle repubbliche. Malgrado il cangiamento delle circostanze fortuite e di ogni sconvolgimento con altri popoli, ve ne restano però sempre moltissime vestigia; il linguaggio stesso viene meno cangiato che

altrove; tutta la comunità, o società è costantemente la stessa. Soltanto le azioni abbandonate alla libertà privata cangiano secondo le circostanze ed i mezzi di soccorso. L'epoche del ringiovinimento o della rinnovazione, le quali, nelle monarchie, ad ogni mutazione di corona, riempiono di speranza tutti gli spiriti, fanno aspettare l'abolizione degli abusi e l'avanzamento di tutte le virtù, ed insegnano a soffrire più pazientemente tutti i mali, perchè se ne vede almeno una fine possibile, non esistono affatto nelle repubbliche; però esse possono, come lo dimostreremo a tempo suo, essere in qualche modo supplite parte dalla durata limitata dei posti elevati e degl'impieghi, parte dal surrogamento periodico dei grandi o rappresentanti consigli, perchè questo ultimo porta in una repubblica una nuova vita e delle nuove idee; quindi per questa ragione è da preferirsi al surrogamento parziale di ciascun membro.

2. *L'interna costituzione della libera comunità è sempre il punto principale, giacchè il fondamento dello stato e l'esistenza della persona regnante riposano sopra di essa.* Ciò che nelle monarchie costituisce l'essere del principe e della sua casa, costituisce nelle repubbliche o comunità l'unione de' loro membri ed il contenuto delle leggi necessarie pel loro mantenimento e pel loro ordine in-

teriore. Esse formano la vita del corpo collettivo e la salute di questa vita. La natura stessa s'è incaricata della cura e della conservazione di una persona fisica e della riunione delle sue parti; un corpo artificiale al contrario deve essere come combinato dai soccorsi umani, non meno che mantenuto dai medesimi. E siccome questa regola, è da una parte ciò che vi è di più importaute pel rapporto dei cittadini fra di loro o pel diritto repubblicano interiore, e dall'altra parte comprende molti oggetti; ed esigendo la sua conservazione e un gran sacrificio di tempo, così è inevitabile che a cagione di queste cure difficili e quasi giornaliere, altri interessi esteriori debbano spesso essere negletti. Il territorio della repubblica può essere cangiato nel suo circuito, ora è più grande, ora più piccolo, il numero dei sudditi si aumenta o diminuisce, i loro beni, rendite e stabilimenti pubblici possono essere bene o male amministrati: malgrado ciò la libera comunità può sempre continuare ad esistere nella sua stabilità personale; lo stato (per esprimermi secondo il linguaggio comune) non va per questo in rovina; ma se l'armonia fra i cittadini (i membri di ogni comunità) viene considerabilmente turbata, o pure se la sua unione artificiale viene sciolta, il suo territorio cade allora colla persona regnante,



il suo popolo e tutta la sua fortuna esteriore si dissipa; il vincolo coi sudditi cessa egualmente; essi sono come le pecorelle disperse quà e là, abbandonate a loro stesse; debbono cercare o accettare nuovi padroni e lo stato attuale va necessariamente in rovina. Così non vi è dubbio che l'intera costituzione della libera comunità, il rapporto dei cittadini fra di essi, la continuazione della loro unione ed armonia, sarà e deve sempre essere lo scopo principale di ogni governo repubblicano, perchè l'esistenza della persona regnante, per conseguenza dello stato stesso, dipende da essa. Quindi se si studiano la storia e le leggi delle differenti repubbliche, si trovano quasi continuamente occupate delle regole ed ordinanze per la loro interna persona artificiale, dell'impedimento o della cura delle malattie e dei vizj introdotti, di modo che spesso i mezzi impiegati sono peggiori del male e cagionano delle nuove malattie, le quali altrimenti non sarebbero mai sopravvenute. Non solamente è permesso alle repubbliche di consacrare la loro principale attenzione a questo loro importante scopo di conservazione personale, ma questo è un dovere per èsse, in quanto non offende i diritti altrui. Ma perchè nelle repubbliche il maneggiamento di tutti gli affari esige molto più di tempo, e perchè i loro governi devono

sempre attendere e vegliare sopra un doppio rapporto, l'interiore fra i cittadini e l'esteriore contro i sudditi dell'intera comunità; così da ciò ne siegue l'importante regola di prudenza che le medesime si astengono molto più dei principi individuali dal lusso della reggenza, e dalla quantità de' regolamenti, s' ingeriscono generalmente meno negli affari privati stranieri, per conseguenza devono accordare sotto questo riguardo una maggiore libertà ai loro sudditi, per essere altrettanto meno cariche di affari, e per poter così sagrificare più tempo e forze alla loro conservazione personale ed ai loro proprj affari comuni.

3. *I reggenti o rappresentanti delle repubbliche sono in un rapporto tutto differente verso i loro concittadini e verso gli attinenti esteriori dell' intera comunità, e questi due rapporti non devono essere confusi fra di loro*. La violazione di questa importante regola, l' introduzione di una uniformità contra natura, la quale è sempre il segno caratteristico dell' ignoranza e del dispotismo, non solamente cagionerebbe il più grande sconvolgimento, ma ancora delle ingiustizie innumerevoli e rivoltanti. Le leggi eguali non convengono assolutamente a rapporti ineguali, altrimente le prime sarebbero irragionevoli e contrarie al loro scopo. I cittadini non possono affatto

essere sottoposti ai doveri dei sudditi, e questi neppure ai doveri dei cittadini; nello stesso modo, per esempio, che il creditore non deve adempire alle medesime obbligazioni del debitore. Quindi bisogna sempre ben distinguere le ordinanze che obbligano i soli cittadini, quelle al contrario che obbligano i sudditi soltanto, e quelle che possono appartenere ad ambidue, circostanze che rende il governo delle repubbliche più difficile; giacchè in effetto è penoso e richiede un sentimento vivissimo di giustizia il riflettere che si deve trovare ad ogni istante sotto diversi rapporti, agire qui come Signore, là come concittadino, ora mantenere il diritto di principe, ora di nuovo quello di repubblica, e non confondere mai ambidue insieme. Solamente le leggi divine o naturali sono generali ed obbligano tutti gli uomini indistintamente, le umane al contrario valgono semplicemente per quelli ai quali sono date e devono per conseguenza essere differenti. Soltanto i diritti nativi appartengono a tutti gli uomini e sono eguali per tutti, gli acquisiti al contrario sono ineguali per ciascuno, e richiedono quindi delle leggi differenti. Oltre i doveri generali dell' uomo, ognuno è ancora obbligato a ciò che deriva dalla natura del suo rapporto o dalle sue promesse fatte. Volerlo costringere a qualche cosa dippiù o di altra natura, sareb;

be rapirgli il suo ed offenderlo ne' suoi diritti. L'applicazione di questa regola sopra i dominj repubblicani o collettivi merita un giudizio tutto particolare ed assai interessante, ed uno s'ingannerebbe molto, se credesse ch'esso fosse favorevole soltanto ai proprj cittadini e disvantaggioso alla libertà personale dei sudditi. Questi ultimi sono più tosto sotto moltissimi riguardi, (che concernono le azioni private esteriori) incomparabilmente più liberi dei membri della società regnante stessa. È vero che sarebbe assurdo e contro natura, che un servitore o suddito potesse trovarsi nelle riunioni della comunità, alla quale egli non appartiene, che vi potesse consigliare, eligere, e dare suffragio, come sarebbe egualmente assurdo di escluderne un vero cittadino. Tutte le leggi, tutti i differenti doveri spesse volte assai difficili, che a questo riguardo sono imposti a questo ultimo, non riguardano per nulla il primo; egli non ne ha i vantaggi e per conseguenza neppure i pesi. Si possono per esempio esigere da un cittadino, delle contribuzioni, dei servizj di guerra e diversi altri travagli gratuiti, perchè facendo ciò, egli agisce in parte per la sua propria causa, ma lo stesso non si può pretendere da un suddito, perchè non partecipa affatto allo scopo comune; o almeno il soccorso di quest' ultimo non è senza condi-

zione e riposa sopra fondamenti del tutto differenti. I cittadini sono spesso soggetti in parte a certe discipline incomode, a delle leggi di magnificenza, a diverse ordinanze di polizia, ecc., delle quali parleremo più dettagliatamente altrove, e che sono necessarie per la conservazione dell' unione dell'intera società, come ancora pel buono andamento degli affari; ma simili limitazioni della libertà privata verso i sudditi sarebbero assolutamente inutili, e per conseguenza superflue. Le divisioni eguali di eredità fra i figli, la proibizione della preferenza di primogenito, i matrimonj di famiglie troppo consanguinee, ecc. sono nel grembo di una repubblica se non assolutamente necessarie, almeno però utili e vantaggiose, parte per moltiplicare i legami di amicizia fra i cittadini stessi, parte per impedire la troppo grande accumulazione delle ricchezze presso alcuni cittadini, e la loro prepotenza; al contrario pei sudditi della repubblica non sono necessarie, perchè ivi, come nei principati, il fondamento della legge cessa. Due religioni egualmente autorizzate non possono esistere in una vera repubblica, perchè presto o tardi esse turberebbero l'armonia degli spiriti, e perchè una società così ristretta non deve riposare che sopra una credenza comune; presso i sudditi separati fra di loro, cioè presso i sudditi riuniti in piccola communi-

tà, questa differenza è molto meno sensibile, e può più tosto essere tollerata, perchè il contatto non è così intimo, almeno non ritorna così spesso, e perchè ancora vi esiste un poter superiore che può mantenere la pace, mentre al contrario la comunità regnante non ne ha alcuno sopra di se. Da un altro canto i cittadini della repubblica regnante possono essere trattati in tutto, dai loro magistrati, come i sudditi; come membri della sovranità si deve regnare sopra di essi più con convinzione e fiducia; ad essi si deve parlare più col tuono dell'amico e del concittadino che col tuono di padrone; quindi i primi devono esser messi alla ragione colla severità, gli ultimi colla benevolenza e la paternità. Ma il linguaggio deve essere differente, ed il rapporto deve dare ad intendere quello al quale si parla. Parlare supplichevolmente e con adulazione coi suoi subordinati ed imperiosamente col suo simile, sarebbe mancare al suo scopo ed agire contro la natura; quello toglie ogni considerazione, mentre indebolisce l'idea della giusta superiorità; questo produce l'odio ed il rancore, perchè suppone un dominio ingiusto; quindi si deve anche qui restare fedele alla natura, e lo spirito della giustizia e dell'amore deve penetrare dappertutto, e tutto temperare. Dalla qualità di cittadino deriva per esempio, ch'es-

si non prestano alcun giuramento ai magistrati, ma i magistrati prestano ad essi o più tosto alla repubblica stessa il giuramento (1); al contrario è molto naturale che i sudditi, o almeno le città immediatamente impegnate, i vassalli, ecc. prestino il giuramento di fedeltà ai magistrati in nome dell' intera sovrana comunità, perchè non si può obbligare a tutto colla forza, ma si deve poter contare sopra l' adempimento volontario dei doveri. Un cittadino della repubblica regnante non può in secondo luogo essere soggetto in tutto al medesimo *giudice*, come il suddito, giacchè egli non deve, come questo, aver sopra di se che degli eguali o dei più potenti. Una simile corte di giustizia particolare è anche necessaria pel mantenimento della giustizia, e pel bene della parte avversa che si lagna; perchè i soliti giudici inferiori, impediti dal timore, dall' amicizia personale, o dalla mancanza di potere, non ardirebbero e non potrebbero spesso procurare al-

(1) Questo si praticava ancora nelle antiche repubbliche della Svizzera prima della rivoluzione. Il giuramento che devono al contrario prestare i cittadini o non cittadini delle nuove, senza distinzione di governo, (mentre questo al contrario lor non giura niente), è ancora una conseguenza o imitazione del giuramento rivoluzionario dei cittadini mediante il quale la setta regnante, benchè essa stessa non credesse nè a Dio nè ad alcun dovere, cercava ad assicurarsi l' ubbidienza di tutti gli altri, ma nel fondo questo giuramento è interamente opposto ai veri principj repubblicani.

cun soccorso efficace verso un cittadino o magistrato distinto; giacchè egli non può aver per giudice che quello che è più potente di lui, che può obbligarlo all'adempimento del suo giudizio, e questo più potente non è altro che la magistratura della repubblica o in casi importantissimi il supremo potere, il supremo consiglio stesso. Similmente un cittadino della repubblica regnante ha giustamente una pretensione più vicina ai posti, impieghi e beneficj della società, di cui egli è membro: egli ne porta i pesi, perchè non dovrebbe anche goderne i vantaggi? Si può aspettare da esso ancora generalmente più zelo e disinteresse che dagli stranieri, perchè la cosa comune è nel medesimo tempo la sua propria. Anche negli impieghi e servizj dai quali i sudditi non sono legalmente esclusi, il cittadino deve secondo la regola aver la preferenza, in quanto egli possiede le conoscenze necessarie per l'adempimento di ciò che concerne l'impiego, giacchè questo viene richiesto tanto dalla giustizia quanto dalla vera politica, la quale non si allontana mai dalla prima impunemente. Siccome in seguito la repubblica, come libera corporazione, ha il diritto di dispensare dalla sua volontà di accordare dei privilegi e dei favori nelle cose che dipendono dal suo arbitrio, e dove non offende nessuno nei suoi diritti: così essa

può far questo anche coi suoi cittadini, ed è naturale che essa eserciti questo diritto più presto per questi che per gli altri, parte perchè essi le sono più vicini, parte per distinguerli in un certo modo, e per dar loro un compenso di tanti altri pesi. Così per esempio la repubblica può assolvere i suoi cittadini dalle retribuzioni di alcune regalie, liberarli da certe tasse e sportule, pedaggi di ponti e strade, i quali un principe stesso non pagherebbe dalla sua tasca, di permetter loro la caccia sopra i demanj della repubblica (ma non già sopra i liberi beni privati) perchè l' intera comunità non può essa stessa esercitare questo diritto, ecc.; almeno dipende dal suo parere se voglia o non voglia farlo. Non è da negarsi senza dubbio che simili distinzioni si manifestano nella vita giornaliera e fanno sentire ogni istante la differenza fra i cittadini e quelli che non lo sono, risvegliano ancora la gelosia dei sudditi e rendono odioso il dominio collettivo; ma esse derivano dalla natura della cosa, e non vi esiste la menoma ingiustizia, giacchè nessuno viene offeso nei suoi diritti; ciascuno non ha delle pretensioni a certi vantaggi e favori, e nelle cose che non si devono assolutamente ad alcuno, ma che dipendono dal beneficio di un altro, una comunità come un uomo privato, una repubblica come un principe individuale

può essere più liberale e generosa verso gli uni che verso gli altri. Oltracciò i cittadini delle città provinciali e dei paesi godono spesso nel loro distretto certi vantaggi e favori interamente simili, che non appartengono ai socj della comunità regnante; essi occupano esclusivamente i posti e gli impieghi della loro comunità; essi sono liberati da diversi pedaggi e da altre imposizioni locali; essi fanno la caccia e la pesca sopra la loro proprietà comunale; non sono per questo chiamati *privilegiati*, e ciò ch' essi sollecitano per loro stessi, lo devono anche augurare agli altri. Questi favori non sono anche senza utilità: parte distinguono in un certo modo i cittadini della libera repubblica, fanno vedere pubblicamente la sua superiorità e riscuotono così una ubbidienza più volontaria, parte per unirli più fortemente insieme e per interessarli alla conservazione del bene comune. Le loro conseguenze disvantaggiose possono distruggersi perfettamente, se l' acquisto del diritto di cittadino della libera repubblica non viene reso impossibile e troppo difficile ai più cospicui sudditi; questo acquisto disarmerà l' invidia, conserverà la speranza, e darà una direzione all' ambizione. Finalmente non bisogna obbliare che i servitori e gli attinenti di una repubblica hanno sotto questa qualità anche le loro liberazioni reciproche, che

i cittadini regnanti stessi non godono; in ogni situazione i disvantaggi vengono compensati dai vantaggi, e si vede quì di nuovo un esempio che fa conoscere quanto è irragionevole ed ingiusto di voler prescrivere i medesimi diritti e le medesime leggi positive, in circostanze e rapporti del tutto ineguali.

4. Un quarto carattere rimarchevole del dominio repubblicano o collettivo consiste in ciò: *che per essere nelle repubbliche il Signore territoriale composto da molti membri fra i quali il travaglio può essere diviso, essi hanno meno bisogno di servitori o impiegati esteriori e accudiscono in gran parte essi stessi ai loro proprj affari*. Lo stesso è tutto differente presso un principe individuale; egli, come una persona sola e possessore della suprema fortuna, non vuol solamente godere il più che può con allegrezza della vita, ma, quantunque fosse l' uomo il più laborioso della terra, la limitazione del suo tempo e delle sue forze fisiche gl' impediscono assolutamente di essere egli stesso alla testa de' suoi affari. Quindi egli deve scegliere fra i suoi sudditi o fra i forestieri una quantità immensa d' impiegati e di servitori, ai quali egli accorda una parte del suo onore e del suo potere, e si assicura così del loro attaccamento; questi servitori però non hanno affatto i medesimi interessi e

non prestano il loro soccorso senza vantaggi reciproci e senza soldi più o meno considerabili. Una corporazione composta di molte persone al contrario non ha bisogno di questo; essa stessa è propria per tutt' i suoi affari, anzi sarebbe pericoloso di scegliere dal suo grembo degli impiegati superiori e dei servitori, perchè questo farebbe supporre che in tutta la comunità non si trovi un uomo capace di esercitare quelle funzioni, perchè in seguito non potrebbe contare sopra il medesimo zelo disinteressato di persone che non appartengono alla sua società, e perchè un simile disprezzo dei cittadini dovrebbe necessariamente produrre fra di essi la gelosia ed il rancore. In questa importante differenza esiste la ragione che gli affari delle repubbliche, se non sono sempre accuditi con più d' abilità, almeno ordinariamente con più disinteresse e meno spese, perchè gli affari comuni sono anche quelli di tutti i cittadini; giacchè quantunque una comunità non può pretendere che s' impieghi tutto il tempo dai suoi cittadini senza vantaggi reciproci, e sebben vi sieno anche nelle repubbliche degli impieghi lucrosi, benchè di rado durante la vita; una quantità però di travagli necessarj vengono eseguiti *gratis*, i quali dovrebbersi tutti pagare nelle monarchie; ed è incredibile a qual punto questa economia può essere portata nelle repubbliche,

se una porzione non insignificante de' suoi cittadini è ben intenzionata e se lo spirito pubblico è ancora vivo. Da un altro canto però, da questa medesima circostanza ne proviene il disvantaggio non poco importante che l'ambizione dei sudditi nelle repubbliche ha senza dubbio un campo meno vasto che nelle monarchie, e che sotto questo riguardo essi non possono mai essere soddisfatti. Essi sono interamente privi della prospettiva d'innalzarsi agl'impieghi elevati, onorevoli, e lucrosi; essi non sono quasi limitati che a certi servizj subalterni, nella loro stretta sfera locale, o a certi lucri privati o pure al godimento ozioso delle ricchezze che hanno acquistate; essi devono cercare altrove che nella patria, la gloria e le distinzioni, e questo inconveniente che esiste nella natura di tutte le repubbliche, e di cui parleremo fra breve, sebben viene corretto e compensato in parte con altri vantaggi, non può però essere tolto che colla speranza di acquistare un giorno il diritto di cittadino, vale a dire colla possibilità di essere ammesso nella comunità regnante.

5 *I sudditi della repubblica non sono che impegnati verso l'intera comunità, ma non verso ciascun membro della medesima; quindi essi hanno sempre un solo padrone e non molti*. Questo principio si capisce da se, e le sciocchezze che

si sentono qualche volta nelle repubbliche o dai nemici delle repubbliche, come se si dovesse ubbidire a due o trecento padroni, sono senza fondamento. Non già ogni cittadino o magistrato, ma la riunione di tutti rappresentano quì il principe; non si è soggetto alla loro volontà privata, ma soltanto alla volontà comune mediante la maggioranza formale manifestata per mezzo dei voti. Fuori delle riunioni i cittadini ed anche i consiglieri non valgono più, quando non agiscono nelle funzioni del loro impiego, degli altri uomini; ma siccome gli individui soltanto sono visibili, giacchè l' intera corporazione raramente o mai comparisce all' occhio, così questa distinzione viene qualche volta dimenticata tanto dai cittadini o magistrati, quanto dai sudditi stessi, ed un tal errore deve necessariamente cagionare presso i primi una superbia insensata, e presso gli ultimi, o un disgusto senza ragione o una vile adulazione. Se dunque ogni cittadino della libera comunità, o pure un membro del suo sovrano o dirigente consiglio si volesse credere eguale ai principi, chiamare i sudditi della repubblica i *suoi* sudditi, o esigere da essi il medesimo rispetto ed ubbidienza che non è dovuta se non all' intera comunità; un simile orgoglio sarebbe senza dubbio così stravagante come offendente; e si sono veduti certi esempj nelle repubbliche, ove

dei sudditi cospicui sono stati più vivamente offesi con questi segni esteriori che con le più grandi ingiustizie. Ma alcune pretensioni orgogliose non fanno punto una regola, e chi sarebbe quello che vorrebbe impedirle in tutti gli uomini, particolarmente quando riposano sopra l' ignoranza di una differenza, che esige già qualche cosa di più che un talento ordinario? Queste vane appropriazioni trovansi in piccolo come in grande, in ogni villaggio come in ogni repubblica regnante. Anche gl' impiegati dei principi, e per vero dire piuttosto i piccoli che i grandi, hanno spesso un amor proprio spinto all' eccesso, e agiscono contro il popolo subordinato, come se fossero principi. Si ride sopra quelli, ma nessuno osa calunniare questi ultimi. Le debolezze umane non provano niente contro la natura giusta di questo rapporto sociale. Dippiù quell' orgoglio viene spessissimo ed anche ordinariamente risvegliato o cagionato dall' ignoranza, o dalle adulazioni dei sudditi stessi. Giacchè quando questi cercano di ottenere qualche vantaggio dai cittadini o dai magistrati della repubblica, sia a cagione della loro influenza nelle riunioni generali o a cagione dei loro impieghi, essi loro danno spesso dei titoli esagerati, ingrandiscono l' idea del loro potere personale e lor insinuano finalmente delle idee interamente false,

che altrimenti non si sarebbero mai immaginate. Ma se questo viene giornalmente ripetuto non solamente dai più piccoli ma ancora dalle classi le più distinte e civilizzate dei sudditi, come dovrebbe ciò fare impressione almeno nelle teste più deboli, e cagionar non dovrebbe della vanità o delle pretensioni irragionevoli? Giacchè generalmente è assai difficile di resistere all' adulazione, perchè gli uomini ascoltano volentieri, ciò che lor può dare un' alta idea della loro persona (1). Per rimediare a tali inconvenienti, ed affinchè da una parte i cittadini della repubblica regnante non si rendano odiosi, e dall' altra parte i sudditi possano onorare e riconoscere il loro rapporto verso la repubblica senza che il loro punto d' onore sia offeso, è d' uopo bene comprendere, e mantenere sempre viva la verità seguente: che gli ultimi non hanno molti padroni, ma un solo; e che non sono

(1) Nel *Pays de Vaud* appartenente al cantone di Berna, si chiamavano per esempio i balì, *Monseigneur* e *Votre Grandeur*, il consiglio giornaliere o qualunque commissione, *Illustres*, *hauts*, *puissants et souverains Seigneurs*, senza che questo fosse stato mai richiesto nè tampoco prescritto. Si è anche osservato che precisamente i più male intenzionati erano i più liberali di simili titoli non richiesti. Al contrario nella parte tedesca del cantone s' impiegava verso i balì, la semplice espressione di *Hochgeehrter Herr* (*onoratissimo Signore*) e verso il governo, il titolo di *Gnaedige Herren* (*clementissimi Signori*) qual titolo loro ricordava non tanto il potere quanto piuttosto la regola delle loro funzioni.

dipendenti ossia obbligati a ciascun cittadino, ma soltanto all' intera comunità.

6. Intanto esiste nella natura delle cose che, quantunque i cittadini o i membri di una libera repubblica presi separatamente e fuori delle riunioni non valgono con ragione più degli altri uomini, essi però, particolarmente quando vi concorrono certe azioni celebri e circostanze esteriori di fortuna, godono necessariamente una considerazione superiore naturale, e la nobiltà patrizia, la quale unitamente alla discendenza dei fondatori e padri della repubblica (1), riposa sopra l' esercizio frequente e quasi non interrotto degli impieghi distinti della repubblica, e per conseguenza suppone l' illustrazione, mediante certe azioni generalmente utili ed una fiducia continua dei suoi concittadini, ecc. è quindi più risplendente della nobiltà territoriale o di servizio. Roma e Cartagine, Venezia e Genova, le altre città Italiane del medio evo, molti paesi confederati della Svizzera contarono fra i vassalli del loro territorio e de' suoi abitanti, anche delle persone riguardevoli e distinte, le quali pel loro lungo domicilio, pel possesso dei beni, per le ric-

(1) *Patricii* di *patrum posteri*. Anche i *Nobili* di Venezia erano i più considerevoli della repubblica o i discendenti dei fondatori e di quelli, i quali erano stati ammessi dai fondatori ad esser loro pari Gior. di Muller. Collez. delle sue opere, T. XV. p. 399.

chezze e posti onorifici esercitati nel servizio militare o civile, ecc. potevano senza dubbio essere contate nel numero dei nobili. Ma i cittadini regnanti o corregnanti vengono però più stimati, particolarmente quando, come accade ordinariamente, le loro ricchezze, le loro alleanze e rapporti di famiglia sono eguali a quelle degli altri, o pure superiori. Essi possedono e s'innalzano sempre più degli altri; il loro nome è spesso proferito nel paese e fuori del medesimo; sono più conosciuti, più celebri, più potenti e liberi, ciò che procura sempre una maggiore considerazione, come altrove l'abbiamo dettagliatamente sviluppato e dimostrato trattando della nobiltà in generale.

7. Infine un' altra conseguenza dei dominj collettivi e repubblicani è: ch' essi hanno in generale *dei mezzi d' acquisto più limitati, per l' ingrandimento delle loro possessioni*, e che per conseguenza, il territorio delle repubbliche è ordinariamente più piccolo di quello dei Signori individuali. Esse non possono ereditare nulla, nè fare verun matrimonio; questi mezzi spesso rapidissimi d' ingrandimento lor sono negati. Ricevono anche poco in donazione o per testamento, mentre altrove le chiese e le altre fondazioni pie portano frutti abbondanti che recano del bene a tutti gli uomini. Ma le corporazioni temporali non hanno parente alcuno

e pochi amici. Non rimangono loro che i mezzi di compra, di cambio ed altri poco aggradevoli acquisti, ma non sempre hanno la possibilità di sborsare delle somme come ancora l' occasione di trovare da comprare. È vero ch' esse hanno similmente dei contratti vantaggiosi senza l' acquisto della proprietà fondamentale, delle alleanze ineguali, delle sottomessioni condizionate, la stipulazione di alcune importanti servitù, sotto diverse altre denominazioni di protezioni; dei diritti territoriali, dei diritti di cittadini, ecc.; è vero che dopo Roma si sono vedute molte repubbliche le quali sotto questo riguardo osservano una politica assai prudente e conseguente; ma siccome generalmente le repubbliche non sono molto proprie alle negoziazioni parte a cagione della quantità delle teste, parte a cagione della pubblicità delle deliberazioni; e siccome gli uomini sottomettonsi meno volentieri ad esse che ai potenti Signori individuali, perchè la superiorità del regnante non è così visibile, e perchè la dipendenza de' suoi simili offende il punto d' onore; così questo mezzo d' ingrandimento non giunge mai molto lungi. In quanto finalmente alle conquiste bellicose, esse sono similmente possibili ai dominj collettivi, come già si è veduto in Roma ed altrove. Per tutto il tempo che le repubbliche devono combattere per

la loro conservazione personale o per la loro libertà, esse sono turbolente, bellicose e più pericolose ai loro vicini degli stessi principi individuali. A questa epoca sola esse ordinariamente ingrandiscono il loro territorio colla forza delle armi. Ma subito che questi combattimenti sono terminati, che le loro inquietudini sono passate e che i tempi della calma sono venuti, o quando, dopo aver sofferta una umiliazione, le passioni vengono rivolte contro l'interno non si vedono allora più le repubbliche inclinate alla guerra, nè avide di conquiste. Tutt' i lor cittadini si rivolgono al godimento del ben essere privato; e quando una volta lo spirito o il carattere si è abbandonato alla pigrizia o alla debolezza, è molto più difficile di risvegliarlo nelle numerose corporazioni che nei particolari individui. Quindi le grandi conquiste cagionano infine quasi necessariamente la rovina della repubblica. Giacchè, siccome l' intera comunità non può comandare l'armata, ma deve confidarne la cura ad un de' suoi cittadini o pure ad un forestiere, così questi generali, precisamente a causa delle loro vittorie, o del partito che si acquistano, divengono troppo potenti, non possono più in seguito avvezzarsi all' eguaglianza di cittadino; essi si dichiarano sempre presto o tardi i padroni della repubblica, e molti dei loro concittadini gli ajutano an-

che in questa operazione, mentre essi preferiscono alla libertà turbolenta una placida servitù che conduce egualmente al poter ed alle ricchezze; quindi le repubbliche sono anche sotto questo riguardo obbligate alla dura necessità di moderare le loro pretensioni, di contentarsi di un territorio limitato, e di menar una vita tranquilla e nemica delle grandi conquiste.



CAPITOLO XVIII.

DELLA DECADENZA DELLE REPUBBLICHE.

I. Le repubbliche vanno in rovina, come i principati, per la perdita del loro potere ed indipendenza collettiva:
E' vero che vi sono alcuni pericoli che non hanno in comune con questi, ma all'opposto ne hanno altri loro particolari.
II. Esse si disciolgono molto più presto per la rottura della società medesima.
Occasioni naturali e quasi inevitabili della piccola durata delle medesime.
III. Le repubbliche non durano quindi ordinariamente così lungo tempo come i principati, parte perchè hanno bisogno di una disposizione artificiale che degenera insensibilmente, parte a cagione della continua collisione fra l'interesse comune e privato.

Siccome le repubbliche o le libere comunità riposano sopra un doppio rapporto, da una parte sopra la riunione artificiale o sopra la società de' suoi membri fra di loro, dall'altra, sopra il loro dominio e dipendenza collettiva; siccome per conseguenza le repubbliche ed i principi sono la stessa cosa, ne risulta ch' essi possono andare in decadenza in un doppio modo, vale a dire, o come i principi colla perdita del loro potere e indipendenza, o coll'annichilamento della lo-

ro esistenza, cioè collo scioglimento della società regnante, la quale può essere paragonata all' intera estensione di una famiglia di principe senza erede. Quindi ambidue i casi meritano uno sviluppo, per poter in seguito riferire con più di fondamento i mezzi della loro conservazione e sicurezza.

In quanto le repubbliche sono nel medesimo tempo Signori territoriali, per conseguenza in quanto che il loro potere riposa particolarmente sopra possessioni territoriali e ricchezze, sopra servitori fedeli e zelanti, e sopra rapporti felici coi loro vicini, esse hanno senza dubbio molte cause mortali in comune coi principi. Esse perdono la loro indipendenza, e colla loro caduta si abbassano allo stato di semplici comunità private, per ogni specie d' indebolimento assoluto o relativo, particolarmente per l' alienazione o perdita delle loro possessioni territoriali, per certe dissensioni pericolose, per guerre infelicemente intraprese, per contratti di pace disvantaggiosi, che particolarmente presso di esse vengono rivestiti del nome palliativo di alleanze, costituzioni, protezioni ec.; per l' addossamento di troppe servitù, ove spesso un favor che sembra insignificante al principio, cagiona in seguito la rovina della libertà; più, per un soggiogamento violento che le repubbliche come i Signori individuali, non

possono sempre evitare, ma che è spesso una conseguenza dei precedenti errori politici; finalmente per la perdita del potere relativo, vale a dire pel troppo ingrandimento delle forze di un vicino pericoloso, o per l'annientamento, indebolimento ed allontanamento di amici utili, vicino ai quali e coi quali soli l'indipendenza era possibile. Non abbiamo bisogno di sviluppare di vantaggio tutto ciò, giacchè noi non faremmo che ripetere ciò che abbiamo già riferito all'articolo della decadenza dei principati in generale (1). È vero che le repubbliche sembrano ancora qui avere alcuni vantaggi dal loro canto, i quali dovrebbero assicurare ad esse una maggior durata. Esse in primo luogo non possono estinguersi come i principati; la loro continuità non dipende dalla generazione dei figli, ma dall'ammissione successiva di nuovi membri, e per questo vi sono sempre abbastanza persone. Qui non si può fare un ordine di successione, nè ancora per conseguenza delle contese di successione al trono, precisamente perchè la repubblica non ha figli, e perchè la persona collettiva è sempre la stessa. Le divisioni di territorio per la medesima ragione non sono neppure possibili, ed anche le alienazioni volontarie, la dissipazione dei demanj, ecc.

(1) Vedi il cap. 44.

sono ancora meno da temersi che nelle monarchie. Giacchè siccome le comunità non sono persone fisiche, esse non hanno ancora alcun bisogno fisico; esse non mangiano, non bevono, non amano nè femmine, nè giuoco; non hanno figli da educare e non sanno nulla dei divertimenti dispendiosi; si contentano per la loro abitazione di una sola casa modestamente tenuta. Tutti gli innumerevoli alti e bassi impiegati, di cui un principe ha bisogno pel servizio della sua persona e della sua famiglia, per lo splendor della sua casa, e per tutte le comodità della vita, non abbisognano per niente ad una repubblica. Una persona che ha l'amministrazione della cassa comune, uno scrivano con pochi ajutanti, una dozzina di messaggieri o ufficiali, un guardiano del palazzo comune, qualche poco di legna e di fuoco per riscaldare ed illuminare la stanza di riunione, è tutto ciò che fa immediatamente d'uopo per coloro che vi si riuniscono. Per la cura dei suoi beni ed edificj, per l'amministrazione e calcolo delle sue rendite e spese, per l'amministrazione della giustizia e di tutti gli stabilimenti pubblici fondati dalla repubblica, pel ramo militare, per gli ambasciadori esteri, ecc. essa ha bisogno, è vero, secondo la grandezza del suo territorio o secondo il grado del lusso del governo, di una quantità d'impiegati che

si accordano perfettamente nelle loro funzioni e denominazioni con quelli dei principi. Ma siccome le repubbliche, anche con mezzi di soccorso eguali, hanno ordinariamente delle pretensioni molto più moderate, non tengono tante truppe, e meno o veruno ambasciadore, ecc.; e siccome moltissimi servizj vengono prestati gratuitamente o pure per poco soldo dai suoi cittadini, così tutte le spese sono anche qui assai più piccole. Oltracciò vi sono ancora spessissimo delle leggi severe per l'amministrazione dei beni della comunità; e certe forme che rendono difficile la disposizione arbitraria di detti beni e che oppongono un argine alla dissipazione (la quale altrimenti potrebbe accadere più facilmente sopra il bene altrui che sopra il proprio). Da tutte queste ragioni si sviluppa, perchè le repubbliche sono generalmente di rado dissipatrici; quindi godono ancora di un più grande credito, e fanno almeno nei tempi di pace dei grandi risparmj, di modochè i loro tesori eccitano spesso l'invidia di molti grandi potentati; e da ciò si rileva ancora il perchè esse devono spesso ajutare questi ultimi in un modo o in un altro nei tempi di calamità (1).

(1) E' vero che si vedono ancora delle repubbliche, delle città, e dei comuni, ecc. con economia rovinata o con cattiva amministrazione delle finanze. Però gli esempj ne sono più rari che nelle monarchie, e la causa ne proviene sempre

Ma siccome la natura compensa tutt' i vantaggi con disvantaggi, così ancora le repubbliche da un altro canto non possono niente ereditare, niente ricevere in matrimonio, nè farsi degli amici, nè acquistare delle pronte ricchezze. Esse non sono generalmente così proprie alla condotta della guerra e alle negoziazioni felici come i principi, e possono con una direzione imprudente dell' una o delle altre facilmente perdere la loro indipendenza, il loro principato collettivo. Nei contratti esse sono ancora più tosto vinte che nelle battaglie, e più facilmente soggiogate dagli artificj e dall' incitamento alla discordia che dalla forza aperta, mentre è più facile di dividere più persone fra di esse, che una sola da se stessa. Le guerre esteriori non vengono ordinariamente fatte con successo se non nell' epoca del loro primo entusiasmo, durante il germogliare della repubblica stessa; in seguito ora la disciplina manca dalla parte inferiore, ora la prontezza e la conseguenza delle decisioni dalla superiore. Giacchè il sentimento di eguaglianza dei cittadini non si accorda volentieri coll' ubbidienza militare, ed ove molti possono consigliare e decidere, ora questa, ora

o da una calamità esteriore, come per esempio dalle guerre, contribuzioni, ecc., o da una corruzione intera, mediante la quale la minoranza regna in effetto, e può per conseguenza disporre del bene comune per interesse o per capriccio.

*

quella massima prevale, o pure l'una cerca sottrarsi dall' influenza dell' altra. Quindi ancora l' esperienza pruova che le repubbliche bellicose hanno per lo più ricorso a dittatori, ma che poi questi dittatori stessi divenendo troppo potenti, trovano presso i loro subalterni come presso i loro eguali un gran partito, e volendo ritenere il comando, preparano la rovina della repubblica. Finalmente il comando delle repubbliche per quanto dolce e giusto possa essere, eccita continuamente l' invidia dei sudditi e non appaga la loro ambizione, sì perchè non si può volentieri vedersi governato da un Signore ch' è composto da tante differenti teste, particolarmente da quelli che non si distinguono molto dagli altri; e sì ancora perchè, come lo abbiamo già detto, possedendo i cittadini di una repubblica quasi tutti gl' impieghi onorevoli e lucrosi, ne rimangono pochissimi agli abitanti del territorio. Da ciò ne risulta, che le repubbliche hanno da temere delle inimicizie più grandi e pericolose dai loro sudditi che i principi, e non possono facilmente contare sopra un attaccamento intimo e costante come questi ultimi, locchè viene confermato dalla storia di quasi tutte le repubbliche regnanti. Dippiù le guerre intestine sono molto più pericolose alle repubbliche che ai principi, parte perchè i sudditi mal contenti ed in-

surgenti possono facilmente colle loro alleanze private e conoscenze personali guadagnarsi un partito fra i cittadini stessi, il quale fa sempre più o meno abortire le misure degli altri, parte perchè la moltitudine spinta una volta dalle passioni è ordinariamente molto più furiosa di un individuo solo; confidandosi troppo sopra la sua stretta autorità e sopra le sue proprie forze, essa rigetta ogni vera prudenza come debolezza, e non ne diviene in appresso che più debole e pusillanime; d' altronde, rimane sempre la medesima persona, conserva il rancore più lungo tempo, ed è perciò ch' essa è meno propria a risolvere il problema difficile di terminare felicemente le dissensioni intestine; di non mostrare ostinatezza nelle cose secondarie insignificanti, nè debolezza nelle cose principali; di non vincere con oppressione i nemici interiori, ma con generosità; di dividerli, d' incitar alcuni, e a poco a poco un maggior numero alla rivolta, ed infine di ristabilire con altri mezzi la pace negli spiriti, senza aver perduto nell' essenziale qualche cosa dei suoi diritti. Tutte queste ragioni provano pure che le repubbliche in rapporto verso i loro vicini ed i loro proprj sudditi hanno da combattere con più difficoltà che i principi per la conservazione del loro potere e dominio, e che l' indipendenza, come supremo bene, è sempre più difficile a conservarsi.

Ma i più grandi perigli minacciano le repubbliche *nel loro proprio seno*; giacchè il rapporto de' loro cittadini fra di essi è così artificiale e riposa sopra fondamenti così vacillanti, che appunto in questi esistono i proprj principj che distruggono le repubbliche, locchè non avviene presso i principi. Sono fondate sopra forze quasi eguali e sopra un bisogno comune, ma ambedue non sono sempre durevoli; senza spirito di concordia esse non possono sussistere, e ciascuno vede quanto è difficile di conservare per lungo tempo questo spirito fra persone che hanno i medesimi diritti (1), principalmente quando degl' interessi importanti opposti si mettono in urto, o pure quando una parte dei cittadini offende l' altra, i quali però non dovrebbero formare che un corpo ed un' anima. Non si può dividere da se un principe individuale precisamente perchè non forma che una sola persona, ma in una riunione di molti *la discordia e l' inasprimento degli spiriti* è possibile, anzichè facile ad effettuarsi, non potendosi sempre evitare anche coi più buoni sentimenti. Se si suppone che si sia unanime sopra lo scopo, ciò che già non è sempre il caso, le vedute sopra i mezzi sono differenti e spesso ancora opposte. In vano si dice che ognuno vuol il

(1) *Arduum semper eodem loco potentiam et concordiam esse*. Tacit. IV. Ann.

bene della patria, e che ambidue i partiti possono essere animati da un egual amore per la stessa; questi ragionamenti volgari non valgono: non basta il sostenere che generalmente si ama il bene, bisogna prima sapere in che consiste. Uno avrà una idea più estesa, un altro più ristretta sopra ciò che chiama patria. Uno per esempio figurasi essere questo il paese e la legge de' suoi padri, il contenuto delle possessioni, dei beneficj, delle leggi e delle tradizioni che gli sono venute dai padri, e che egli vuol di nuovo trasmettere ai suoi figli; un altro semplicemente il fondo e la quantità numerica degli uomini abitanti sul medesimo; un terzo soltanto la comunità regnante o pure la sua classe o corpo particolare; e si sono puranche veduti in tutt' i tempi alcuni ambiziosi o fanatici che riguardarono come identica la loro propria casa con quella della repubblica, e che travagliavano pel loro interesse o per la loro ambizione, mentre essi credevano servire la repubblica. Le idee dell' *utilità* della patria sono egualmente diverse; uno la crede vantaggiosa a questa cosa, un altro a quest' altra, e secondo lo scopo che si propone, la medesima azione può essere chiamata ora utile ora nocevole. Per citarne alcuni esempj soltanto, uno vanterà la tranquillità e le arti della pace come la suprema felicità, mentre un altro cre-

de non poter salvare l' onore della repubblica se non colla guerra e non ristabilire il carattere nazionale snervato che con essa sola. Quello vuol la più perfetta indipendenza della patria e cerca di fare della più perfetta separazione dai principi e popoli stranieri (benchè contraria alla natura) la prima massima politica, mentre questo riguardo come onorevole e vantaggioso di entrare in strette alleanze colle potenze estere, per procurare mediante queste, o pure mediante una debole servitù, una protezione e considerazione maggiore al piccolo stato, o certi vantaggi personali ad alcuni fra i suoi concittadini. L' uno cerca di favorire l' agricoltura, le arti, ed ogni specie di commercio, e di portar al più alto grado le ricchezze nazionali, mentre un altro crede che la semplicità dei costumi e la vera contentezza non si accordano se non colla povertà, o al più colla mediocrità, e riguarda il vizio e l' ambizione come pericoli inseparabili dalle ricchezze. Cajo è più o meno amatore della novità, egli vuol correggere a capriccio suo le ordinanze e le leggi antiquate o difettose, e tenere un egual passo fra le idee dominanti, fra i beni o follie del secolo, mentre Tizio veglia con severità sopra i costumi degli antichi, e vede in ogni allontanamento dalle antiche leggi fondamentali e massime dello stato, la rovina del-

la patria. Qualche volta vi si trova ancora la contesa delle dottrine, lo spirito pernicioso delle sette ove non vi è più niente di unanime. Anche la comune riconoscenza di una legge suprema divina, la quale decide di molto, che deve frenare e guidare l'amor della patria, e che quindi è più necessaria nelle repubbliche che altrove, non può sempre mantenere l'unione fra tutti; giacchè anche nei limiti della giustizia e della libertà permessa vi può essere una diversità infinita di opinioni, non vi è misura, nè disposizione, le quali considerate sotto due, o più aspetti, non possono essere stimate spesso come ragioni egualmente buone, sotto un riguardo per utili, e sotto l'altro per perniciose, tanto più che la pruova dell'esperienza non viene che in seguito, e che le conseguenze delle deliberazioni non si lasciano sempre prevedere. Ancorchè si fosse unanime sopra lo scopo, gli animi si dividono sopra i mezzi e le forme, sopra il tempo, sopra le persone, sopra il modo nel quale devono essere eseguite, e con quali regole certe l'uno vuol agire con precipitazione, l'altro lentamente o aspettare il momento favorevole; quello non vuol cedere niente, questo è inclinato ai contratti e conciliazioni; per quello tutt'i mezzi sono buoni, per questo solamente quelli che sono giusti e dolci. Ma siccome queste contese non possono

essere terminate coi semplici fondamenti, perchè ciascun partito ne può portare alcuni che gli sembrano egualmente ragionevoli, così finalmente si è giunto a volere scrutinare la profondità del cuore umano; la moralità di quelli che pensano differentemente, diviene sospetta, ed ogni proposizione buona, o stimata per buona, può essere attribuita a sentimenti perversi o disegni falsi, ed anche al tradimento della repubblica, che qualche volta può realmente esistere, ma che spessissimo non è che immaginario; gli uomini i più stimabili s' allontanano l'uno dall' altro e vengono incitati a calunniarsi ed a perseguitarsi vicendevolmente. Nello stato ordinario delle cose questi inconvenienti non accadono facilmente; la moltitudine degli affari giornalieri insignificanti prendono tutto il tempo; ciascuno è contento, quando sono terminati, di ritornare ai suoi affari domestici o ai suoi piaceri privati, ed il numero inferiore s' assoggetta volontieri alla decisione del numero superiore. Ma se a questa differenza di opinioni sopravviene un oggetto particolarmente importante, che in effetto ha molta influenza sopra il bene ed il male della repubblica, e nel quale la parte minore coi suoi aderenti non cede così facilmente alla maggioranza, come per esempio una guerra o un contratto di pace, un cangiamento essenziale nella costituzione dello stato, o la

preferenza per qualcheduno dei distinti, *optimatum*, ecc., allora le passioni si accendono in un grado terribile; ne nascono delle fazioni e dei partiti che si perseguitano vicendevolmente, i quali non infuriano in verun luogo con tanta violenza come nelle repubbliche, e che infine affrettano sempre la decadenza della repubblica, vale a dire, cagionano il suo soggiogamento esteriore o interiore, mentre o essa diventa la preda facile di un potente vicino che profitta delle sue dissensioni, o si getta nelle braccia di un capo di fazioni ostinate vincitore, sperando di trovare nel suo dominio militare individuale la tranquillità tanto desiderata.

Un altro veleno sottile ed egualmente mortale ed inevitabile alle repubbliche col tempo è la *rilassatezza dello spirito pubblico*, subito che il bisogno primitivo che riunisce il tutto insieme o non viene più sentito, o è soddisfatto. Se la repubblica muore di febbre inflammatoria per un fanatico patriottismo sfrenato, o per la discordia che dimostra ancora una vita interna, al contrario essa perisce ancora mediante la rilassatezza dello spirito pubblico che produce il marasmo o infracidamento, e quella falsa unione che non è che la conseguenza dell'indifferentismo o della codardia, rassomiglia di già ad una vera morte, a quella pace che non si trova che nella tomba. Ma questa indifferen-

za può essere prodotta da una fortuna troppo lunga e sicura, come dagli accidenti ripetuti e da quei pesi che non vengono più accompagnati da ricompense. La comunità può essersi primitivamente formata per la sua sicurezza in opposizione contro una oppressione straniera, o per intraprese di commercio, o pel compimento di qualche voto; ma questo legame si scioglie a poco a poco, subito che è giunta al suo scopo, che la pace è stata ottenuta colla libertà, che le ricchezze sono state acquistate, che il voto è stato compito; essa diviene indifferente quando non ha più un oggetto che fissa la sua attenzione. Allora non restano più nelle repubbliche che l'abitudine ed i beni comuni, vale a dire i vantaggi esteriori che la repubblica può impiegare per contentare l'ambizione de' suoi cittadini, o per la conservazione della vita, i quali sono alla verità un vincolo costante ed importante, ma non già un legame spirituale e morale. Non vi è più spirito pubblico quando non si cerca che il suo proprio vantaggio nella repubblica e quando non si desidera la conservazione della medesima che per questo solo fine. In questa epoca ciascuno si rivolge il più che può al solo godimento, e vi s'introduce allora nelle repubbliche quella corruzione che va ordinariamente sempre unita colla sovrana fortuna, ma che non può, molto

meno ancora che nelle monarchie, sussistere coi doveri e pesi repubblicani: per esempio la mollezza, perchè ogni privazione, ogni sforzo cagiona della pena; insensibilmente il disprezzo delle antiche virtù, delle tradizioni repubblicane, delle forme e degli usi che richiamano sempre alla modestia e ad una certa eguaglianza; l' interesse che fa prima l' affare suo in segreto, per quindi in seguito dividerlo pubblicamente dalla massa generale; l' incuria, perchè la vigilanza ed i travagli fanno orrore, o perchè si ha per lungo tempo goduto placidamente la fortuna, credendo che debba sempre continuare da se, l' orgoglio, foriere inevitabile della decadenza, che fidasi sopra le sue proprie forze o sopra le sue virtù da lungo tempo sparite, e che trovasi più spesso nelle repubbliche che nelle monarchie, ecc. Nè si deve credere che i più ricchi e distinti cittadini siano sempre quelli che hanno il più d' amore per la patria, e siano i più zelanti pel bene *comune*, perchè essi, come si dice ordinariamente, hanno più da conservare o da perdere. La natura e l' esperienza provano più tosto il contrario. E' vero che vi sono anche quì delle eccezioni onorevoli; la virtù trovasi in tutte le condizioni, ma secondo la regola, la comunità diviene altrettanto più indifferente cogli altri, per quanto meno si crede averne bisogno, e

per quanto più la privata esistenza è assicurata dai proprj mezzi. E' vero che in ogni caso si possono benissimo ottenere dai più ricchi cittadini dei sacrificj in danaro, ma di rado i servizj più importanti del cuore fedele e sincero, della pena e degli sforzi, della costanza, del tempo, della salute, della vita stessa se occorre. Essi non cercano i posti ordinarj e gl' impieghi della repubblica, che sono nulla di meno una scuola o un mezzo di esercitare l' amor della patria, perchè essi preferiscono ad essi il loro ozio, anche spesso i posti i più elevati non hanno per essi alcuna attrattativa, quando non vi sono spinti da una antica abitudine, da alte virtù o da una particolare ambizione. Le frequenti assemblee, i travagli e gli affari loro divengono importuni e molesti, perchè loro rapiscono molto tempo che impiegherebbero nell' ozio o alla cura de' loro interessi privati, o perchè la decisione non corrisponde sempre ai loro voti. Del resto una comunità di molti ha sempre in se un non so che, il quale offende la superbia occulta dei più potenti cittadini, non si mischiano volontieri troppo spesso con uomini che sono eguali in diritti, ma disuguali in rango, in modo di vivere, ed in fortuna esteriore. Si crede di conservare egualmente bene, sotto altri rapporti, i beni proprj, o di salvarli per compia-

cenza nei tempi pericolosi, e ben presto se s'immagina che senza la comunità de' cittadini si potrebbe risplendere dell'istesso modo e forse ancora più, che nel servizio dei grandi potentati le prime e le più distinte famiglie avrebbero un campo più vasto e più bello per l'onore, pel potere, per la gloria, che di dover aspirare sempre al favore dubbioso, male istruito ed incostante del popolo, il quale finalmente non può nè vuol dare molto, perchè tormentato dalla invidia. Quindi la storia di Roma e di molte altre moderne repubbliche provano, che le grandi ricchezze, e l'amor vivo della patria non vanno sempre uniti insieme. I cittadini i più poveri, i quali fattiziamente non hanne parte alcuna alle riunioni, ai posti o impieghi, non hanno similmente quello spirito di comunità; o essi invidiano la fortuna dei principali loro concittadini, e per conseguenza vedono la loro rovina con un segreto piacere, o essi non pensano che a guadagnare la loro vita, e sono contenti di qualunque stato che lor procura o sembra procurar loro un mantenimento di vita più sicuro. La virtù del vero amore repubblicano per la patria è più rara di quello che si crede; questa trovasi per lo più presso le medie classi agiate che non possono privarsi della repubblica pel mantenimento della loro considerazione o del loro ben essere, e che per conseguen-

za sentono vivamente ch' esse non sono potenti che colla loro unione, e che senza la repubblica che le eleva e le sostiene, esse caderebbero ben presto nell' oscurità. Quindi è generalmente giustissimo e conforme alla natura, che lo stato medio agiato è il più utile per la lunga conservazione delle repubbliche. L' indifferenza o la rilassatezza dello spirito di comunità non è solamente prodotta da una troppo grande e troppo costante fortuna, ma più particolarmente dagli accidenti ripetuti e dai piani spesso mancati, Certi piccoli perigli passaggieri sono necessarj ed utili per esercitare le forze, per far sentire il bisogno dell' unione, e per reagire contro il veleno dell' incuria e del pericoloso egoismo; ma le disgrazie ripetute, le perdite ed umiliazioni grandi, particolarmente quando provengono da una cattiva condotta, non solamente producono la discordia distruttiva, perchè ognuno rigetta la colpa sopra l' altro, ma subito dopo la molle indifferenza. Lo spirito della moltitudine è rintuzzato, e da superba ed insolente ch' era prima, essa è divenuta codarda e vile. Se l' esistenza della repubblica è salvata di unita ad una apparenza di libertà, allora i pesi giornalieri che una repubblica così rovinata esige in tempo, in travagli ed in altri sacrificj da' suoi cittadini, non sono così insignificanti come si credono, che anzi divengono col tem-

po insoffribili alla maggior parte, subito che non sono seguiti da successi, o subito che la repubblica non può più ricompensarli con onori e con altri vantaggi. Benchè nei tempi dell' infortunio, le più belle virtù compáriscono ancora spesso, la malizia nascosta innalza il capo e coi suoi sofismi colorati essa non trova che un accesso troppo facile nei cuori. Il coraggio, gli sforzi, la perseveranza, la temperanza nei bisogni, il ritorno agli antichi principj e sentimenti vengono presi per eccesso, amor proprio, e fanatismo; mentre la pigrizia e la bassezza viene vantata come prudenza superiore; si riguardano le massime de' suoi nemici come mezzi di salute e si corre così al precipizio, dal quale dovrebbe allontanarsi. In siffatte epoche, quelli che amano la pace si ritirano a poco a poco dal turbine o dagli affari, ognuno cerca di salvarsi il meglio che può dal naufragio, desidera il riposo a qualunque prezzo, ed i più savj stessi devono infine perdere il coraggio, quando, nei rapporti esteriori cangiati, o nella loro corruzione, o nei principj falsi predominanti, non vedono più mezzo alcuno di conservare la libertà della repubblica o la sua stessa esistenza. Laddove una indifferenza generale ha preso piede, i più savj stessi si ritirano o non sono più ascoltati: una repubblica, come comunità artificiale, è molto più vicina alla sua

rovina che una monarchia, ed il menomo urto interiore o esteriore affretterà o compirà la sua decadenza.

Non meno pericoloso per le repubbliche è in terzo luogo ora *la troppo grande restrizione*, ora *il troppo ingrandimento della comunità regnante*, ed è difficile di evitare col tempo uno dei due scogli. Una famiglia di principe non ha da temere questo inconveniente; qui il potere e la perfetta libertà non appartiene che ad uno. Il suo erede naturale o determinato da un ordine di successione, seguita a regnare dopo di lui; e se muore senza maschio, si trovano sempre altri pretendenti giusti dai matrimonj delle femine e dai loro discendenti maschi. Una comunità di molti al contrario non ha eredi naturali, e tuttavia non solamente gl' individui muojono ma delle intere famiglie; a poco a poco essa si ridurrebbe a pochi membri, ed anche ad un solo, per conseguenza trasformerebbesi in principato, e dovrebbero necessariamente fra le poche famiglie o individui che rimarrebbero alla fine, nascere bentosto delle liti distruttive, perchè secondo la natura della cosa qui ognuno ha un egual diritto, e le collisioni sarebbero troppo frequenti o troppo importanti. Ogni repubblica deve dunque di tempo in tempo ammettere nuovi cittadini o membri; ma il troppo come il troppo poco sono am-

bidue pericolosi, ed è difficile di osservare la giusta misura, perchè la natura non ha determinato qui alcun numero. Se la società o comunità diviene troppo ristretta, essa s'indebolisce da se, e non può facilmente sostenere la sua libertà, particolarmente quando una gran parte del suo potere non riposa solamente sopra beni esteriori, ma ancora sopra il numero e sopra la considerazione dei cittadini contenti ed uniti fra di loro. Da un'altra parte essa risveglia maggiormente l'invidia ed il disgusto degli altri abitanti del paese, dei domiciliati, dei sudditi ricchi, ecc., i quali altrimenti potrebbero sperare l'ammissione e la partecipazione; le sue radici non sono nè forti nè stese, nelle tempeste e nei perigli essa ha poco soccorso e fedeltà costante d'aspettare. Con un debole numero di cittadini la repubblica non troverebbe sempre nel suo grembo la capacità e le conoscenze necessarie per molti affari importanti, e fuori dal medesimo non le conviene di cercarle, parte perchè essa potrebbe raramente contare sopra lo zelo fedele di quelli che non sono concittadini, parte perchè sarebbe una umiliazione per essa di non possedere nel suo seno un soggetto capace e proprio a tali affari. Finalmente è difficile ancora di mantenere la pace e l'unione fra un numero troppo piccolo di cittadini; laddove il numero dei rivali è pic-

colo, ognuno vuol comandare solo, e la prepotenza di un solo trova meno ostacoli nello stabilirsi; quindi è necessario che in ogni repubblica ben ordinata, una massa stabile, e però significante pel suo numero e peso, freni le passioni dei potenti cittadini o capi di fazioni che particolarmente aspirano ad innalzarsi; eserciti qualche volta, per così dire, l'impiego di giudice superiore, e procuri almeno nei casi i più importanti il trionfo della verità e della giustizia. Ma se si va da un estremo all'altro, se la repubblica viene troppo ingrandita o pure legalmente estesa sopra tutti gli abitanti di un paese, essa perde allora tutto il suo valore, e questo è il mezzo il più sicuro di annientare lo spirito di comunità e di produrre una generale indifferenza. Il sentimento piacevole e vivo dell'onore non consiste che nella distinzione, in una preferenza che non tutti possedono. Ma una comunità, alla quale partecipa ognuno, ed anche l'individuo il più vile ed il più disprezzevole senza merito e senza l'ammissione dal canto degli antecedenti socj, non ha più onore nè distinzione, e non può più procurare a tutt'i suoi cittadini quei vantaggi e quelle ricompense che i pesi ed incomodi di un ben comune (*rei publicæ*) compensano, e che devono incoraggire lo zelo per la pratica dei doveri. Con un simile ingrandimento ingiusto

e contrario alla natura, gli antichi socj vengono oppressi ed offesi nei loro diritti giustamente acquistati, per conseguenza irritati, e da amici della repubblica che erano, ne divengono i nemici. Le tradizioni dei padri svaniscono, e danno luogo ad una folla di opinioni contradditorie e di novità rivoluzionarie, mentre la massa dei cittadini nuovamente entrati non può affatto possedere quelle conoscenze, sentimenti ed usanze ereditate, e che sono necessarie alla conservazione della repubblica ed alla condotta de' suoi affari. Finalmente è del pari impossibile di conservare in una società troppo numerosa la pace e l'armonia per molto tempo. I suoi membri non si conoscono reciprocamente e per conseguenza non possono avere fra di loro una vera fiducia, piuttosto ne deve necessariamente nascere fra di loro la gelosia e la diffidenza. Di più gl' interessi ed i bisogni sono troppo differenti e troppo ineguali perchè un legame reale di unione fosse qui possibile. Ciò che è utile a questo, sarà pernicioso a quell' altro, una parte del territorio verrà sagrificato a quest' altro, e verun decreto può rendere eguale ciò che la natura ha fatto disuguale. Non si può fare da ogni massa di uomini un corpo unito e ben ordinato. Vi si machinano per conseguenza dei complotti e dei partiti ostili, forse delle guerre civili, le quali o cagionano la decaden-

za della repubblica, o una restrizione contra natura, nella quale, malgrado l' uguaglianza teorica, gli uni sono felici gli altri infelici, quelli comandano e questi devono ubbidire; stato che non può durare molto tempo, subito che la differenza non riposa sopra rapporti naturali per conseguenza non sopra il principio della giustizia. La storia generale prova ancora che molte repubbliche e comuni di città sono andate in rovina colla semplice ammissione di un numero troppo grande di cittadini, ed Aristotile ci ha citato in questa occasione gli esempj degli Achei in Sibari, dei Tirj, dei Bizantini, di quelli degli Antissa nell' isola di Lesbo, di Messina, di Siracusa, di Amfipoli, ecc., ove ora gli antichi e primitivi cittadini furono scacciati dai nuovi forestieri chiamati, ora questi di nuovo furono espulsi da quelli, e senza questa separazione non si sarebbe affatto potuto conservare la pace (1).

Ma ciò che le repubbliche hanno il più da temere, è la prepotenza di alcuni cittadini e la facilità dell' usurpazione che deriva dalla medesima, particolarmente nei posti ed impieghi elevati, muniti di molto potere. Le comunità e le repubbliche sono fondate sopra forze e circo-

(1) *Aristot.*, *Polit.* L. V. c. 3, traduzione di *Garve*, L. I pag. 402 - 404.

stanze di fortuna quasi eguali, almeno nel grado che verun cittadino dipenda immediatamente dall'altro, o stia nel suo servizio diretto. Ma questo raro rapporto non dura mai lungo tempo, ed altri ne occupano insensibilmente il luogo, i quali cangiano il legame della società in un legame di servizio dapprima impercettibile, ed in fine perfetto. La natura ha creato ineguali le forze naturali come i beni di fortuna acquistati dagli uomini. Le prime sono state loro divise ora in una scarsa, ora in una abbondante misura; gli ultimi possono aumentare o diminuire, essi non rimangono un momento i medesimi, e siccome gli uni cadono per propria colpa o per disgrazia nell'indigenza, nella povertà e servitù, così è anche impossibile d' impedire il poter crescente e la naturale preponderanza degli altri, se non si vuol rapire alla virtù ed al talento la loro ricompensa, comandare sopra un bene fortuito, ed offendere in ogni istante la giustizia. Finchè un potér qualunque privato individuale non cresce eccessivamente, di modo che esso non sorpassi pubblicamente e *continuamente* tutti gli altri, non vi è certamente da temere molto dallo stesso; la morte, le divisioni di eredità, la rivalità di altri egualmente autorizzati il potere dell' abitudine stessa ristabiliscono sempre l'equilibrio, e benchè alcuni servono o so-

no dipendenti, il rapporto repubblicano viene sostenuto da altri. Ma se un cittadino come capo di una famiglia riguardevole giunge con intraprese prudenti e felici, con matrimonio brillante con eredità considerevoli, col favor di principi stranieri o con altri avvenimenti felici, a possedere dei beni grandissimi o delle immense ricchezze in contante, e le conservi durante un lungo spazio di tempo, di modo che unisca alla reale superiorità la riconoscenza generale delle medesime; se egli si acquista dalla quantità de' suoi debitori e servitori privati, che gli devono mediatamente o immediatamente il loro ben essere dalle ramificazioni della sua famiglia maritata con le case le più distinte, ecc. una clientela numerosa tanto fra i cittadini stessi che fra i sudditi della repubblica; se oltracciò egli sta in potenti alleanze e parentele con principi stranieri, ne riceve dei feudi, ne abbia ottenuto degli impieghi; se, di unita a tutto ciò, egli possiede delle qualità amabili e superiori di spirito e di carattere, e se, ciò che è d' ordinario il caso, egli riveste nel medesimo tempo i primi posti d' onore nella repubblica, presiede alle sue deliberazioni, comanda le sue truppe, riunisca per conseguenza il poter confidato col suo proprio, se egli profitta di quello pel vantaggio di questo o può nascondere questo sotto la firma

di quello, e giustificarlo esteriormente; è quasi inevitabile in tal caso, secondo l' impulso della natura, che una tale repubblica non si trasformi al primo urto esteriore in una perfetta monarchia, e che ciò che non era prima che fattizio non diventi una regola per l' avvenire. In tutte le deliberazioni, il cittadino prepotente avrà per sè la pluralità dei voti, e senza questi potrà opporre la sua volontà; e sebbene alcuni indipendenti resistono ancora e si sforzano di sostenere la libertà divenuta impossibile dal cangiamento delle cose, essi rimangono isolati e vengono riguardati se non come nemici della repubblica almeno come i perturbatori della concordia; nel primo combattimento essi sono facilmente disfatti, o forzati ad una eguale sottomessione. Le repubbliche sono particolarmente minacciate da questo periglio di usurpazione dai loro proprj comandanti di guerra, particolarmente quando essi hanno riportato delle vittorie e che hanno sotto questo riguardo prestato un grande servizio alla repubblica. Non solamente s' innalzano ordinariamente a simili posti quei cittadini i quali sono distinti per la loro nascita e per la considerazione della loro famiglia, pei loro beni, per gli impieghi che rivestono, per la loro parentela ed amicizie come ancora per le loro qualità personali, e che hanno un partito forte

nel consiglio della repubblica ; ma ancora quelli che hanno avuto con successo il comando dell' armata durante un certo tempo, e che hanno acquistato la fiducia, e l' amore delle loro truppe composte di concittadini o di stranieri : essi allora non possono più assuefarsi all' indifferenza civile, ogni contraddizione lor sembra una inimicizia o una disubbidienza, e cercano sempre di conservarsi più o meno il dominio che avevano una volta acquistato. Per l' esecuzione di un tal disegno, il condottiere vincitore non ha bisogno di impiegare sempre la violenza e l' oppressione ; la disposizione de' suoi aderenti lo previene, e spesso ancora questi lo spingono e l' incoraggiscono a ciò. Giacchè, siccome durante la guerra il comandante si assuefà al dominio, così ancora le truppe ed i capi subalterni si avvezzano all' ubbidienza ed alla servitù ; la di cui sorte non è sempre così incomoda perchè viene palliata sotto l' apparenza della tranquillità e dell' ordine. Si deve sempre egualmente ubbidire e sottomettersi alla grande massa di una repubblica come ad un Signore individuale ; in conseguenza tutti quelli che non sono penetrati di un sentimento vivo e superiore pei loro doveri, come pei diritti della comunità esistente, ma che desiderano solo per essi l' onore, le ricchezze, il poter crescente e la libertà, trovansi molto meglio con

un fedele attaccamento ad un capo potente che si vede e che riconosce i servizj prestati, che presso che con un sacrificio senza frutto per una repubblica che non si vede, che non ha un cuore e che non conosce niente dell' amor reciproco, perchè servendola senza vederla, si offendono le passioni ed i privati interessi dei suoi concittadini visibili. Del resto, se colla prepotenza di un solo cittadino il vincolo della comunità non riposa più se non nella memoria o sopra la carta, o pure, se in effetto si sono introdotti dei rapporti del tutto differenti, la natura sostiene allora il suo diritto contro le leggi semplicemente scritte; non vi è più salute possibile per tale repubblica, ed alla prima occasione basterà un breve combattimento contro i pochi resistenti per trasformare questa repubblica in un perfetto principato, sia che si conservino ancora le antiche forme e linguaggio, o che siano abolite, ed il *bene comune* naufragato passerà anche col nome in un bene privato. Questi dominj provenuti dagli avanzi delle repubbliche devono secondo la loro natura essere sempre illimitati e dispotici, parte perchè essi riuniscono ai diritti privati del nuovo regnante tutti quelli ancora che la repubblica aveva esercitati sopra i suoi concittadini, parte perchè essi portano in se il carattere dell' usurpazione o una specie di

conquista, per conseguenza conservano il sospetto verso quelli che prima avevano diritti eguali, considerando almeno una parte de' medesimi come nemici segreti.

Quindi la storia generale prova che quasi tutte le repubbliche agitate dalle dissensioni, le quali non divennero la preda di conquistatori stranieri, soggiacquero alla fine di una tale conquista interna, alla prepotenza di un solo cittadino, e sono andate in ruina o dai demagogi, o dai loro proprj generali vincitori. Aristotile ha già fatto questa osservazione (1), e nell' antica storia, Dionisio ed Agatocle in Siracusa, Pisistrato in Atene, Macheo, Annone ed Amilcare in Cartagine ce ne forniscono le pruove. La repubblica Romana fu rovinata, come è noto, da' suoi proprj generali, e particolarmente da Giulio Cesare e da Ottavio. La sua durata era impossibile, subito che questi cittadini furono divenuti così potenti, che incutevano timore al Senato, potevano reclutare e stipendiare delle armate coi loro proprj fondi o che regnavano nelle provincie sopra dei paesi grandi, ove l' armata loro confidata non conosceva che il suo generale, e che d' altronde nei torbidi e nell' anarchia in cui Roma era immersa, non sapeva a chi dovesse ubbidire (2). La stes-

(1) Polit., N. c. 5., traduzione di Garve, L. I. p. 415.
(2) Vedi *la décadence des Romains* di Montesquieu.

sa sorte ebbero quasi tutte le città Italiane e tutte le repubbliche del medio evo. I magnati ed i generali d'armata, certi grandi nobili quasi indipendenti s'inalzarono sin a comandare unicamente. Cromwell pose fine alla corporazione del parlamento inglese e Bonaparte alla repubblica de' sofisti francesi. La repubblica dei Paesi Bassi non poteva assolutamente sussistere più lungo tempo a fianco del capo di una casa principesca che aveva il più partecipato all' acquisto dell' indipendenza, che era prepotente coi suoi proprj immensi beni privati, il parente e l'amico di tutti i potentati europei, ed al quale apparteneva legittimamente il comando ereditario delle flotte ed armate repubblicane di unita alla nomina di tutti i posti. Presto o tardi, il combattimento doveva terminarsi o con una conquista straniera, o col vantaggio di un comando unico, e si può giustamente prevedere che col tempo le repubbliche americane avranno la medesima sorte.

Se si ponderano finalmente tutt'i perigli proprj a queste repubbliche, l'influenza degli statuti e delle leggi di costituzione difettose, degenerate o trascurate, la violenza nella società, le ammissioni troppo facili o le esclusioni ingiuste, le con-

p. 82, e *Fabio e Catone* di Alberto di Haller, ediz. di Carlsruch, pag. 160.

vocazioni irregolari, mancanza di prudenza per timor degli uomini o per troppo fiducia pei rappresentanti della comunità; le leggi troppo rigorose; le forme elettive, le quali escludono spesso quello che ne è il più degno per mettere in sua vece l'infedeltà, e l'incapacità alla testa degli affari; le cattive forme deliberative che sono un ostacolo al corso degli affari, e fanno abortire le migliori deliberazioni; una mal intesa divisione delle funzioni fra riunione suprema generale ed i consigli dirigenti, quindi le collisioni e la diffidenza reciproca; l'invidia e le passioni dei magnati o delle differenti classi de' cittadini fra di loro, i quali aspirano sempre ad ingrandire il loro proprio potere e libertà privata a spese della comune; circostanze tutte le quali indeboliscono l'unione, e per conseguenza le forze, o pure minacciano la società stessa come individuo regnante; quindi da ciò ne risulta che le repubbliche, secondo la regola, non possono tanto durare quanto i principati, locchè viene anche confermato dalla storia di tutt'i tempi e di tutt'i luoghi. Come semplici comunità esse possono senza dubbio durare per lungo tempo, tanto prima quanto dopo aver acquistato l'indipendenza, precisamente perchè non si estinguono mai, e perchè il loro occultamento stesso le salva dalle inimicizie pericolose. Ma come comunità *indipenden-*

ti il termine della loro vita è ordinariamente molto più breve, e finalmente esse si trasmutano sempre in dominj militari o vengono soggiogate da grandi potentati. Cartagine, a contare dalla regina Didone, deve aver sussistito 744 anni, ma i primi tempi della sua storia sono sepolti nelle tenebre dell' antichità, e non si sa precisamente quando la repubblica ha propriamente cominciato. Atene ha durato da Solone sino a Filippo di Macedonia o tutto al più sino ad Antipatro, 272 anni. Sparta era meno una repubblica che un reame sotto due re ereditarj, sebbene limitati. Le meteore delle colonie greche non possono riguardarsi come indipendenti; esse erano quasi sempre dipendenti o tributarie dei re Lidj, Persi, e Macedoni. Roma come repubblica ha durato dall' espulsione dei re sino a Giulio Cesare 465 anni, ma prima era già stata governata per uno spazio di tempo da dittatori, e lacerata dalle guerre civili. La libertà della maggior parte delle città Italiane del medio evo disparve prestissimo. Genova ottenne la sua libertà nell' anno 1528, e la perdè l' anno 1797, per conseguenza dopo 269 anni; Venezia al contrario conservò la sua esistenza e libertà durante 1343 anni, esempio che non ha il simile nella storia, e che non può essere attribuito che alla felice situazione di questa città. L' indipendenza delle città e dei paesi

della Svizzera può essere tutto al più contata dall' epoca in cui essi avevano sostenuto la loro confederazione contro l' Imperatore e l' impero, non potendo più questo forzarli all' ubbidienza, per conseguenza verso l' anno 1356 o 1371 sino al 1798, che farebbero 442 o 427 anni. Essa non fu riconosciuta formalmente e diplomaticamente, come è noto, prima della pace di Vestfalia l' anno 1648. I Paesi Bassi riuniti durarono dall' unione di Utrecht sino all' anno 1795, 207 anni. Le repubbliche rivoluzionarie mostruose dei nostri giorni disparvero come un lampo; ed il tempo ci saprà dire quanto dureranno le poche repubbliche che esistono ancora e che riposano nel loro interno sopra fondamenti contradditorj; però secondo tutta l' apparenza umana, il termine della loro vita sarà molto più breve di quelle.

Due germi interni di distruzione sono i fondamenti generali e naturali di questa precoce decadenza delle repubbliche, l' uno ch' esse non sono un prodotto della natura, ma soltanto un' opera della mano degli uomini, e che abbisognano di una organizzazione artificiale, la quale o è difettosa nel suo principio o perde insensibilmente il suo scopo competente, degenera e viene abbandonata; l' altro che, come in tutte le comunità, ogni cittadino, oltre l' interesse comune, ha an-

cora il suo privato proprio, il quale secondo le circostanze può essere preferito al primo, mentre al contrario presso un Signor individuale una simile opposizione non è affatto possibile, subito che vi sono guerre da fare, pesi da sopportare, affari importanti, difficili, ingrati da accudire, ed i cittadini devono essi stessi combattere, pagare, travagliare, senza ottenerne ricompensa nè altri vantaggi; tutte le riforme non possono essere effettuate se non a detrimento loro; essi soffrono dall' elevazione delle riscossioni come dalla limitazione delle spese; in una parola il poter privato e la libertà privata del membro isolato sono quasi in continua collisione col potere e colla libertà dell' invisibile comunità, e la vita di un vero repubblicano non è che una scuola di sacrificj immensi e per lo più parziali. Come abbiamo già osservato di sopra, le grandi ricchezze private non sono sempre unite all' amore della patria; una esistenza individuale troppo indipendente e che sembra assicurata, rende al contrario la comunità indifferente ed i suoi pesi molesti; in una lunga non turbata tranquillità il bisogno dell' unione e della concordia non si fa più sentire, e le passioni umane trovano il loro sfogo soltanto nell' inter o della comunità stessa; l' invidia fra eguali, l' opposizione delle vedute e dei disegni produce delle fazioni distruttive, l' a-

mor del travaglio ed il patriottismo spariscono, in loro vece si vede nascere l' inclinazione pel piacere o pel godimento de' sensi, la mollezza, il proprio interesse, l' incuria e quell' orgoglio, che è il precursore della rovina, di modo che quì come nelle monarchie, l'epoca della loro suprema fortuna è nel medesimo tempo il principio del loro smembramento.

Fine del Settimo Volume.





TAVOLA

DELLE MATERIE.



CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

non riposa sopra alcun antico contratto, nè sopra la presunzione, che la sua opinione sia sempre la migliore, ma sopra la superiorità delle sue forze unita al suo diritto naturale di suffragio. E' una collisione dei diritti nella quale la parte minore cede come parte più debole.

II. Giustizia di questa preferenza.

A. Perchè la parte maggiore stessa non decide che sopra gli affari di comunità, ma non già sopra i diritti privati.

B. Perchè senza ciò la parte minore dovrebbe regnare, o perchè nessuna conclusione sarebbe possibile.

C. Perchè, mediante l' uscita dalla società si può sottrarsi a questo dominio.

III. Differenti specie di maggioranza.

A. Maggioranza di tutt'i membri di tutta la società, degli assenti come dei presenti — Essa non è naturale e guasta tutti gli affari.

B. Maggioranza di tutt'i presenti nell'adunanza; si può distinguere nella stessa:

1. Pluralità assoluta, cioè più della metà di tutt'i votanti. Essa è la più naturale, la più reale, e quella che è la più in uso.

2. Pluralità relativa. Non è reale, quindi non ammissibile, perchè introduce molti abusi.

3. Maggioranza superiore legale di due terzi, o di tre quarti di voti per certi oggetti importanti —

CAPITOLO IX.

benissimo darsi, ma esser dee sottoposto a certe forme ben intese.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

B. Formazione e supplimento parziale -- Dipende secondo la regola dalla comune o da quelli che ne fanno le funzioni.
C. Organizzazione interna: Non è differente da quella del piccolo consiglio.
D. Durata dell' impiego, Rango e Titolo, Entrata, Giuramento ed Istruzione.
E. Funzioni ossia competenze -- Devono e possono essere determinate semplicemente secondo l' importanza materiale degli oggetti.
III. Tutto ciò che non concerne la formazione e l'ordine della società, ma che esiste fuori della sua sfera, non appartiene alla costituzione.

CAPITOLO XVI.

Del dominio delle repubbliche ossia del rapporto verso i loro sudditi . „ 249
(*jus societatis extraneum*)

I. Una repubblica come libera società trovasi necessariamente in certi rapporti di diritto con altri uomini che non sono cittadini, e particolarmente con quelli che abitano nel paese e che sono naturalmente dipendenti dal medesimo od impegnati allo stesso, mediante certi contratti di diritto. Verso questi ultimi la repubblica è Signore collettivo.
II. Pruova della giusta natura, della generalità e della necessità di questo dominio in tutte le repubbliche e comunità private.

Occasioni naturali e quasi inevitabili della piccola durata delle medesime.

III. Le repubbliche non durano quindi ordinariamente così lungo tempo come i principati, parte perchè hanno bisogno di una disposizione artificiale che degenera insensibilmente, parte a cagione della continua collisione fra l' interesso comune e privato.



VIDIT
Franciscus Prior Dolci Revisor
pro Illmo & Rmo Episcopo Fulginiæ

VISTO
Per l' Apostolica Delegazione di Perugia
il 1 Dicembre 1829.
Giacomo Frenfanelli Deputato.

IMPRIMATUR
Fr. Emanuel Trisciuzzi S. Teol. ex Regens
& Vicarius S. Officii Fulginiæ.



